



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE TERZA PENALE

*Bolognesi*

*30/2*

Composto dai Signori:

- 1) Dott. SERGIO SILOCCHI *Presidente*
- 2) Dott.ssa FRANCESCA MANCA *Consigliere EST.*
- 3) Dott. FABIO TUCCI *Consigliere*

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

contro

1) ADLER MONICA COURTNEY nato a SEATTLE ( ) il 02-02-1973 - APP.TE E APP.TO DAL PM - LATITANTE CONTUMACE  
residente a .  
domicilio eletto  
domiciliato a  
Imputato di : CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P.  
commesso in MILANO in data 17-02-2003  
Difeso da: Avv. ARIANNA BARBAZZA (D'UFF) Foro di MILANO  
*PRESENTE*

2) ASHERLEIGH GREGORY nato a HYATTSVILLE ( ) il 23-12-1955 - APP.TE E APP.TO DAL PM - LATITANTE CONTUMACE  
residente a .  
domicilio eletto  
domiciliato a  
Imputato di : CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2  
C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003  
Difeso da: Avv. ARIANNA BARBAZZA (D'UFF) Foro di MILANO  
*PRESENTE*

MOD. 2/ASG N.

N. 3688/10  
della Sentenza

3219/2010 +  
5765/10

del Reg. Gen.le. App.

N.R.G.N.R. 10838/2005

UDIENZA  
del giorno

15-12-2010

Depositata  
in Cancelleria

il 15 MAR. 2011

Il Cancelliere

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
Adele Clara *ROSETO*

Estratto esecutivo a  
Procura Generale  
Proc. Rep. c/ TIRB MON. di

Proc. Rep. c/ Trib. di

il \_\_\_\_\_

Estratto alla P.M.  
Ex art. 15/27 D.M. 334/89

il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

Redatt \_\_\_\_\_ sched \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

Art. \_\_\_\_\_  
Campione penale

3) CARRERA LORENZO GABRIEL nato a TEXAS ( ) il 29-01-1971 - APP.TE E APP.TO DAL PM - LATITANTE CONTUMACE

residente a .

domicilio eletto

domiciliato a

Imputato di : CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

Difeso da: Avv.ARIANNA BARBAZZA (D'UFF) Foro di MILANO PRESENTE

4) CHANNING DREW CARLYLE nato a NEW YORK ( ) il 24-06-1965 - APP.TE E APP.TO DAL PM - LATITANTE CONTUMACE

residente a .

domicilio eletto

domiciliato a

Imputato di : CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

Difeso da: Avv.ARIANNA BARBAZZA (D'UFF) Foro di MILANO PRESENTE

5) DUFFIN JOHN KEVIN nato a ILLINOIS ( ) il 03-05-1952 - APP.TE E APP.TO DAL PM - LATITANTE CONTUMACE

residente a .

domicilio eletto

domiciliato a

Imputato di : CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

Difeso da: Avv.ARIANNA BARBAZZA (D'UFF) Foro di MILANO PRESENTE

6) HARBAUGH RAYMOND nato a ALASKA ( ) il 09-06-1939 - APP.TE E APP.TO DAL PM - LATITANTE CONTUMACE

residente a .

domicilio eletto

domiciliato a

Imputato di : CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

Difeso da: Avv.ARIANNA BARBAZZA (D'UFF) Foro di MILANO PRESENTE

7) HARTY BEN AMAR nato a IOWA ( ) il 20-10-1944 - APP.TE E APP.TO DAL PM - LATITANTE CONTUMACE

residente a .

domicilio eletto

domiciliato a

Imputato di : CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

Difeso da: Avv.ARIANNA BARBAZZA Foro di MILANO PRESENTE

8) LADY ROBERT SELDON nato a TEGUCIGALPA ( ) il 05-02-1954 - APP.TE E APP.TO DAL PM - LATITANTE CONTUMACE  
residente a .  
domicilio eletto  
domiciliato a  
Imputato di : CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003  
Difeso da: Avv.ARIANNA BARBAZZA (D'UFF) Foro di MILANO PRESENTE

9) LOGAN CYINTIA DAME nato a MARYLAND ( ) il 01-05-1960 - APP.TE E APP.TO DAL PM - LATITANTE CONTUMACE  
residente a .  
domicilio eletto  
domiciliato a  
Imputato di : CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003  
Difeso da: Avv.ARIANNA BARBAZZA (D'UFF) Foro di MILANO PRESENTE

10) PURVIS L. GEORGE nato a CINA ( ) il 29-05-1959 - APP.TE E APP.TO DAL PM - LATITANTE CONTUMACE  
residente a .  
domicilio eletto  
domiciliato a  
Imputato di : CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003  
Difeso da: Avv.ARIANNA BARBAZZA (D'UFF) Foro di MILANO PRESENTE

11) RUEDA PILAR nato a CALIFORNIA ( ) il 08-05-1961 - APP.TE E APP.TO DAL PM - LATITANTE CONTUMACE  
residente a .  
domicilio eletto  
domiciliato a  
Imputato di : CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003  
Difeso da: Avv.ARIANNA BARBAZZA (D'UFF) Foro di MILANO PRESENTE

12) SOFIN JOSEPH nato a MOLDAVIA ( ) il 13-02-1953 - APP.TE E APP.TO DAL PM - LATITANTE CONTUMACE  
residente a .  
domicilio eletto  
domiciliato a  
Imputato di : CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003  
Difeso da: Avv.ARIANNA BARBAZZA (D'UFF) Foro di MILANO PRESENTE

13) VASILIOU MICHALIS nato a GRECIA ( ) il 05-11-1962 - APP.TE E APP.TO DAL PM  
- LATITANTE CONTUMACE  
residente a .  
domicilio eletto  
domiciliato a  
Imputato di : CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003  
Difeso da: Avv.ARIANNA BARBAZZA (D'UFF) Foro di MILANO PRESENTE

14) CASTALDO ELIANA nato a FLORIDA ( ) il 14-11-1969 - APP.TE E APP.TO DAL PM  
- LATITANTE CONTUMACE  
residente a .  
domicilio eletto  
domiciliato a  
Imputato di : CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003  
Difeso da: Avv.GUIDO MERONI (D'UFF) Foro di MILANO PRESENTE

15) CASTELLANO VICTOR nato a TEXAS ( ) il 01-05-1968 - APP.TE E APP.TO DAL PM  
- LATITANTE CONTUMACE  
residente a .  
domicilio eletto  
domiciliato a  
Imputato di : CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003  
Difeso da: Avv.GUIDO MERONI (D'UFF) Foro di MILANO PRESENTE

16) GURLEY JOHN THOMAS nato a LOS ANGELES ( ) il 10-07-1969 - APP.TE E APP.TO DAL PM  
- LATITANTE CONTUMACE  
residente a .  
domicilio eletto  
domiciliato a  
Imputato di : CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003  
Difeso da: Avv.GUIDO MERONI (D'UFF) Foro di MILANO PRESENTE

17) KIRKLAND JAMES ROBERT nato a TENNESSEE ( ) il 13-07-1942 - APP.TE E APP.TO DAL PM  
- LATITANTE CONTUMACE  
residente a .  
domicilio eletto  
domiciliato a  
Imputato di : CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003  
Difeso da: Avv.GUIDO MERONI (D'UFF) Foro di MILANO PRESENTE

18) JENKINS ANNE LIDIA nato a FLORIDA ( ) il 24-09-1946 - APP.TE E APP.TO DAL PM  
 - LATITANTE CONTUMACE  
 residente a .  
 domicilio eletto  
 domiciliato a  
 Imputato di : CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-  
 02-2003  
 Difeso da: Avv.GUIDO MERONI (D'UFF) Foro di MILANO PRESENTE

19) IBANEZ BRENDA LILIANA nato a NEW YORK ( ) il 07-01-1960 - APP.TE E APP.TO DAL  
 PM - LATITANTE CONTUMACE  
 residente a .  
 domicilio eletto  
 domiciliato a  
 Imputato di : CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-  
 02-2003  
 Difeso da: Avv.GUIDO MERONI (D'UFF) Foro di MILANO PRESENTE

20) MEDERO BETNIE nato a U.S.A. ( ) il 29-03-1967 - APP.TE E APP.TO DAL PM E PC -  
 LATITANTE CONTUMACE - POSIZIONE SEPARATA -  
 residente a .  
 domicilio eletto  
 domiciliato a  
 Imputato di : CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-  
 02-2003  
 Difeso da: Avv.ALESSIA SORGATO (D'UFF) Foro di MILANO PRESENTE

21) FALDO VINCENT nato a MASSACHUSSETTS ( ) il 01-11-1950 - APP.TE E APP.TO DAL  
 PM E PC - LATITANTE CONTUMACE  
 residente a .  
 domicilio eletto  
 domiciliato a  
 Imputato di : CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-  
 02-2003  
 Difeso da: Avv.ALESSIA SORGATO (D'UFF) Foro di MILANO PRESENTE

22) HARBISON JAMES THOMAS nato a NEW JERSEY ( ) il 15-12-1948 - APP.TE E APP.TO  
 DAL PM E PC - LATITANTE CONTUMACE  
 residente a .  
 domicilio eletto  
 domiciliato a  
 Imputato di : CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-  
 02-2003  
 Difeso da: Avv.ALESSIA SORGATO (D'UFF) Foro di MILANO PRESENTE

F  
23) ROMANO JOSEPH L. III nato a DARBY ( ) il 18-04-1957 - APP.TE E APP.TO DAL PM  
- LATITANTE CONTUMACE  
residente a .  
domicilio eletto  
domiciliato a  
Imputato di : CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003  
Difeso da: Avv.CESARE BULGHERONI Foro di MILANO - Avv.LUIGI FORNARI Foro di MILANO ENTRAMBI PRESENTI

24) RUSSOMANDO RALPH HENRY nato a METFORD ( ) il 24-10-1950 - APP.TE E APP.TO DAL PM E PC - LATITANTE CONTUMACE  
residente a . - POSIZIONE SEPARATA -  
domicilio eletto  
domiciliato a  
Imputato di : CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003  
Difeso da: Avv.MATILDE SANSALONE (D'UFF) Foro di MILANO PRESENTE

25) CASTELLI JEFFREY nato a FUKUOKA ( ) il 05-05-1955 - APP.TE E APP.TO DAL PM E PC - LATITANTE CONTUMACE  
residente a . - POSIZIONE SEPARATA -  
domicilio eletto  
domiciliato a  
Imputato di : CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003  
Difeso da: Avv.MATILDE SANSALONE (D'UFF) Foro di MILANO PRESENTE

26) DE SOUSA SABRINA D. nato a BOMBAY ( ) il 19-11-1955 - APP.TE E APP.TO DAL PM - LATITANTE CONTUMACE  
residente a .  
domicilio eletto MILANO- VIA SEBELLONI, 1 C/O DIF  
domiciliato a  
Imputato di : CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003  
Difeso da: Avv.DARIO BOLOGNESI Foro di MILANO PRESENTE

27) MANCINI MARCO nato a CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) il 03-10-1960 - APPELLATO DAL PM E PC - LIBERO PRESENTE  
residente a .  
domicilio eletto ROMA- VIA FRATTINA, 81 C/O DIF  
domiciliato a  
Imputato di : CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003  
Difeso da: Avv.ANTONIO PANELLA (DOMICIL.) Foro di ROMA - Avv.LUCA L. LAURI Foro di MILANO ENTRAMBI PRESENTI

28) CIORRA GIUSEPPE nato a SESSA AURUNCA (CE) il 27-07-1961 - APPELLATO DAL PM  
E PC - LIBERO PRESENTE

residente a .

domicilio eletto MILANO- P.LE LAVATER, 5 C/O DIF

domiciliato a

Imputato di : CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

Difeso da: Avv.MASSIMO PELLICCIOTTA Foro di MILANO *NR oggi sostituito*

*AVV. FRANCESCA DI MAGGIO Foro di MILANO S. SE. p. av.*

29) POLLARI NICOLO' nato a CALTANISSETTA (CL) il 03-05-1943 - APP.TE E APP.TO DAL  
PM E PC - LIBERO NP

residente a .

domicilio eletto ROMA-V. COLLI DELLA FARNESINA,144 C/DIF

domiciliato a

Imputato di : CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

Difeso da: Avv.TITTA MADIA (DOMICIL.) Foro di ROMA - Avv.FRANCO COPPI Foro di

ROMA *entrambi sostituiti da AVV. NICOLA MADIA Foro di ROMA*

30) DI TROIA RAFFAELE nato a TARANTO (TA) il 25-03-1964 - APPELLATO DAL PM E PC  
- LIBERO PRESENTE

residente a .

domicilio eletto TORINO- C.SO MATTEOTTI, 31 C/O DIF

domiciliato a

Imputato di : CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

Difeso da: Avv.ALBERTO MITTONE (DOMICIL) Foro di TORINO - Avv.LO GIUDICE(RIN)-  
V.RAMELLA(FID) Foro di MILANO *ENTRAMBI PRESENTI*

31) DI GREGORI LUCIANO nato a ROMA (RM) il 18-10-1949 - APPELLATO DAL PM E PC  
- LIBERO PRESENTE

residente a .

domicilio eletto ROMA- V.LE MEDAGLI D'ORO,419/G C/O DIF

domiciliato a

Imputato di : CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

Difeso da: Avv.TITO LUCREZIO MILELLA (DOMICIL) Foro di ROMA - Avv.PATRIZIA  
CAPURRO Foro di MILANO *PRESENTE ANCHE IN SOSTITUZIONE DELL'AVV. MILELLA*

32) POMPA PIO nato a L'AQUILA (AQ) il 15-02-1951 - APPELLANTE

- LIBERO

residente a .

domicilio eletto ROMA-V. COLLI DELLA FARNESINA, 144 C/DIF

domiciliato a

Imputato di : CAPO B) ARTT. 81 CPV-110-378 C.P. commesso in ROMA in data - -

Difeso da: Avv.TITTA MADIA (DOMICIL) Foro di ROMA - Avv.NICOLA MADIA Foro di  
ROMA *PRESENTE ANCHE IN SOSTITUZ. AVV. TITTA MADIA*

NP

33) SENO LUCIANO nato a BAGNASCO (CN) il 15-09-1940 - APPELLANTE

LIBERO PRESENTE

residente a .

domicilio eletto ROMA- PIAZZA MAZZINI, 8 C/O DIF

domiciliato a

Imputato di : CAPO C) ARTT. 81 CPV-378-61 N. 9 C.P. commesso in ROMA in data - -

Difeso da: Avv.LUIGI SCIALLA Foro di ROMA - Avv.VALERIA SIMEONI Foro di ROMA

ENTRAMBI PRESENTI

**PARTE CIVILE:**

1) NASR OSAMA MOSTAFA APPELLANTE NP

Difensore Avv.CARMELO SCAMBIA Foro di MILANO PRESENTE

2) GHALI NABILA APPELLANTE NP

Difensore Avv.LUCA BAUCCIO Foro di MILANO PRESENTE

1

**A P P E L L A N T \_ \_**

Imputat\_ , il P.M., il P.G., l\_part\_ civil\_ ,

avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale Monocratico di MILANO numero 5335/2007 del 04-11-2009 con la quale veniva\_\_ condannat\_ , alla pena di:

LADY: ANNI 8 DI RECL. GENERICHE EQUIVALENTI PENE ACCESSORIE

POMPA: ANNI 3 DI RECL. PENA ACCESSORIA

SENO: ANNI 3 DI RECL. PENA ACCESSORIA

POLLARI-MANCINI-CIORRA-DI TROIA-DI GREGORI: N.D.P. PER APPOSIZIONE DEL SEGRETO DI STATO PER IL REATO DI CUI AL CAPO A).

CASTELLI-MEDERO-RUSSOMANDO: N.D.P. PERCHE' L'AZIONE PENALE NON POTEVA ESSERE INIZIATA PER IMMUNITA' DIPLOMATICA PER IL REATO DI CUI AL CAPO A).

PER GLI ALTRI IMPUTATI: ANNI 3 RECL. GENERICHE EQUIVALENTI PENA ACCESSORIA

PER TUTTI I CONDANNATI RISARCIMENTO DANNI, PROVVISORIO E RIFUSIONE SPESE

ALLE PP.CC.

CONVERTE IL SEQUESTRO CONSERVATIVO SULLA QUOTA DI IMMOBILE DI LADY IN PIGNORAMENTO.

CONFISCA DI QUANT'ALTRO IN SEQUESTRO

POMPA: PER IL REATO B) FAVOREGGIAMENTO PERSONALE AGGR. CONT. IN CONC.

SENO: PER IL REATO C) FAVOREGGIAMENTO PERSONALE AGGR. CONT.

TUTTI GLI ALTRI IMPUTATI PER IL REATO A) SEQUESTRO DI PERSONA AGGR. IN CONC.

A) IN MILANO 17/02/2003

B-C) IN ROMA TRA IL MAGGIO E IL GIUGNO 2006

per i\_reat\_ di cui a:

ADLER MONICA COURTNEY CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

ASHERLEIGH GREGORY CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

CARRERA LORENZO GABRIEL CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

CHANNING DREW CARLYLE CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

DUFFIN JOHN KEVIN CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

HARBAUGH RAYMOND CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

HARTY BEN AMAR CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

LADY ROBERT SELDON CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

LOGAN CYINTIA DAME CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

PURVIS L. GEORGE CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

RUEDA PILAR CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

L  
SOFIN JOSEPH CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

VASILIOU MICHALIS CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

CASTALDO ELIANA CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

CASTELLANO VICTOR CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

GURLEY JOHN THOMAS CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

KIRKLAND JAMES ROBERT CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

JENKINS ANNE LIDIA CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

IBANEZ BRENDA LILIANA CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

MEDERO BETNIE CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003 - POSIZIONE SEPARATA -

FALDO VINCENT CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

HARBISON JAMES THOMAS CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

ROMANO JOSEPH L. III CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

RUSSOMANDO RALPH HENRY CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003 - POSIZIONI SEPARATE -

CASTELLI JEFFREY CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

DE SOUSA SABRINA D. CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

MANCINI MARCO CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

CIORRA GIUSEPPE CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

POLLARI NICOLO' CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

DI TROIA RAFFAELE CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

DI GREGORI LUCIANO CAPO A) ARTT. 110-605 CO. 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

POMPA PIO CAPO B) ARTT. 81 CPV-110-378 C.P. commesso in ROMA in data - -

SENO LUCIANO CAPO C) ARTT. 81 CPV-378-61 N. 9 C.P. commesso in ROMA in data - -

In esito all'odierno dibattito/discussione in c.c.

---

---

Sentita la relazione del Sig. Presidente/Consigliere Dott.ssa MANCA  
FRANCESCA

Sentit\_ 1\_ imputat\_, la parte civile, il Pubblico Ministero Dott. PIERO DE PETRIS  
ed i\_ difensor\_:

Avv. ARIANNA BARBAZZA - AVV. GUIDO MERONI - AVV. ALESSIA SORGATO -

AVV. CESARE BULGHERONI - AVV. LUIGI FORNARI - AVV. MATILDE JANSALONE -

AVV. SANDRO MASON - AVV. ANTONIO PANELLA - AVV. LUCA LAURI - AVV. FRAN-

CESCA DI MAGGIO - AVV. NICOLA MADIA - AVV. ALBERTO MITTONE - AVV. VALENTINA  
i quali concludono come da verbale d'udienza. RAVELLA - AVV. PATRIZIA CAPURRO  
AVV. LUIGI SCIALLA - AVV. VALERIA SIMEDNI - AVV. DARIO BOLOGHESI

## **1. LA SENTENZA IMPUGNATA Pag. 1**

## **2. I MOTIVI DI IMPUGNAZIONE Pag. 24**

## **3. IL GIUDIZIO DI APPELLO pag. 68**

## **4. I MOTIVI DELLA DECISIONE pag. 76**

### **4. 1 IL SEQUESTRO DI PERSONA E GLI IMPUTATI AMERICANI pag. 76**

4. 1-A) LE INDAGINI pag. 76

4.1-B) QUESTIONI COMUNI pag. 80

4.1-C) I SINGOLI PARTECIPANTI AL SEQUESTRO (ADLER, ASHERLEIGH, CARRERA, CHANNING, VASILIOU, DUFFIN, HARBAUGH, HARTY, LOGAN, PURVIS, RUEDA, SOFIN) pag. 88

4.1-D) ROBERT LADY pag. 99

4.1-E) IL SECONDO GRUPPO DI IMPUTATI AMERICANI (CASTALDO, CASTELLANO, KIRKLAND, JENKINS, IBANEZ, GURLEY, FALDO e HARBISON pag. 102

4.1-F) SABRINA DE SOUSA pag. 108

4.1-G) JOSEPH ROMANO pag. 114

4.1-H) VALUTAZIONI GENERALI E ACCOGLIMENTO dell' APPELLO del PM pag. 123

### **4.2- IL SEGRETO DI STATO E GLI ITALIANI IMPUTATI DEL SEQUESTRO pag. 129**

4 2-A) IL SEGRETO DI STATO pag. 129

4.2-B) GLI ITALIANI IMPUTATI DEL SEQUESTRO pag. 137

4.2-C) NICOLO' POLLARI pag. 141

### **4.3 PIO POMPA pag. 148**

### **4.4 LUCIANO SENO pag. 163**

### **4.5 LE PARTI CIVILI pag. 170**

# 1. LA SENTENZA IMPUGNATA

Il Giudice Monocratico di Milano ha giudicato gli attuali imputati per i reati di sequestro di persona e di favoreggiamento (ADLER MONICA COURTNEY, ASHERLEIGH GREGORY, CARRERA LORENZO GABRIEL, CHANNING DREW CARLYLE, DUFFIN JOHN KEVIN, HARBAUGH RAYMOND, HARTY BEN AMAR, LADY ROBERT SELDON, LOGAN CYINTIA DAME, PURVIS L. GEORGE, RUEDA PILAR, SOFIN JOSEPH, VASILIOU MICHALIS, CASTALDO ELIANA, CASTELLANO VICTOR, GURLEY JOHN THOMAS, KIRKLAND JAMES ROBERT, JENKINS ANNE LIDIA, IBANEZ BRENDA LILIANA, MEDERO BETNIE, FALDO VINCENT, HARBISON JAMES THOMAS, ROMANO JOSEPH L.III, RUSSOMANDO RALPH HENRY, CASTELLI JEFFREY, DE SOUSA SABRINA D., MANCINI MARCO, CIORRA GIUSEPPE, POLLARI NICOLO', DI TROIA RAFFAELE e DI GREGORI LUCIANO) per capo A) delitto p. e p. dagli arti. 110, 112 n. 1, 605 I e II e. n. 2 C.P. per avere, in concorso tra loro, con Gustavo Pignero (deceduto l' 11-9-06) e con altre persone (anche di nazionalità egiziana) - e, quindi, con l' aggravante di avere commesso il reato in numero di persone superiore a cinque – privato della libertà personale, sequestrandolo, Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Ornar, immobilizzandolo e facendolo salire con la forza su un furgone, trasportandolo prima presso la base militare aeronautica di Aviano, sede del 31<sup>A</sup> FW (Fighter Wing) dell' aviazione degli Stati Uniti d'America, e successivamente in Egitto; concorso consistito per Castaldo, Castellano, Gurley, Ibanez, Jenkins e Kirkland nella partecipazione alle fasi preparatorie del sequestro (preliminari osservazioni e studio della zona in cui esso doveva essere consumato, studio delle abitudini di Abu Omar, studio delle zone circostanti a quella del progettato sequestro nonché della via più idonea a consentire il raggiungimento più veloce e sicuro dell' autostrada per Aviano; per Castaldo, Castellano, Kirkland e Jenkins anche nella partecipazione ad appostamenti finalizzati a sequestrare effettivamente Abu Omar, rimasti senza effetto per il mancato avvistamento della vittima designata); per Adler, Asherleigh, Carrera, Channing, Duffin, Faldo, Harbaugh, Harbison, Harty, Logan, Medero, Purvis, Rueda, Sofin e Vasiliou nella partecipazione alla descritta fase di preparazione preliminare ed a quella di consumazione del sequestro con connesso trasferimento del sequestrato ad Aviano; per Romano, ufficiale superiore responsabile statunitense della sicurezza nella base di Aviano, nell' attendere i sequestratori ed il sequestrato nella predetta base, garantendo ai primi l' ingresso sicuro e la possibilità di imbarcare il sequestrato su un aereo che lo conduceva fuori dall' Italia; per Castelli, Lady, De Sousa e Russomando nell' avere deliberato e coordinato l' azione, garantendo agli altri concorrenti nel reato anche l' appoggio in fase organizzativa e preparatoria di una struttura del SISMI e garantendo loro collegamenti ed assistenza, anche per effetto della qualità di responsabile della CIA in Italia rivestita da Castelli, della qualità di responsabile della CIA in Milano rivestita da Lady (che a Milano risiedeva ed in tale veste ha operato da epoca anteriore al sequestro ed in epoca successiva al medesimo), della qualità di componenti della rete CIA in Italia di

De Sousa e Russomando, il quale cooperava pure con Medero nella fase preparatoria del sequestro e, successivamente alla sua consumazione, forniva personalmente notizie depistanti alle Autorità italiane, cui comunicava la falsa informazione secondo cui il sequestrato si sarebbe trovato presumibilmente nella zona dei Balcani; per Pollari, quale Direttore del SISMI (Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare), nell' avere ricevuto ed accolto la richiesta di compartecipazione all' "operazione" ed, in particolare, nelle condotte appresso specificate ed attribuibili a personale del SISMI, finalizzate alla preparazione del sequestro, formulatagli da Castelli, Responsabile della CIA in Italia, e nell'aver impartito le conseguenti direttive operative a Pignero; per Pignero e Mancini nell' avere assicurato, quali alti dirigenti dello stesso Servizio, l' appoggio di altre persone pure appartenenti al SISMI - o a tale Servizio collegate - nella fase di preparazione del sequestro (studio delle abitudini del sequestrando, dei luoghi dove il sequestro poteva o doveva avvenire, del percorso da seguire per trasportare il sequestrato fuori Milano fino ad un aeroporto originariamente individuato in quello di Ghedi, presso Brescia e, successivamente, in quello di Aviano); per Luciano Pironi, fisicamente presente nella zona dove il sequestro veniva consumato, nel prestare sostegno agli autori materiali del medesimo, in quanto, grazie alla propria qualità di sottufficiale del ROS Carabinieri-Sezione Anticrimine di Milano, consentiva loro di agire in condizioni di sicurezza, potendo sviare dalla zona - ove necessario - eventuali e casuali controlli delle forze di polizia e giustificare la presenza in loco delle altre persone concorrenti nel reato, provvedendo altresì, mediante richiesta di documenti personali, alla identificazione del sequestrando, apparentemente legittima, ma in realtà finalizzata a consentire il sequestro; per Di Gregori, Di Troia e Ciorra, rispettivamente - all' epoca del fatto - in servizio Di Gregori presso il Centro SISMI di Bologna, Di Troia presso il Centro SISMI di Torino e Ciorra presso il Centro SISMI di Milano, nell'aver, direttamente o tramite altre persone da loro coordinate, partecipato alla decisione ed alla fase di preparazione del sequestro (studio delle abitudini del sequestrando, dei luoghi dove il sequestro doveva avvenire, del percorso da seguire per trasportare il sequestrato fuori Milano fino ad un aeroporto originariamente individuato in quello di Ghedi, presso Brescia e, successivamente, in quello di Aviano); con l' ulteriore aggravante di cui all' art. 605 cpv. n. 2 cp per tutti, essendo stato commesso il fatto da pubblici ufficiali con abuso dei poteri inerenti le loro funzioni, qualità soggettivamente propria dei soli Pollari, Pignero, Mancini, Di Gregori, Di Troia, Ciorra, Pironi e di altri soggetti italiani allo stato sconosciuti, ma indispensabili per la consumazione del sequestro, con l' ulteriore aggravante di cui all' art. 112 comma 1 nn. 1) e 2) cp per Castelli e Pollari, per avere i medesimi promosso ed organizzato la cooperazione nel reato di tutti i coindagati e Castelli per avere diretto le attività dei coindagati di nazionalità statunitense, sequestro avvenuto in Milano, il 17/2/2003;

Pompa Pio per capo B) delitto p. e p. dagli arti. 81 cpv., 110, 378 cp, perché, in concorso con Renato Farina, dopo la consumazione del sequestro di persona in danno del cittadino egiziano Nasr Osama Mustafa Hassan alias Abu Ornar, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, aiutava Mancini ed altri appartenenti al SISMI ad eludere le investigazioni dell'Autorità; in particolare

- dava incarico al giornalista Renato Farina (utilizzato quale stabile fonte del SISMI, con l' appellativo di "Fonte-Betulla") di prendere contatto con il Pubblico Ministero di Milano, titolare delle indagini sul predetto sequestro, simulando interesse meramente giornalistico ad un colloquio sulla vicenda, in realtà al fine di porgli specifici quesiti (da lui stesso suggeriti al giornalista) in modo da poter apprezzare il grado di conoscenze degli inquirenti sul coinvolgimento del SISMI nella vicenda,
- nonché, al fine di sviare gli accertamenti dello stesso Ufficio del PM attraverso la comunicazione al medesimo di false informazioni (anche in questo caso suggerite al giornalista da Pompa) circa presunte responsabilità organizzative nel sequestro del magistrato dr. Stefano Dambruso (già Sostituto Procuratore della Repubblica a Milano e titolare della inchiesta del sequestro fino alla sua collocazione fuori ruolo della magistratura avvenuta nella primavera del 2004) e del personale della DIGOS di Milano;
- tramite Farina e l' altro giornalista Antonelli (che ne riferiva a Farina), cercava di acquisire illecitamente notizie, anche nell' ambito del Palazzo di Giustizia di Milano sul procedere delle indagini dei PM;
- nonché ancora suggeriva a vari altri giornalisti con i quali era in stretto contatto la pubblicazione di articoli tendenti ad accreditare l' ipotesi di responsabilità del dr. Dambruso e della DIGOS di Milano nell' organizzazione del sequestro; Farina, chiedeva, su indicazione di Pompa, il predetto colloquio al PM di Milano, lo effettuava il 22-5-06 allo scopo predetto e redigeva anche specifico rapporto - inviato a Pompa - sul contenuto del medesimo; ricercava, inoltre, di acquisire illecitamente notizie, anche nell' ambito del Palazzo di Giustizia di Milano e tramite il collega Antonelli, presso fonti allo stato sconosciute, sul procedere delle indagini dei PM, notizie che sistematicamente Farina comunicava a Pompa; (Farina, ancora, allo scopo predetto, comunicava a Pompa anche gli spostamenti fisici del PM precedente (spostamenti che aveva modo di conoscere), compresi incontri a scopi investigativi che il PM effettuava con il funzionario della Digos delegato alle indagini, nella giornata domenicale del 21-5-06, presso la Questura di Milano);

con l' aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cp, per avere commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti la sua qualità di pubblico ufficiale, in quanto appartenente al SISMI;

reato commesso da Pompa in Roma, tra maggio e giugno del 2006; in particolare anche in data 22-5-06 (data dell' incontro tra i giornalisti Farina ed Antonelli con i PM di Milano); reato commesso da Farina, in Milano, nello stesso periodo, in particolare, anche in data 22-5-06 (data del suo incontro con i PM di Milano);

Seno Luciano: delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 378, 61 n. 9 cp, perché, dopo la consumazione del sequestro di persona in danno del cittadino egiziano Nasr Osama Mustafa Hassan alias Abu Ornar, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, aiutava Mancini, Pignero ed altri sconosciuti appartenenti al SISMI ad eludere le investigazioni dell' Autorità; in particolare, Seno

- consentiva che Mancini e Pignero utilizzassero il suo apparecchio di telefonia mobile (sul presupposto che esso non fosse sottoposto ad intercettazione dalla A.G.) per scambiarsi informazioni sul procedere delle indagini del PM di Milano, per concordare prospettazioni difensive atte a sviarle, per indurre potenziali testimoni a dichiarare il falso ove convocati dall' A.G.;

- organizzava un incontro in Roma, per la mattinata del 2-6-06, cioè all' indomani delle dichiarazioni rese al PM da Pignero come persona informata sui fatti, tra Mancini e Pignero stesso perché i due, al fine predetto, potessero parlarsi direttamente e senza alcun rischio di essere scoperti;

con l' aggravante di cui all' art. 61 n. 9 CP, per avere commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti la sua qualità di pubblico ufficiale, in quanto appartenente al SISMI; reato commesso in Roma, tra maggio e giugno del 2006; in particolare, anche in data 1 e 2-6-2006)

e con sentenza del 4-11-2009 ha dichiarato Adler Monica Courtney, Asherleigh Gregory, Carrera Lorenzo Gabriel, Channing Drew Carlyle, Duffin John Kevin, Harbaugh Raymond, Harty Ben Amar, Lady Robert Seldon, Logan Cyntia Dame, Purvis L. George, Rueda Pilar, Sofin Joseph, Vasiliou Michalis, Castaldo Eliana, Castellano Victor, Gurley John Thomas, Kirkland James Robert, Jenkins Anne Lidia, Ibanez Brenda Liliana, Faldo Vincent, Harbison James Thomas, Romano Joseph L. III, De Sousa Sabrina, Pompa Pio e Seno Luciano colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti (Pompa al capo B, Seno al capo C, e tutti gli altri al capo A, con esclusione dell' aggravante di cui all' art. 112 comma 1 n. 2 CP) ed ha condannato Pompa e Seno alla pena di anni 3 di reclusione ciascuno, tutti gli altri, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti residue per il capo A, alla pena di anni 8 di reclusione Lady ed alla pena di anni 5 di reclusione ciascuno tutti gli altri; ha condannato tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali; ha dichiarato Pompa e Seno interdetti dai pubblici uffici per anni 5 e tutti gli altri interdetti in perpetuo dai ppuu ed in stato di interdizione legale per la durata della pena; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Pollari, Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori in relazione al reato loro ascritto al capo A, perché l' azione penale, per quanto legittimamente iniziata, non poteva essere proseguita per esistenza del segreto di Stato; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Castelli, Medero e Russomando perché l' azione penale non poteva essere iniziata per l' immunità diplomatica dagli stessi goduta; ha dichiarato l' immediata perdita di efficacia della misura cautelare emessa nei loro confronti dal GIP di Milano il 27-9-2005 ed il 3-7-2006; ha condannato tutti gli imputati ritenuti colpevoli al risarcimento dei danni a

favore delle costituite parti civili Nasr Osama Mostafà Hassan, detto Abu Omar, e Ghali Nabila, da liquidarsi in separato giudizio civile; ha condannato tutti gli imputati in solido al pagamento alle parti civili di una provvisoria di €1 milione per Abu Omar ed €500 mila per Ghali Nabila; ha condannato tutti gli imputati al pagamento a favore dello Stato delle spese processuali e legali sostenute dalle parti civili; ha convertito il sequestro conservativo sulla quota dell' immobile in Penango di proprietà di Lady in pignoramento; ha ordinato la confisca di quant' altro in sequestro.

Tutte le ordinanze pronunciate nel corso del giudizio sono state oggetto di impugnazione da parte delle difese, ma solo in relazione ad alcune di esse sono stati indicati i motivi.

L' 8-6-2007 il Giudice ha respinto la richiesta della difesa di Medero, Faldo ed Harbison di revocare il decreto di latitanza emesso nei loro confronti e di sollevare, in subordine, questione di legittimità costituzionale della norma che regola le notifiche ai latitanti.

Dopo la dichiarazione di contumacia, ha rigettato la richiesta dei difensori di esclusione delle parti civili Abu Omar e Ghali Nabila.

Il 18-6-2007, su richiesta della difesa Pollari e di tutti gli altri difensori, ha disposto la sospensione del procedimento ai sensi degli artt. 479 cpp, 37 e 23 L.87/53 in attesa della definizione dei giudizi per conflitti di attribuzione ed ha disposto ex art. 159 comma 1 n. 3 cp la sospensione del corso della prescrizione per tutto il tempo della sospensione del processo.

Il 19-3-2008, ha revocato l' ordinanza di sospensione del 18-6-2007 ed ha restituito all' ufficio del PM i reperti nn. D19-D20-D21 e D22, contenuti nel fascicolo del dibattimento, facenti parte del sequestro effettuato presso la sede del Sismi.

Il 16-4-2008 ha respinto la richiesta di dichiarazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Gen. Pignero ai sensi dell' art. 512 cpp, di dichiarazione di incompetenza territoriale ex art. 111 cpp e di dichiarazione della nullità del decreto che dispone il giudizio a seguito del mancato deposito di tutta la documentazione relativa alle indagini preliminari ed, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 415 bis, 416 e 419 cpp.

Il 14-5-2008 ha pronunciato ordinanza relativa all' ammissione delle prove, ammettendo, fra gli altri, i testimoni indicati dal PM ai numeri da 45 a 65, tutti appartenenti o ex appartenenti al Sismi, in relazione ai quali la difesa Mancini aveva chiesto la limitazione dell' oggetto delle testimonianze.

Il 15-10-2008 la difesa Mancini ha prodotto la missiva del 6-10-2008 del Presidente del Consiglio, relativa all' obbligo imposto ai destinatari della stessa di opporre il segreto di Stato in relazione ai rapporti fra servizi segreti italiani e stranieri. Il teste Giuseppe Scandone ha opposto il segreto di Stato ad una domanda della difesa Pollari ed il Giudice, su richiesta di quest' ultima, ha attivato la procedura di cui all' art. 202 cpp.

Il 22-10-2008 il teste Lorenzo Murgolo, ad una domanda posta dal PM riguardante i suoi rapporti con Mancini, ha opposto il segreto di Stato.

Il Giudice, il 29-10-2008, su concorde richiesta delle parti, ha attivato la procedura di interpello al PCM ex art. 202 cpp, chiedendo di confermare se fosse legittima o meno l' opposizione del segreto di Stato da parte del teste Murgolo.

Ricevute due missive di conferma della legittimità dell' opposizione del segreto di Stato da parte del PCM, relative al doppio interpello conseguente alla opposizione da parte dei testi Murgolo e Scandone, il Giudice, su richieste delle parti, ha disposto la sospensione del procedimento in attesa della definizione dei conflitti di attribuzione ed ha nuovamente sospeso il corso della prescrizione.

L' 11-3-2009 la Corte Costituzionale, con sentenza n. 106, risolvendo i conflitti di attribuzione, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto «nell' interesse della Sezione GIP del Tribunale di Milano» nei confronti del PdC; ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Milano nei confronti del PdC; ha accolto parzialmente i ricorsi proposti da quest' ultimo nei confronti del Procuratore della Repubblica e del GIP di Milano e, per l' effetto, ha dichiarato che non spettava alle predette autorità giudiziarie porre a fondamento, rispettivamente, della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio i documenti acquisiti all' esito della perquisizione eseguita il 5-7-2006 e successivamente trasmessi all' a.g. con parziali omissioni relative a dati coperti da segreto di Stato, nonché la richiesta di incidente probatorio e con essa sia l' ordinanza che lo ha disposto sia il relativo verbale di acquisizione della prova del 30-9-2006, annullandoli nelle corrispondenti parti; ha accolto parzialmente il ricorso proposto dal PdC nei confronti del GM del Tribunale, limitatamente all' ordinanza del 14-5-2008, dichiarando che non spettava al Giudice ammettere le prove ivi indicate (testi da 45 a 65) ed ha respinto il ricorso proposto dal GM del Tribunale nei confronti del PCM, dichiarando che spettava a quest' ultimo emettere sia la nota 6-10-2008 sia le due note 15-11-2008.

La Corte ha omesso qualunque decisione conseguente all' annullamento disposto, dovendo essere il Giudice del processo a valutare le conseguenze dell'annullamento sull' ulteriore corso dello stesso ed ha fornito soltanto criteri direttivi.

Il 20-5-2009 il GM ha rigettato le richieste dei difensori di proscioglimento immediato degli imputati formulate ai sensi degli artt. 129 e 202 comma 3 cpp e le richieste di annullamento della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio, ha accolto parzialmente la richiesta di declaratoria di inutilizzabilità degli elementi di prova raccolti nell' istruttoria dibattimentale, ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare nei confronti degli imputati di nazionalità statunitense, ha accolto la richiesta dell' accusa di rinuncia ai testi indicati (Gianfranco Battelli, Lorenzo Murgolo, Maurizio Regondi, Luciano Pillinini e Marco Iodice), ha escluso l' ammissione dei testi delle difese (tra cui, per Pollari: Silvio Berlusconi, Gianni Letta, Antonio

Martino, Romano Prodi, Enrico Micheli, Arturo Parisi, Branciforte; per Seno: Iodice e Pillinini) indicati nelle liste presentate.

Il 27-5-2009 Mancini, Di Troia, Di Gregori, Ciorra, Pompa, Pollari e Seno hanno dichiarato di voler rispondere alle domande, ma di non poterlo fare perché impediti dal segreto di Stato (in realtà, Pollari ha reso dichiarazioni spontanee ed ha risposto ad alcune domande del PM).

All' esito degli esami, il PM ha chiesto di poter produrre i verbali di interrogatorio degli indagati ex art. 513 cpp ed, in subordine, ex art. 512 cpp, in ogni caso in relazione alle parti in cui le dichiarazioni non incidessero sul segreto di Stato, richieste rigettate dal giudice il 10-6-2009.

Il 1°-7-2009 il Giudice ha respinto la richiesta del PM di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 39\41 L. 124\2007 ed, in particolare, dell' art. 39 nella parte in cui consente l' apposizione tardiva del segreto di Stato e dell' art. 41 nella parte in cui il divieto di rendere dichiarazioni in violazione del segreto di Stato e' esteso anche all' imputato, per manifesta infondatezza di entrambe e per non rilevanza quanto all' art. 39.

L' 8-7-2009, il giudice ha rigettato la richiesta del PM di attivare la procedura prevista dall' art. 41 legge 124/07 (informare la PdC dell' opposizione del segreto di Stato da parte degli imputati Seno e Pompa e chiedere conferma della legittimità di tale opposizione in relazione a quanto da essi dichiarato il 27-5-2009).

Ha, inoltre, rigettato le istanze della difesa Pollari di richiedere agli uffici governativi di esibire o produrre tutte le circolari, le direttive o comunque gli atti emanati in tema "sequestro Abu Omar", in considerazione della possibilità di Pollari di produrre i documenti stessi e dell' esito dei conflitti di attribuzione, e della difesa Romano di sentire come testimoni i Col. Roger Welsh e John Quattrone del comando militare americano di Aviano, in merito all' utilizzo da parte del col. Romano del cellulare ritenuto a lui riferibile, considerate dal giudice "non assolutamente necessarie".

Ai difensori che chiedevano al giudice di poter interloquire o comunque di pronunciarsi in merito alla utilizzabilità degli atti dibattimentali in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale, il giudice, ex art. 511 cpp, ha dichiarato di dare per letti gli atti acquisiti con i limiti di utilizzabilità già indicati nell' ordinanza del 20-5-2009. Nel corso degli atti preliminari all' udienza del 23-9-2009, il Giudice, in seguito al deposito di memoria difensiva, ha respinto la richiesta reiterata di indicare l' utilizzabilità degli atti del procedimento e di espungere dal fascicolo gli atti coperti da segreto.

La difesa Romano ha depositato asserzione di giurisdizione primaria da parte del Procuratore Militare della base USAF di Aviano, chiedendo sentenza di non doversi procedere per difetto di giurisdizione, su cui il giudice si e' riservato di decidere con la sentenza.

I fatti sono stati ricostruiti dal PM nelle memorie depositate, che il Giudice ha integralmente richiamato, con omissione solo delle parti che riportavano, a parere del giudicante, elementi inclusi nell' area del segreto di Stato.

Abu Omar, giunto in Italia nel 1998, ha ottenuto il 22-2-2001 lo *status* di rifugiato politico. A Milano dal 23-7-2000, ha ricoperto l'incarico di Imam nella moschea di via Quaranta. All'atto del sequestro non era ricercato, ma indagato per associazione con finalità di terrorismo internazionale ed altri reati connessi. Il 25-6-2005, per questo, è stata emessa dal Gip nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, che documentava le attività svolte a suo carico dalla PG, ancora in corso nel febbraio 2003.

Gli organi di PG hanno appreso la sua scomparsa il 20.02.2003, da sua moglie, GHALI Nabila, che ha presentato denuncia di scomparsa del marito. Il 26.02.2003, la teste REZK Merfat ha riferito di aver assistito, il 17.02.2003 verso le 12.00. in via Guerzoni, al sequestro di un uomo da parte di alcune persone dall'aspetto occidentale, una delle quali aveva parlato al cellulare. Tutti si erano allontanati a bordo di un furgone bianco, su cui la persona era stata fatta salire.

La sentenza ha ritenuto accertato il fatto che Abu Omar è stato sequestrato in quell'occasione da un "commando" composto da agenti della CIA e da Luciano Pironi, componente dei ROS di Milano, che lo hanno caricato su un furgone, trasportato all'aeroporto di Aviano, portato in volo fino alla base di Ramstein con velivolo Lear Jet 35, decollato alle 18 e 20, ed, infine, condotto in volo da Ramstein al Cairo, con il Jet Executive Gulfstream, decollato alle 20 e 30.

Il 3-3-2003 le Autorità USA, attraverso Russomando, agente CIA a Roma, hanno comunicato alla Polizia italiana che Abu Omar si sarebbe trovato nei Balcani, notizia poi rivelatasi falsa.

Tra il 20-04-2004 ed il 7-5-04, sono state intercettate telefonate tra il sequestrato, sua moglie ed il suo amico egiziano Mohamed Reda, in cui egli ha raccontato di essere stato prelevato, portato in Egitto e torturato e ha detto di trovarsi ad Alessandria d'Egitto, essendo stato liberato dalle Autorità egiziane il 19-4-2004.

In una conversazione intercettata il 13-5-2004, dei parenti hanno comunicato a sua moglie che egli era stato nuovamente arrestato dalla Polizia Egiziana.

In effetti, egli risulta essere stato detenuto in Egitto, salvo il breve periodo in cui è stato rilasciato tra la fine di aprile ed i primi di maggio 2004, fino al 12-2-2007.

Egli ha inviato, tramite i suoi difensori, un memoriale al PM di Milano, in cui ha descritto il sequestro e le torture subite, compresi veri e propri abusi sessuali. Ha anche dichiarato di voler venire in Italia, pur consapevole che vi sarebbe stato arrestato, ove glielo avessero consentito le autorità egiziane (che, in realtà, non hanno mai risposto alle ripetute richieste della Procura di Milano di poterlo interrogare e di poter acquisire notizie sul suo ingresso in Egitto e sulle ragioni della sua detenzione). Il permesso di venire in Italia, chiesto da lui stesso e dai suoi difensori, gli è stato negato.

Il SISMI ha introdotto nel circuito investigativo la notizia che egli avrebbe simulato il sequestro e se ne sarebbe andato volontariamente all'estero.

Le autorità egiziane, quando e' venuta alla luce la sua detenzione in Egitto, hanno tentato di far credere alla stampa ed alla pubblica opinione che egli si fosse volontariamente recato in Egitto.

Un ulteriore tentativo, ascrivibile al SISMi, di occultare la verita' e' consistito nel diffondere sospetti nei confronti della DIGOS e della Procura, in ordine a loro supposte responsabilità, anche solo omissive.

Considerando le dichiarazioni della teste oculare Rezk Merfat, che aveva visto uno dei sequestratori parlare al cellulare mentre apparentemente controllava Abu Omar, e' stato acquisito il traffico telefonico delle utenze che, tra le 11.00 e le 13.00 del 17.02.2003, hanno utilizzato come chiamanti oppure come chiamate le "celle radiobase" ubicate nei dintorni di via Guerzoni. Un errore materiale del PM allora procedente, non immediatamente rilevato dalla DIGOS, ha prodotto un ritardo di circa un anno nell' acquisizione dei numeri di tali utenze radiomobili.

Concentrando l' attenzione sulle comunicazioni tra numeri di telefono entrambi presenti sul luogo del sequestro, al momento della chiamata, nella zona coperta dalle "celle radiobase" della zona interessata, sono stati individuati 17 telefoni sospetti.

Tutte le carte SIM utilizzate risultavano attivate tra novembre 2002 e gennaio 2003, avevano cessato di funzionare 2 o 3 giorni dopo il sequestro, alcune risultavano prive di intestatario, altre intestate a nominativi falsi o di persone ignare; molte erano intestate ad uno stesso nome di falso utilizzatore; una era intestata ad Adler Monica, cittadina americana.

Subito dopo il rapimento, gli utilizzatori di 4 utenze, insieme agli utilizzatori non identificati di altri 5 telefoni individuati, hanno percorso il tratto autostradale "Milano-Portogruaro", uscendo dall' autostrada alle 16:00 e giungendo verso le 16:30 ad Aviano (PN), "lavorando" proprio nella cella comprendente l' accesso alla base aerea USAF (United States Air Force), aeroporto a distanza compatibile con la durata del viaggio in auto di 4/5 ore. Durante il percorso alcuni telefoni hanno contattato il capo della CIA a Milano, Lady, il colonnello Usa, Romano, capo della sicurezza ad Aviano, ed alcuni numeri di telefono della Virginia, dove ha sede il quartier generale della CIA.

Altri dati via via acquisiti hanno consentito di identificare altri utilizzatori dei telefoni coinvolti nel sequestro: tabulati telefonici relativi ai telefoni emersi nel corso delle indagini, che hanno consentito di accertare la presenza dei telefoni nella zona del sequestro anche nelle settimane precedenti l' azione, schede alloggi presso gli alberghi, in cui gli utilizzatori dei telefoni risultavano avere pernottato, movimentazione di carte di credito e di tessere *frequent flyers*, noleggio di veicoli e relative contravvenzioni stradali, utilizzo di Viapass e Viacard, prenotazioni di hotel e biglietti aerei, talvolta usando i numeri dei telefoni presenti il 17-2-2003 sul luogo del sequestro e nelle settimane precedenti, acquisizione da parte della DIGOS di fotocopie (non tutte chiare quanto all' immagine del volto, ma chiarissime su nomi e generalità) di nove documenti di identità di imputati americani, presso hotel, noleggi d' auto e

venditori di SIM Card, accertando che molti imputati, subito dopo il sequestro o le fasi di preparazione, cui avevano partecipato, avevano lasciato l' Italia, andando in Svizzera o in Germania ed ivi utilizzando gli stessi documenti usati in Italia.

Quattro telefoni cellulari, utilizzati dagli esecutori del sequestro, risultavano aver operato, circa un anno dopo, nella zona dell' ambasciata Usa di Roma, utilizzando altre carte Sim, con numeri diversi da quelli delle carte usate (e con gli stessi apparecchi) nel periodo di preparazione ed esecuzione del sequestro. Le persone che avevano stipulato i rispettivi contratti di utilizzo di queste nuove quattro carte SIM erano i cittadini statunitensi Lawrence Stephen, Drake James, Duffy Delphin, Reynolds Yun Kerry. Da cio' si e' dedotto che i 4 apparecchi telefonici facessero parte della dotazione logistica del personale CIA presso l' Ambasciata USA a Roma.

Sono state emesse diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei primi 26 cittadini statunitensi, tutti latitanti.

In relazione a Lady e' stato raccolto ulteriore materiale probatorio, sequestrato nel suo computer il 23.6.05: prenotazioni volo da Zurigo a Il Cairo (per il 24.2.03) e ritorno (per il 7.3.05), ritorno poi spostato al 14-3-2003, prenotazioni per il pernottamento nell' hotel Astor a Zurigo prima della partenza per il Cairo, 3 fotografie di Abu Omar scattate dall' interno di un' autovettura il 14-1-2003 sul luogo ove poi e' avvenuto il sequestro, *files* che documentavano la ricerca su Expedia effettuata da Lady del miglior percorso stradale da v. Guerzoni alla base di Aviano, lettera inviata via e-mail, nel dicembre 2004, a Lady da tale Susan Czaska, risultata componente del personale consolare USA a Milano, in cui la mittente si mostrava preoccupata per le indagini dell' A.G. di Milano, al punto da temere che Lady si trovasse già in carcere in Italia. Sono state anche accertate le telefonate tra Lady ed almeno tre componenti del "commando" (Harbaugh, Harty e Purvis).

Come risultava da alcuni atti acquisiti al dibattimento (ordinanza di custodia cautelare del GIP del 3-7-2006, verbali di perquisizione e sequestro in via Nazionale ed altrove, decreto di rinvio a giudizio, sentenze definitive del 16-2-2007 ex art. 444 cpp nei confronti di Pironi e Farina, del 4-5-2007 di non doversi procedere nei confronti di Pillinini e Iodice, contenenti sintesi delle dichiarazioni rese da questi due indagati, nonché da Regondi, Mancini, Pignero, Di Troia, Di Gregori e Ciorra, decreto di archiviazione del GIP nei confronti di Regondi, Antonelli e Pignero, esami testimoniali del personale di P.G.), la DIGOS ha identificato un altro cellulare presente nella zona del sequestro, appartenente a Luciano Pironi, maresciallo del ROS Carabinieri, addetto all' antiterrorismo ed ai rapporti con la CIA. Egli ha confessato di avere partecipato materialmente al sequestro di Abu Omar, fermandolo e simulando un controllo dei suoi documenti prima che egli fosse spinto nel furgone dai complici. Ha spiegato che era stato Lady, suo amico personale, a chiedergli di partecipare all' azione, assicurandogli che essa era il frutto di un accordo con il SISMi, e che egli aveva accettato anche nella convinzione, fondata pure sulla

promessa d' aiuto da parte di Lady, che ciò potesse giovargli per il passaggio nel SISMi, da tempo sua aspirazione.

Attraverso le intercettazioni sull' utenza di Mancini, e' stata individuata una sede del SISMi utilizzata per "operazioni segrete", gestita da Pio Pompa, che risultava delegato ad "investigazioni" non lecite sull' attività della Procura di Milano sul caso Abu Omar ed a gestire rapporti con giornalisti compiacenti, ai quali comunicava notizie - vere e false - da pubblicare, comunque sempre finalizzate a mettere in luce i supposti meriti del SISMi e le "cattive intenzioni" di chi criticava il Servizio. Di tutto, egli riferiva direttamente al direttore del SISMi, gen. Pollari.

Fra i giornalisti compiacenti, e' emersa la figura di Renato Farina, "Fonte Betulla" nella sua attività spionistica per il Sismi, che riferiva praticamente ogni giorno a Pompa una massa di informazioni che cercava di ottenere da diverse fonti su materie di potenziale interesse per il suo interlocutore, ma certo non rientranti nelle competenze funzionali del SISMi, anche con riferimento agli spostamenti fisici ed ai contatti del PM Spataro. Sempre tramite Farina, Pompa cercava anche di scoprire se ed in qual modo le indagini si stessero orientando verso il SISMi.

Il 22-5-2006, attraverso il cronista giudiziario Claudio Antonelli, Farina ha ottenuto un appuntamento con il PM Spataro, concordandolo con Pompa, il quale, a sua volta, ne aveva discusso con Pollari. La conversazione tra i giornalisti Farina ed Antonelli ed i PM Pomarici e Spataro e' stata registrata da questi ultimi. Subito dopo l' incontro, sono state intercettate le comunicazioni tra Farina e Pompa e tra Pompa e Pollari, relative all' esito dell' incontro.

Mentre proseguiva l' indagine in tal senso, e' stata approfondita anche la posizione di altri 4 cittadini statunitensi, il Col. Romano, ritenuto punto di riferimento dei sequestratori nella base aerea di Aviano, Castelli, accreditato come diplomatico all' Ambasciata USA di Roma, conosciuto come il responsabile della CIA in Italia, il cui intervento quale organizzatore del sequestro era stato rivelato dal col. D' Ambrosio sulla base delle confidenze personali di Lady, Russomando, primo segretario all' Ambasciata USA di Roma, conosciuto come agente CIA, che ha fornito false informazioni sulla sorte di Abu Omar, e Sabrina De Sousa, accreditata come seconda segretaria all' Ambasciata USA di Roma, il cui ruolo di organizzatrice del sequestro era stato rivelato da D' Ambrosio sulla base delle confidenze di Lady e conosciuta come agente CIA da varie altre fonti appartenenti alla PG.

Nella sede romana del Sismi, perquisita il 5-7-2006, alla presenza dei PM, sono stati sequestrati schedari e rapporti su magistrati, politici, giornalisti e libere associazioni di cittadini, in relazione ai quali e' stato iniziato un procedimento penale a carico di Pollari e Pompa per peculato.

Nello stesso appartamento e' stato sequestrato un documento del SISMi, datato 15-5-03, da cui risultava che la CIA aveva informato il SISMi che Abu Omar si trovava detenuto in Egitto ed era sottoposto ad interrogatori dai servizi di sicurezza egiziani.

Oltre a numerosi documenti attestanti l'attenzione e la preoccupazione con cui il SISMI seguiva l'evoluzione delle indagini, con particolare riferimento al proprio coinvolgimento, sono stati sequestrati anche i rapporti di Antonelli e Farina sull'incontro del 22-5-06 con i PM e le ricevute delle somme corrisposte a Farina per la sua attività di informazione.

Nessuno, neppure Pollari, ha opposto segreti di Stato in queste occasioni, né lo stesso Pollari vi ha fatto riferimento quando, il 6-3-2006, ha dichiarato a Bruxelles, dinanzi alla Commissione del Parlamento Europeo, che il SISMI nulla aveva mai avuto a che fare o saputo sul sequestro di Abu Omar. Egli, interrogato il 15-7-07 dal P.M., come indagato, si è avvalso della facoltà di non rispondere, affermando che la possibile difesa lo avrebbe costretto a violare segreti di Stato, negando, comunque, di avere mai saputo alcunché sul progetto di sequestro o di avere impartito le direttive indicate da Pignero o qualsiasi altra di natura illegale, e sostenendo che ciò era documentalmente dimostrato. Identiche dichiarazioni ha rilasciato davanti al GUP in udienza preliminare, producendo un memoriale, acquisito al fascicolo per il dibattimento.

Il giudice ha indicato le conseguenze delle statuizioni contenute nella sentenza n. 106/2009 della Corte Costituzionale, ricordando che essa ha affermato che «gli effetti caducatori della dichiarazione di non spettanza devono limitarsi ai provvedimenti, o alle parti di essi, che siano stati riconosciuti lesivi degli interessi oggetto del giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione», atteso che «spetterà alle competenti autorità giurisdizionali investite del processo» (che sia eventualmente progredito a fasi successive...) valutare, in concreto, «le eventuali conseguenze di tale annullamento sul piano processuale» ... valutazione, questa, da compiersi, evidentemente, nel rispetto delle regole... fissate dal comma 1 dell'art. 185 cpp e dall'art. 191 cpp... e, quindi, individuando in quali loro parti e con riferimento a quali dei soggetti coinvolti nella vicenda giudiziaria, gli atti processuali da questa Corte annullati possano ritenersi autosufficienti rispetto alla ragione che ha condotto al loro annullamento parziale; facendo eventualmente ricorso anche all'istituto della separazione dei processi.»

Il giudice ha cercato di individuare, fin da subito, le attività processuali legittimamente eseguite e quelle che ancora potevano compiersi in ossequio ai dettami della sentenza ed i criteri cui avrebbero dovuto attenersi le parti nell'ulteriore svolgimento del giudizio, per utilizzare o meno le emergenze probatorie.

Ha, dunque, ritenuto correttamente compiuti (e quindi non nulli) sia gli atti fondativi del procedimento (richiesta di rinvio a giudizio e decreto che dispone il giudizio), sia l'incidente probatorio di Pironi, limitandone l'utilizzabilità al contenuto che non ricadesse nell'area del segreto.

Il criterio della limitazione di utilizzo di evenienze probatorie non ricadenti nell'area del segreto è stato ritenuto «principio guida» per le acquisizioni probatorie già avvenute; per le attività ancora da compiere, il giudice ha effettuato un'operazione di sfolgimento delle liste testimoniali, escludendo la

possibilità di ascolto di testi che potessero rispondere esclusivamente a domande non ammissibili in quanto ricomprese nell' area indicata.

Prima di analizzare in concreto l' utilizzabilità dei singoli atti, il giudice ha cercato di indicare l' estensione dell' area del segreto di Stato, anche sulla base delle interlocuzioni intervenute fra il PM, il SISMI e la PCM, che hanno creato ambiguità nella sua apposizione/opposizione, difficoltà ermeneutiche ed un progressivo allargamento della segretezza.

Il primo contatto tra l' ufficio procedente ed il titolare del potere di segretezza è avvenuto con la comunicazione riservata della PdC al Procuratore della Repubblica l' 11-11-2005, nella quale il titolare del potere di apposizione/opposizione del segreto ha preso una posizione netta sulla vicenda, ha comunicato di avere asseverato i pregressi contegni formali ed ufficiali del Direttore del SISMI, accogliendo la richiesta di fornire gli elementi di informazione richiesti ... perché non pregiudizievoli di beni giuridici salvaguardati dall' ordinamento..." ed ha autorizzato il PM a proseguire con tranquillità il suo lavoro di indagine "nella responsabile, consapevole certezza che il governo ed il SISMI sono del tutto e sotto ogni profilo estranei rispetto a qualsivoglia risvolto riconducibile al "sequestro di Abu Omar". La parte finale della missiva, che, riferendosi alle relazioni con gli altri Stati, affermava la necessità di mantenere il massimo riserbo su qualsiasi aspetto riferito a tali rapporti, vincolando chiunque ne abbia cognizione al segreto, rappresentava una "raccomandazione di riserbo ed attenzione" e non costituiva una opposizione di segreto chiara per chi conduceva le indagini.

A quella data, erano stati già emessi i provvedimenti restrittivi nei confronti di 22 imputati di nazionalità americana appartenenti alla CIA e, quindi, le indagini avevano già attinto in modo inequivoco gli "organi informativi di altri Stati", di cui si parlava nella lettera citata esclusivamente per porre all' attenzione degli inquirenti una potenziale area di segreto.

Ulteriore "contatto" tra inquirenti e dirigenza del SISMI è avvenuto il 3-7-2006 in seguito all' emanazione dell' "Ordine di esibizione di atti, documenti e/o supporti informatici" da parte della Procura, cui ha fatto seguito la perquisizione dell' ufficio del SISMI. A quella data, risultavano già indagati 6 appartenenti al SISMI ed il GIP aveva già emesso ordinanze di custodia cautelare nei confronti di Pignero e Mancini.

Come dimostravano i documenti prodotti dal PM, le "reazioni" della dirigenza del SISMI apparivano improntate ad assoluta disponibilità e collaborazione. In particolare, nella missiva dell' 11-7-2006 del Direttore Pollari ai PM, l' unica riserva manifestata riguardava "altri ambiti conoscitivi, incidentalmente e/o indirettamente attinti dall' ordine di esibizione, che apparivano sottratti alla disponibilità del servizio, in quanto assoggettati normativamente al vincolo di cui all' art. 12 Legge 24-10-1977 n. 801".

Uguale disponibilità il Direttore Pollari ha manifestato al momento dell' apertura della cassaforte nell' ufficio del SISMI, pur riservandosi un giudizio

successivo sulla natura dei documenti rinvenuti che potevano rivestire “carattere di particolare sensibilità”.

Ulteriore “contatto” tra gli inquirenti e la PdC (conseguente all’ interlocuzione tra i PM ed il SISMI a seguito dell’ ordine di esibizione ed alla perquisizione) e’ avvenuto con le missive del 18-7-2006, da parte della Procura alla PdC ed al Ministro della Difesa; in tali lettere i PM, dopo aver riepilogato le indagini, hanno chiesto “... la trasmissione di ogni comunicazione o documento eventualmente trasmessi a quel Ministero... concernenti il sequestro o le vicende sopra descritte che lo hanno preceduto, o, in generale, tutti i documenti, informative o atti relativi alla pratica delle *renditions*, rivolgendo anche richiesta, nell’ ipotesi in cui su tali atti, documenti ed informative, ove effettivamente esistenti, gravasse il segreto di Stato, di valutare l’ opportunità di revocarlo”.

La risposta dell’ allora PdC costituiva, a parere del giudice, l’ unica vera opposizione di segreto nel corso delle indagini preliminari (“...su detta documentazione risulta effettivamente apposto il segreto di Stato dal precedente PdC, segreto successivamente confermato dallo scrivente. Né sussistono, nell’ attuale contesto, le condizioni per rimuovere il segreto di Stato da detta documentazione ...”).

Il segreto, dunque, riguardava i “documenti, informative o atti relativi alla pratica delle *renditions*” e l’ area era limitata ad una precisa ed inequivocabile categoria di atti e/o documenti, da cui risultava escluso, *a contrariis*, qualsiasi ulteriore ambito di attività operativa o informativa del SISMI. Quindi, era lecito pensare che ogni altra attività’ (in particolare, illecita) del SISMI non fosse coperta dal segreto di Stato e che, quindi, fosse doveroso per gli inquirenti proseguire e concludere la loro attività processuale.

Era chiara, a quel punto, l’ attività investigativa prodromica alla richiesta di rinvio a giudizio. Essa era conosciuta da parte non solo del SISMI, ma, soprattutto, del potere politico: a quel momento erano sottoposti alle indagini tutti gli indagati (tranne uno) di cui sarebbe poi stato richiesto il rinvio a giudizio; erano state emanate numerose misure cautelari personali, alcune delle quali eseguite; erano stati sentiti numerosi testimoni (anche appartenenti al SISMI) ed erano state compiute attività di intercettazione telefonica, di perquisizione e di sequestro. In nessuno di questi momenti processuali era stato sollevato od opposto segreto di Stato, se si eccettua la risposta alla lettera sopra indicata. Dato, quindi, per concesso che in quel momento esistevano documenti o attività, relativi alle *renditions*, su cui non si poteva ulteriormente indagare, nessuno aveva contestato ai PM un’ attività meno che legittima e nessuno aveva intimato loro un “alt” istituzionale che poteva interrompere l’ iter delle indagini.

In seguito, si sono verificati contatti fra il PM ed il SISMI in relazione ai documenti sequestrati in via Nazionale. Dopo la iniziale restituzione dei documenti da parte del SISMI (doc. D 19, 20 e 21) con parziali omissioni, vi sono state le missive del 23-3-2007 dalla Procura al nuovo Direttore, Bruno

Branciforte, e la risposta di quest' ultimo alla Procura del 29-3-2007, con cui, in sintesi, alla richiesta della Procura di poter utilizzare per il dibattimento i documenti sequestrati (n.955 + 3), il Sismi ha risposto che tale utilizzo era possibile non essendo stato apposto sugli stessi alcun segreto.

Al di là di alcuni comunicati stampa del governo e del contenuto degli atti di costituzione governativa nei conflitti di attribuzione, nessun' altra opposizione di segreto è intervenuta fino al 15-11-2008, quando il PdC, rispondendo al doppio interpello relativo ai testi Scandone e Murgolo (15 e 22-10-2008), ha confermato il segreto, definendone in modo più ampio i contorni.

L' opposizione del segreto da parte dei testi Scandone e Murgolo è stata conseguenza della notifica, da parte della PdC a tutti i testimoni ed imputati ex SISMi, della missiva datata 6-10-2008, avente per oggetto “divieto di riferire su fatti coperti da segreto di Stato incombente ai pubblici ufficiali, pubblici impiegati ed incaricati di pubblici servizi ai sensi e per gli effetti degli artt. 39 legge 3.8.2007 n. 124, 202 cpp e 44 comma 2 DPCM 1.8.2008 n.1”, con cui, dopo aver richiamato la missiva relativa alla questione delle *renditions*, ha affermato: “Tale ultima prescrizione va confermata e ribadita con conseguente dovere per i pubblici dipendenti di opporre il segreto di Stato in relazione a qualsiasi rapporto tra i servizi italiani e stranieri, ancorchè in qualche modo collegato o collegabile con il fatto storico meglio noto come “sequestro Abu Omar”.”

Nella doppia conferma sulla opposizione del segreto, la PCM ha affermato “che l' A.G. è libera di indagare, accertare e giudicare il fatto reato *de quo*, non coperto da segreto, con tutti i mezzi di prova consentiti. Fra tali mezzi, peraltro, non possono essere compresi – perché coperti da segreto – quelli che hanno tratto ai rapporti fra servizi italiani e stranieri.”

Il giudice ha ritenuto che la PdC, con tali due atti, abbia introdotto un' integrazione rispetto alla originaria formulazione del concetto di segreto, che ha consentito un esplicito collegamento al fatto reato, fino ad allora non ricompreso nelle dichiarazioni del potere politico.

Affermare che sono coperti da segreto, oltre ai rapporti con gli altri servizi informativi, anche le modalità organizzative ed operative del servizio, ancorchè collegati o collegabili al “sequestro Abu Omar”, significava consentire che intorno alla vicenda storica si aprisse una zona di indecidibilità processuale.

Si e' passati da un concetto di segreto coprente la sola documentazione relativa alla pratica delle *renditions* (lettera on. Prodi 26-7-2006) ad un concetto molto più ampio che copre qualsiasi attività compiuta dal SISMi in collaborazione con gli altri servizi stranieri nonché le modalità organizzative ed operative del SISMi medesimo.

Il Giudice ha definito che, sulla base della sentenza della Corte, l' area di inconoscibilità ed inutilizzabilità degli atti coperta dal segreto comprendeva:

i) tutti i rapporti tra servizi segreti italiani e stranieri, con riferimento non soltanto alle linee generali e strategiche di collaborazione tra i servizi, ma

anche agli scambi di informazioni ed agli atti di reciproca assistenza posti in essere in relazione a singole e specifiche operazioni;

ii) tutti gli assetti organizzativi ed operativi del SISMI che abbiano un riferimento alle direttive ed agli ordini che sarebbero stati impartiti dal suo Direttore agli appartenenti al medesimo organismo, pur se tali rapporti, direttive od ordini siano collegati al fatto del sequestro e, quindi, alla vicenda delle *renditions*.

All' interno di quest' area non vi è possibilità di utilizzo degli atti nell' ambito del processo in questione. Al di fuori di quest' area il segreto non opera.

La vicenda e' stata ripartita dal giudice in tre momenti fondamentali, corrispondenti a tre aree di incriminazione cristallizzate nei capi di imputazione, riguardanti i comportamenti contestati: 1) agli agenti CIA o, comunque, agli imputati di nazionalità americana, nel sequestro di persona; 2) agli agenti SISMI, in relazione allo stesso fatto; 3) ad alcuni agenti SISMI (Seno e Pompa) in concorso con alcuni giornalisti (Farina) di favoreggiamento personale e sviamento delle indagini della Procura.

La "copertura immunitaria" conseguente all' estensione dell' area del segreto, doveva intendersi riferita esclusivamente ai fatti o ai comportamenti sussumibili nell' ambito della vicenda "sequestro Abu Omar", sia che tali fatti o azioni fossero ricompresi nell' ambito dei rapporti tra servizi, sia che essi derivassero da direttive o ordini emanati dal Direttore dello stesso in relazione alla pratica delle *renditions*.

In nessun modo l' area della indecidibilità processuale poteva coprire atti o fatti o comportamenti o documenti non ricompresi in questi ambiti e, in particolare, emergenze probatorie riguardanti un favoreggiamento successivo di oltre tre anni al sequestro.

Ragionando in modo differente, il *dictum* della Corte (l' essere, cioè, non conoscibili dall' A.G. tutte le modalità organizzative ed operative dei servizi segreti, prescindendo dal collegamento con il fatto reato) porterebbe ad affermare l' esistenza di una immunità assoluta dei componenti dei servizi per qualsiasi atto o comportamento compiuto in qualsiasi momento della loro operatività funzionale e prescindendo da qualsiasi apposizione od opposizione di segreto; ma cio' sarebbe, evidentemente, incompatibile con il diritto vigente.

Era ovvio, sempre a parere del giudice, che l' area del segreto non potesse coprire emergenze probatorie riferibili a comportamenti compiuti, nella commissione dei fatti di cui al capo A, da personale non aderente al SISMI, per cui soltanto e' operante l' "ombrello immunitario", anche se costituiva un paradosso il fatto che l' effetto concreto delle apposizioni/opposizioni di segreto risultasse operativo solo nei confronti del personale "italiano" e che, quindi, la "cesura" intervenuta sull' area della conoscibilità dei fatti fosse, evidentemente, molto parziale ed operasse in modo "ineguale" rispetto al coacervo delle responsabilità.

Sulla base di tali considerazioni, il primo giudice ha elencato gli atti utilizzabili e non utilizzabili, indicando i motivi per cui tale elencazione non era stata fatta all' esito dell' istruttoria dibattimentale.

Ha poi richiamato la ricostruzione fattuale degli eventi e la evidenziazione delle condotte colpevoli degli imputati statunitensi, effettuata nelle memorie del PM. Ha escluso, con riferimento a Castelli, Lady e De Sousa, l' utilizzabilità di quegli elementi di prova che potevano ricadere nell' ambito del segreto, cioè le dichiarazioni di Pironi su quanto appreso da Lady in ordine ai suoi rapporti con funzionari o addetti del SISMi, le dichiarazioni di D'Ambrosio su quanto saputo sempre da Lady in ordine ai suoi contatti con agenti del SISMi, quanto contenuto nei verbali di interrogatorio di Pignero circa i contatti fra Castelli, lo stesso Pignero ed il generale Pollari, e qualsiasi altro elemento (contenuto, per esempio, nelle intercettazioni telefoniche) relativo ai contatti CIA/SISMi, contatti da intendersi anche come rapporti o confidenze ricevute dai singoli appartenenti ai servizi.

Gli elementi a carico di tutti gli imputati dal n. 1 al 26, compresi Romano, Castelli e De Sousa, consistevano nell' acquisizione e nell' analisi del traffico telefonico dei telefoni mobili nelle celle radiobase della zona del sequestro, nell' acquisizione e studio dei tabulati telefonici dal giorno di attivazione delle carte SIM fino alla loro cessazione, delle schede degli alberghi in cui gli utilizzatori dei telefoni risultavano aver pernottato, delle movimentazioni delle carte di credito e delle tessere *frequent flyers*, dei documenti relativi al noleggio dei veicoli, alle relative contravvenzioni stradali, all' utilizzo di tessere Viacard e Viapass, dei documenti relativi alle prenotazioni di hotel e biglietti aerei, di fotocopie di documenti di identità presso gli alberghi, di noleggi di autovetture e di vendite di SIM cards e nell' incrocio dei dati acquisiti.

Le evidenze probatorie conseguenti erano contenute nelle fonti probatorie testimoniali, nei documenti o atti acquisiti, nelle tabelle o relazioni di servizio acquisite dopo l' ascolto dei testi, nell' esito delle indagini effettuate per individuare gli aerei usati per trasportare il sequestrato a Ramstein e poi al Cairo, nelle dichiarazioni rese da Pironi nell' incidente probatorio (utilizzabili in parte, con esclusione di quelle già evidenziate relative ai rapporti CIA/SISMi, ma comprensive di quanto ammesso da Pironi in ordine alla propria partecipazione al sequestro ed ai suoi contatti con Lady per la programmazione e l' attuazione dello stesso, nonché al successivo viaggio premio in USA ed all' incontro presso la sede centrale della CIA con Lady), nella sentenza definitiva ex art. 444 cpp nei confronti di Pironi del 16-2-2007, nelle risultanze probatorie a carico di Lady in seguito al sequestro nella sua abitazione il 23-6-2005, nelle ulteriori acquisizioni documentali effettuate nel corso del dibattimento, nelle interviste rese da Lady nel marzo 2007 al periodico "GQ" ed al quotidiano "Il Giornale", nelle quali egli ha ammesso di aver effettuato il sequestro.

Da tali elementi il giudice ha tratto alcune certezze:

- il “rapimento” e’ stato voluto, programmato ed attuato da un gruppo di agenti CIA, in ottemperanza a quanto espressamente deciso in sede politica competente;
- l’ attività è stata programmata e compiuta con il supporto dei responsabili CIA a Milano ed a Roma, con la fattiva disponibilità del Comandante USA della base aerea di Aviano e con l’ aiuto di Pironi;
- il rapimento è stato effettuato nonostante il sequestrato fosse, in quel periodo, sottoposto a indagini da parte della DIGOS e della Procura, senza che tali autorità italiane nulla sapessero e nel convincimento che nulla avrebbero potuto conoscere delle conseguenze di tale atto;
- l’ esistenza di una autorizzazione organizzativa a livello territoriale nazionale da parte delle massime autorità responsabili del servizio segreto USA (Castelli, Russomando, Medero, De Sousa e Lady) lasciava presumere che tale attività fosse stata compiuta con la conoscenza - o forse con la compiacenza - delle omologhe autorità nazionali (ma di tale circostanza non è stato possibile approfondire le evenienze probatorie, pur esistenti, per l’ apposizione/opposizione del Segreto);
- le identità dei componenti del “gruppo operativo” CIA sono state correttamente accertate;
- la effettiva partecipazione da parte di tutti gli imputati di nazionalità americana era qualificante a livello giuridico anche se alcuni di questi imputati si sono limitati a compiere attività preliminari;
- non poteva essere messa in dubbio la consapevolezza da parte degli imputati dell’ illegittimità di quanto stavano compiendo;
- non poteva nemmeno essere messo in dubbio che le *extraordinary renditions* fossero una pratica consapevolmente attuata dall’ amministrazione americana e dagli esecutori della sua volontà;
- questo elemento trovava conferma nelle produzioni della difesa Medero (integrale produzione della Legislazione antiterrorismo emanata dall’ amministrazione della Presidenza Bush);
- tale elemento normativo permetteva di contestualizzare l’ attività compiuta. Anche con riferimento alle posizioni di Castelli, De Sousa e Russomando il Giudice ha richiamato integralmente le memorie del PM, ricordando che dal coacervo di emergenze probatorie dovevano essere sottratte quelle ricadenti nell’ ambito del segreto. Quindi, sia per Castelli che per De Sousa, non potevano essere utilizzate le dichiarazioni di D’Ambrosio in merito ai loro rapporti con agenti del SISMi ne’ le dichiarazioni di Pignero circa il coinvolgimento di Castelli in relazione ai suoi rapporti con Pignero stesso e Pollari.

Nonostante questo limite di utilizzabilità, sia Castelli che De Sousa sono stati ritenuti responsabili, oltreché per l’ imponente materiale probatorio, anche per un elemento di carattere logico/storico che imponeva di escludere la possibilità che personale della CIA con una qualche responsabilità di vertice in Italia, potesse essere stato estraneo ad un fatto così significativo e rilevante.

In tema di elementi probatori a carico del Col. Romano, il Giudice, richiamate le memorie finali del PM, ha ritenuto provato il possesso del cellulare attribuito all' imputato dall' accusa, sulla base della sua intestazione al Comandante del 31° squadrone MSG in forza ad Aviano, risultante dal tabulato interno alle Forze Armate Statunitensi, acquisito e prodotto dal M. Ilo Tellarini, sentito come teste, delle telefonate ricevute da tale cellulare il giorno del sequestro e della telefonata partita dal cellulare stesso per Ramstein lo stesso pomeriggio.

A proposito dell' "asserzione primaria di giurisdizione", depositata il 23-9-2009, a firma Roger M. Welsh, Procuratore Militare di Aviano, e della rivendicata carenza di giurisdizione da parte dell' A.G. italiana a favore della competente autorità Statunitense ex art. VII del Trattato Nato-Sofa, il Giudice ha ritenuto trattarsi di ipotesi di giurisdizione non concorrente, ma esclusiva dello Stato Italiano, non essendovi dubbio che il fatto addebitato a tutti gli imputati sia considerato reato solo in Italia, mentre per gli USA sia invece una *extraordinary rendition* e, cioè, un fatto, non solo ammesso, ma addirittura comandato dalle autorità politiche competenti. Ha rilevato che, nel caso in cui, comunque, si fosse ritenuto che l' "asserzione di giurisdizione" fosse soltanto una "istanza" di rinuncia al diritto di priorità riconosciuto allo Stato italiano, essa sarebbe stata inammissibile per tardività, in quanto effettuata ben dopo l' emanazione del decreto di rinvio a giudizio per il dibattimento di primo grado.

Il Giudice ha poi affrontato la questione relativa all' esistenza di immunità in capo ad alcuni imputati di nazionalità americana, esaminando le Convenzioni, i relativi protocolli e la L. 9-8-1967 n. 804 (ratifica ed esecuzione delle convenzioni e dei protocolli).

Le cosiddette "guarentigie" in campo penale per gli agenti diplomatici sono regolate dagli artt. 31, 37 e 39 della Convenzione sulle relazioni diplomatiche (Vienna, 18-4-1961), che individuano immunità penali per gli agenti diplomatici, per i membri amministrativi e tecnici della missione diplomatica e che limitano tali immunità, nel momento in cui l' agente lascia il territorio dello stato ospitante, per i soli atti commessi nell' esercizio delle loro funzioni in quanto membri della missione e, per gli agenti consolari, dagli articoli da 41 a 45 della Convenzione sulle relazioni consolari (Vienna, 24-4-1963), nonché dall' art.3 della legge di ratifica citata, che individua e precisa come debba essere inteso il concetto di *crime grave* previsto dall' art. 41 della Convenzione. Ha rilevato che, per concorde dottrina e limitata giurisprudenza (Cass. Sez. V penale, 19-3-2003, 9-4-2003 n. 16659), esistono due tipi di immunità:

- per gli agenti diplomatici una assoluta immunità giurisdizionale, di natura sia penale che civile o amministrativa, per gli atti compiuti nell' esercizio delle loro funzioni (immunità che dura anche dopo l' esaurimento della missione diplomatica di cui hanno fatto parte);

- per gli agenti consolari una immunità penale più limitata, da escludersi per un *crime grave* e limitata ai reati commessi nell' esercizio delle loro funzioni.

Perciò, una persona dotata di immunità diplomatica assoluta, se indagata o imputata, non è perseguibile, nè durante la sua permanenza in Italia nè allorchè

abbia lasciato il territorio dello Stato, quando abbia commesso reati nell' esercizio delle sue funzioni.

L' esenzione dalla giurisdizione penale deve ritenersi esistente anche per la persona che esercita funzioni consolari, ma con la limitazione prevista dall' art. 3 L. 804/67, per cui, nel caso in cui il reato commesso sia un delitto punito con pena non inferiore a cinque anni, la stessa può essere sottoposta a processo e può essere condannata anche se abbia compiuto il reato nell' esercizio delle proprie funzioni.

Quindi, doveva essere innanzitutto verificata la funzione esercitata dal personale dell' Ambasciata USA di Roma e del Consolato di Milano ed, in secondo luogo, se l' attività contestata potesse essere ricompresa nell' ambito complessivo delle funzioni diplomatiche esercitate.

De Sousa, agente CIA, ha abbandonato l' Ambasciata USA di Roma, dove era seconda segretaria, nel 2001 ed è poi tornata in Italia, nello stesso anno, come addetta consolare a Milano con Lady. Quindi, al momento dei fatti, ella non godeva più dell' immunità diplomatica assoluta derivante dal suo inserimento presso l' Ambasciata USA, ma poteva solo eventualmente usufruire della più limitata immunità di tipo consolare.

Di quest' ultima categoria di immunità godeva anche Lady, responsabile della Cia a Milano, console presso il Consolato generale Usa a Milano.

Castelli, responsabile della Cia in Italia, consigliere dell' Ambasciata USA di Roma, Russomando, agente Cia, primo segretario all' Ambasciata USA di Roma, e Medero, agente CIA, seconda segretaria all' Ambasciata USA di Roma, al momento dei fatti membri dello staff diplomatico presso l' Ambasciata, godevano di totale immunità dalla giurisdizione.

L' attività compiuta da tutti questi imputati era stata effettuata nell' esercizio delle loro funzioni diplomatiche o consolari: diversamente da quanto ritenuto dal PM ed in conformità logica con quanto ritenuto in merito alla posizione di Romano, si doveva confermare che l' attività di *extraordinary renditions* compiuta dagli agenti CIA, pur costituendo reato in Italia, doveva inquadrarsi nell' ambito funzionale indicato dall' art. 3 della Convenzione di Vienna ("proteggere nello Stato accreditario gli interessi dello Stato accreditante").

Esistevano norme e direttive da parte dell' autorità politica statunitense, che non solo legittimavano, ma addirittura imponevano agli agenti dei servizi segreti americani quel tipo di attività e comportamenti, e, quindi, nell' ambito della protezione degli interessi americani, nel mondo in genere ed in Italia in particolare, dovevano essere ricompresi gli atti in questione. Si doveva ritenere che le attività di agenti diplomatici e consolari USA fossero state compiute nell' esercizio di tali funzioni, pur se le stesse costituiscono un' attività criminosa.

Il giudice ha, quindi, ritenuto esenti da giurisdizione gli agenti diplomatici americani, Castelli, Russomando e Medero, con conseguente applicazione dell' art. 20 CPP, e non esenti gli agenti consolari De Sousa e Lady.

Il coinvolgimento del SISMI ha avuto origine da indagini effettuate nell' anno 2006, conseguenti allo sviluppo delle analisi del cellulare in uso a Pironi ed alle sue dichiarazioni ed estrinsecatesi nelle intercettazioni telefoniche delle utenze cellulari in uso ad alcuni agenti del SISMI.

L' esito di tali indagini, documentato nelle trascrizioni e negli esami testimoniali, e' stato poi coperto dal segreto di Stato.

I momenti in cui l' opposizione del segreto da parte della PdC ha operato sono stati individuati dalla Corte Costituzionale sia nella lettera del 26-7-2006 del PdC, sia nella nota di risposta del SISMI del 31-10-2006 in merito alla documentazione sequestrata in via Nazionale il 5-7-2006, sia, soprattutto, nelle due missive di conferma del segreto opposto dai funzionari SISMI Scandone e Murgolo nel novembre del 2008.

La Corte ha confermato l' esistenza del segreto di Stato con riferimento a "tutti i rapporti tra servizi segreti italiani e stranieri, rapporti da intendersi con riferimento non soltanto alle linee generali e strategiche di collaborazione tra i servizi, ma anche agli scambi di informazioni ed agli atti di reciproca assistenza posti in essere in relazione a singole e specifiche operazioni; tutti gli assetti organizzativi ed operativi del SISMI che abbiano un riferimento alle direttive ed agli ordini che sarebbero stati impartiti dal suo Direttore agli appartenenti al medesimo organismo, pur se tali rapporti, direttive od ordini siano collegati al fatto del sequestro di Abu Omar, e, quindi, alla vicenda delle *renditions*.

Tutti gli imputati italiani hanno dichiarato di voler rendere l' esame, ma, con sfumature diverse ma convergenti, di non poter rispondere alle domande in quanto l' ambito delle risposte sarebbe ricaduto nell' area del segreto.

Il giudice ha rigettato la richiesta del PM di acquisire le dichiarazioni rese da alcuni imputati nelle indagini preliminari, di sollevare questione di legittimità costituzionale del novellato art. 41 Legge 124/07 e di rinnovare la procedura di cui agli artt. 202 cpp e 41 L.124\2007.

L' ampiezza dell' area del segreto definita dalla Corte Costituzionale, che ricomprendeva, quantomeno in parte, le eventuali dichiarazioni degli imputati e numerose emergenze probatorie (intercettazioni, dichiarazioni di imputati deceduti, dichiarazioni di testimoni, acquisizioni difensive ed altro) ha reso impossibile la valutazione di tutte le attività degli agenti SISMI ed ha costituito un elemento di assoluta "essenzialità" in termini di denegata conoscenza, imponendo l' emissione della sentenza di non doversi procedere di cui al n. 3 del nuovo art. 202 cpp.

L' opposizione del segreto ha escluso anche la possibilità da parte di alcuni imputati di addurre a propria difesa degli elementi inquadabili nell' ambito delle cause di giustificazione (prima di tutte, l' adempimento di un dovere). Ma, per poter valutare l' esistenza di una causa di giustificazione, ai sensi del n. 3 dell' art. 530 cpp, è necessario, quantomeno, che tale esistenza venga prospettata.

Il gen. Pollari, a differenza degli altri componenti del SISMI, ha costruito la propria difesa adducendo l' esistenza di numerosi documenti, relativi alle

*renditions* in generale e quindi al caso Abu Omar in particolare, da lui stesso emanati nel periodo in questione, documenti non producibili a causa del segreto.

Il giudice, non potendo valutare la corrispondenza a verità delle dichiarazioni di Pollari, essendone impedita anche l'acquisizione a causa del segreto, ha ritenuto percorso procedurale obbligato l'applicazione dell'art. 202 comma 3 cpp, con dichiarazione di non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.

L'area del segreto riguardava, in modo esclusivo, comportamenti e documenti che circondano le *renditions* in generale e, in particolare, quella di Abu Omar, cioè i rapporti tra i servizi segreti italiani e stranieri e le direttive date all'interno dei servizi italiani in relazione a tali operazioni e non tutti i comportamenti, seppur riconducibili ad attività di componenti dei servizi, esulanti da tali confini e ricomprensibili in reati diversi da quello sub A, anche se tali condotte siano state, in ipotesi, commesse da soggetti facenti parte, per la loro qualifica e funzione, dei servizi segreti italiani, non essendo possibile una estensione interpretativa allargata.

Pompa e Seno si sono difesi adducendo anch'essi il segreto di Stato.

Il giudice ha ammesso le domande rivolte dal PM, ritenendo che esse potessero essere formulate in quanto non "evidentemente" collegate ad aree secretate: gli imputati hanno scelto di "rifugiarsi" all'interno dell'area del segreto, ma il loro comportamento, ipotizzato nei capi di imputazione, non poteva essere "coperto" dall'area del segreto e quindi essi hanno consapevolmente affrontato il rischio che gli elementi probatori utilizzabili pesassero comunque a loro carico, come, in effetti, è avvenuto.

Il giudice ha ritenuto che nei loro confronti, a differenza che per gli altri imputati SISMI, esistessero corposi elementi utilizzabili, che, a norma del n. 6 dell'art. 202 cpp, ne hanno determinato l'affermazione di colpevolezza.

Come ha evidenziato il PM, la decisione di perquisire la sede del SISMI è scaturita da quanto era emerso a carico della persona che la gestiva, il funzionario Pio Pompa, il quale, nel corso delle indagini, si era rivelato dipendente direttamente dal Direttore del Servizio, gen. Pollari, e preposto a contatti strumentali con numerosi giornalisti italiani, ai quali somministrava informazioni di vario tipo, comprese alcune false. Egli aveva anche messo in circolazione la notizia che le responsabilità del sequestro fossero da ricondurre al PM che in precedenza aveva condotto le indagini ed alla DIGOS, in quanto, nel caso di apertura di un'indagine a carico del magistrato, il processo sarebbe stato spostato per competenza a Brescia. Presso la base di Via Nazionale sono stati rinvenuti numerosi documenti attestanti attività non istituzionali per le quali ha indagato la Procura di Roma. Il Governo italiano l'11-7-2007 ha diffuso un comunicato stampa, da cui risultava che tali documenti non erano coperti da segreto.

Le indagini hanno consentito di accertare che Pompa utilizzava il giornalista Farina anche per acquisire atti processuali, come un rapporto del ROS CC, concernente le indagini svolte su Abu Omar, sequestrato in via Nazionale.

Nel corso della perquisizione sono stati anche sequestrati gli appunti presi da Pompa mentre ascoltava il resoconto di Farina e di Antonelli sul contenuto dell' incontro avuto con i PM e le ricevute di alcune somme corrisposte alla "Fonte Betulla".

Il reato di favoreggiamento ascritto a Pompa (e Farina), consistito nell' aver aiutato Mancini ed altri appartenenti al SISMi ad eludere le investigazioni dell' Autorità, e' stato ritenuto provato sulla base dell' esame testimoniale degli investigatori della Digos, dei rapporti accertati tra Pompa e Farina e fra Pompa e Pollari, delle conversazioni intercettate sulle loro utenze, dei verbali di perquisizione e sequestro del 5-7-06 nella sede del SISMi, degli esami ex art. 196 bis di Antonelli e di Farina, della trascrizione integrale dei colloqui intervenuti il 22-5-2006 nell' ufficio del PM, degli appunti presi da Pompa mentre ascoltava il resoconto telefonico di Farina, delle ricevute di somme di denaro versate a Farina, degli appunti acquisiti al verbale di udienza del 12-11-08, dopo gli esami di Farina ed Antonelli, delle missive, relazioni e testimonianze relative all' incontro del 22-5-2006, della testimonianza del col. Benedetto Lauretti sulla consegna ad Antonelli di una informativa relativa alle indagini, della sentenza ex art. 444 cpp relativa a Farina del 16-2-07 e dei rapporti di Pompa con giornalisti "amici".

La *tranche* d' indagine condotta nei confronti di appartenenti al SISMi ha portato anche all' incriminazione di Luciano Seno, anch' egli ex alto funzionario del SISMi, per il reato di favoreggiamento, consistito nell' aver aiutato Mancini, Pignero ed altri sconosciuti appartenenti al SISMi ad eludere le investigazioni dell' Autorità, consentendo che Mancini e Pignero utilizzassero il suo cellulare (sul presupposto che esso non fosse sottoposto ad intercettazione) per scambiarsi informazioni, concordare prospettazioni difensive, indurre potenziali testimoni a dichiarare il falso ed organizzando un incontro in Roma, per la mattinata del 2-6-06, cioè il giorno successivo a quello delle dichiarazioni rese al PM da Pignero come persona informata sui fatti, tra Mancini e Pignero perché i due, a tal fine, potessero parlarsi direttamente e senza rischio di essere scoperti.

L' affermazione di responsabilita' si e' basata sulle conversazioni intercettate tra Mancini e Seno il 29-4-2006 ed il 25-5-2006 e, soprattutto, dell' 1-6-06, ore 15,22, cioè appena un'ora dopo la fine dell' esame di Pignero davanti al PM in Roma, allorché Mancini ha utilizzato una cabina pubblica per chiamare il cellulare di Seno (ritenuto evidentemente "sicuro", mentre era, invece, sottoposto ad intercettazione) e Seno ha ceduto il telefono mobile a Pignero stesso, fra Seno e Pignero, sull' incontro fra Mancini e Pignero del 2-6-2006 e sulla conversazione del 3-6-2006 fra Seno e Pignero.

Seno si è dichiarato innocente ed ha rifiutato di rispondere ad ogni altra domanda adducendo l'impossibilità di farlo derivante dal segreto di Stato, ma il

giudice ha ritenuto che l' appellarsi di Pompa e Seno al segreto di Stato non costituissero elemento essenziale ai fini della configurazione probatoria a loro carico.

Il giudice, tenuto conto dell' inesistenza di precedenti (unico precedente essendo il sequestro di Maher Arar in Canada, per il quale sono stati pagati dal governo canadese 10 milioni di dollari di risarcimento) ha demandato la quantificazione dei danni subiti dalle parti civili alla competente sede civilistica, pur evidenziando l' estrema gravità del danno subito in termini di danno sia patrimoniale che non patrimoniale ed ha concesso alle parti civili una provvisoria, di cui la Corte ha disposto la sospensione in relazione a Pompa e Seno.

## **2. I MOTIVI DI IMPUGNAZIONE**

Avverso la sentenza hanno proposto appello il Pubblico Ministero, le parti civili, i difensori di tutti gli imputati, ad eccezione di Mancini, che ha presentato note d' udienza, di Di Gregori che ha presentato solo appello incidentale, di Ciorra e di Di Troia.

Il PM ha chiesto alla Corte d' Appello di:

- a) dichiarare Pollari, Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori colpevoli del reato sub A, previa revoca, essenziale solo per Ciorra, Di Gregori e Di Troia, dell' ordinanza del Tribunale del 10-6-2009, condannandoli a pena adeguata; e, subordinatamente rispetto all' eventuale rigetto della richiesta di acquisire i verbali e ad eccezione che per Pollari (in ordine alla cui posizione la questione non è rilevante), sollevare questione di legittimità costituzionale dell' art. 41 l. 124\2007 e dell' art. 39 della stessa legge, nella parte in cui non vieta l' apposizione tardiva del segreto di Stato
- b) dichiarare Castelli, Medero e Russomando colpevoli del reato sub A, condannandoli a pena adeguata ed emettendo nei loro confronti nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere
- c) revocare la concessione delle circostanze attenuanti generiche ad Adler, Asherleigh, Carrera, Castaldo, Castellano, Channing, De Sousa, Duffin, Faldo, Gurley, Harbaugh, Harbison, Harty, Ibanez, Jenkins, Kirkland, Lady, Logan, Purvis, Romano, Rueda, Sofin e Vasiliou o, comunque, ritenerle subvalenti rispetto alle aggravanti contestate e, in ogni caso, aumentare congruamente la pena.

Ha ricordato la successione delle indagini, l' identificazione del Mar. Pironi, quale esecutore materiale del sequestro, che ha indicato il col. Stefano D' Ambrosio, ex capocentro del SISMI a Milano, come persona al corrente della vicenda, le dichiarazioni di quest' ultimo al PM, il quale non le ha sintetizzate, in ossequio alla decisione del Tribunale, che le ha ritenute coperte da segreto

di Stato. Esse, riportate nell' ordinanza di custodia cautelare del 3-7-2006, hanno portato all' iscrizione tra gli indagati del superiore di D' Ambrosio, Marco Mancini, responsabile del SISMi nel Nord Italia, le cui utenze telefoniche sono state sottoposte ad intercettazione, così come quelle di altri funzionari del SISMi. D' Ambrosio ha confermato le proprie dichiarazioni come testimone in dibattimento, senza opporre il segreto di Stato.

Altri funzionari del SISMi, il col. Mascolo ed il col. Fedrico, indicati da D' Ambrosio come persone a conoscenza di fatti rilevanti, hanno reso al PM altre dichiarazioni, pure omesse, a carico di Mancini, riportate nella stessa ordinanza del 3-7-2006 e confermate in dibattimento senza opposizione del segreto di Stato.

Anche alcuni componenti del Centro SISMi di Trieste, Bernobich, Gallo e Sansovini, hanno riferito circostanze indirettamente utili a confermare la partecipazione del SISMi nella preparazione del sequestro, dichiarazioni riportate nell' ordinanza di custodia cautelare del 3-7-2006 e confermate in dibattimento, senza opposizione del segreto di Stato.

Da alcune conversazioni intercettate e' emersa la preoccupazione di alti funzionari del SISMi per le indagini della Procura.

Mancini ha reso importanti dichiarazioni a carico del gen. Pignero e dei suoi coimputati appartenenti al SISMi ed ha consegnato al GIP la registrazione, realizzata di nascosto ed acquisita al dibattimento su espressa richiesta della sua difesa, di un colloquio avvenuto il 2-6-2006 a Roma con Pignero, in cui quest' ultimo, oltre a confermare il fondamento dell' accusa, ha fatto riferimento diretto alle responsabilità di Pollari.

Pignero ha ammesso le proprie responsabilità dinanzi al PM, ha confermato quanto in registrazione risultava a carico del gen. Pollari ed ha fatto riferimento ad un suo incontro con Castelli.

Anche Di Gregori, Di Troia e Ciorra hanno reso importanti dichiarazioni sul ruolo proprio, di Mancini e del SISMi, così come i funzionari Regondi e Iodice.

Come risultava dalla corrispondenza prodotta, intercorsa fra servizi di informazione, Procura di Milano e PdC, l' atteggiamento del Governo si è progressivamente modificato, improntandosi dapprima ad una sostanziale collaborazione con l' a.g. o, comunque, a neutralità, senza apposizione di segreto di Stato, poi apponendo il segreto, il 26-7-2006, attraverso una missiva, sugli accordi internazionali tra Stati e servizi nel contrasto del terrorismo internazionale (di nessun interesse per i PM, sicchè l' apposizione del segreto di Stato non aveva creato ostacoli all' inchiesta) ed, infine, il 6-10-2008, attraverso una missiva diretta ad imputati e testimoni appartenenti o appartenuti al SISMi, estendendo il segreto di Stato a tale tipo di accordi e direttive, anche se riferibili al sequestro di Abu Omar.

Dunque, si poteva pervenire alla conclusione che nessun segreto di Stato aveva mai coperto le condotte incriminate degli imputati facenti all' epoca parte del SISMi.

La Corte Costituzionale, nella sentenza dell' 11-3-2009, ha affermato che "Il segreto di Stato, ha avuto ad oggetto da un lato, i rapporti tra i servizi segreti italiani e stranieri e, dall' altro, gli assetti organizzativi ed operativi del SISMI, con particolare riferimento alle direttive ed agli ordini che sarebbero stati impartiti dal suo Direttore agli appartenenti al medesimo organismo, pur se tali rapporti, direttive ed ordini fossero in qualche modo collegati al fatto di reato stesso."

Ma vi era stato un salto espressivo e semantico collegato all' esistenza della parola "ancorchè" nelle missive di opposizione. Il giudice ha accolto una ingiustificata interpretazione estensiva della congiunzione "ancorchè", come se avesse la portata di includere qualsiasi attività, sia lecita che illecita, collegata al sequestro, il che non era stato asserito dalla Corte Costituzionale. Questo errore-chiave, che ha portato alla sentenza di non doversi procedere nei confronti di Pollari, Mancini, Di Gregori, Di Troia e Ciorra, era consistito nel ritenere che il segreto di Stato potesse coprire anche le attività illecite dei singoli aderenti ai servizi... in qualche modo inquadrabili "in quell'ambito di rapporti internazionali", comprendenti anche "qualsivoglia comportamento o informativa dei componenti i servizi che, per il solo fatto di essere ricompresi nel cono d'ombra delle *renditions*, non sono conoscibili all' esterno", in contrasto con i principi affermati nella Costituzione e con quelli ribaditi dalla Corte Costituzionale nella stessa sentenza n. 106/2009.

Le conseguenze di tale affermazione costituivano appunto l' oggetto dell' impugnazione del PM, in quanto il Tribunale era pervenuto alla errata conclusione della inutilizzabilità di una serie di atti, in realtà utilizzabili.

A causa della scarsa chiarezza della sentenza della Corte Costituzionale, era necessario superare ogni incertezza anche con l' ausilio di documenti e fatti non presi in esame dal Tribunale, utili per definire i corretti criteri interpretativi, per giungere alla conclusione che nessun segreto di Stato può coprire le condotte costituenti concorso nel reato di sequestro di persona attribuite agli imputati membri o ex membri del SISMI, né il segreto può impedire la utilizzabilità e la valutazione delle prove ad esso pertinenti, posto che nessun accordo istituzionale tra CIA e SISMI avrebbe mai potuto essere stipulato in relazione al sequestro: l' accordo era dunque frutto di iniziative di Pollari ed altri, assunte al di fuori delle competenze istituzionali proprie.

Per dimostrare questa tesi, era necessario prendere le mosse dalla definizione concettuale della natura delle *extraordinary renditions* e delle connesse torture, alla luce delle pronunce del Consiglio d' Europa, del Parlamento Europeo e della Corte Europea dei Diritti dell' Uomo.

Dopo tali premesse, e' stata prospettata alla Corte d' Appello un' interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale basata da un lato su argomentazioni tecnico-giuridiche e, dall' altro, su ricostruzioni di fatti trascurati nella sentenza impugnata.

Per pervenire ad individuare le prove utilizzabili, si doveva tenere presente come la Corte Costituzionale avesse stabilito che non si era in presenza di

prove illegittimamente acquisite, essendo in discussione solo i limiti della loro utilizzabilità, e non avesse, salvo il caso delle dichiarazioni di Pironi, elencato le prove inutilizzabili con precisi riferimenti, limitandosi ad indicare i criteri cui attenersi per la valutazione.

La Corte Costituzionale ha confermato i principi giurisprudenziali in tema di segreto di Stato, fra i quali: «l'opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri» non può avere «l'effetto di impedire che il PM indaghi sui fatti di reato cui si riferisce la *notitia criminis* in suo possesso ed eserciti se del caso l'azione penale», ma solo quello «di inibire all'autorità giudiziaria di acquisire e conseguentemente di utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto».

Essa non ha formulato alcun rilievo in tema di violazione del segreto di Stato in ordine al verbale di interrogatorio di Pignero del 13-7-06, che pure l'Avvocatura dello Stato aveva esplicitamente posto alla sua attenzione, mentre la sentenza impugnata, senza alcuna osservazione, ha ritenuto inutilizzabili tali dichiarazioni.

Solo con riferimento all'incidente probatorio ed alle dichiarazioni di Pironi, la Corte ha affermato che non potevano utilizzarsi il verbale di incidente probatorio, la relativa richiesta del PM e l'ordinanza di ammissione, nella parte in cui l'incidente «era diretto ad accertare anche circostanze attinenti alle relazioni intercorse tra il servizio di *intelligence* italiano e quelli di Stati stranieri.»

In realtà, dal testo della richiesta di incidente probatorio, si poteva verificare che, prospettando il capitolo di prova per il solo Mancini – e non anche per Pironi – il PM aveva palesato il proprio doveroso interesse per i soli rapporti CIA-SISMi, relativi al sequestro di Abu Omar, essendo evidente l'inesistenza di un interesse del PM ad accertare i più generali rapporti di collaborazione tra CIA e SISMi. Il testo della richiesta con riferimento a Mancini riguardava, fra l'altro, il ruolo svolto dal SISMi ed i rapporti con la CIA, ma con riferimento a Pironi riguardava l'offerta di partecipazione materiale al sequestro a lui rivolta da LADY, i successivi rapporti personali con costui, ... il ruolo svolto nella vicenda da appartenenti al SISMi, l'incontro avuto negli Stati Uniti, nell'autunno del 2003, con alti esponenti della CIA ed ogni altra circostanza connessa a quelle prima elencate o derivante dalle risposte fornite.

Erano, invece, utilizzabili le altre dichiarazioni di Pironi in ordine a ciò che Lady gli aveva detto sul sequestro in preparazione e sul proprio arruolamento quale esecutore.

La Corte ha specificato che il segreto di Stato non ha mai avuto ad oggetto il reato di sequestro in sé, accertabile dall'a.g. competente nei modi ordinari, bensì, da un lato, i rapporti tra i Servizi segreti italiani e quelli stranieri e, dall'altro, gli assetti organizzativi ed operativi del SISMi, con particolare riferimento alle direttive e agli ordini che sarebbero stati impartiti dal suo Direttore agli appartenenti al medesimo organismo, pur se tali rapporti, direttive ed ordini fossero in qualche modo collegati al fatto di reato stesso.

Ma i rapporti in sè tra CIA e SISMi, così come gli assetti organizzativi ed operativi del SISMi non interessavano il PM, né costituivano oggetto di prova. L' affermazione della Corte non poteva essere dilatata: la formulazione usata ("scambi di informazioni ed atti di reciproca assistenza posti in essere in relazione a singole e specifiche operazioni") non poteva che far riferimento ad operazioni rientranti nei rapporti istituzionali e legali tra i due organismi di informazione, non essendo neppure ipotizzabile che, se SISMi e CIA si fossero accordati per commettere un omicidio, la Corte Costituzionale avrebbe ritenuto tale accordo rientrante tra "gli atti di reciproca assistenza" meritevoli di essere coperti dal segreto.

Era necessario, invece, chiarire cosa la Corte ha inteso affermando che il segreto di Stato copre "le direttive e gli ordini che sarebbero stati impartiti dal suo Direttore agli appartenenti al medesimo organismo, pur se tali rapporti, direttive ed ordini fossero in qualche modo collegati al fatto di reato stesso."

Gli "scambi di informazione e gli atti di reciproca assistenza posti in essere in relazione a singole e specifiche operazioni" coperti da segreto non potevano che essere quelli derivanti da accordi istituzionali tra i due servizi, dovendosi invece escludere che potessero esserlo le informazioni e gli atti di assistenza integranti essi stessi reato o frutto di rapporti di amicizia e personali, sia pure tra soggetti appartenenti ai due servizi; ciò valeva anche per le direttive interne formalmente impartite dal gen. Pollari, che non avrebbero potuto mai riguardare organizzazione, esecuzione e copertura di reati.

Secondo l' imputazione, il concorso nel reato ascritto a Pollari e Mancini riguardava esattamente le disposizioni rispettivamente impartite alla scala gerarchica discendente per raccogliere informazioni dirette a facilitare il sequestro ad opera della CIA e, per gli altri imputati, avere accolto tali direttive ed avere provveduto alla loro attuazione. Tali condotte erano al di fuori dell' ambito di operatività del segreto di Stato perché integravano il (non: si riferivano al) fatto storico di concorso nel reato, circostanza che, proprio secondo la Corte, escludeva che esse potessero essere coperte dal segreto di Stato.

In altri termini, il reato commesso da Pollari, Pignero e Mancini era la direttiva impartita alla scala gerarchica discendente, ma se il segreto non copriva il reato, non poteva neppure coprire la direttiva che lo integrava ed i comportamenti che ne erano la conseguenza.

Proprio le dichiarazioni di Pollari su ordini e direttive da lui impartite, a suo dire coperte da segreto, nonché le affermazioni dell' Avvocatura nei suoi ricorsi e memorie, legittimavano la conclusione che non esistevano, presso il SISMi o altrove, atti che documentassero che erano state impartite direttive illegali riguardanti l' organizzazione, l' esecuzione e la copertura del sequestro. Non era su questo, infatti, che il Governo e Pollari avevano mai apposto od opposto il segreto.

La stessa ipotesi che potessero esistere agli atti del SISMi direttive costituenti concorso nel reato era illogica e smentita dal contenuto della conversazione tra

Mancini e Pignero del 2-6-06, da cui risultava che l' unico documento compromettente proveniente dalla CIA e ricevuto da Pollari, costituito dall' elenco di possibili obiettivi di sequestri, incluso Abu Omar, era stato distrutto da Pignero.

Dunque, poiché' la Corte Costituzionale non può che pronunciarsi su segreti di Stato esistenti, apposti ed opposti, la sentenza non poteva riferirsi a documenti di cui nessuno ha mai affermato l' esistenza.

Il riferimento contenuto nella sentenza della Corte a "direttive ed ordini che sarebbero stati impartiti dal suo Direttore agli appartenenti al medesimo organismo, pur se tali rapporti, direttive ed ordini fossero in qualche modo collegati al fatto di reato stesso", era da porsi in rapporto sia con le dichiarazioni di Pollari che con la domanda posta in dibattimento al teste Scandone, Capo di Gabinetto del Gen. Pollari.

Quanto alle dichiarazioni di Pollari, esse avevano sempre fatto riferimento a direttive da lui impartite al personale del SISMi riguardanti, a detta dello stesso imputato, le raccomandazioni che lui avrebbe impartito al Servizio proprio per evitare che il personale si trovasse coinvolto in episodi di *extraordinary renditions*.

Tali dichiarazioni erano inequivocabili: egli ha affermato di non avere mai saputo alcunché dell' ideazione, organizzazione ed esecuzione del sequestro, ha escluso l' esistenza di direttive di contenuto illegale ed ha affermato di averne semmai impartite di segno opposto, sia pure dopo l' esecuzione del sequestro. E' su queste direttive – dunque – che il Governo ha apposto il segreto e Pollari lo ha opposto.

Il problema, allora, diventava quello della rilevanza ai fini del decidere della conoscenza di queste direttive istituzionali, non quello della impossibilità del PM di provare direttive di segno opposto, la cui esistenza e' stata negata e su cui – dunque – nessuno ha mai apposto/oppoato segreto di Stato.

Ad identica conclusione si doveva giungere con riferimento alla domanda rivolta al teste Scandone, sulla quale il funzionario ha opposto il segreto di Stato. I difensori di Pollari gli avevano chiesto se fosse a sua conoscenza che quest' ultimo avesse impartito direttive o ordini a suoi sottoposti, tesi ad impedire l' uso di mezzi o modalità illeciti da parte dei medesimi nell' opera di contrasto del terrorismo internazionale e, in particolare, nell' attività delle *renditions*.

Le conclusioni della Corte, dunque, non riguardavano direttive che illegalmente fossero state impartite circa l' organizzazione o preparazione del sequestro o accordi al riguardo intervenuti tra CIA e SISMi, ma altro tipo di direttive interne, quelle istituzionali e legali, in relazione alle quali la sentenza e' pervenuta ad affermazioni inequivocabili.

Era priva di fondamento anche la tesi, sostenuta dalla PdC, secondo cui il segreto di Stato avrebbe consentito ai servizi di informazione di non denunciare alla PG le notizie di reato di cui fossero venuti in possesso. In realta', nessuna direttiva o ordine superiore, da qualsiasi autorità proveniente, avrebbe potuto

indurre il Direttore del SISMi ad omettere la denuncia in questione o il SISMi a sostenere o anche solo tollerare che la CIA sequestrasse Abu Omar.

Dunque, erano inutilizzabili tutte le fonti di prova riguardanti accordi ed atti di assistenza *contra legem*, come tali non connessi a rapporti istituzionali e/o costituenti in se' reato, cosi' come direttive ed ordini della medesima natura.

Il sequestro non poteva essere incluso nell' ambito di "scambi di informazioni ed atti di reciproca assistenza", ne' le direttive illegali relative all' organizzazione del sequestro, impartite da Pollari, Pignero e Mancini alla scala del SISMi da ciascuno discendente, potrebbero mai essere comprese tra quelle coperte dal segreto di Stato.

L' opposta opinione attribuirebbe alla Corte la scelta di voler coprire i responsabili di un grave reato, impedire l' accertamento della verita' e violare l' art. 51 comma 2 cp.

A maggior ragione, non potevano ritenersi coperte da segreto di Stato le dichiarazioni relative al sequestro, apprese nell' ambito di rapporti di amicizia o confidenziali.

Il PM ha ricordato di avere già, in ossequio alla sentenza della Corte, rinunciato ad alcuni esami ed all' utilizzazione di altre fonti di prova, quali dichiarazioni testimoniali ed intercettazioni telefoniche, già regolarmente acquisite, ed ha elencato le prove ritenute utilizzabili (dichiarazioni di Pironi, da selezionare in base al contenuto, conversazione telefonica Mancini-Pignero, registrazione e trascrizione del colloquio Mancini-Pignero, con eccezione di alcune parti, dichiarazioni del Gen. Pignero, dichiarazioni del col. D'Ambrosio, del col. Fedrico, del col. Mascolo, dei testi in servizio o già in servizio presso il Centro SISMi di Trieste Bernobich, Gallo e Sansovini).

Quanto alla possibilità di condannare gli imputati, pur in presenza di un rifiuto di rispondere all' interrogatorio dibattimentale su circostanze asseritamente coperte da tale segreto, problema che si pone a causa di quanto previsto dall' art. 41, commi 1 e 2 L. n. 124/2007 (Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato), di quanto stabilito dalla Corte, che ha riconosciuto l' applicabilità anche all' imputato della previsione di cui all' art. 41, della opposizione del segreto da parte degli italiani dinanzi al Tribunale e della scelta di non avvalersi dell' art. 51 CP, si doveva fare riferimento alla disciplina di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell' art. 41.

E' possibile procedere ai sensi dei commi 3 e 6 – e, dunque, pervenire alla condanna - in base ad elementi autonomi ed indipendenti da quanto coperto dal segreto di Stato, qualora non ne risulti essenziale la conoscenza.

La "conoscenza essenziale", di cui al comma 3, che non coincide con la mera "rilevanza", non può essere costituita dalla generica impossibilità di difendersi, adottata da tutti gli imputati italiani, i quali – in ogni caso– si sono dichiarati innocenti.

Doveva anche essere individuata o individuabile, per poi valutarne l' essenzialità, la circostanza (o le circostanze) oggetto di mancata conoscenza per l' opposizione del segreto di Stato.

Pollari si è dichiarato innocente ed ha opposto il segreto di Stato solo su documenti e sue direttive che proverebbero che lui si è sempre opposto alla prassi delle *renditions*. A suo carico sussistevano prove utilizzabili sufficienti alla condanna e la conoscenza delle circostanze su cui ha opposto il segreto - imprecisate direttive - non era essenziale per la definizione del processo;

Mancini ha reso al GIP ed al PM dichiarazioni confessorie in ordine ai comportamenti tenuti, confermati da intercettazioni, dalla registrazione del colloquio con Pignero e da dichiarazioni testimoniali utilizzabili. Ha opposto il segreto di Stato in sede di incidente probatorio, di udienza preliminare e di dibattimento. A suo carico sussistevano, anche indipendentemente dall'acquisizione richiesta ex art. 513 cpp, prove utilizzabili sufficienti alla condanna e la conoscenza delle circostanze su cui ha opposto il segreto non era essenziale per la definizione del processo.

Di Gregori, Di Troia e Ciorra hanno reso al PM dichiarazioni confessorie in ordine ai comportamenti tenuti. Hanno opposto il segreto di Stato in sede di incidente probatorio, di udienza preliminare e di dibattimento. A loro carico sussistevano prove sufficienti alla condanna solo previa acquisizione dei verbali delle dichiarazioni confessorie rese al PM.

La Corte Costituzionale ha dato un'interpretazione estensiva dell'art. 41 L. 124/2007, pur trattandosi di materia estranea al "petitum", affermando l'applicabilità di tale procedura anche all'imputato che opponga il segreto di Stato. Anche ove si volesse convenire con l'affermazione della Corte sull'area di applicabilità dell'art. 41 L. n. 124/2007 (non cogente per il Giudice perché non pertinente alla materia dei conflitti), restava comunque valida l'applicabilità dell'art. 51 cp, costituzionalmente garantito, essendo priva di fondamento l'affermazione che il generale principio introdotto con l'art. 41 L. 124/2007, pur se valido per i pubblici ufficiali imputati – come la Corte Costituzionale ha ritenuto – potesse far venire meno la scriminante di cui all'art. 51 cp. A maggior ragione, ad analoga conclusione si doveva pervenire di fronte ad un atto che, nella gerarchia delle fonti della legge, ha minore valenza rispetto alla legge stessa, cioè il Decreto del PCM del 1°-8-2008.

Considerando la persistente validità della scriminante di cui all'art. 51 cp (pur a fronte di quanto previsto dall'art. 41 L. n. 124/2007), doveva pure convenirsi che era preservata la libertà dell'imputato di difendersi anche in violazione del segreto di Stato e che, dunque, ai sensi dell'art. 513 cpp, il suo rifiuto di sottoporsi all'esame comportava la possibilità su richiesta di parte di dare lettura delle dichiarazioni precedentemente rese, sia pur con "omissis" nelle parti coperte dal segreto di Stato.

Concludendo, il PM ha chiesto alla Corte di accogliere l'impugnazione avverso l'ordinanza del 10-6-2009, dare lettura ex art. 513 cpp di tutte le dichiarazioni – depurate dalle parti coperte da segreto di Stato che saranno indicate dal PM in sede dibattimentale – rese durante le indagini preliminari da Di Gregori, Di Troia, Ciorra e Mancini e di condannarli per il reato loro ascritto (ma per Mancini questo era possibile anche in difetto di tale acquisizione) sulla

base di elementi autonomi ed indipendenti dagli atti, documenti o cose coperti dal segreto e poiché' la conoscenza delle circostanze su cui hanno, in modo generico, opposto il segreto di Stato, non era essenziale ai fini della definizione del processo (art. 41 commi 3 e 6 L. n. 127\2007).

In via subordinata, ha chiesto alla Corte, ove non avesse acquisito le dichiarazioni di Di Gregori, Di Troia, Ciorra e Mancini, di sollevare questione di incostituzionalità degli artt. 39, nella misura in cui non vieta l' apposizione tardiva del segreto di Stato, e 41 della L.124/2007, per violazione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio, del principio dell' obbligatorietà dell' azione penale, della separazione fra i poteri dello Stato, dell' autonomia ed indipendenza della magistratura e del principio di eguaglianza.

La lettura che la Corte Costituzionale ha dato dell' art. 41, non era del tutto fedele al testo della norma, in quanto ha aggiunto l' inciso "anche in qualità di indagati o imputati", che, se fosse stato presente nell' art. 41, avrebbe risolto ogni problema interpretativo, mentre il testo è rimasto volutamente ambiguo sul punto, in conseguenza del contrasto tra i parlamentari, alcuni dei quali ritenevano dovesse essere privilegiato il segreto di Stato, altri il diritto di difesa.

All' obiezione, secondo la quale non sarebbe possibile, nello stesso processo, sollevare una questione di legittimità costituzionale su un punto sul quale la Corte si è già pronunciata (ordinanza 1°-7-2009), il PM ha osservato che essa si era pronunciata incidentalmente sull' art. 41 nel corso di un conflitto di attribuzioni tra poteri, sede in cui essa non risolve questioni di legittimità costituzionale.

La convinzione del Tribunale di non poter utilizzare le prove acquisite a carico degli imputati italiani ha determinato la conseguenza che, nella sentenza impugnata, non si è parlato del loro contenuto ne' del merito.

L' affermazione di responsabilità di Pollari, Mancini, Di Gregori, Di Troia e Ciorra doveva basarsi sul contenuto delle prove elencate nella requisitoria orale e nelle memorie ed, in particolare sulla confessione di Pironi, sulle dichiarazioni di D' Ambrosio, Fedrico, Mascolo, Bernobich, Gallo e Sansovini, sulle intercettazioni telefoniche, sull' incontro a Roma tra Mancini e Pignero, sul loro colloquio registrato da Mancini, sulle successive dichiarazioni di Pignero, sulla sentenza definitiva di proscioglimento nei confronti di Pillinini e Iodice, sul decreto di archiviazione nei confronti di Regondi, Pignero ed Antonelli, sulle attività depistanti e sui sospetti a carico della DIGOS e del PM, diffusi dal SISMI diretto dal gen. Pollari, sulle dichiarazioni degli italiani imputati di concorso rese all' udienza dibattimentale del 27-5-09 e quelle rese durante le indagini preliminari da Mancini, Di Troia, Di Gregori e Ciorra, da acquisire, sui fatti integranti il favoreggiamento sub C per cui Seno è stato condannato, valutabili come indiretta conferma delle responsabilità di Pignero e Mancini.

Concludendo, il PM ha osservato che Pollari e Mancini, utilizzando gli elementi di prova esclusi dal Giudice, erano raggiunti da determinanti prove di

responsabilità e che il loro concorso nel reato era provato sotto vari profili, anche logici ed anche di segno negativo (assenza di qualsiasi comportamento atto a scoraggiare l' esecuzione del sequestro, mancato impedimento dell' evento (ex art. 40, comma 2 cp), omessa denuncia del reato, obbligatoria per il solo Pollari ai sensi dell' art. 9 legge n. 801 del 1977, mancanza di fondamento della tesi sostenuta da Mancini nei suoi colloqui con Pignero e dinanzi a PM e GIP di essere esente da responsabilità penali per avere agito in base ad ordini superiori; illogicità dell' ipotesi che la CIA possa avere ideato, preparato ed organizzato il sequestro senza la complicità delle competenti Autorità italiane; illogicità dell' ipotesi che Pignero, Mancini ed il personale del SISMi da questo dipendente si siano indotti a compiere gli accertamenti su Abu Omar, le sue abitudini ed i luoghi frequentati, senza ordini del Direttore del Servizio o a causa di un fraintendimento).

Per Di Gregori, Ciorra e Di Troia, gli elementi di prova erano prevalentemente costituiti dalle dichiarazioni rese, sostanzialmente confessorie, e dal quadro generale della vicenda che confermava quelle specifiche dichiarazioni.

Gli avvocati Bauccio, difensore della parte civile Nasr Osama Mostafà Hassan, e Scambia, difensore della parte civile Ghali Nabila, ciascuno per il rispettivo rappresentato, hanno presentato appello, con riferimento alla dichiarazione di non doversi procedere nei confronti di Pollari, Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori, unitamente all' ordinanza del 10-6-2009, con la quale il Giudice ha rigettato la richiesta di acquisire i verbali delle dichiarazioni rese da Mancini, Ciorra, Di Troia, Di Gregori ed alla dichiarazione di non doversi procedere nei confronti di Castelli, Medero e Russomando.

La sentenza aveva erroneamente deciso in ordine alla segretezza delle prove acquisite, ignorando le conseguenze giuridiche del loro carattere pubblico.

Ricordando le espressioni usate dal primo giudice circa l' avvenuta diffusione del segreto, la difesa ha rilevato che il principio era rimasto privo di conseguenze nella sentenza, in maniera confliggente anche con quanto ribadito dalla giurisprudenza della Corte Europea, proprio in tema di effettiva segretezza di notizie, atti, fatti non ancora pubblici, che si vogliono preservare, che non devono aver raggiunto un livello di notorietà tale da rendere vana e incongruente l' apposizione del segreto.

Nel caso concreto, le circostanze e le indagini erano state in gran parte diffuse ampiamente dai *media* ed i fatti, le notizie e i documenti erano noti nelle sedi istituzionali internazionali.

Queste argomentazioni potevano dirsi recepite anche nella sentenza della Corte Costituzionale, dove si legge che il meccanismo del segreto di Stato presuppone che esso, di regola, preceda e non segua l' acquisizione e l' utilizzazione dell' atto, del documento o della notizia da cautelare.

Hanno chiesto, pertanto, alla Corte di utilizzare tutte le prove acquisite nel fascicolo dibattimentale in quanto già pubbliche, dichiarando irrilevante il segreto, a prescindere dalla sua legittima apposizione, con conseguente

accertamento della responsabilità degli imputati, per i quali la sentenza ha dichiarato l'improcedibilità.

La sentenza erroneamente aveva considerato le prove acquisite inutilizzabili per il segreto di Stato ed aveva rinunciato ad una preventiva individuazione della nozione di *interna corporis*.

Essi consistono in atti riguardanti direttamente l'organizzazione degli uffici e le modalità di svolgimento delle sue attività. Ma le condotte tenute da un membro di un organo non connesse agli atti tipici e alle funzioni dello stesso ed, a maggior ragione, gli atti illeciti, non potevano essere considerati mai come *interna corporis acta*.

L'argomento della difesa Pollari circa l'esistenza di ordini e direttive aventi un contenuto opposto a quello del capo d'accusa era la prova della necessità di seguire tale principio per selezionare gli atti integranti il fatto reato da quelli formalmente qualificabili come atti d'ufficio. Le direttive del direttore del SISMI, non accertate, ma solo postulate, asseveranti l'estrinsecazione tipica di un potere dell'Ufficio aiutavano proprio a tenere distinti gli *interna corporis* dagli "ordini" che Pollari aveva dato in esecuzione di un programma criminoso che nulla aveva a che fare con l'azione del SISMI.

Analoghe osservazioni riguardavano la nozione di "collegamento". Gli atti attestanti le condotte relative al sequestro non avevano nulla a che fare con gli *interna corporis*.

La Corte ha ribadito il principio secondo il quale gli *interna corporis* e gli atti riguardanti i rapporti tra CIA e SISMI vanno tenuti separati dagli atti personali degli imputati, sempre sindacabili e mai soggetti al segreto.

Il metodo interpretativo ricavabile dalla pronuncia della Corte era che tutte le prove afferenti alla condotta relativa *tout-court* al sequestro erano utilizzabili, mentre da esse dovevano essere separate quelle che afferivano ambiti più ampi, riguardanti i rapporti con la CIA, l'organizzazione e gli atti del SISMI.

L'impossibilità di ricondurre le condotte criminali agli *interna corporis* emergeva anche dall'art. 17 L. 124/2007, che dispone che anche i reati per i quali è prevista la causa di giustificazione (dai quali è comunque escluso il sequestro), per essere considerati *interna corporis*, devono scaturire da una autorizzazione legittima e devono essere connessi ad una finalità istituzionale.

Dunque, le condotte relative al sequestro dovevano essere considerate atti *ultra vires*, ossia condotte personali alle quali, secondo il medesimo dettato della Corte, non poteva essere esteso alcun segreto.

I difensori hanno insistito per la richiesta di annullamento dell'ordinanza di rigetto della richiesta del PM e delle parti civili di acquisizione ai sensi dell'art. 513 cpp dei verbali di interrogatorio di Ciorra, Di Gregori, Di Troia e Mancini ed hanno chiesto la condanna degli imputati Pollari, Mancini, Ciorra, Di Troia, Di Gregori, Castelli, Medero e Russomando alla pena ritenuta adeguata e la rifusione del danno nella misura specificata nelle conclusioni e per le ragioni indicate nell'atto di costituzione e nelle conclusioni scritte e orali del primo grado di giudizio.

Hanno chiesto la riforma della sentenza in relazione a tutti gli imputati nella parte in cui non ha provveduto all' integrale liquidazione del danno ad entrambe le parti civili, nella misura specificata nelle loro rispettive conclusioni e nella parte relativa alla quantificazione della pena, alla concessione delle attenuanti generiche a tutti gli imputati condannati o, comunque, al giudizio di equivalenza alle aggravanti, condannando gli imputati ad una pena maggiore. Quanto alla quantificazione del danno, ne hanno chiesto la liquidazione integrale, atteso che l' apprezzamento di tipo equitativo relativo al danno morale era ben possibile, avendo la Corte a disposizione tutti gli elementi necessari e che il giudice civile non potrebbe disporre di nessun ulteriore elemento.

Il difensore di Abu Omar ha chiesto, dunque, di quantificare e liquidare il danno subito dalla parte civile in Euro 10.000.000, concedendo una provvisoria da dichiarare immediatamente esecutiva di Euro 5.000.000.

Il difensore di Ghali Nabila ha chiesto di affermare la penale responsabilità di tutti gli imputati e di condannarli alle pene di legge nonché al risarcimento a favore della parte civile e del figlio minore del danno morale, relazionale nonché esistenziale per la lesione di interessi costituzionalmente protetti di cui all' art. 2 della Costituzione, in considerazione delle gravissime vicissitudini che la parte civile ha dovuto patire relativamente al sequestro del marito, da liquidarsi nella misura di €5.000.000, oltre agli interessi, o nella misura che stimerà equa, dichiarare esecutiva la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell' art. 540, comma 1 c.p.p., ricorrendo giustificati motivi a causa del tempo trascorso dalla data del commesso reato ed, in caso di mancato accoglimento della richiesta ex art. 540 comma 1 c.p.p., condannare comunque gli imputati, ex artt. 539 comma 2 e 540 comma 2 c.p.p. al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva a favore della parte civile per il danno non patrimoniale nella misura di €500.000, essendo detta provvisoria applicabile anche a quest' ultimo danno. In via subordinata, per l' ipotesi di una pronuncia ai sensi dell' art. 539 comma 1 nella quale non si provveda alla liquidazione del danno subito dalla parte civile, ha chiesto di condannare gli imputati, ex art. 539 comma 2 e 540 comma 2 al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva, nella misura ritenuta equa per il risarcimento dello stesso.

Entrambe le parti civili hanno chiesto di condannare gli imputati tutti alla refusione delle spese e degli onorari maturati in favore della parte civile in ragione dell' attività svolta e, in caso di concessione della sospensione condizionale della pena, di subordinarla, ai sensi dell' art. 165 cp, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento o provvisoriamente assegnata sull' ammontare di esso.

L' avv. Barbazza, difensore di Adler, Asherleigh, Carrera, Channing, Duffin, Harbaugh, Harty, Lady, Logan, Purvis, Rueda, Sofin e Vasiliou ha chiesto la loro assoluzione, in primo luogo perché il fatto non sussiste o per non averlo

commesso ed, in subordine, ex art. 51 cp, affermando che la sentenza impugnata ha recepito acriticamente il contenuto delle memorie del P.M. e si e' limitata ad elencare le fonti di prova senza alcuna motivazione.

Le generalita' degli imputati, ad eccezione di Lady, sono state tratte non dagli originali dei documenti, quali passaporti e patenti di guida, ma da alcune loro copie scadenti, se non illeggibili, tali da precludere l' accertamento della loro veridicita'. Non vi era alcun elemento da cui evincere la certezza della loro identita' fisica, la cui mancanza pregiudicava il compimento di atti da parte dell' A.G., ai sensi dell' art. 66 comma 2 cpp.

La ricostruzione accusatoria si fondava essenzialmente sulle deposizioni testimoniali, sull' esito delle analisi del traffico di "cella" delle utenze cellulari, sull' identificazione degli utilizzatori di tali telefoni cellulari, sull' esito dell' analisi comparata avente per oggetto i dati riguardanti le presenze alberghiere ed i noleggi di auto e quelli relativi al traffico di "cella"; sull' esito della perquisizione dell' immobile di Lady e sulle dichiarazioni rese dal M.llo Pironi in incidente probatorio.

Rezk Merfat, unica teste diretta dei fatti, ha riferito di aver visto un uomo, indossante abiti arabi, salire, senza urlare, su di un furgone, escludendo che fosse stata usata violenza.

Il marito, Salem Shawki, convocato più volte, ha fornito in ogni occasione versioni diverse.

Altre contraddizioni sono emerse dalle dichiarazioni dell' Imam Abu Imad, capo spirituale di entrambi, che, fra l' altro, aveva presenziato indebitamente anche alla perquisizione dell' abitazione di Abu Omar.

Si trattava, dunque, di dichiarazioni *de relato* e non credibili.

Nel 2003 l' indagine si e' arrestata, per riprendere nel 2004, quando, nell' ambito del procedimento penale in cui Abu Omar era indagato in relazione al reato di cui all' art. 270 bis cp, e' stata intercettata una conversazione telefonica tra Abu Omar ed El Badry.

Solo nel 2005 la Digos ha ottenuto i dati del traffico di "cella" delle utenze mobili.

Sulla scorta dell' analisi comparata dei dati, della permanenza alberghiera e dei noleggi di autovetture, la Procura ha identificato gli odierni imputati, attribuendo a ciascuno di essi l' utilizzo di determinati cellulari ed il conseguente ruolo nella vicenda.

Ma si e' assunto illogicamente che Channing fosse il reale intestatario di una scheda telefonica (347 040860) in realta' intestata a Galisai Mario (persona estranea) e si e' preteso di superare tale contraddizione sostenendo irragionevolmente che, al momento dell' acquisto, l' operatore Vodafone aveva sbagliato nell' inserire i dati, pur non essendovi alcuna assonanza tra le generalita' dei due.

La circostanza che attraverso tale scheda (347 0408060) fosse stata contattata un' utenza greca ha portato alla conclusione, aprioristica, che tale numero dovesse essere utilizzato dal greco Vasiliou.

Non era soddisfacente il ragionamento che ascriveva ad Asherleigh l' uso di altra utenza (333 7642102), seppure egli non fosse intestatario di alcuna scheda telefonica: infatti, si assumeva che, poiche' il telefono fisso nella camera dell' albergo di Milano, ove egli avrebbe soggiornato, avrebbe chiamato la "KLM" ed il 18-2-03 lo stesso numero cellulare avrebbe contattato la stessa Compagnia e poiche' tra il 14-2-03 ed il 19-2-03 tale cellulare avrebbe agganciato celle della citta' di Milano sovrapponibili rispetto a quelle delle zone degli alberghi, ove egli avrebbe alloggiato, allora, solo per questo, si era dedotto che Asherleigh non poteva che essere l' utente di quel numero.

Si e' attribuito ad Harty l' uso del cellulare 338 7079723 solamente in ragione della suddetta sovrapposizione di celle, nonostante egli non fosse intestatario di schede telefoniche.

Ancora, ad Harbaugh, gia intestatario di utenze mobili (333 5037608 e 349 8928671), si e' ascritto l' uso dei cellulari n. 338 6567958 e 320 1166281 sulla base della sovrapposizione di celle e dei rilievi, in realta' inconferenti, secondo cui i vari telefoni non si sarebbero mai contattati tra di loro e, inoltre, un' utenza avrebbe condiviso IMEI con altro telefono ritenuto in uso ad altro imputato.

A carico di Duffin, non presente a Milano il 17-2-03, ci si e' limitati all' osservazione che, in tale data, il cellulare a lui ascritto (338 7570943), avrebbe contattato intensamente altre utenze coinvolte, senza precisare che, come da tabulati, quel giorno dalle 08.53 alle 20.44 ha effettuato e ricevuto 14 telefonate, esattamente come in altri giorni.

L' individuazione della cella, in realta', non poteva indicare con precisione il luogo della chiamata e, dunque, la circostanza che un' utenza avesse agganciato la cella ricomprendente l' ampia zona del reato non dimostrava la presenza dell' apparecchio telefonico nel luogo e nel momento del reato. Un soggetto poteva frequentare quell' ampia zona per le piu' svariate ragioni, non necessariamente attinenti al sequestro.

Quindi, la ricostruzione accusatoria rappresentava una delle possibili ipotesi e non consentiva di pervenire ad una condanna; il depauperamento del quadro accusatorio, anche per la sentenza della Corte Costituzionale, avrebbe dovuto condurre ad una assoluzione, quantomeno ex art. 530 comma 2 cpp.

Lady, in particolare, doveva essere assolto perche' il fatto non sussiste o per non averlo commesso o per causa personale di non punibilita' (immunita').

Oltre alle precedenti osservazioni, valide anche per Lady, la difesa ha ricordato che quest' ultimo, per circa quattro anni, e' stato console accreditato presso il Consolato Americano di Milano, con funzione di alto sovrintendente dell' *intelligence* americana, la CIA.

La Procura gli ha attribuito l' uso di due utenze, una, intestata al Consolato Americano a Milano e l' altra, intestata a Suddath Barbara Patricia, afferente alla legazione diplomatica statunitense in Italia, domiciliata presso il Consolato in Milano.

Dunque, Suddath svolgeva le funzioni diplomatiche presso quel Consolato, ove Lady era chiamato quotidianamente a ricoprire la carica di console.

Per giunta, anche a voler imputare a Lady l'uso del cell. n. 348 0614737, di entrambe le utenze non v'era traccia in Via Guerzoni, ne' nei dintorni e neppure fra Milano ed Aviano; i contatti sarebbero stati tenuti solamente con 3 delle 17 utenze presenti nella zona del reato; i contatti con queste 3 utenze sarebbero intercorsi in un lasso di tempo tanto lontano dal 17-2-03 da doversi ritenere altamente opinabile l'attribuzione di un significato criminoso alle relative conversazioni, di cui, per altro, non si conosce il contenuto; tale utenza e' stata contattata dal n. 338 6567958, presente nell'ipotizzato luogo del sequestro, e non viceversa .

Cio' premesso, in virtu del combinato disposto di cui agli artt. 3 c.p. e 43 della Convenzione di Vienna del 24-4-63, Lady, quale console degli USA godeva dell'immunita' c.d. "funzionale" dalla giurisdizione penale dello Stato Italiano.

E' pacifico che solo gli atti compiuti dall'organo diplomatico per "fini privati" e, dunque, estranei al contesto in cui esso normalmente opera, non ricadono sotto la categoria esentata dalla giurisdizione penale dello Stato. Ma anche la sentenza ha concordato sul fatto che Lady, nell'ipotizzato sequestro, aveva agito non per scopi di natura privata, ma per finalita' eziologicamente connesse all'esercizio delle funzioni rivestite e, quindi, in qualita' di sovrintendente della CIA ed era ragionevole ritenere che egli, in tale qualita' e nell'espletamento delle relative funzioni, abbia assunto un ruolo in una missione speciale diplomatica inviata dagli USA in Italia, con l'indispensabile *placet* di quest'ultimo Stato.

A questo proposito, ai sensi degli artt. 29, 30, 31 della Convenzione di New York del 1969, qualunque membro di una missione speciale diplomatica gode di un'immunita' c.d. "assoluta" rispetto a qualunque atto emesso dagli organi giudiziari dello Stato ricevente.

D'altra parte, l'art. 3 della Convenzione di Vienna del 1963 consente che un funzionario consolare partecipi ad una missione diplomatica speciale, pur conservando la qualifica assunta *ab origine*, di talche' egli possa godere delle stesse guarentigie riconosciute all'agente diplomatico.

Anche se gli atti processuali dovessero suffragare la partecipazione di Lady al reato, non si potrebbe comunque confutare che egli abbia preso parte ad una missione di quel tipo per l'esigenza di protezione di interessi dell'intera comunita' internazionale.

Anche se tale prova logica non fosse ritenuta sufficiente ad integrare la causa di non punibilita' dell'immunita', il segreto di Stato, attestante una situazione di segretezza relativa ai rapporti intrattenuti tra gli Stati, impedirebbe l'allegazione di ulteriori apporti probatori sul tema, ritorcendosi, cosi', contro l'attuale appellante.

La stessa sentenza impugnata, dopo aver ammesso che le *extraordinary renditions* sono state legittimate ed ordinate dall' Autorita' politica USA, ha affermato che, per la segretezza dei rapporti tra Stati, non si poteva escludere che tali condotte fossero state oggetto di quei rapporti che ne avevano consentito l' esplicazione.

Anche il domicilio di Lady in Penango doveva essere considerato domicilio consolare e tutta la documentazione rinvenuta doveva essere dichiarata inutilizzabile ex artt. 191 cpp e 33 della Convenzione di Vienna, secondo cui "gli archivi ed i documenti consolari sono inviolabili, in ogni tempo ed in qualunque luogo essi si trovino".

In subordine, qualora tali documenti fossero ritenuti utilizzabili, essi potevano agevolmente rientrare nell' attivita' lecita e meritoria svolta da Lady in funzione anti-terroristica, come ammesso in dibattito dagli appartenenti ai ROS ed alla DIGOS, con cui egli aveva collaborato con profitto.

Le dichiarazioni rese in incidente probatorio dal M.llo Pironi nei confronti di Lady avrebbero dovuto essere ritenute inutilizzabili, come ha statuito la Corte Costituzionale.

Infine, Lady avrebbe dovuto essere assolto per l' esistenza della causa di giustificazione prevista dall' art. 51 cp. La sentenza ha trascurato, infatti, l' ambito storico in cui e' maturato il fatto, vale a dire lo scenario internazionale successivo all' attentato dell' 11-9-01.

Il 18-9-01, il Presidente G. Bush, al quale sono stati conferiti i poteri di guerra, ha conferito alla CIA ampi e maggiori poteri in materia di anti-terrorismo di matrice islamica.

Nella riunione svoltasi dal 2-10-01 al 6-10-01 ad Atene tra i Paesi della Nato, gli USA hanno invocato l' applicazione dell' art. 5 del Trattato del Patto Nord Atlantico ("in caso di attacco militare nei confronti di un alleato, gli altri prestano assistenza"), chiedendo non interventi militari, ma assistenza nelle azioni antiterroristiche tramite un rafforzamento dell' operato dell' *intelligence*. L' art. 5 ha trovato applicazione fin da Ottobre 2001.

In quella riunione, il cui contenuto era coperto dal massimo grado di segretezza, ragionevolmente gli USA avevano chiesto l' immunita' dei propri agenti segreti in relazione alle azioni finalizzate alla guerra al terrorismo e quindi anche alle *renditions*.

In piu occasioni, il Segretario di Stato, C. Rice, ha ribadito che ci si trovava innanzi non ad una mera guerra disciplinata da regole militari condivise dai belligeranti, bensì ad una c.d. "guerra asimmetrica e non tipizzata", per cui era inadeguata e, quindi, inapplicabile la Convenzione di Ginevra del 1961, lacunosa ed obsoleta.

Di fronte a questa guerra atipica, il Congresso americano ha riconosciuto lo "stato di eccezione" e, conseguentemente, ha emesso delle misure, tra cui le *renditions*. Suffragavano la fondatezza del quadro i numerosi altri clamorosi attentati terroristici di matrice islamica.

Gli odierni imputati sono stati meri esecutori di ordini superiori ed insindacabili, che non apparivano loro come manifestamente criminosi, così da poterli indurre ad una giustificata disobbedienza.

La stessa sentenza in diversi passaggi ha ammesso l' esistenza di norme e direttive da parte dell' Autorità politica USA. Anche sotto questo aspetto, il riconoscimento del segreto di Stato ha reso monca la ricostruzione fattuale dell' intera vicenda e tali asserzioni non si conciliavano con la parte della motivazione in cui non era stato applicato l' art. 51 cp, riconducendo il fatto in oggetto a rapporti di natura meramente privatistica.

In subordine, avrebbe dovuto essere applicato il minimo della pena, previo riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, per quanto sopra esposto, per l' incensuratezza e per l' assenza di procedimenti penali, e concessi i benefici di legge.

La difesa ha depositato motivi aggiunti nell' interesse dei suoi assistiti, ribadendo la richiesta di assoluzione per Lady per causa personale di non punibilità ed affermando che l' esclusione dell' operatività dell' immunità, da parte del giudice, era fondata su un' erronea interpretazione del combinato disposto degli artt. 41 e 43 della Convenzione di Vienna e dell' art. 3 L. 804\1967. L' art. 41, infatti, riguarda l' ipotesi di messa in stato d' arresto o di detenzione preventiva dei funzionari consolari prevista solo in caso di "grave delitto"; l' art. 3 L. 804\1967 definisce il "grave delitto"; l' art. 43 stabilisce che "i funzionari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione delle autorità giudiziarie e amministrative dello Stato di residenza per gli atti compiuti nell' esercizio delle funzioni consolari". La corretta interpretazione era che, ai sensi dell' art. 41, il funzionario consolare può essere arrestato o detenuto preventivamente nel caso di "crimine grave"; ma, se venisse accertato che esso è stato commesso nell' esercizio delle proprie funzioni consolari, in base all' art. 43, godrebbe di immunità funzionale, con la conseguente statuizione di proscioglimento, in maniera coerente con il fatto che il concetto di "crimine grave" è richiamato solo dall' art. 41 e non dall' art. 43 della Convenzione.

Per tutti gli appellanti ha ribadito la richiesta di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso o per causa di giustificazione ex art. 51 CP, osservando che l' opposizione del segreto di Stato a favore degli imputati italiani aveva impedito l' allegazione di apporti probatori sull' accertamento dei fatti e ciò si era ritorto iniquamente contro gli imputati americani.

L' avvocato Meroni, difensore di Castaldo, Castellano, Gurley, Kirkland, Jenkins e Ibanez, ha presentato appello chiedendo l' assoluzione dei propri assistiti, quantomeno ai sensi dell' art. 530 comma 2 cpp.

Ha sostenuto l' assoluta mancanza di certezza circa la loro identificazione, avvenuta attraverso copie fotostatiche di documenti di identità di difficile lettura, per mancanza di chiarezza della fotografia apposta e conseguente

impossibilita' di riconoscimento delle minime caratteristiche somatiche dei soggetti.

In secondo luogo, ha ritenuto erronea la valutazione della sentenza in merito agli elementi probatori. I 6 appellanti, diversamente dagli altri di nazionalita' americana, non sono risultati presenti sul luogo del rapimento ne' nelle immediate vicinanze, avendo tutti lasciato l'Italia in epoca anteriore allo stesso. Le fonti di prova consistevano nella presenza di utenze telefoniche mobili loro attribuite, quanto meno per 5 dei 6 assistiti. Ma la presenza delle utenze in luoghi non individuabili con certezza rivestiva un carattere meramente indiziario, cosi' come la verifica delle presenze contemporanee negli Hotel, oltretutto in mancanza dell'accertamento della data di partenza.

Ulteriore elemento comprovante la scarsa portata probatoria del metodo investigativo usato era rappresentato dalla mancata effettuazione di un'indagine con riguardo all'utenza telefonica dello stesso Abu Omar, che avrebbe potuto consentire, quantomeno, di verificare se la cosiddetta attivita' di appostamento e sopralluogo tramite la presenza nella zona delle utenze cellulari coincidesse, quanto a tempo e luogo, con quella della vittima.

Inoltre, poiche'dalle sue stesse dichiarazioni risultava che il giorno del rapimento egli era in possesso del proprio telefonino, l'indagine avrebbe potuto chiarire il suo esatto percorso anche nella fase successiva al rapimento.

In particolare, non e' stata valutata la totale assenza di elementi probatori riguardanti Gurley, la cui posizione si differenziava da quella degli altri cinque appellanti. A lui, infatti, non e' stata mai attribuita alcuna utenza telefonica e, di conseguenza, alcuna presenza nei luoghi oggetto dei presunti sopralluoghi, ma soltanto, quale unico elemento probatorio, la presenza in alcuni alberghi, tra cui il Principe di Savoia e Hilton di Milano, nello stesso periodo di permanenza nella medesima struttura di altri imputati, con coincidenza temporale, fra l'altro, solo parziale.

Ha lamentato, poi, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della sentenza in ordine all'applicabilita' del segreto di stato, opposto sulle relazioni tra CIA e SISMI e sugli assetti organizzativi del SISMI, pur se in qualche modo collegati al fatto di reato.

Ha evidenziato che sono stati ritenuti esistenti un accordo fra CIA e SISMI ed una connessione tra i due organi di *intelligence*. Tutti gli imputati erano agenti o ex agenti dei Servizi italiani e americani, dimodoche' avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza di non doversi procedere anche nei confronti di tutti gli imputati di nazionalita' americana per la sussistenza del segreto di Stato. Di conseguenza, ha impugnato tutte le ordinanze dibattimentali sul tema per manifesta contraddittorieta' ed illogicita', senza precisarne, peraltro, gli specifici motivi.

Muovendo da tale premessa, nell'eventualita' in cui il segreto di Stato non dovesse essere ritenuto estensibile agli americani, ha chiesto di sollevare questione di legittimita' costituzionale della L. 124/2007, per lesione del diritto di difesa dei cittadini americani, come riconosciuto dal primo giudice.

Ha chiesto ancora la dichiarazione di nullità dell'ordinanza dichiarativa della contumacia dell'8-6-2007, in quanto gli imputati, al momento dell'inizio delle indagini ed anche al momento del rapimento, avevano già lasciato l'Italia, con conseguente impossibilità di ritenere volontaria la sottrazione al processo.

Ha lamentato, in ogni caso, la mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 51 cp. Secondo la giurisprudenza, perché tale causa di giustificazione operi, occorre alternativamente che o l'ordine impartito sia legittimo o che, in caso di ordine illegittimo, l'esecutore abbia ritenuto, per un errore di fatto, di obbedire ad un ordine legittimo o che non gli sia stato possibile per legge sindacare la legittimità (come avviene, per esempio, nei rapporti di subordinazione militare e simili).

La sentenza ha considerato non operante la scriminante in quanto ha escluso la competenza dell'autorità statunitense ad emanare ordini in territorio italiano. Ma l'argomento è agevolmente superato dalla considerazione dello stesso Giudice che presumibilmente "tale attività è stata compiuta con conoscenza o forse compiacenza delle omologhe autorità nazionali". Per effetto di tale accordo circa un'operazione di servizi segreti congiunti, non poteva non riconoscersi che l'ordine, seppure impartito da un'autorità straniera, doveva avere efficacia in Italia.

Non si poteva condividere l'assunto secondo cui gli agenti CIA sarebbero stati consapevoli dell'illegalità della condotta in quanto questa sarebbe stata in contrasto con quella della DIGOS e della Procura, non avendo – tale argomento – alcun collegamento con la pretesa manifesta illegittimità dell'ordine.

Se poi si dovesse ritenere che l'ordine eseguito era illegittimo, la conoscenza o forse la compiacenza delle omologhe autorità nazionali faceva comunque propendere per la sussistenza di un (legittimo) errore di fatto da parte degli agenti, per lo meno da parte di quelli operativi. La stessa sentenza ha dato atto, comunque, ai fini della concessione delle attenuanti generiche, della necessaria obbedienza che gli agenti CIA dovevano ai loro capi e della impossibilità di contestare quanto dagli stessi imposto.

Dovendosi escludere la sindacabilità dell'ordine (illegittimo) impartito, doveva operare, quindi, l'art. 51 cp.

Ha lamentato, infine, l'eccessività della pena, fissata in misura assai elevata anche per "scoraggiare eventuali altre attività del genere", criterio non contemplato dall'art. 133 CP.

La circostanza che i soggetti abbiano eventualmente agito in qualità di esecutori di ordini doveva essere tenuta in considerazione ai fini non solo della concessione delle attenuanti generiche, ma anche della quantificazione del trattamento sanzionatorio.

La pena doveva essere, quindi, ridotta ai minimi di legge e, comunque, al disotto dei due anni, con concessione della sospensione condizionale.

Infine, il difensore ha impugnato la statuizione civile relativa alla provvisoria ed alla esecutività della stessa anche in ordine ai criteri adottati dal tribunale per determinare la sua quantificazione.

L' avv. Sorgato ha proposto appello principale nell' interesse di Medero, Faldo e Harbison.

Ha impugnato l' ordinanza dichiarativa della contumacia, ha invocato la dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio di giudizio, discendente da omessa e/o irregolare e/o nulla notifica dell' avviso ex art. 415 bis c.p.p. e degli atti conseguenti ed ha chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale.

**A carico dei 3 appellanti risultavano i verbali di vane ricerche del 29-9-2005, dopo la richiesta di informazioni presso l' amministrazione carceraria e presso gli alberghi ove avrebbero soggiornato in Italia. Il 10-11-2005 sono stati consegnati al Ministero della Giustizia i fascicoli per l' estradizione. Il 12-4-2006 il Ministro ha comunicato la propria decisione di non presentare le richieste di estradizione.**

Ma i tre imputati, se hanno lasciato il nostro Paese, l' hanno fatto quando nulla glielo impediva, né vi erano prove per ritenere "legale" la loro conoscenza dell' avvenuta emissione di mandati cautelari, a cui si sarebbero volontariamente sottratti. Secondo la stessa prospettazione accusatoria, infatti, si sarebbero allontanati attorno al 18-2-2003, con un anticipo di almeno sette mesi rispetto alla richiesta di emissione di una misura e senza alcuna avvisaglia della sua eventualità.

Le ricerche sono state, dunque, estremamente limitate e, nonostante cio', ritenute esaurienti. Soprattutto, nessuna indagine e' stata compiuta sull' elemento cruciale conoscitivo-volitivo, mentre si definisce "volontaria sottrazione" il comportamento "intenzionalmente" diretto ad evitare l' assoggettamento al potere coercitivo dell' autorità giudiziaria.

Nel caso concreto, non vi era alcun elemento neanche nel senso della consapevolezza della probabilità di un mandato, trattandosi di residenti all' estero, per i quali l' espatrio o l' allontanamento erano motivati da circostanze diverse dalla volontà di darsi alla fuga.

Essi hanno semplicemente fatto ritorno a casa propria o, comunque, nei luoghi dove si svolgeva la loro attività lavorativa, dove il difensore li ha trovati consultando l' elenco del telefono e da dove le comunicazioni postali non ritornavano invase (Faldo).

Dunque, la dichiarazione di latitanza del 13-7-2006 doveva essere dichiarata inefficace, con effetto retroattivo.

Il sistema delle notifiche previsto dall' art. 165 cpp non risponde al sistema di garanzie introdotto dall' art. 111 della Costituzione, previsto dall' art. 6 CEDU ed affermato dall' art. 24 della Costituzione.

Non esiste, infatti, alcuna previsione dei passaggi né dei criteri necessari perché le ricerche siano ritenute esaurienti.

**Ritenendo che i diritti del latitante fossero stati compressi sin dall' esordio dell' indagine, ha chiesto in principalità la revoca *ex tunc* ex art. 299 cpp della dichiarazione di latitanza, considerando anche che l' ordinanza, nella versione notificata mediante avviso di deposito al difensore, era redatta solo**

**in lingua italiana ed, in** subordine, ha chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale degli artt. 165, 295 e 296 e 175 cpp per contrasto con gli artt. 2, 3, 10 c. 1, 24 c. 2 e 3, 97 e 111 della Costituzione.

In secondo luogo, ha chiesto l'assoluzione degli imputati "per non aver commesso il fatto".

L'insieme delle prove raccolte non sorreggeva adeguatamente la loro condanna, né l'applicazione dell'immunità diplomatica a Medero.

L'elenco di prove, apparentemente corposo, si riduceva a nulla se si cercavano riscontri individualizzanti.

Nessun teste ha fornito una descrizione degli autori del fatto. Erano prive di rilevanza tutte le dichiarazioni, comunque pervenute, provenienti da soggetti che non si erano sottoposti all'esame delle difese.

Era priva di peso anche la tesi del depistaggio delle indagini, sostenuta dal PM a carico di Russomando.

La difesa ha contestato la validità delle indagini compiute ed, in particolare, il metodo deduttivo applicato fin dall'inizio. Tra le utenze sospette individuate, non figuravano i telefoni attribuiti agli attuali appellanti, non toccati neanche dalle indagini successive, svolte presso gli alberghi.

Gli esami testimoniali della difesa e la consulenza tecnica fornita dal consulente Marco Zonaro sono stati ingiustificatamente ignorati nella sentenza.

Le informazioni contenute nelle "schede" non riguardavano Medero, Faldo e Harbison.

Gli investigatori, dall'ipotesi formulata che Medero e Faldo viaggiassero da soli, hanno utilizzato i dati a loro disposizione per accreditare l'ipotesi accusatoria. Ma questa non era l'unica ipotesi plausibile.

Considerando infatti la concreta possibilità che essi non viaggiassero da soli e che le persone che si spostavano con loro alloggiassero in un'altra struttura, i dati a disposizione non consentivano di formulare alcuna associazione telefono/soggetto.

Vi era, dunque, una seconda ipotesi, non meno concreta, verificabile con la semplice acquisizione di tutti i dati di traffico delle celle interessate dai telefoni anonimi, situate nelle città di Pavia, Bergamo e Lecco, per compararli tra loro ed accertare così se, oltre ai due telefoni anonimi e ai due telefoni intestati a Medero e Faldo, altre numerazioni avessero impegnato le medesime STB nei giorni di presenza degli imputati e nei luoghi oggetto d'interesse investigativo.

Dall'esame della documentazione e dei tabulati, non era emerso alcun dato tecnico ed univoco tale da accreditare un riconoscimento individuale non basato su indici o parametri biometrici o biologici.

Ha sostenuto essersi verificata una violazione di legge in relazione alla norma processuale di cui agli artt. 202 e 191 cpp ed ha chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale.

Tutti gli imputati di lingua italiana hanno beneficiato dell'applicazione dell'art.

202 c.p.p.. Ma i principi affermati dalla Consulta avrebbero dovuto esser applicati biunivocamente, ossia ne avrebbero dovuto godere tanto i servizi segreti americani quanto quelli italiani e non sussisteva disparità di trattamento solo nella misura in cui il principio si fosse esteso agli appellanti statunitensi, pena una gravissima violazione delle norme antidiscriminatorie.

La sentenza ha affermato che le *extraordinary renditions* sono coperte da segreto di stato ed il rapimento dell' egiziano è una *extraordinary rendition*. Chiudendo il sillogismo si doveva giungere alla conclusione invocata dalla difesa.

Anche la legge americana doveva essere tenuta presente in questa decisione, quantomeno per la ricostruzione dell' elemento soggettivo del reato, che non poteva essere punito a titolo di colpa. Si doveva, quindi, dimostrare non soltanto la coscienza ma anche la volontà di commettere un fatto illecito. Il Giudice non ha fatto alcun cenno agli obblighi che discendono per gli stati Nato, e quindi per l' Italia, dalla avvenuta dichiarazione di guerra pronunciata dagli Stati Uniti, ne' dei vincoli scaturenti dai trattati internazionali di assistenza, solidarietà e prestazione di uomini, basi e risorse ed ha rifiutato di dedurre, da tutta la legislazione prodotta, la sussistenza dell' adempimento del dovere sulla scorta di un – non condivisibile - criterio territoriale, affermando che non esiste una pubblica autorità competente ad emanare una norma da cui discenda sia la legittimità che la cogenza dell' ordine. Ma l' ordine esisteva ed era territorialmente valido, in quanto condiviso e impartito anche dalla parigrado autorità italiana, nella persona del Direttore dei Servizi segreti. Nel caso degli americani, poi, sussisteva quanto meno in forza di putativo.

La difesa ha presentato anche appello incidentale nell' interesse di Medero, per la quale ha chiesto la conferma della pronuncia di non doversi procedere, pur in subordine alla assoluzione nel merito chiesta in via principale e nell' interesse di Faldo e Harbison, dovendo gli imputati essere assolti per non aver commesso il fatto o, in subordine, per l' esistenza di una causa di giustificazione.

Le stesse doglianze, già' in parte proposte con l' appello principale, sono state approfondite con riferimento all' impugnazione della parte civile.

Ha, poi, chiesto la conferma della sentenza quanto al riconoscimento delle attenuanti generiche. Faldo e Harbison hanno agito per adempiere ad un ordine ricevuto dall' autorità amministrativa deputata ad impartirlo e la stessa sentenza ha riconosciuto l' esistenza di un' autorizzazione organizzativa a livello territoriale nazionale da parte delle massime autorità responsabili del servizio segreto Usa.

Il contesto normativo e' stato ribadito ed approfondito dalla difesa allo scopo di mantenere quanto meno la meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche, essendo rilevante, a tal fine, il quadro storico-politico-normativo del Paese da cui provenivano, la qualità ed autorevolezza dell' ordine ricevuto, la loro idoneità a contrastarlo o ad opporvisi, in relazione al concetto di manifesta illegittimità, da cui non si poteva prescindere.

In particolare, chi, in questa attività, ha avuto soltanto compiti di pura esecuzione materiale, ben poteva essere assistito dalla scriminante.

I difensori del Col. Joseph Romano, avvocati Bulgheroni e Fornari, hanno proposto appello chiedendo, come primo motivo, di riconoscere ex art. 20 cpp la carenza di giurisdizione dell' Autorità Giudiziaria italiana, a favore di quella Statunitense, ai sensi dell' art. VII par. 3 del trattato Nato-Sofa, che prevede che "le autorità militari dello Stato d' origine avranno il diritto di priorità nell' esercizio della giurisdizione su un membro di una forza o di un elemento civile per quanto si riferisce ... ai reati derivanti da qualsiasi atto od omissione verificati nell' esercizio di mansioni ufficiali".

Il 23-9-2009 il Procuratore Militare presso la base USAF di Aviano aveva depositato nella Segreteria della Procura un' "Asserzione di Diritto Primario di Giurisdizione" nei confronti del Col. Romano.

Il primo giudice, disattendendo il parere del Governo e la posizione ufficiale del nostro Paese, espressa da una nota del Ministro Guardasigilli, del 23-10-2009, che concordava con quanto asserito dall' Ambasciatore USA in Italia, ha ritenuto la giurisdizione esclusiva del nostro Stato, dando luogo ad una sostanziale disapplicazione della Convenzione.

In realtà, l' imputazione riguardante il Col. Romano era idonea a rientrare sia nella giurisdizione italiana che in quella statunitense (ipotesi di "giurisdizione concorrente" ai sensi dell' art. VII co. 3, che si verifica quando i fatti contestati costituiscono reato per entrambi gli ordinamenti).

Infatti, il reato di sequestro di persona è punito anche dal Codice Uniforme Militare statunitense all' art. 134 (*kidnapping*, rapimento, sequestro di persona). Inoltre, sulla base dei fatti contestati, potrebbero ravvisarsi ulteriori fattispecie di reato: art. 78 *accessory after the fact* (favoreggiamento reale e/o personale), art. 79 *conviction of lesser included offenses* (commissione di fatti preparatori di un reato) e art. 81 *conspiracy* (associazione per delinquere per commettere un delitto).

Nell' unico precedente nella giurisprudenza di legittimità (il caso Greenpeace) è stato qualificato "abnorme" il provvedimento con cui il giudice italiano ha ritenuto la propria giurisdizione in contrasto con l' autorità politico-amministrativa del proprio Paese ("Quando risultano evidenziate le volontà dello Stato di origine di esercizio prioritario della propria giurisdizione e quella dello Stato di soggiorno, nel senso di astensione dall' esercizio della giurisdizione, il giudice italiano è obbligato a prendere atto del venir meno del suo potere di cognizione per effetto dell' esercizio di un' attività politica coerente con la Convenzione internazionale, vincolante, in virtù della legge di esecuzione del Trattato NATO").

La stessa Convenzione NATO-SOFA disciplina, all' art. XVI, il caso di divergenza nell' interpretazione o nell' applicazione del trattato, affidando all' autorità politica la risoluzione della controversia.

Il Giudice ha sostanzialmente disapplicato il trattato e liquidato la questione affermando l' esistenza non di giurisdizione concorrente, ma di giurisdizione esclusiva dell' AG italiana, perché dal lato statunitense il sequestro di Abu Omar non sarebbe stato un sequestro di persona. Alla domanda se sequestrare persone negli Stati Uniti sia un gesto indifferente al diritto, il giudice ha risposto che non il sequestro di persona in sé, ma la condotta del Col. Romano è da ritenere non punibile, posto che essa non integrerebbe un sequestro di persona, bensì un' *extraordinary rendition*, cioè un fatto non solo ammesso, ma addirittura comandato dalle autorità politiche competenti ... ", affermando che i "correi" del Col. Romano erano liberi da imputazioni negli Stati Uniti e rilasciavano tranquillamente interviste sul sequestro.

Ma, in realtà, il Procuratore Militare Statunitense di Aviano, Col. Roger Welsh, ha chiesto ufficialmente di procedere contro il prevenuto.

In ogni caso, il giudice non ha tenuto conto che il diritto statunitense non prevede l' obbligatorietà dell' azione penale e, quindi, ben può verificarsi che condotte costituenti reato non siano sottoposte alla persecuzione penale per scelta discrezionale dell' Autorità.

Come secondo motivo, la difesa ha sostenuto la carenza di prova in merito a qualsivoglia consapevole concorso del Col. Romano nel sequestro.

Nell' ambito di tale motivo sono state riproposte istanze difensive, anche in relazione alla mancata ammissione di testimoni.

Gli elementi di responsabilità erano rappresentati dal fatto che:

-Il Col. Romano era il comandante del 31° SFS

- dall' utenza 334 3176579, utilizzata da un presunto sequestratore non identificato, sono partite tre chiamate verso l' utenza 335 6121879, intestata al 31° Squadrone, nel pomeriggio del sequestro;

- l' utenza 335 6121879 è risultata in uso al Col. Romano, al quale è stato così attribuito il ruolo di "basista".

-subito dopo il decollo dell' aereo da Aviano, alle 18.20, dalla stessa utenza 335 6121879 è partita una chiamata verso un' utenza tedesca della base di Ramstein, e quest'ultima utenza tedesca sarebbe stata a sua volta in contatto indiretto con altre utenze comparse nel corso delle indagini.

Il ruolo del Col Romano nella base USA di Aviano è stato individuato erroneamente, in quanto non gli era affidato il controllo dei varchi di accesso alla base, compito condiviso con i militari italiani e facente capo principalmente al comandante, Col. Scarpolini, ed era incompetente sull' attività aeronautica della base.

L' accesso alla base del personale appartenente ai servizi segreti era possibile attraverso la semplice esibizione del tesserino di riconoscimento e, dunque, non vi sarebbe stata necessità per gli agenti CIA di chiedere alcunché al Comandante di Aviano.

Il PM ha affermato che l' utenza 335 6121879 all' epoca dei fatti era attribuita al Col. Romano, ma di ciò non vi era prova, se non, secondo l' accusa, in una sorta di "tabulato", acquisito illegittimamente.

Vi erano numerose spiegazioni alternative per le tre chiamate effettuate il 17-2-2003, prima fra tutte, quella per cui un membro dei Servizi poteva aver preannunciato il proprio arrivo alla base. La brevità delle comunicazioni telefoniche confermava che non era stato organizzato un accesso particolare.

Non vi era alcun elemento per identificare con certezza l' utilizzatore del cellulare il giorno 17-2-2003.

Altrettanto ignoto era l' autore della chiamata verso Ramstein.

Il tabulato telefonico, dal quale, secondo il giudice, si sarebbe dedotta la prova dell' utilizzo dell' utenza 335 6121879 da parte del Col. Romano, era inutilizzabile, in quanto il Mar. Tellarini ne era entrato in possesso senza alcuna richiesta formale. Comunque, si trattava di un foglio privo di intestazione, di firma e di qualsiasi altra forma di ufficialità, inidoneo ad accertarne l' utilizzatore. Il Col. Roger Welsh ha riferito ufficialmente che non erano state seguite le procedure formali previste dalle convenzioni internazionali.

Inutilizzabile era pure la testimonianza del Mar. Tellarini, ai sensi degli artt. 696, c. 1, 191 c. 1, 194 c. 1 e 187 c 1 cpp, in quanto le indagini non si erano svolte nel rispetto delle procedure previste dalla Convenzione NATO SOFA.

Era carente anche la prova della coscienza e volontà del Col. Romano di privare taluno della libertà personale.

Egli doveva, quindi, essere assolto per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato.

Era stata chiesta in primo grado l' ammissione ex art. 507 cpp della testimonianza del Col. John Quattrone (successore del Col. Romano), del Col. Roger Welsh e del M.llo Davide Tellarini, per la necessità, emersa dopo l' escussione dibattimentale dei testi Cavalera e Tellarini, di accertare la realtà, avendo entrambi riferito circostanze nuove e difformi rispetto a quanto affermato in precedenti relazioni di servizio.

Sia Quattrone che Welsh hanno rilasciato degli *affidavit* dal contenuto non corrispondente a quanto dichiarato da Tellarini e Cavalera circa le ricerche effettuate.

E' stata chiesta, quindi, la rinnovazione dell' istruttoria dibattimentale ex art.603 cpp per sentire Quattrone, Welsh e Tellarini

Con il terzo motivo di impugnazione sono state riprese le eccezioni espresse dopo la pubblicazione della sentenza 106\2009.

In base ad essa, la difesa aveva chiesto al Giudice l' annullamento ai sensi dell' art. 185, c. 3 cpp del decreto che dispone il giudizio in quanto basato anche sui documenti rinvenuti e sequestrati presso la sede del SISMi e sull' esito dell' incidente probatorio relativo all' interrogatorio del M.llo Pironi, e la restituzione degli atti al PM affinché potesse eventualmente riformulare la richiesta di rinvio a giudizio. Infatti, l' atto, così com' era, non poteva superare una materiale prova di resistenza.

Il PM ha richiesto sia il rinvio a giudizio di tutti gli imputati sulla base di tutti gli elementi probatori, tra cui i documenti sequestrati in Via Nazionale, sia l' incidente probatorio, senza discernere gli elementi relativi a ciascun imputato.

Solo ove il decreto di rinvio a giudizio, depurato dalla documentazione sequestrata in Via Nazionale e dall' incidente probatorio, fosse rimasto plausibile si sarebbe potuto concordare con il rigetto delle richieste difensive. Solo apparentemente la documentazione sequestrata al SISMi e l' esito dell' incidente probatorio non hanno nulla a che vedere con la posizione del Col. Romano.

Ma, e' chiaro che gli elementi probatori devono essere individuabili come a carico dell' uno o dell' altro degli indagati nonostante non sia prevista la motivazione della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che lo dispone.

Cio' premesso, i 4 elementi a carico del Col. Romano, come sopra individuati, non sono di per sé probatori: ciò che li "unisce" e li fa risultare elementi a carico è solamente la teoria accusatoria, che ritiene che i servizi segreti americani con la collaborazione di quelli italiani abbiano effettuato il rapimento, sulla base delle dichiarazioni del M.llo Pironi nell' incidente probatorio. Senza queste ultime, il Col. Romano non avrebbe potuto essere rinviato a giudizio.

Con il quarto motivo e' stata lamentata una commisurazione della pena eccessiva, frutto di un ragionamento poco approfondito. La partecipazione al reato del Col. Romano si sarebbe esaurita, secondo la stessa pubblica accusa, nel brevissimo lasso di tempo necessario a recepire un ordine e ad impartire alcune istruzioni operative.

Proprio la considerazione dell' ordine eventualmente ricevuto doveva portare non solo alla concessione delle attenuanti generiche, ma anche ad una commisurazione della pena in misura inferiore.

Dovevano anche essere escluse le circostanze aggravanti.

Quanto all' abuso dei poteri di pubblico ufficiale, la qualifica attiene esclusivamente ad alcuni italiani; ma rispetto a nessuno di essi vi è stato accertamento di responsabilità penale.

Inoltre, ai fini della valutazione dell' elemento soggettivo imposta dall' art. 59 c.p., comunque, la consapevolezza o la conoscibilità da parte del Col. Romano di concorrere anche con soggetti dei servizi segreti italiani (uno, Pignero, e' deceduto, un altro, Pironi, ha patteggiato, gli altri hanno conseguito una declaratoria di improseguibilità dell' azione penale e, quindi, non vi e' stato accertamento di responsabilità nei confronti di nessuno) era ipotesi priva di agganci anche solo indiziari.

In ogni caso le attenuanti generiche, fossero anche solo fondate sulla sua incensuratezza, dovevano essere ritenute prevalenti e doveva essere concessa la sospensione condizionale della pena.

I difensori hanno presentato motivi aggiunti il 24-9-2010.

Hanno contestato la pretesa "tardivita'" dell' asserzione di giurisdizione statunitense, che aveva un chiaro contenuto di "affermazione" e non di "richiesta".

Una volta affermato dallo Stato di invio il proprio diritto primario, la nota del Guardasigilli alla Procura Generale del 23-10-2009, recante l' adesione del

governo italiano all' esercizio della giurisdizione nordamericana sul Col. Romano, ha rappresentato una presa di posizione significativa rispetto all' obbligo del giudice di dichiarare la propria mancanza di giurisdizione.

Sulla omessa declaratoria giudiziale di assenza di giurisdizione, il giudice ha deciso nel merito senza tenere conto delle indicazioni provenienti dalla Convenzione Sofa e discostandosi dall' unico precedente di legittimità (caso Greenpeace).

I meccanismi pattizi e normativi privilegiano l' opinione delle autorità politico-amministrative degli stati interessati, anche attraverso l' attribuzione di poteri di istanza e di rinuncia ed, in particolare, la normativa italiana ha attribuito al Ministero della Giustizia poteri di valutazione di indicazione in ordine allo Stato che deve esercitare la giurisdizione.

L' affermazione del primo giudice circa l' esclusività della giurisdizione dello stato italiano, era sfornita di alcuna base. Egli non ha citato alcuna fonte normativa, né giurisprudenziale, per affermare che il sequestro non è reato negli USA, mentre il comportamento addebitato (privazione della libertà di una persona) è conforme alla figura di reato del *Kidnapping*, essendo irrilevanti altri dati indicati dal primo giudice a fare rientrare il fatto nel concetto di *extraordinary rendition*.

Altra questione, poi, era rappresentata dall' ipotesi di un' archiviazione da parte dell' a.g. statunitense, senza inizio dell' azione penale, usando un proprio potere discrezionale.

Nel merito, la difesa ha ribadito i rilievi già formulati a proposito della richiesta di rinvio a giudizio ed il decreto che lo ha disposto ed ha fornito il testo del verbale ritenuto utilizzabile, dopo la "depurazione" dagli elementi inutilizzabili, in realtà inidoneo a supportare i fragili elementi indiziari.

Ha ribadito che la sentenza, laddove ha affermato che "... l' area del segreto non può coprire emergenze probatorie riferibili a comportamenti compiuti da personale non aderente al SISMi, per cui soltanto deve ritenersi operante l' ombrello immunitario" doveva essere riformata, in quanto gli effetti dell' apposizione del segreto dovevano esplicarsi verso tutti gli imputati e non soltanto verso il personale del SISMi.

La difesa ha presentato appello incidentale avverso l' impugnazione del PM, affinché essa venisse rigettata, relativamente alla parte in cui il PM ha formulato richiesta di riforma della sentenza "circa l' esiguità della pena inflitta, la concessione delle attenuanti generiche e, comunque, la loro ritenuta equivalenza alle aggravanti contestate" per l' inapplicabilità al Col. Romano delle ragioni esposte dal PM. Ha ribadito le osservazioni svolte nell' appello principale, in base alle quali il trattamento sanzionatorio del Col. Romano era eccessivo, insistendo, in particolare, sulla necessità di una differenziazione rispetto agli altri imputati di nazionalità americana, per la peculiarità del suo ruolo, come ufficiale delle forze armate statunitensi all' interno di una base militare all' estero; la sua asserita partecipazione al sequestro non presupponeva

alcun previo accordo e alcun inserimento nel “gruppo” di coloro che lo avrebbero organizzato ed eseguito.

Il PM ha, anche nell' appello, accomunato indebitamente con eccessiva leggerezza e disinvoltura, ed al di là di ogni emergenza probatoria, la posizione del Col. Romano a quella degli imputati americani, giungendo a formulare richieste azzardate, infondate ed ingiuste.

La difesa ha presentato appello incidentale anche avverso l' impugnazione presentata dalle parti civili, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità relativamente ai capi della sentenza appellata, che non riguardavano direttamente la pronuncia civile e, comunque, il rigetto delle richieste di riforma della sentenza relative alla liquidazione del danno alle parti civili. Ha osservato che l' impugnazione in appello della parte civile e' preclusa avverso la sentenza di condanna o di proscioglimento, essendo possibile solo il ricorso in Cassazione.

In ogni caso, la sua facolta' di impugnazione e' limitata ai capi della sentenza che riguardano l' azione civile, mentre, nel caso concreto, l' atto di appello non conteneva alcuna esplicitazione degli effetti di carattere civile.

Ha sostenuto, ancora, l' infondatezza della richiesta di riforma della sentenza nella parte in cui non ha provveduto all' integrale liquidazione del danno nella misura specificata nelle conclusioni, non essendovi alcun dato su cui basare la quantificazione del danno, in mancanza di perizia sulla parte lesa.

Comunque, ha chiesto il rigetto dell' impugnazione, essendo esorbitanti le richieste.

Peraltro, la difesa, pur non avendo impugnato sul punto la sentenza, ha chiesto alla Corte di riformarla *motu proprio* per l' incongruita' dell' avvenuta liquidazione.

L' avv. Sansalone, difensore di Castelli e Russomando, ha chiesto la riforma della sentenza, lamentando l' estensione del segreto di Stato, l' individuazione delle prove utilizzabili, la mancanza di motivazione della sentenza e la nullita' dei decreti di latitanza.

L' avv. Bolognesi ha presentato appello nell' interesse di De Sousa, chiedendo, come primo motivo, la sua assoluzione per non aver commesso il fatto.

Gli indizi a suo carico erano rappresentati dalle dichiarazioni del Ten. Col. D' Ambrosio e da elementi “di contorno”, rappresentati dai contatti della sua utenza mobile con le utenze di Medero e Harbaugh e dal messaggio inviato da Susan Czaska a Lady.

Ma le dichiarazioni di D' Ambrosio non erano attendibili, essendo impossibile che ella fosse stata inviata da Roma a Milano per lo scopo indicato da D' Ambrosio (tenere sotto controllo Lady, riottoso rispetto al progettato sequestro), in quanto ella e' giunta a Milano nel giugno del 2001, dunque non certamente per controllare che Lady desse effettivamente luogo ad un sequestro i cui presupposti ancora non esistevano.

Le dichiarazioni, *de relato* rispetto a Lady, erano smentite dal M.llo Pironi, secondo il quale Lady non aveva mai avuto dubbi sul sequestro, mentre De Sousa non ne era tenuta al corrente.

E, comunque, esse non potevano essere utilizzate in applicazione del segreto di Stato.

Le altre risultanze non potevano sorreggere l' accusa.

La mail, in particolare, recante una data (24-12-2004) di molto successiva al sequestro, non dimostrava l' operativita' di De Sousa nel sequestro stesso, ne' altri suoi collegamenti con esso. Anzi, non era certo neanche che la "Sabrina" di cui si parlava fosse De Sousa.

**Comunque, il richiamo al "coacervo" probatorio, l' indicazione delle prove senza il loro esame, l' acritico rinvio alla memoria del PM, la mancata valutazione delle risultanze processuali non costituivano una effettiva motivazione.**

Il ragionamento svolto in sentenza circa l' inaccettabilita' dell' ipotesi secondo la quale "personale della CIA in Italia con responsabilita' di vertice non avrebbe potuto essere estraneo ad un fatto cosi significativo e rilevante come l' *extraordinary rendition* di Abu Omar" era illogico, la frase usata "al di la dell' imponente materiale probatorio" era espediente argomentativo funzionale ad ignorarne gli effettivi contenuti ed era arbitrario presupporre che il servizio segreto statunitense fosse un' organizzazione in cui tutti condividevano conoscenze ed apportavano contributi a qualsiasi operazione di rilievo.

La presenza di De Sousa a Milano nel periodo in cui il sequestro e' stato organizzato ed effettuato era, in realta', elemento non grave ne' preciso, compatibile con l' ipotesi alternativa che ella non sia stata affatto informata e non abbia contribuito, anche in considerazione della diversita' di funzioni svolte nel periodo milanese.

L' argomento logico era assurdo anche perche' equivaleva ad affermare che il ruolo di vertice comporterebbe la responsabilita per tutti i delitti commessi nel suo ambito, problematica risolta dalla concorde giurisprudenza che richiama alla rigorosa applicazione delle regole in materia di concorso di persone e di criterio causale.

L' affermazione per cui De Sousa non poteva non aver saputo e non aver contribuito era basata su alcune risultanze, richiamate ma non valutate: le dichiarazioni di Pironi sui rapporti difficili di Lady con Castelli e l' imputata, le ammissioni di Lady e De Sousa in interviste giornalistiche, la mail rinvenuta nel computer di Lady, sono risultanze neutre rispetto al tema di prova o addirittura sono indizianti della sua estraneita'.

Il M. llo Pironi, pur ricordando che Lady nutriva per lei una spiccata antipatia, ha dato atto che egli non gli parlo' mai del suo coinvolgimento ed ha precisato che Lady a Milano era il personaggio operativo, teneva i rapporti con DIGOS e ROS, mentre De Sousa teneva altri rapporti, ad es. con SISDE e Prefettura, ed entrava in contatto con il ROS solo in caso di assenza

di Lady.

Dunque, competenze e funzioni erano divise: le questioni piu' operative, collegate all' azione di contrasto al terrorismo, spettavano a Lady, mentre De Sousa si occupava di aspetti prevalentemente formali ed interveniva nel campo spettante a Lady solo in caso di sua assenza.

Le interviste giornalistiche, indipendentemente dal loro contenuto, in realta' niente affatto ammissivo, non costituivano fonte di prova.

Le risultanze dei tabulati telefonici (chiamate dell' 11 e 12-6-2002 di De Sousa (348 3948952) a Medero e chiamata di De Sousa da parte di Harbaugh tra il 23 e il 29-1-2003) erano prive di rilievo accusatorio. I contatti con Medero, dipendente dell' ambasciata Usa a Roma, risalenti ad 8 mesi prima del sequestro, avevano spiegazioni alternative, in quanto si trattava di colleghe di lavoro presenti in Italia nello stesso periodo. I contatti con Harbaugh potevano essere stati determinati da ragioni d' ufficio ed, in particolare, dall' esigenza di essere messo in contatto con Lady.

Inoltre, la brevissima durata delle conversazioni non era compatibile con la trattazione di temi particolari, ma lo era con comunicazioni o richieste di tipo organizzativo.

Comunque, non vi era motivo di collocare i contatti telefonici del 23 e 29-1-2003 tra Harbaugh e De Sousa nelle attività preparatorie del sequestro, attività che forse nel gennaio non erano proprio in corso. Anzi, pacificamente in quegli orari ed in quei giorni non risultava fossero mai stati effettuati sopralluoghi.

Come secondo motivo, la difesa ha chiesto l' applicazione dell' immunita' prevista dalla Convenzione del 24-4-1963 sulle relazioni consolari ovvero di quella prevista dalla Convenzione del 18-4-1961 sulle relazioni diplomatiche e la conseguente dichiarazione di non doversi procedere perche' l' azione penale non avrebbe dovuto essere iniziata.

La motivazione addotta dal primo giudice per escludere l' immunita' diplomatica di De Sousa non era corretta. Dalle disposizioni degli artt. 3 L. 804/67, 41, 43 e 45 della Convenzione sulle relazioni consolari, si evinceva, in primo luogo, che il limite del "crimine grave" viene menzionato all' art. 41 con riferimento all' inviolabilità personale dell' agente consolare e non nel successivo articolo 43 che riguarda l' immunità dalla giurisdizione; che l' art. 3 L. 804/67 definisce il grave delitto "ai fini dell' esecuzione dell' art. 41, paragrafo 1" e non richiama l' art. 43 relativo all' immunità dalla giurisdizione; che l'articolo 45, che regola l' istituto della rinuncia, sottolinea la diversità delle immunità previste dagli artt. 41 e 43, facendo ad esse riferimento al plurale.

Ancora, mentre l' art. 41 è applicabile solo alla materia penale, l' art. 43 tratta unitariamente l' immunità dalla giurisdizione penale, civile o amministrativa.

La diversa formulazione degli artt. 41 e 43, certamente non casuale, deve avere un significato. La prima immunita' incontra un limite ulteriore rispetto alla seconda. Le due immunita', quella relativa alla liberta' personale (art. 41) e

quella relativa alla giurisdizione (art. 43), sono distinte e soggiacciono ad una regolamentazione differente. La prima non si applica quando si tratti di “crimine grave”, mentre la seconda trova applicazione anche in quel caso.

Ne consegue che, rispetto agli atti compiuti nell' esercizio delle funzioni, l' immunita' dalla giurisdizione penale per l' agente consolare e' assoluta, esattamente come quella diplomatica. Viceversa, l' immunita' diplomatica e quella consolare differiscono rispetto al tema della tutela della liberta' personale: la prima prevede una tutela assoluta rispetto ad ogni forma di restrizione della liberta' personale, mentre la tutela assicurata dalla seconda incontra il limite del “delitto grave”.

La giurisprudenza di legittimita' evidenzia come l' immunita' dalla giurisdizione di cui all' art. 43 sia limitata agli atti compiuti nell' esercizio delle funzioni e non valorizza, invece, alcun ulteriore limite collegato alla gravita' del reato.

La sentenza non era condivisibile anche laddove attribuiva rilievo esclusivo alla qualifica formalmente attribuita al soggetto, mentre l' immunita' diplomatica deve essere applicata a tutti coloro che svolgono attivita' diplomatica, indipendentemente dalla loro formale qualifica, trattandosi di immunita' squisitamente funzionale.

E' pacifico che De Sousa presso l' Ambasciata a Roma e presso il Consolato a Milano aveva identiche funzioni; quindi, il solo dato formale del trasferimento non era - a parita' di funzioni - idoneo a modificare il regime di immunita' di cui ella godeva.

La stessa accusa ha affermato che ella svolgeva funzioni identiche a quelle di Castelli e lo stesso giudice ha fondato il proprio ragionamento indiziario sul ruolo di vertice attribuitole, immediatamente subordinato a Castelli.

Come terzo motivo ha lamentato l' eccessivita' della pena ed ha chiesto la sua riduzione al limite edittale, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull' aggravante contestata. La pena era eccessiva in considerazione non solo del profilo soggettivo, trattandosi di persona che ha fedelmente servito il proprio Paese, ma anche del fatto che eventuali condotte a lei attribuibili sarebbero state poste in essere nell' esecuzione di ordini legittimi nell' ambito dell' Ordinamento statunitense.

I difensori del Gen. Pollari, avvocati Madia e Coppi, hanno proposto appello avverso la sentenza ed, ex art. 586 cpp, avverso diverse ordinanze.

Hanno chiesto, in particolare, l' annullamento dell' ordinanza dell' 8-6-2007 con cui e' stata rigettata l' eccezione di inammissibilita' della costituzione delle parti civili, a causa dell' incertezza della provenienza da Abu Omar della sottoscrizione apposta sulla procura speciale allegata all' atto di costituzione, essendo stata la firma in questione certificata da un notaio di uno stato estero (Egitto) e non da un pubblico ufficiale che, secondo il nostro ordinamento, possa attribuire pubblica fede alla sottoscrizione dell' atto.

Ha chiesto anche l' esclusione della parte civile Ghali Nabila ex art. 74 c.p.p. per manifesta assenza anche di un astratto profilo di danno causato dalle condotte ascritte al Gen. Pollari.

Hanno chiesto ancora l' annullamento delle ordinanze del 18-6-2007 e del 31-10-2007 nella parte in cui hanno disposto la sospensione della prescrizione ex art. 159, comma 1 n. 3 cp. Tale norma non era applicabile, in quanto la richiesta riguardava la sospensione del processo in attesa della definizione dei giudizi per conflitti di attribuzione e la richiesta di rinvio del processo, avanzata dal difensore, comporta la sospensione del decorso della prescrizione solo quando è determinata da esigenze di natura " personale" proprie o del proprio assistito e non anche quando il difensore si limiti a segnalare l' esistenza di una situazione di carattere oggettivo, che rende consigliabile il differimento dell' udienza.

Doveva ancora essere annullata l' ordinanza del 16-3-2008 con cui sono state acquisite le dichiarazioni del Gen. Pignero, che, oltre a non essere utilizzabili come tutti gli altri atti coperti da segreto di Stato, non erano neppure acquisibili. Infatti, l' art. 512 cpp consente la lettura degli atti assunti dal PM, allorché per circostanze imprevedibili ne sia divenuta impossibile la ripetizione in dibattimento. Ma la morte del Gen. Pignero non rappresentava un evento imprevedibile per il PM, che avrebbe potuto chiedere l' incidente probatorio.

Doveva ancora essere annullata l' ordinanza del 20-5-2008 con cui il Giudice ha revocato l' ammissione dei testi indotti dalla difesa e doveva essere disposta la rinnovazione dell' istruzione dibattimentale. Il Tribunale ha ritenuto che l' oggetto del capitolo di prova sarebbe ricaduto nell' ambito del segreto di Stato; in realtà, l' esame mirava ad introdurre nel processo, non già notizie coperte da segreto di Stato, bensì l' esistenza, da una parte, di una serie di documenti direttamente afferenti l' ipotesi accusatoria e dall' altra del segreto di Stato su di essi.

Infine, doveva essere annullata l' ordinanza dell' 8-7-2009 con cui il Tribunale ha rigettato la richiesta di ordinare agli uffici governativi l' esibizione di tutta la documentazione e doveva essere emesso nei confronti delle competenti autorità di Governo ordine di esibizione di tutta la documentazione afferente i fatti oggetto del procedimento.

Si trattava di documentazione ben conosciuta dall' autorità di Governo, identificata nel protocollo, nelle date e nella provenienza, della quale più volte i difensori avevano sollecitato all' a.g. il sequestro e che il Gen. Pollari reputava assolutamente indispensabile alla propria difesa.

Contrariamente a quanto affermato dal Giudice, il Gen. Pollari non avrebbe potuto produrre lui personalmente la documentazione, poiché non ne aveva - e non ne ha - la disponibilità, trattandosi di atti di esclusiva pertinenza dell' autorità di Governo.

Il gen. Pollari doveva essere assolto per non aver commesso il fatto, perché le prove utilizzabili dimostravano positivamente la sua estraneità ai fatti. Il

Giudice, dichiarata l' inutilizzabilita' di tutti gli elementi di prova adottati dall' accusa nei confronti del SISMi in generale e del Gen. Pollari in particolare, in quanto coperti dal segreto di Stato, avrebbe dovuto assolvere l' appellante nel merito "per non avere commesso il fatto". La difesa, nella memoria depositata il 28-10-2009, aveva sottolineato come i residui elementi utilizzabili dimostrassero positivamente l' assoluta estraneita' del Gen. Pollari e del SISMi al presunto sequestro, confermando che la sua assoluzione doveva fondarsi sull' art. 530, comma 1, cpp. Ma il Giudice ha ommesso di considerare le argomentazioni difensive, in contrasto con l' art. 546, c. 1, lett. e).

Non vi era alcuna necessita' per la CIA di rivolgersi al SISMi per eseguire operazioni di *rendition*; essa ha sfruttato i suoi rapporti con altri organi istituzionali o con singoli appartenenti ad essi, ed ha svolto essa stessa gli accertamenti necessari per prelevare Abu Omar. Inoltre, le *renditions* venivano eseguite anche in violazione dell' altrui sovranita'. Dalle indagini della P.G. sul c.d. traffico di cella e sui pernottamenti in strutture alberghiere non e' emerso neppure un elemento a carico del SISMi.

L' estraneita' del Gen. Pollari all' accusa si desumeva dal fatto che egli si e' sempre opposto a qualsiasi operazione illegale nella lotta al terrorismo internazionale e che esistevano elementi e documenti che, oltre a provare cio', dimostravano, positivamente, fatti in contrasto con l' ipotesi accusatoria.

La Corte Costituzionale ha asseverato in via definitiva l' affermazione del Gen. Pollari, resa sin dal primo interrogatorio, secondo cui esisteva documentazione concernente il fatto oggetto del processo coperta da segreto di Stato. La sua affermazione difensiva circa l' impedimento a difendersi per l' esistenza del segreto di Stato si riferiva, come piu' volte affermato, a 88 documenti esistenti presso il SISMi, coperti da segreto, idonei a smentire l' accusa. Nessuna autorita' ha mai contraddetto tale affermazione, che ha, anzi, trovato conferma in atti sottoscritti da due PCM, in particolare nella nota del 26-7-2006.

Tutte le istanze rivolte all' AG per ottenere la documentazione coperta da segreto sono state respinte, anche con riferimento all' audizione di membri del Governo che potevano confermarne l' esistenza.

Il PM ha sostenuto che il Gen. Pollari aveva mentito davanti al Parlamento Europeo, affermando di non avere saputo, prima delle notizie di stampa, chi fosse Abu Omar ne' che egli sarebbe stato sequestrato dalla CIA. Cio' dimostrava quanto pregiudizievole per la difesa fosse l' impossibilita', senza il consenso del PdC, di riferire cose di cui egli non aveva la disponibilita' e che gli era stato proibito di riferire. L' appellante avrebbe potuto dimostrare come al SISMi risultasse che la Sig. ra Ghali Nabila si fosse rivolta a persona di fiducia per ottenere aiuto nella ricerca del marito e come, all' invito di tale persona a presentare denuncia della scomparsa, la signora avesse replicato di non essere propensa a farlo perche' il marito quel giorno si sarebbe allontanato portando al seguito documenti in originale e non, come di consueto, in fotocopia. Cio' confermava l' esistenza di documentazione afferente la

questione e l' assunto del Gen. Pollari, secondo cui le competenti autorità disponevano di documenti coperti da segreto di Stato idonei a dimostrare la sua estraneità ai fatti.

La contrarietà del Gen. Pollari a qualsiasi tipo di operazione illegale nella lotta al terrorismo internazionale costituiva addirittura un fatto notorio.

La testimonianza del Dr. Farina del 12-11- 2008 non era utilizzabile, in quanto egli era, secondo l' accusa, una "stabile" fonte informativa del Servizio ed ha riferito di suoi colloqui con appartenenti al SISMI su materie di asserito interesse del Servizio.

Il Tribunale, invece, ha giudicato utilizzabile la sua deposizione, trascurando, però, di considerare la parte in cui si illustravano circostanze di fatto, che potevano essere confermate dalle persone alle quali il testimone si era riferito ai sensi dell'art. 195 cpp, idonee a corroborare l' assunto per cui la CIA non avrebbe mai chiesto al Gen. Pollari aiuto per l' esecuzione di una *rendition*. In particolare, ha riferito della sfiducia che gli americani nutrivano in Pollari e nel Sismi, ritenuti non adatti o comunque contrari ad azioni di questo genere.

Era pacifico che al Gen. Pollari non erano mai stati trasmessi gli esiti dei presunti sopralluoghi e che né lui né altri all' interno del SISMI hanno mai comunicato alla CIA notizie circa le abitudini, la residenza e altri dati relativi ad Abu Omar. Nulla dimostrava che egli si fosse anche soltanto informato sugli esiti dei presunti sopralluoghi che gli sarebbero stati commissionati.

I difensori hanno presentato motivi aggiunti datati 28-7-2010, con particolare riferimento all' ordinanza del 20-5-2009, con la quale, fra l' altro, il Tribunale ha accolto la richiesta del PM di rinunciare all' audizione di una serie di testimoni indicati nella sua lista e ancora non sentiti o non compiutamente sentiti. Ciò il Giudice ha deciso senza il consenso delle altre parti ed, in particolare, essendosi la difesa Pollari, così come le altre difese, riservata all' udienza precedente sull' aderire o meno alla rinuncia. In tal modo la difesa Pollari non ha potuto completare il controesame del teste Scandone, interrotto all' udienza del 15-10-2008.

L' avv. Madia ha presentato appello nell' interesse del dottor Pio Pompa ed ha chiesto, in primo luogo, l' annullamento delle ordinanze dell' 8-6-2007 di ammissione delle parti civili e del 18-6-2007 e 31-10-2007, con cui è stata disposta la sospensione della prescrizione ex art. 159 comma 1 n. 3 cp. Si tratta delle stesse motivazioni addotte per la difesa Pollari.

Inoltre, ha chiesto l' annullamento dell' ordinanza del 1°-7-2009, con cui è stata rigettata la richiesta del PM di attivare la procedura ex art. 41 L.N. 124\2007. Il Giudice, dopo aver ritenuto che la conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle circostanze rispetto alle quali il Dr. Pompa lo aveva opposto fosse implicita nelle risposte fornite dal Governo in relazione a precedenti interPELLI, ha successivamente affermato che il comportamento ipotizzato nel capo d' imputazione non poteva essere coperto dal segreto di Stato. Occorreva, dunque, attivare la procedura imposta dall' art.

41 l. n. 124\2007 per verificare se le circostanze in ordine alle quali l' imputato l' ha opposto, le quali afferiscono direttamente alle condotte a lui contestate, siano realmente attinte da tale vincolo.

Ha chiesto, poi, l' assoluzione del Dr. Pompa perche' il fatto non sussiste o per non averlo commesso o perche' non costituisce reato, in quanto sono inutilizzabili gli elementi di prova nei suoi confronti, consistenti essenzialmente nelle intercettazioni telefoniche e nella testimonianza del Dr. Farina.

La decisione del primo giudice, in base alla quale l' area dell' " indecidibilità processuale" non poteva coprire emergenze probatorie riguardanti vicende di favoreggiamento successive di oltre tre anni al sequestro, era contraria alla legge, alle decisioni di due PdC ed alla sentenza della Corte Costituzionale, oltreche' contraddittoria con le ordinanze emesse nel corso del dibattimento (8-7-2009 e 10-6-2009) e con quanto argomentato dal Tribunale nella stessa sentenza e, con riferimento alle intercettazioni, contrario all' art. 266 cpp.

Infatti, sono sempre coperti da segreto di Stato i rapporti tra CIA e SISMI e gli *interna corporis* del servizio "ancorche'" e non, come ha sostenuto il Giudice, "in quanto" collegati a fatti di reato e, in particolare, al sequestro di Abu Omar.

**Il vizio che affligge questi atti appartiene alla categoria dell' inutilizzabilità "patologica", in quanto si tratta di elementi probatori assunti *contra legem*, il cui impiego e' vietato in modo assoluto, non solo nel dibattimento, ma in qualsiasi altra fase del procedimento. L' inutilizzabilità e' sorta non nel dibattimento, a seguito della semplice inosservanza delle modalità di acquisizione della prova, ma sin dall' origine, in quanto sono stati formati in violazione del segreto di Stato, come confermato dalla Consulta.**

L' unico limite alla possibilità di coprire elementi di prova con il segreto di Stato e' sancito dagli artt. 204 cpp e 39 L.n. 124/ 2007 (in relazione a fatti eversivi dell' ordine costituzionale ed ai delitti di cui agli art. 285, 416- bis, 416-ter e 422 cp).

Il segreto di Stato e' stato apposto sin dall' 11-11-2005 dal PCM su tutti i rapporti CIA- SISMI e sugli *interna corporis* del Servizio "anche se" (e non "in quanto") collegati o collegabili al presunto sequestro di Abu Omar.

Gli elementi di prova utilizzati dal Tribunale contro il Dr. Pompa hanno tutti ad oggetto suoi rapporti con il Dr. Farina il quale, secondo l' accusa, sarebbe stato una stabile fonte informativa del Servizio.

Il principio che tutti i rapporti tra CIA e SISMI e gli *interna corporis* del Servizio sono coperti da segreto "anche se" e non "in quanto" collegati al sequestro di Abu Omar e' confermato dalla Corte Costituzionale, che ha affermato che non sono utilizzabili atti il cui contenuto abbia ad oggetto materie coperte da segreto: rapporti CIA- SISMI o *interna corporis* del Servizio.

Quindi, insieme ai documenti non coperti da *omissis* ed all' incidente probatorio

nei limiti stabiliti, non sono utilizzabili le intercettazioni telefoniche, qualsiasi altro documento, diverso da quelli inviati con *omissis* dal SISMi, in cui si fa riferimento alle materie coperte da segreto di Stato, e la testimonianza del Dr. Farina, in quanto "stabile" fonte informativa del Servizio, che, se e quando svolgeva attività di informatore del SISMi, era oggettivamente un incaricato di pubblico servizio e, dunque, ex art. 41 l.n. 124\2007, vincolato al segreto, che sarebbe stato tenuto ad opporre.

Il giudice si è contraddetto anche con quanto argomentato nella stessa sentenza, avendo affermato che il contenuto di tutti gli atti che si riferiscono a materie coperte da segreto di Stato non è utilizzabile, che non è possibile una lettura frazionata e parcellizzata degli atti e che l' area del segreto copre tutti i rapporti CIA/SISMi e gli *interna corporis* del Servizio, "anche se" - e non "in quanto" - collegati o collegabili al sequestro di Abu Omar.

Le intercettazioni erano inutilizzabili a carico del Dr. Pompa ex art. 266 c.p.p., in quanto, come affermato dalla Suprema Corte "quando nel corso di intercettazioni autorizzate per un dato reato emergono elementi concernenti fatti strettamente connessi al primo, detti elementi possono essere utilizzati solo nel caso in cui, per il reato cui si riferiscono, il controllo avrebbe potuto essere autonomamente disposto a norma dell' art. 266 cpp. (Cass. Pen. Sezione VI 15-1-2004 N. 4942).

Il dr. Pompa è stato condannato per favoreggiamento sulla base di intercettazioni telefoniche disposte in relazione ad un procedimento per il reato di sequestro di persona, al quale egli era estraneo ed a suo carico sono state utilizzate non le medesime intercettazioni riferite all' ipotesi del " sequestro di persona", bensì altre intercettazioni, disposte direttamente su utenze telefoniche a lui in uso ed esplicitamente volte a verificare l' esistenza di attività di inquinamento probatorio, cioè di un reato che esula dal novero di quelli per i quali, ex art. 266 c.p.p., possono essere autorizzate le intercettazioni.

Il Dr. Pompa doveva essere assolto ex art. 530 cpp perché non residuavano elementi di prova utilizzabili a suo carico, né elementi dai quali dedurre l' esistenza dell' *animus* con cui egli avrebbe agito, in quanto non si poteva appurare se egli avesse realizzato una condotta volta a sviare le indagini, avesse agito con dolo di favoreggiamento, avendo la consapevolezza che Abu Omar era stato rapito e volendo aiutare taluno a eludere le indagini, oppure avesse agito per mero interesse personale o per puro interesse informativo del servizio.

Ma, anche nell' ipotesi in cui gli elementi di prova dovessero essere ritenuti utilizzabili, il Dr. Pompa dovrebbe essere assolto, in quanto non sussisteva alcuna condotta volta a sviare il corso delle indagini in favore del SISMi, da lui posta in essere in concorso con il Dr. Farina.

L' ipotesi accusatoria implicherebbe la inevitabile partecipazione, dolosa o colposa, dei PM al favoreggiamento, in quanto avrebbero rivelato al Dr. Farina notizie riservate sull' indagine che poi il Dr. Farina avrebbe trasmesso al Dr. Pompa.

La richiesta di informazioni al PM integrava una condotta lecita.

Le c.d. attività di depistaggio contestate al Dr. Pompa si sarebbero risolte nella comunicazione ai PM di notizie che già campeggiavano sui media da più di un anno.

Quindi, si dovrebbe ritenere che dei PM si potessero lasciar sviare da notizie di stampa, che anche gli altri giornalisti avrebbero dovuto essere imputati di favoreggiamento e che informazioni comunicate da un giornalista a un PM avessero anche solo l'astratta attitudine a deviare le investigazioni.

Infine, la raccolta di informazioni, in se e per se, non si identifica con un'attività di aiuto a taluno a eludere le indagini.

Il colloquio fra i PM e Farina e' stato richiesto dal Dr. Farina autonomamente.

I PM non avrebbero mai rivelato notizie riservate ad un giornalista.

Non e' emerso che il Dr. Pompa avesse impartito istruzioni dettagliate a Farina.

Egli si e' limitato ad apprendere notizie in modo lecito, anche in relazione agli spostamenti fisici del PM, e non ne ha mai fatto un uso diretto ad aiutare taluno a eludere le investigazioni.

Era impossibile stabilire l'esistenza di un elemento essenziale del reato, cioè la presenza di "taluno" da aiutare, in quanto, con la creazione della zona di indecidibilità rimarcata dal Giudice, era come se il dr. Mancini, il Dr. Pollari e gli altri agenti del SISMI, in favore dei quali sarebbero state tenute le condotte, non fossero mai entrati nel processo.

Il Dr. Pompa non ha mai agito con dolo di favoreggiamento e, comunque, esso non e' dimostrabile. Ne' e' dimostrato che egli fosse a conoscenza o potesse immaginare che i soggetti asseritamente favoriti fossero inquisiti o potessero esserlo, in futuro, ne' che fosse stato realizzato il reato presupposto.

Egli non poteva proprio neanche prospettarsi l'esigenza di aiutare taluno a eludere le investigazioni.

Tra il sequestro di persona ed il favoreggiamento imputato al dr. Pompa vi era una strettissima connessione, per cui alla possibilità di accertare il delitto di favoreggiamento, quanto meno sotto il profilo soggettivo, ostava l'impossibilità di appurare la partecipazione del SISMI al reato presupposto o la sua consapevolezza circa la commissione dello stesso.

Il Giudice, senza affrontare i temi dell'indagine, ha ritenuto integrato l'illecito di cui all'art. 378 c.p., non in relazione a tutte le condotte contestate, bensì soltanto con riferimento al fatto che l'appellante, tramite Farina, avrebbe fornito una propria ricostruzione dei fatti in modo da sviare il percorso delle indagini. Ciò doveva essere inteso come implicita assoluzione in relazione alle restanti condotte contestate e confermava la necessità di pervenire ad un proscioglimento anche in ordine all'unica condotta rispetto a cui egli e' stato condannato.

In subordine, doveva dichiararsi non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato ex art. 202 C.P.P. e 41 L.N 124 del 2007.

Ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, il processo si deve svolgere nel

contraddittorio delle parti con la conseguenza che, se l' imputato si trova nell' impossibilita' di difendersi, manca una parte fondamentale per una compiuta dialettica processuale.

L' opposizione del segreto da parte dell' appellante non costituisce il frutto di una scelta tra diverse opzioni, ma l' adempimento di un dovere, la cui violazione e' sanzionata penalmente.

Dunque, il dottor Pompa e' stato condannato nonostante abbia adempiuto ad un obbligo.

Il segreto di Stato e' stato opposto su circostanze essenziali ai fini della decisione, giacche' il vincolo ha impedito al Dr. Pompa di difendersi sia sull' esistenza della materialita' delle condotte sia sul coefficiente psicologico.

Ha lamentato ancora l' eccessiva severita' del trattamento sanzionatorio e ne ha chiesto l' attenuazione, nei limiti previsti per la concessione dei benefici di legge, chiesti espressamente, non esistendo motivi ostativi, in caso di riduzione della pena.

E' stata chiesta la correzione dell' errore di calcolo, in quanto l' aumento massimo della pena base di 2 anni di reclusione avrebbe potuto portare, come massimo, alla pena finale di anni 2 e mesi 8.

Comunque, non vi era motivo per quantificare la pena base nella meta' del massimo edittale, anche considerando la disparita' di trattamento con il dr. Farina, per il quale e' stata fissata la pena base di 1 anno di reclusione.

E' stata chiesta ancora l' esclusione dell' aggravante di cui all' art. 61 n. 9 cp, in quanto il dottor Pompa non ha violato alcun obbligo specifico e la carica ricoperta non ha agevolato la commissione del reato.

Comunque, l' aumento di pena non poteva essere equivalente al massimo consentito.

Dovevano essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull' aggravante, in quanto il dr. Pompa e' incensurato e la recente modifica normativa apportata all' art. 62 bis c.p., che non consente il riconoscimento delle generiche per la sola incensuratezza dell' imputato, non era ostativa, essendo stata introdotta con d.l. n. 92\2008, conv. in L. 125\2008; per il principio dell' irretroattivita' della legge piu' sfavorevole al reo, di cui all' art. 2, comma 4 cp, non e' applicabile ai fatti commessi due anni prima, avendo la disposizione natura sostanziale e non processuale.

Anche la pena accessoria dell' interdizione dai pubblici uffici doveva essere eliminata o attenuata. Essa e' stata disposta in quanto e' stata ritenuta sussistente l' aggravante di cui all' art. 61 n. 9 cp; diversamente, ex art. 31 cp, ne sarebbero mancati i presupposti. Inoltre, a seguito della correzione dell' errore di calcolo, la pena accessoria non poteva essere applicata ex art. 29 cp.

Ai sensi dell' art. 574 cpp, ha chiesto la revoca della condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili ed alla rifusione delle spese processuali liquidate.

Non sussistevano ragioni per le quali il Dr. Pompa dovesse rispondere di danni cagionati ad Abu Omar ed a sua moglie dal reato di sequestro di

persona, non avendo rivestito alcun ruolo in esso e nella successiva violazione di diritti umani patita ed essendo stato condannato per il reato di favoreggiamento, commesso a piu' di tre anni di distanza, che in nessun modo ha inciso sui danni asseritamente sofferti dalle parti civili, ne' ha comunque pregiudicato lo svolgimento delle indagini ne' ha creato effettivi pericoli per il loro corretto sviluppo.

Infine, e' stata chiesta ai sensi dell' art. 574 cpp, la revoca della condanna alla provvisoria alle parti civili, su cui la Corte ha gia' deciso con ordinanza del 28-9-2010.

I difensori hanno presentato motivi aggiunti datati 1-9-2010, ribadendo la richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto o perche' il fatto non sussiste o perche' il fatto non costituisce reato.

Hanno sostenuto che, delle 4 condotte contestategli (avere dato incarico al Dr. Farina di prendere contatto con il P.M. per apprezzarne il grado di conoscenze, avere dato incarico al Dr. Farina di comunicare al P.M. false informazioni circa il presunto coinvolgimento della Digos e del Dr. Dambruso, avere acquisito tramite il Dr. Farina e il Dr. Antonelli informazioni sulle indagini, avere suggerito a giornalisti articoli tendenti ad accreditare l' ipotesi di responsabilita' del Dr. Dambruso e della Digos), il Tribunale ha preso in considerazione soltanto la seconda condotta, mentre, sugli altri punti non ha speso alcuna motivazione, cosi da ritenersi che per essi vi sia stata assoluzione e, quindi, in mancanza di impugnazione, formazione del giudicato.

Riguardo all' unica condotta residua, la difesa ha ribadito l' assenza di elementi probatori utilizzabili a carico del Dr. Pompa, in quanto l' unico elemento che collega il Dr. Pompa a tale fatto e' costituito da una conversazione del 22-5-2006, con il Dr. Farina, in cui si allude alla circostanza che il sequestro sarebbe addebitabile a un " fenomeno locale"; ma tale prova e' inutilizzabile in quanto coperta da segreto di Stato ed acquisita in violazione dell' art. 266 cpp.

In ogni caso, il dr. Pompa non ha fornito alcun contributo alla realizzazione del fatto, in quanto il Dr. Farina ha dichiarato che l' iniziativa di chiedere un colloquio con i PM era stata esclusivamente sua, ha riferito che le domande poste all' Autorita' inquirente erano collegate a un mero interesse giornalistico e che le domande in ordine a possibili coinvolgimenti della DIGOS e del Dottor Dambruso traevano spunto da articoli di giornale.

Quindi, il Dr. Pompa non ha contribuito a rafforzare il proposito del Dr. Farina, mosso da personali motivazioni.

Ha ribadito l' assoluta inidoneita' della condotta a sviare le indagini, poiche' si trattava di ipotesi alternative circa la dinamica dei fatti, gia' da tempo di dominio pubblico, nessun PM si lascerebbe mai fuorviare da illazioni giornalistiche e le autorita' inquirenti erano al corrente del contenuto della conversazione del 22-5-2006 tra il Dr. Pompa e il Dr. Farina e del discorso relativo al "fenomeno locale", in quanto le utenze erano sotto controllo.

La condotta addebitata all' appellante non era idonea neppure a creare un pericolo, anche soltanto astratto, per il corretto sviluppo delle indagini.

Il segreto di Stato ha reso impossibile accertare l' elemento costitutivo del reato espresso dal legislatore con la formula negativa "fuori dai casi di concorso nel reato", in quanto il Tribunale ha osservato come il segreto di Stato abbia impedito la valutazione del fatto-reato sequestro di Abu Omar, ed, in particolare, delle attività compiute dal dr Pompa, quale agente del SISMI. Dunque, non era possibile accertare se si era integrato l' antecedente necessario del mancato concorso nel reato presupposto.

Il segreto ha reso impossibile anche dimostrare la conoscenza del reato presupposto.

In subordine, la difesa ha chiesto il contenimento della pena nei limiti necessari alla sua conversione in pena pecuniaria ex art. 53 comma 1, L.N. 689 del 1981, quantificando la pena richiesta in mesi 6 di reclusione, sostituita con pena pecuniaria e condizionalmente sospesa.

Il dr. Luciano Seno ed i difensori, avvocati Scialla e Simeoni, hanno proposto appello avverso la sentenza e tutte le ordinanze, con particolare riferimento a quelle pronunciate il 27-5-2009, 10-6-2009 e 8-7-2009, e di quelle con le quali è stata ammessa la costituzione di parte civile anche nei confronti di Seno.

L' appello si riferiva a tutti i capi e punti della sentenza.

La sentenza impugnata era illegittima per violazione dell' art. 191 c.p.p. con riferimento agli artt. 266, comma 4 e 271 cpp, perché fondata su intercettazioni telefoniche disposte su utenze in uso a funzionari del SISMI per il delitto di sequestro di persona, contestato ad imputati diversi, ed inutilizzabili per il reato di favoreggiamento personale, aggravato solo ex art. 61 n. 9 CP., poiché la relativa pena non raggiunge il limite minimo previsto dall' art. 266 cpp.

L' orientamento costantemente espresso dalla Cassazione e' che le intercettazioni relative a reati non previsti dall' art. 266 cpp, anche se disposte ed acquisite in relazione a reati connessi ex art. 12 cpp, non possono essere ammesse quali prove nel dibattimento, non possono costituire il presupposto per l' incriminazione del soggetto a cui sono riferite e pongono nel nulla la base probatoria su cui si fondano l' accusa e la conseguente condanna" (Cass. Sez. VI pen., 15-1-2004 n. 4942).

Doveva, quindi, essere pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste; anzi, la relativa imputazione di favoreggiamento non avrebbe neanche potuto essere formulata.

E' stata lamentata, in secondo luogo, la violazione della normativa in materia di segreto di Stato ai sensi della L. 124/2007 e dei principi sanciti dalla Corte nella sentenza n. 106/2009, poiché le intercettazioni telefoniche sulle quali si fondava la sentenza impugnata si riferivano, direttamente o indirettamente, agli "assetti organizzativi e operativi del SISMI", coperti dal segreto, con la conseguenza, quanto a questa fonte di prova, dello "sbarramento al potere

giurisdizionale derivante dalla opposizione e dalla conferma del segreto di Stato".

Solo apparentemente le statuizioni della Corte Costituzionale sono state recepite dal primo Giudice, in quanto esse sono state disattese con riferimento a Seno, condannato esclusivamente sulla base di intercettazioni su utenze in uso ad appartenenti al SISMi, il cui contenuto si riferiva, appunto, a temi coperti dal segreto di Stato.

L' appellante, in risposta alle domande del PM, ha opposto preliminarmente il segreto, avendo il "divieto di riferire", ai sensi dell' art. 41, applicabile a tutti i pubblici ufficiali, quale è Seno, ed agli incaricati di pubblico servizio, imputati o testimoni, in quanto "per rispondere compiutamente", avrebbe dovuto "trattare argomenti coperti dal segreto", con particolare riferimento "agli *interna corporis* del Servizio". In realtà, le domande riguardavano ambiti già dichiarati coperti dal segreto, in quanto era già pervenuta la missiva del 15-11-2008 del PCM e la Corte Costituzionale si era già pronunciata.

La violazione dell' obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto è sanzionata dall' art. 261 cp.

Ad ulteriore conferma che il segreto di Stato si riferisce a tutti gli argomenti sui quali esso è stato opposto da Seno, la difesa ha rilevato che il 1°-7-2009, il PM ha chiesto al Tribunale di attivare la procedura di interpello, ritenendo che "le domande a lui poste, riguardanti i suoi rapporti personali con Mancini e Pignero e la fornitura di un cellulare ai medesimi, ... non potrebbero in alcun modo avere un oggetto ricomprensibile nell' area del segreto." Ma il Tribunale, l' 8-7-2009, ha rigettato la richiesta, perché riguardava " ...un ambito già sottoposto alla definizione del segreto da parte della PdC..." e la nuova attivazione della procedura sarebbe stata sostanzialmente ultronea.

Nonostante questo ed in contraddizione con la propria ordinanza dell' 8-7-2010, il giudice ha condannato Seno, sostenendo che in relazione al favoreggiamento, non vi erano problemi di inutilizzabilità determinati dal segreto.

Il Giudice, poiché ha indicato come unici elementi a carico di Seno le inutilizzabili intercettazioni, avrebbe dovuto dichiarare "NDP per l' esistenza del segreto di Stato", come per gli altri appartenenti al SISMi.

Il Tribunale ha dichiarato i testimoni della difesa Seno "non ammissibili in quanto l' oggetto del capitolo di prova ricadeva ... nell' ambito del segreto di Stato" e, pertanto, ha revocato l' ordinanza di ammissione dei testi Iodice e Pillinini.

Seno, pertanto, non solo non ha potuto difendersi direttamente avendo dovuto opporre il segreto di Stato, ma si è visto anche revocare i testi indicati a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico, sempre a causa del segreto di Stato.

Anche sotto tale aspetto, la sentenza era illegittima, per violazione del diritto di difesa.

Il segreto di Stato sugli *interna corporis* del SISMi era elemento essenziale per la definizione del processo, contrariamente a quanto affermato dal giudice, che, prescindendo dalla inutilizzabilità delle intercettazioni, sembra aver ritenuto che il carattere "essenziale" di "quanto coperto dal segreto di Stato" debba essere considerato solo nella prospettiva dell' accusa e non anche nella prospettiva dell' esercizio del diritto di difesa.

Hanno lamentato la violazione del diritto di difesa in quanto l' art. 511 c.p.p. al comma 1, prevede l' obbligo (non la facoltà) del giudice di dare lettura di tutti gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento. In base al comma 5, la lettura si può trasformare nella sola indicazione, ma non diviene mai una facoltà o potestà del giudice. L' omessa indicazione impedisce alle parti di sapere su quali atti il giudice intende basare il giudizio, che esse dovrebbero poter illuminare con il contraddittorio (Cass. Sez. III, 17-1-1996, n. 514).

Il giudice ha effettuato una dettagliata elencazione-distinzione di quelli utilizzabili e non utilizzabili solo nel corpo della motivazione.

Ugualmente rilevante è poi la esclusione "di fatto" dagli atti utilizzabili della trascrizione del colloquio tra Mancini e Pignero del 2-6-2006, depositato dalle difese.

I due gruppi di atti depositati (le intercettazioni telefoniche da una parte e la registrazione ambientale dall' altra), hanno una capacità interpretativa tale che, se vengono collegati tra loro, possono incidere sulla sussistenza della condotta ritenuta illecita.

L' utilizzazione - a sorpresa - solo dell' intercettazione telefonica consentiva un' interpretazione libera che escludeva qualsiasi raffronto con il contenuto del colloquio registrato ed ha costituito un impedimento alle parti ad illustrare adeguatamente, in contraddittorio, gli elementi conoscibili e valutabili sui quali fondare il giudizio.

Non era proprio configurabile il reato di favoreggiamento, in quanto il reato presupposto era il sequestro di persona commesso a Milano nel febbraio 2003 con il concorso degli agenti del SISMi, ipotetici beneficiari del favoreggiamento ascritto a Seno e non il sequestro di persona in sé, attribuito ad agenti della CIA.

In caso contrario, non avrebbe senso né un'attività di indagine in tale direzione di determinate persone, né un' accusa di favoreggiamento se non diretta a favorire quelle indicate persone; si tratterebbe di un favoreggiamento gratuito!

Poiché, nel caso concreto, tutti gli elementi che potevano portare al convincimento giuridico sono stati inibiti al giudicante, l' attività in concorso degli agenti del SISMi non è stata accertata e non potrà mai essere giudizialmente accertata. E se non vi è stato un reato, non ha senso punire taluno che si sia adoperato per evitare ad altri le conseguenze di un reato che non c'è.

Anche se si volessero considerare gli elementi relativi ai temi coperti dal segreto di Stato, non risultava che Seno avesse posto in essere il favoreggiamento contestatogli. Consentire da parte di un agente del SISMi che

due superiori utilizzino il suo cellulare per conversare non può costituire un favoreggiamento, specie per persone abituate a collaborare quotidianamente da anni. L'azione può diventare sospetta solo condividendo la frase riportata nell'imputazione, cioè che il telefono fosse ritenuto erroneamente l'unico non intercettato, frase maliziosa che non trovava alcun riscontro.

Si sarebbe dovuto dimostrare il dolo di Seno, la sua conoscenza di intenzioni malevole o illecite nei suoi superiori, la sua adesione ad esse, non per dovere, ma per favorire persone amiche, l'illiceità delle condotte dei due interlocutori. Ma due indagati nel medesimo processo possono scambiarsi informazioni sul procedere delle indagini, anche nell'ipotesi di interrogatori secretati e possono concordare prospettazioni difensive in astratto atte a sviarle.

Non si è verificato nessuno sviamento delle indagini, come risultava chiarissimo nella registrazione di Mancini, dichiarata (guarda caso!) inutilizzabile.

In subordine, la difesa ha lamentato l'eccessività della "pena edittale" inflitta e la mancata concessione delle attenuanti generiche. L'eccessività della pena dipendeva dalla mancata valutazione della sua valenza per un Colonnello con lunghissimo ed onorato servizio e da un raffronto tra la pena inflitta agli imputati condannati per il sequestro e quella inflitta a Seno per una ipotetica modesta condotta di favoreggiamento.

La difesa ha impugnato l'ordinanza con cui è stata ammessa la costituzione di parte civile di Nasr Osam Mustafa' Hassan e di Ghali Nabila e l'ordinanza con cui è stata rigettata la richiesta di loro esclusione, in quanto nei confronti di Seno, imputato per il solo reato di favoreggiamento, non dovevano essere ammesse le costituzioni di parte civile, non danneggiate da tale reato.

Il bene giuridico protetto dal reato di favoreggiamento è, infatti, il regolare andamento dell'amministrazione della giustizia, bene riferibile in via esclusiva allo Stato, mentre nella condotta contestata a Seno, verificatasi a distanza di anni, non potrebbe mai ipotizzarsi un danno diretto per le asserite persone offese.

Sono stati impugnati i capi della sentenza che pronunciano la condanna al risarcimento del danno, al pagamento di una provvisionale ed alla refusione delle spese legali anche nei confronti di Seno.

L'erronea ammissione della costituzione delle parti civili nei confronti di Seno ha consentito al giudice, in forma quasi "automatica", di condannarlo anche al risarcimento del danno ed al pagamento di una ingente provvisionale.

Il giudice ha riunito in un'unica disposizione tutti gli imputati e li ha condannati senza alcuna distinzione e motivazione al risarcimento del medesimo danno, violando l'art. 187, comma 2 CP, che prevede che solo "i condannati per uno stesso reato" siano obbligati in solido.

Le difese hanno presentato motivi nuovi in data 27-9-2010, ribadendo l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per il reato di favoreggiamento personale. A tale scopo hanno richiamato il contenuto delle richieste e dei decreti di autorizzazione, dai quali risultava che il PM non aveva mai ipotizzato

un “possibile coinvolgimento nel sequestro in esame”, che il GIP nel decreto del 4-5-2006 aveva rilevato che “tali Luciano e Marco”, nonché Regondi Maurizio, stavano seguendo le indagini del PM per individuarne la direzione e gli sviluppi”, che le ulteriori richieste del PM facevano esclusivo riferimento alla presunta condotta di favoreggiamento posta in essere da Seno, che tale motivazione è stata poi trasfusa integralmente nel capo di imputazione per favoreggiamento.

Dunque, le intercettazioni per condotte fin dall’ inizio riconducibili al reato di favoreggiamento poi contestato non potevano essere né richieste né disposte, in quanto in violazione dell’ art. 266 CPP (sentenza n. 12562 del 25-2-2010, di conferma della sentenza 4942\2004).

Le intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge erano inutilizzabili (sentenza 47331\2005) senza alcuna distinzione in ordine a tale regime sanzionatorio, sia in caso di utilizzazione delle intercettazioni dello stesso procedimento nel quale sono state disposte, sia in altro procedimento.

Inoltre hanno fatto rilevare l’ errore nel calcolo della pena.

I difensori di Di Gregori, avvocati Milella e Capurro, hanno presentato appello incidentale, affermando che l’ eventuale accoglimento delle richieste del PM avrebbe richiesto un’ ampia rinnovazione del dibattimento e chiarendo che non era stata presentata impugnazione in via principale in quanto la Corte avrebbe potuto comunque pronunciare una sentenza di assoluzione ex art. 129 cpp, ma le considerazioni del PM avevano indotto la difesa a ribadire con appello incidentale e con autonoma richiesta che il dr. Di Gregori doveva essere assolto per non aver commesso il fatto.

Come primo motivo, hanno affermato l’ essenzialità degli elementi su cui è stato apposto e opposto il segreto di Stato, l’ assenza di dichiarazioni confessorie e l’ insussistenza del nesso causale fra le condotte coperte da segreto e i fatti di cui all’ imputazione.

Le prove utilizzabili, secondo i motivi di impugnazione del PM, erano costituite essenzialmente dalle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari”.

In realtà, le prove erano costituite non “essenzialmente” ma “esclusivamente” da tali dichiarazioni, che, inoltre, non avevano alcun contenuto confessorio, non avendo mai il dr. Di Gregori ammesso alcuno dei fatti addebitatigli, e, comunque, non erano in alcun modo riscontrate.

Non sono state acquisite relazioni di servizio, né accertati contatti con gli americani né trovati legami con la CIA in Italia, né individuato alcun apporto causale. In particolare, circa l’ attività di accertamento svolta a Milano da personale del SISMi, nessun apporto è stato indicato e non si comprende la valenza causale di una scelta operata scartando i luoghi dove Abu Omar non era.

Agli atti, al contrario, esistevano elementi concreti di segno opposto. D’ Ambrosio ha affermato che Lady gli aveva detto che la I° Divisione, cui Di

Gregori apparteneva, non era coinvolta nell' attivita' preliminare di sopralluogo.

Inoltre, il PM, ricostruendo l' attivita' preparatoria, non ha mai accertato in tale periodo contatti con uomini del Sismi e tantomeno con il dr. Di Gregori.

La riunione di Bologna e l' assunto viaggio a Milano erano collocati diversi mesi prima del sequestro, il PM ha definito "vano" il contributo causale che avrebbero fornito Di Gregori, Ciorra e Di Troia ed ha escluso anche che Di Gregori abbia partecipato alla decisione del sequestro, per il suo ruolo subalterno e per la mancanza di ogni potere di deliberare e concordare e di stabilire eventuali intese con altri organismi. Ne restava escluso anche il concorso morale.

Come secondo motivo, hanno illustrato i rapporti fra l' art. 41 L. 124\2009 e l' art. 51 cp, con la possibilita' di assolvere nel merito.

Il Tribunale ha frainteso le richieste presentate, che riguardavano l' assoluzione dell' appellante con formula piena non perche', come il giudice sapeva per averlo letto, le dichiarazioni rese non erano confessorie, ma perche' agli atti non esisteva alcun elemento a suo carico. Infatti, se gli interrogatori degli imputati erano inutilizzabili, essi processualmente non esistevano.

La causa di non punibilita' invocabile dagli imputati era, secondo il PM, quella prevista dall' art. 51 CP: era sufficiente confessare ed avvalersi della scriminante dell' esercizio del diritto di difesa. Ma invocare tale scriminante significava ammettere un nesso causale inesistente.

Come terzo motivo i difensori hanno segnalato una questione di legittimita' costituzionale, rinviandone l' illustrazione ad una memoria integrativa.

### **3. IL GIUDIZIO DI APPELLO**

La Corte d' Appello ha preso in esame il 28-9-2010, con procedura in camera di consiglio, le richieste di sospensione dell' esecuzione della provvisoria di cui alla sentenza del primo giudice e le ha accolte con riferimento agli imputati Pompa e Seno, considerando l' illegittimita' della condanna, che ha instaurato un vincolo di solidarieta' al pagamento della medesima provvisoria tra imputati condannati per reati diversi ed ha respinto le analoghe istanze degli altri ricorrenti.

Premesso che la posizione di Di Gregori e' stata separata per motivi attinenti la sua mancata presenza per motivi di salute all' udienza del 18-10-2010 e riunita, dopo aver rinnovato gli atti nel frattempo compiuti, all' udienza del 26-10-2010, la Corte ha esaminato, in primo luogo, le istanze di rinnovazione del dibattimento, formulate nei motivi di impugnazione ed illustrate alla prima udienza.

Ha respinto la richiesta difensiva del Gen. Pollari, gia' formulata e respinta in primo grado, di acquisire documenti, previo ordine di esibizione all' autorita' governativa, rilevando che tali documenti, non ben individuati, se non nel

numero, erano, secondo quanto affermato dalla stessa difesa richiedente, coperti dal segreto di Stato. Dunque, se anche se essi fossero risultati effettivamente individuabili ed esistenti, non sarebbe stato possibile conoscerne il contenuto, con conseguente loro assoluta inutilità, anche considerando l'impossibilità di attribuire una data, ancorché indicativa, alla loro formazione, collocata dallo stesso Pollari in epoca non definita e, comunque, antecedente – si' - alle indagini, ma non all'esecuzione del sequestro. Le sfumature relative alle finalità della richiesta di acquisizione, indicate dalla difesa (“dimostrare... quantomeno la veridicità dell' assunto del Gen. Pollari, ovvero l' esistenza di questi documenti, e se e' vero effettivamente che questa documentazione sia attinta dal vincolo di segretezza...”) non sono idonee a modificare il nucleo di quanto sopra affermato in relazione all' inutilità di provvedimenti in tal senso, stante l' impossibilità di conoscere il contenuto dei documenti.

Considerazioni analoghe hanno determinato la Corte a respingere anche la richiesta di rinnovazione dibattimentale per l' audizione dei testimoni richiesti dalla difesa del Gen. Pollari, che avrebbero dovuto essere chiamati per confermare l' esistenza dei documenti indicati – ma genericamente – dall' imputato, finalità che, anche se raggiunta, non avrebbe potuto mutare l' aspetto – determinante - della mancata conoscenza del loro contenuto ed il vincolo di segretezza su di essi esistente. La finalità di poter – quanto meno – insinuare in tal modo un dubbio sulla loro esistenza e sul loro contenuto, ritenuta rilevante dalla difesa, e', in realtà, in primo luogo difficilmente realizzabile, considerando la risposta del governo del 26-7-2006 alla richiesta della Procura di Milano del 18-7-2006, in cui e' stata confermata l' esistenza di imprecisata documentazione su cui risultava apposto il segreto di Stato dal precedente Presidente del Consiglio, e, comunque, irrilevante, trattandosi di accertamento relativo a circostanze generiche dal contenuto indefinito.

Ancor più ovvia e' la necessità di rigettare la richiesta ove essa fosse, come sembra, destinata anche a chiedere ai testi di esprimere un giudizio sulla rilevanza degli atti indicati, giudizio che mai può essere demandato ai testimoni, ancorché autorevoli, e che, comunque, riguarderebbe pur sempre atti non conosciuti dall' autorità giudiziaria, che, dunque, non potrebbe neanche valutare a sua volta il giudizio sulla rilevanza.

I motivi che hanno determinato la Corte a rigettare anche la richiesta di rinnovazione dibattimentale avanzata dalla difesa del Col. Romano sono stati già indicati nell' ordinanza e risulteranno ancor più chiari dall' esame della posizione di tale imputato. Si osserva, comunque, che non può essere considerata indispensabile al fine della decisione l' audizione di un teste – Welsh - che dovrebbe testimoniare in termini genericamente possibilistici su fatti non direttamente conosciuti, né quella di un teste – Quattrone - che dovrebbe testimoniare circa l' applicabilità – in termini giuridici - della Convenzione Internazionale NATO-SOFA ad investigazioni da compiere nella base aerea di Aviano, pur trattandosi di testimonianza eventualmente basata su di una lunga esperienza pratica.

Quanto al teste Tellarini, non e' stato chiarito quali siano le circostanze concretamente rilevanti sulle quali egli avrebbe dovuto essere chiamato nuovamente a rispondere, essendo egli gia' stato sentito ampiamente in primo grado ed avendo fornito indicazioni che meritano non chiarimenti ma valutazioni, comprese quelle relative alle modalita' di acquisizione del "tabulato", relativo all' appartenenza dell' utenza che ha ricevuto telefonate dai sequestratori.

Ulteriori richieste di rinnovazione dell' istruttoria dibattimentale sono state "cumulativamente" respinte da questa Corte, in quanto, non essendone stato sufficientemente indicato il fondamento nei motivi di impugnazione - fondamento non chiarito neanche in sede di udienza dibattimentale, in cui le parti hanno avuto modo di illustrare le loro richieste - e' stata implicitamente esclusa l' indispensabilita' delle prove non acquisite, senza necessita' di una specifica motivazione di rigetto a fronte della eccezionalita' dell' istituto, al quale si puo' fare ricorso ex art. 603 cpp solo quando il giudice ritenga, discrezionalmente, di non poter decidere allo stato degli atti.

Con la stessa ordinanza, letta all' udienza del 18-10-2010, la Corte ha accolto la richiesta del PM di acquisire, contrariamente a quanto deciso dal giudice di primo grado con ordinanza del 10-6-2009, i verbali delle dichiarazioni rese dagli imputati, allora indagati, Mancini, Ciorra, Di Gregori e Di Troia.

Tale decisione, gia' motivata nell' ordinanza stessa, e' stata adottata sulla base dei verbali degli esami avvenuti davanti al primo giudice all' udienza del 27-5-2009.

Dalla loro lettura, emerge che tutti gli imputati sopra indicati hanno opposto il segreto di Stato a domande dal contenuto eterogeneo, alcune delle quali riguardavano effettivamente circostanze coperte dal segreto, mentre altre riguardavano fatti che certamente non potevano considerarsi rientranti in tale ambito, per quanto ampiamente inteso.

Mancini, per esempio, ha opposto il segreto di Stato a domande difficilmente considerabili come ad esso attinenti ("Dopo il sequestro di Abu Omar, ha avuto mai modo di commentarlo con qualcuno appartenente al suo Servizio?", "Ha mai avuto modo di conoscere personalmente taluno dei coimputati americani, in particolare Lady Robert e Jeff Castelli? Parlo di conoscenza personale, non mi interessa il contesto.", "Vuole spiegare perché Lei registrò una conversazione in data 2-6-2006 con Pignero, nel corso di un incontro avvenuto a Roma in via Tomacelli?", "Perché usò l'imputato Seno come intermediario per i contatti con Pignero in questa circostanza?", "Qual' e' la ragione delle preoccupazioni, anche a Lei manifestate telefonicamente, di Ciorra e Regondi, sul fatto che la DIGOS di Milano stesse conducendo delle indagini sulla presenza a Milano del Pillinini nel gennaio 2003? Non interessa la ragione della presenza di Pillinini, istituzionale o meno che fosse, ma solo la ragione della preoccupazione che manifestavano costoro tra di loro e anche a Lei") ed anche a domande certamente non ivi rientranti ("Aveva mai sentito parlare di Abu Omar, prima che venisse sequestrato?", "e' mai stato a conoscenza prima

che Abu Omar venisse sequestrato, che egli fosse oggetto di attenzioni investigative da parte della DIGOS o comunque della Polizia Giudiziaria di Milano?”).

Di Troia, ugualmente, ha opposto il segreto alle domande: “Lei aveva mai sentito parlare di Abu Omar prima del suo sequestro?”, “Ha mai saputo che la DIGOS di Milano - o la Polizia Giudiziaria di Milano - conducesse indagini su Abu Omar, prima che egli venisse sequestrato?”, “Ha mai saputo che un suo collega o ex collega, non so, Pillinini, avesse in qualche modo vantato una responsabilità del Sismi in relazione al sequestro di Abu Omar?”.

Ugualmente deve dirsi per Di Gregori: “Lei aveva mai sentito parlare di Abu Omar prima che egli venisse sequestrato?”, “Ha mai parlato con Mancini di Abu Omar, e dopo il sequestro, del sequestro?”, “Ha commentato con qualcuno l’ avvenuto sequestro di Abu Omar, con qualcuno del suo Servizio in particolare?”, “Lei è mai stato a conoscenza del fatto che la DIGOS di Milano, o Polizia Giudiziaria di Milano in genere, stesse conducendo indagini su Abu Omar quale sospetto appartenente a gruppi terroristici?” e per Ciorra: “Lei aveva rapporti amichevoli e confidenziali con il Mancini?”, “Gli dava del tu?”, “Lei conosceva Abu Omar, ovviamente di nome, non personalmente, prima che egli venisse sequestrato?”, “Mancini le chiese mai direttamente informazioni su Abu Omar?”, “Prima che Abu Omar venisse sequestrato, la DIGOS conduceva delle indagini sul suo conto. Lei ne era al corrente?”, “Qual’ era la ragione delle preoccupazioni sue e di Regondi delle indagini della DIGOS sulla presenza di Pillinini a Milano nel gennaio del 2003, al punto tale che avete ipotizzato che esse, le indagini, potessero scaturire dalle dichiarazioni del colonnello D’Ambrosio?”, “Ha saputo che Pillinini si fosse mai vantato di un qualche ruolo del SISMi nel sequestro?”

Dunque, l’ opposizione del segreto su tutte tali circostanze non poteva che qualificarsi nella sostanza come rifiuto di rispondere, come ribadito da questa Corte anche nella successiva ordinanza del 22-10-2010, con conseguente applicabilità del disposto dell’ art. 513 cpp.

Come ha precisato il Procuratore Generale nell’ illustrare la richiesta di acquisizione, quest’ ultima doveva aver per oggetto l’ interesse degli interrogatori, sulla base delle ragioni di diritto per cui essi possono essere prodotti ai sensi dell’ art. 513 cpp, con l’ eccezione delle parti di cui, a causa dell’ esistenza del segreto su specifiche circostanze, lo stesso Pubblico Ministero non ha chiesto l’ acquisizione.

Diversa questione, articolata in un momento giuridicamente distinto e successivo, e’ quella relativa alla utilizzazione e valutazione delle dichiarazioni.

Tale secondo aspetto poteva formare oggetto di attenzione da parte della Corte soltanto in un momento successivo alla legittima acquisizione degli atti, potendo conseguire solo alla effettiva conoscenza del loro contenuto – in tal modo dovendosi superare anche l’ obiezione espressa in via subordinata dal primo giudice, in relazione all’ affermata impossibilità di acquisizione

derivante da quanto disposto dall' art. 202 comma 5 cpp - , e poteva articolarsi in maniera differente, con conseguente possibile frammentazione dell' oggetto dell' esame e della valutazione di utilizzabilita' o meno. In effetti, la necessaria "depurazione" delle parti da escludere, depurazione da compiere ad opera o del Pubblico Ministero o dello stesso giudice, e' inevitabile e non necessariamente foriera di "snaturamento" o "scorretta interpretazione", rischi, questi, temuti dal primo giudice, che si corrono in molte situazioni di frammentazione – processuale o sostanziale – ai quali si puo' ovviare con la logica e con gli apporti derivanti dal contraddittorio.

In effetti, a seguito dell' acquisizione degli atti, depurati da quanto ritenuto coperto dal segreto di Stato dal Procuratore Generale, con criteri valutativi, evidentemente, non condivisi da questa Corte, si e' proceduto al relativo conseguente apprezzamento, che ha portato alla pronuncia della successiva ordinanza del 22-10-2010, giungendo in definitiva alla conclusione, gia' in realta' intravista dal primo giudice, dell' irrilevanza in termini probatori dell' esegesi del contenuto delle dichiarazioni rese dagli imputati nel corso delle indagini preliminari.

Quanto alla richiesta del PM di sollevare questione di legittimita' costituzionale degli artt. 39 e 41 l. 124\2007, essa e' stata proposta in via subordinata al mancato accoglimento della richiesta di acquisizione ex art. 513 cpp dei verbali delle dichiarazioni rese da Mancini, Di Gregori, Di Troia e Ciorra e, dunque, essa perde pregnanza a seguito dell' avvenuta acquisizione stessa. Tuttavia, poiche' l' acquisizione e' avvenuta per ragioni almeno parzialmente diverse da quelle invocate dal PM e poiche' gli articoli 39 e 41 L. 124\2007 trovano comunque applicazione nel presente procedimento anche per altri aspetti della vicenda processuale, si esplicitano ugualmente le motivazioni per cui la Corte ha ritenuto di non dover sollevare la questione di legittimita' costituzionale sollecitata dal PM, ragioni sostanzialmente coincidenti con quanto affermato dal primo giudice.

In particolare, la Corte Costituzionale, nella sentenza 106\2009, ha stabilito in maniera esplicita che il PdC decide insindacabilmente circa l' *an* ed il *quomodo* dell' apposizione del segreto, ma ha anche sostanzialmente escluso limiti in relazione al *quando* di essa. Infatti, ha preso in esame le motivate osservazioni del PM, esposte nel ricorso n. 6 del 2007, circa la "non spettanza al Presidente del Consiglio" della segretezza retroattiva di notizie o documenti" e l' inutilita' di un' apposizione tardiva, a fronte delle ragioni che giustificano un segreto di Stato, ed ha affermato che, anche se il meccanismo dell' opposizione del segreto di regola precede e non segue l' acquisizione e l' utilizzazione dell' atto, notizia o documento da cautelare, e' tuttavia altrettanto indubbio che nascono obblighi a carico dell' a.g. procedente a partire dal momento in cui l' esistenza del segreto e' stata portata a sua conoscenza.

Quanto all' art. 41 L. 124\2007, ha direttamente risolto ogni possibile dubbio circa la posizione processuale dei pubblici ufficiali, pubblici impiegati ed incaricati di un pubblico servizio, affermando che essi possono opporre il

segreto di Stato non solo in qualità di testi, ma anche in qualità di imputati o indagati, in quanto l' art. 41 L. 124\2007 ha inteso conferire portata generale all' obbligo di astensione, affermando che ad essi "...e' fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti da segreto di Stato. La medesima norma, inoltre, pone a carico dell' Autorita' Giudiziaria investita del processo penale nel corso del quale in qualunque stato e grado il segreto e' stato opposto da costoro, anche in qualità di indagati o imputati, il compito di informare il Presidente del Consiglio dei Ministri affinche' assuma le eventuali deliberazioni di sua competenza".

Ora, le osservazioni del Procuratore Generale possono essere condivise, laddove, per esempio, ha rilevato mutamenti argomentativi, cesure logiche, stacchi lessicali ed argomenti eccentrici, laddove ha osservato che "non vi e' un' affermazione inequivoca che in forza dell' art. 41 comma 1, indagati ed imputati sono assoggettati all' obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato" e laddove si e' domandato se fosse possibile che la Corte Costituzionale in un *obiter dictum*, con le caratteristiche rilevate e senza alcun corredo argomentativo, avesse voluto operare un tale "sommovimento tellurico" nell' interpretazione di sistema della Costituzione.

Ma tali osservazioni non possono portare alle conclusioni sostenute.

Se davvero, infatti, la Corte Costituzionale non avesse voluto portare questo sommovimento, questa rivoluzione, allora ci si domanda cosa la Corte abbia in realta' voluto dire al riguardo, a meno di voler pensare che l' affermazione sia stata frutto di un equivoco o di una disattenzione. Poiche' cio' non e' sostenibile, non si puo' fare altro che prendere atto della statuizione della Corte Costituzionale che, pur con le peculiarita' rilevate, (in *obiter dictum* o in via incidentale o in maniera casuale), ha stabilito un principio perentorio, chiaro e non suscettibile di diverse interpretazioni, quale quello sopra riportato.

Ed ogni statuizione di principio contenuta in una sentenza della Corte Costituzionale ha un immediato valore cogente, che deve essere tenuto presente dai giudici che devono utilizzarla ed applicarla e non possono riproporre la medesima problematica alla Corte stessa sotto altra forma, per esempio come questione di legittimita' costituzionale.

All' udienza del 22-10-2010, gli imputati Pompa e Pollari hanno reso dichiarazioni spontanee.

Il dr. Pompa ha indicato una serie di specifici argomenti, ha respinto ogni tipo di accusa, ha opposto su ciascun tema il segreto di Stato ed ha chiesto l' attivazione della procedura di interpello prevista dall' art. 41 L. 124\2007, precisando che, in caso di mancata conferma dell' esistenza del segreto da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, avrebbe potuto finalmente addivenire ad un pieno esercizio del diritto di difesa.

Il Gen. Pollari ha reso dichiarazioni di analoga natura, opponendo il segreto anche su atti coperti da segreto di Stato, da lui stesso indicati come esistenti, che dimostravano l' estraneita' sua e del SISMi, e chiedendo ugualmente l'

attivazione della procedura di interpello al Presidente del Consiglio, per poter compiutamente esercitare il proprio diritto di difesa.

A tal proposito, si conferma la motivazione del primo giudice, che ha rigettato la richiesta di attivazione della procedura sostenendo che la conferma del segreto di Stato era implicita nelle precedenti interlocuzioni. Non è, invece, possibile accedere alla tesi difensiva, in base alla quale le dichiarazioni odierne non sarebbero uguali a quelle rese in precedenza, in quanto il Gen. Pollari ha fornito chiarimenti sui documenti che lo scagionerebbero e Pompa ha parlato dell'uso che si sarebbe fatto delle notizie ottenute da Farina e della conoscenza dell'indagine sui funzionari. Si tratta, infatti, di particolari (esistenza di documenti "video", oltreché cartacei, e successivo utilizzo delle notizie eventualmente acquisite) irrilevanti per il fine concreto di considerare diverse le motivazioni delle richieste.

La Corte, quindi, non ha accolto la richiesta di attivazione della procedura di interpello alla PdC avanzata dal Gen. Pollari, ritenendola superflua. Infatti, dal raffronto fra gli argomenti indicati dal Gen. Pollari in sede di dichiarazioni spontanee e gli argomenti presi in esame dal PdC, si può verificare che nessun argomento indicato dall'imputato rimane fuori dalla ampia estensione del segreto di Stato, così come apposto dal PdC (fatta eccezione per quegli atti di cui il Gen. Pollari ha chiesto l'acquisizione come integrazione probatoria dibattimentale, di cui non si conosce il contenuto e di cui si è già trattato).

Quanto alla richiesta di Pompa, già disattesa dal primo giudice, essa non è stata accolta per una serie di considerazioni riguardanti la pertinenza dell'opposizione del segreto riguardo ai fatti oggetto dell'imputazione a suo carico; poiché essa riguarda, dunque, il merito della questione relativa al segreto di Stato deve essere esaminata unitamente alle altre questioni che lo riguardano.

All'udienza del 22-10-2010, la difesa Pollari e Pompa ha chiesto espressamente alla Corte di procedere alla lettura degli atti nelle parti ritenute utilizzabili ai sensi dell'art. 511 cpp, precisando di ritenerli tutti inutilizzabili in quanto coperti dal segreto di Stato. Le difese di Ciorra e Mancini hanno chiesto l'individuazione degli atti utilizzabili.

La questione è strettamente correlata con il motivo di impugnazione, proposto dalla difesa Seno, relativo alla nullità della sentenza per omessa lettura – o indicazione – da parte del primo giudice degli atti utilizzabili ai fini della decisione ex art. 511 cpp. Gli argomenti vengono trattati in questa sede congiuntamente.

L'art. 511 cpp prevede che il giudice proceda alla lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento o alla specifica indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione, che equivale alla loro lettura. I casi di lettura obbligatoria, non sostituibile dall'indicazione, sono specificamente indicati al comma 5 e non ricorrono nel caso concreto.

Le osservazioni della difesa Seno alla decisione del primo giudice sono fondate, pur avendo inutilmente travalicato i limiti di una critica corretta e costruttiva.

Infatti, il primo giudice, anche se le spiegazioni della sua omissione, fornite nella motivazione, avevano un fondamento nella rilevata ed innegabile opportunità di ascoltare ogni argomentazione, che avrebbe potuto essere fornita anche nella discussione finale, ha erroneamente escluso la necessità della lettura (o dell' indicazione), in realtà prevista dall' art. 511 cpp come un obbligo e non come una facoltà.

Questa omissione, tuttavia, non produce alcuna nullità né inutilizzabilità. Infatti: "La violazione dell' obbligo, previsto dall' art. 511 cpp, di dar lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione, non può essere considerata come causa di nullità, non essendo essa specificamente sanzionata in tal senso, né apparendo inquadrabile in alcuna delle cause generali di nullità previste dall' art. 178 cpp. La detta violazione, inoltre, non può neppure dar luogo ad inutilizzabilità, ai sensi dell' art. 191 cpp, degli atti di cui è stata omessa la lettura o l' indicazione, non incidendo essa sulla legittimità della acquisizione delle prove documentate negli atti anzidetti, e facendosi, d' altra parte, riferimento, sia nel citato art. 191 cpp, sia nell' art. 526 stesso codice, al solo concetto, appunto, di acquisizione, e, quindi, ad una attività che, logicamente e cronologicamente, si distingue, precedendola, da quella di lettura o indicazione degli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento" (Sentenze Cass.Sez. I – 19-10-2005, n. 38306, Cass. Sez. IV, 15-7-1996, n. 7895, e Cass. Sez. I, 16-12-1993 n. 1723).

L' affermazione difensiva che "Omettendo viceversa l' indicazione degli atti, il giudice impedisce alle parti di conoscere su quali di essi intende effettuare il giudizio che esse dovrebbero poter orientare ed illuminare con il contraddittorio (Cass. Sez. III, 17-1-1996, n. 514)" riguarda la necessità della lettura o indicazione, come sopra già richiamata, ma non influisce sulla valutazione delle conseguenze della mancata osservanza del principio, conseguenze non indicate nella sentenza menzionata.

Non esiste, dunque, alcuna nullità né inutilizzabilità a seguito della violazione dell' art. 511 cpp.

Pertanto, l' indicazione degli atti utilizzabili e non utilizzabili è stata effettuata dal primo giudice con chiarezza nell' ambito della motivazione della sentenza ed anche in precedenti ordinanze.

In questa sede, trattandosi di giudizio di appello, la Corte ha preso in esame preliminarmente la richiesta di acquisizione di verbali di dichiarazioni rese in indagini preliminari da alcuni imputati ex art. 513 cpp, sotto forma di rinnovazione dell' istruttoria dibattimentale. Sul punto ha deciso con ordinanza dapprima l' acquisizione e poi la restituzione degli atti acquisiti. Nessun dubbio, dunque, poteva sussistere per le difese circa la ritenuta inutilizzabilità di tali atti. La decisione relativa all' utilizzabilità o inutilizzabilità di tutti gli altri atti, che la Corte intende adottare in maniera sostanzialmente conforme a quanto ritenuto dal primo giudice, salve le precisazioni che verranno in seguito svolte, ha formato oggetto dei motivi di impugnazione e viene esaminata, dunque, nel corpo della motivazione della sentenza, essendo consequenziale

all' estensione del concetto di "segreto di Stato" che viene adottata e non essendo, dunque, ne' necessario ne' logico che essa fosse esplicitata nella fase dibattimentale, come richiesto dalle difese, considerando la facolta' – e non l' obbligo – nel giudizio d' appello di dare lettura, anche d' ufficio, di atti del giudizio di primo grado, nonche', entro i limiti previsti dagli artt. 511 e seguenti cpp, di atti compiuti nelle fasi antecedenti (art. 602 comma 3 cpp). Nell' ultima udienza, la Corte su conforme richiesta del Procuratore Generale, ha disposto la separazione delle posizioni di Medero, Castelli e Russomando, avendo verificato che la citazione in appello (cosi' come alcuni atti precedenti, quali la notifica dell' estratto contumaciale) era stata effettuata nei loro confronti come "latitanti", mentre la sentenza di primo grado aveva disposto, a seguito della pronuncia di non doversi procedere ex art. 20 cpp per difetto di giurisdizione per l' immunita' diplomatica, la revoca ex art. 300 cpp della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei loro confronti. Le loro posizioni verranno dunque definite separatamente.

## **4. I MOTIVI DELLA DECISIONE**

### **4. 1-IL SEQUESTRO DI PERSONA E GLI IMPUTATI AMERICANI**

#### **4 1-A) LE INDAGINI**

Il fatto storico del sequestro di Abu Omar e' stato accertato, cosi' come indicato nella sentenza del primo giudice, sulla base delle indagini compiute dal Pubblico Ministero.

Sul punto la sentenza impugnata viene integralmente richiamata, in quanto i motivi d' appello ripropongono in buona parte questioni gia' affrontate e risolte dal primo giudice con motivazione che si condivide. La parte di sentenza si intende, dunque, integralmente qui trascritta.

I tentativi, variamente posti in essere, di far apparire l' allontanamento di Abu Omar come un fatto volontario, sono sforniti di alcuna credibilita', sia perche' le false voci non hanno trovato alcuna conferma sia perche' non e' possibile credere ad alcuna ipotesi di allontanamento spontaneo - indipendentemente dal possesso, abituale o meno, di documenti in originale o in fotocopia, che egli avrebbe preso con se' il 17-2-2003 - sulla base del fatto osservato quel giorno e riferito dalla testimone oculare Rezk Merfat. Ogni considerazione circa l' utilizzo o meno della violenza in quel preciso momento e' irrilevante. Infatti, e' possibile che la teste abbia omesso di riferire certi particolari e, se anche cosi' fosse, sarebbe irrilevante stabilire perche' ella lo abbia fatto, se per timore o perche' indotta da taluno o per mancanza di ricordi precisi. Altrettanto irrilevante e' il fatto che degli estranei possano essere stati presenti al suo esame. La contraria tesi difensiva, che ha posto in dubbio l' attendibilita' della teste, non puo' trovare seguito, perche' le sue dichiarazioni corrispondono

esattamente sia a quanto riferito da Abu Omar alla moglie, sia a quanto raccontato da Pironi, che era presente. Gli altri testimoni, che hanno reso dichiarazioni in piccola parte diverse, non hanno assistito al fatto, mentre la presenza di Abu Imhad e di Shalem Sauki alle dichiarazioni della teste o alla perquisizione non presenta alcuna importanza, ne' il difensore ha indicato in quale senso la ritenga – appunto – rilevante.

Giustamente, il Tribunale ha ritenuto veritiere, in mancanza di elementi in contrario, le dichiarazioni di Rezk Merfat ed il PM le ha utilizzate come punto di partenza per le successive indagini sui tabulati telefonici.

Certo e' che, se anche se le cose si sono svolte, come probabile, con le modalita' dalla stessa indicate e cioe' senza uso di violenza, cio' non toglie che si sia trattato di un prelevamento avvenuto contro la volonta' dell' interessato. E' ben possibile che Abu Omar non abbia reagito ne' a parole ne' con comportamenti, ma cio' non significa che fosse consenziente a salire sul furgone. E' ovvio che egli, circondato improvvisamente da diverse persone con fare deciso, invitato a salire sul furgone li' presente e aperto, consapevole di non poter contare sull' intervento di alcuno, ne' amico ne' sconosciuto, si sia determinato a salire senza opporre resistenza, nella certezza dell' assoluta inutilita' della stessa. Tale ricostruzione corrisponde a quanto la moglie ha riferito di avere appreso da lui stesso nel corso dei colloqui telefonici successivamente intervenuti.

Si puo', dunque, abbandonare la formula ripetutamente usata anche nei motivi di impugnazione "il presunto sequestro di Abu Omar" per adottare quella, piu' rispondente alla realta', di "avvenuto sequestro di Abu Omar".

Come si e' visto, l' indagine sui tabulati dei telefoni mobili dei sequestratori ha tratto spunto dalle dichiarazioni della teste oculare, che ha affermato di aver notato uno di essi parlare al cellulare, mentre apparentemente controllava Abu Omar. E' stato acquisito il traffico telefonico delle utenze che, tra le 11.00 e le 13.00 del giorno del sequestro, hanno utilizzato come chiamanti oppure come chiamate le "celle radiobase" della zona di via Guerzoni.

Dal traffico telefonico cosi' acquisito sono emerse 10.718 utenze telefoniche.

La DIGOS ha allora concentrato la propria attenzione sulle comunicazioni tra numeri di telefono entrambi presenti, o come chiamante o come chiamato, al momento della telefonata, nella zona coperta da tali "celle radiobase" nell' intervallo di tempo in cui il sequestro era stato consumato. In tal modo, il numero delle utenze si e' ridotto a meno di 300. Su di esse sono state compiute ulteriori indagini, individuandosi cosi' 17 telefoni sospetti in quanto, sebbene occupanti la stessa "cella" e, quindi, situate a poca distanza l' una dall' altra, avevano effettuato numerose chiamate tra loro, quasi tutte di brevissima durata, molto intense proprio tra le 12:15:46 e le 12:42:55.

Tutte le carte SIM sono risultate attivate tra novembre 2002 e gennaio 2003 ed avevano cessato di funzionare 2 o 3 giorni dopo il sequestro, con una corrispondenza temporale alla fase precedente al sequestro ed alla sua recente conclusione di per se' significativa. Alcune risultavano prive di intestatario. Di

altre, intestate a nominativi falsi o di persone ignare, non e' stato possibile individuare l' effettivo utilizzatore. Molte utenze erano intestate ad uno stesso nome di falso utilizzatore. Una carta SIM era intestata alla cittadina statunitense Adler Monica.

Subito dopo il rapimento, gli utilizzatori di 4 utenze, insieme agli utilizzatori di altri 5 telefoni individuati, hanno percorso il tratto autostradale "Milano-Portogruaro", uscendo dall' autostrada alle 16.00 e giungendo verso le 16.30 ad Aviano (PN), unico aeroporto a distanza compatibile con la durata del viaggio in auto di 4-5 ore, "lavorando" proprio nella cella comprendente l' accesso alla base aerea USAF (United States Air Force).

Durante il percorso alcuni telefoni hanno contattato Lady, capo della CIA a Milano, il numero telefonico 335-6121879, ritenuto appartenente al Col. Usa Joseph Romano, capo della sicurezza della base di Aviano per la parte americana, ed alcuni numeri telefonici della Virginia, dove ha sede il quartier generale della CIA.

Altri dati man mano acquisiti hanno consentito di identificare gli utilizzatori di altri telefoni coinvolti nel sequestro, oltre a quello gia' noto di Adler.

I tabulati telefonici relativi ai telefoni emersi nel corso delle indagini, acquisiti attraverso l' esame del traffico di celle, di utenze SIM, di codici IMEI, di carte pre-pagate, dal giorno dell' attivazione delle carte SIM fino alla loro cessazione, hanno consentito di individuare le presenze dei telefoni nella zona del sequestro anche nelle settimane precedenti il 17-2-2003, presenze evidentemente finalizzate a sopralluoghi e studio delle abitudini del sequestrando.

Sono state acquisite le schede alloggi presso gli alberghi, in cui gli utilizzatori dei telefoni risultavano avere pernottato (in Milano e, durante i week end, anche in altre città, come Firenze, Venezia, La Spezia).

Sono state analizzate le movimentazioni delle carte di credito e delle tessere *frequent flyers*, la documentazione relativa al noleggio di veicoli, spesso riconsegnati a filiali estere delle società di autonoleggio, alle relative contravvenzioni stradali, all' utilizzo di tessere Viapass e Viacard, alle prenotazioni di hotel e di biglietti aerei effettuate talvolta con l' uso e con la comunicazione alle compagnie aeree presso cui le prenotazioni venivano effettuate, proprio dei numeri dei telefoni presenti sul luogo del sequestro il 17.2.03 e nelle settimane precedenti.

Inoltre, la DIGOS ha acquisito nove fotocopie di documenti di identità di imputati americani, presso hotel, noleggi d' auto e venditori di SIM Cards.

E' stato ancora accertato che molti imputati, subito dopo il sequestro o le fasi di preparazione, avevano lasciato l' Italia per recarsi in Svizzera o in Germania, dove avevano continuato ad utilizzare gli stessi documenti usati in Italia.

Il metodo utilizzato per identificare molti degli utilizzatori delle schede SIM coinvolte nella preparazione ed esecuzione del sequestro e' consistito nella comparazione tra dati di telefonia e dati relativi alle presenze accertate degli imputati americani in vari hotel di Milano e di altre città.

All' individuazione di tali hotel la DIGOS è arrivata seguendo il traffico dei telefoni cellulari.

Più in particolare, sono stati incrociati i dati relativi agli spostamenti delle schede telefoniche "indagate" ed agli accertamenti presso tutti gli hotel milanesi siti nelle celle dove le schede stesse risultavano avere operato o cessato di operare in orari significativi.

Ad esempio, si è accertato che l' utenza "X", sospetta perché presente nella zona del sequestro o dei sopralluoghi, era stata utilizzata anche in altri orari degli stessi giorni o periodi, ma in altre celle radiobase cittadine. Quando tali rilevamenti hanno consentito di accertare che la Carta Sim "X" aveva operato, o finito di operare, in una determinata cella radiobase in ora tarda della sera o nelle prime ore del mattino, si è ipotizzato che il suo utilizzatore avesse pernottato in qualche hotel sito in quella cella radiobase. Così cercati ed individuati gli hotel di Milano, o di altre città, ubicati nelle celle radiobase in cui i telefoni cellulari presentavano quel tipo di funzionamento, presso ciascun albergo sono stati effettuati accertamenti sui clienti che vi avevano pernottato in notti coincidenti con quelle di funzionamento, nelle coincidenti "celle radiobase", delle carte SIM indagate. Si è così accertato che l' imputato "Y" aveva pernottato in successione in più alberghi ubicati esattamente nelle stesse celle radiobase dove, con la stessa scansione temporale, risultavano avere operato in orari significativi, le "schede indagate". In tal caso, l' indagato "Y" era sicuramente l' utilizzatore della scheda "X, come anche altri contestuali accertamenti hanno confermato.

Correttamente, tale metodo di deduzione è stato ritenuto esatto, con la conseguente sicura affidabilità delle conclusioni, in quanto anche confermato sia dal fatto che i pernottamenti negli hotel ed il connesso utilizzo delle carte SIM riguardavano talvolta contemporaneamente più indagati che si spostavano in gruppi, come risulta dalle schede individuali, sia dalla circostanza che in qualche occasione gli imputati (ad es. Sofin e Rueda), nel prenotare le stanze a proprio nome presso alcuni hotel, hanno fornito come recapiti telefonici gli estremi di carte SIM intestate a nomi fittizi (nel caso concreto l' una a Kolaze & Ghelon srl e l' altra a De Lucci Davide) la cui presenza era stata rilevata nella zona del sequestro. Altre volte, ancora, gli imputati hanno effettuato prenotazioni aeree a proprio nome, usando schede SIM pure coinvolte nei fatti. Sulle indagini indicate, riguardanti gli acquisti, la provenienza, attivazione, l' utilizzo delle carte SIM, l' identificazione di loro utilizzatori, le dichiarazioni rese dagli ignari intestatari o venditori, le presenze alberghiere, i noleggi di auto, le contravvenzioni stradali riportate da alcuni imputati, la lista di hotel convenzionati con il consolato USA rinvenuta nel computer di Lady, il conto dell' Hotel Jolly di Largo Augusto (Harbison), l' uso di tessere *frequent flyers*, i passaporti ed altri documenti di identità di alcuni imputati statunitensi (Adler, Channing, De Sousa, Duffin, Harbaugh, Harbison, Harty, Kirkland, Logan, Jenkins, oltre che Suddath Barbara), gli spostamenti degli imputati anche all' estero, l' individuazione dei loro viaggi aerei, sono stati sentiti numerosi

testimoni (Andrea Galletta, funzionario Telecom, la d. ssa Giuseppina Suma, l' Isp. Franco Piredda, l' Ispettore Domenico Valente, l' Isp. Raffaele Magnotta, l' Ag.te scelto Marco Sabatino, il Sovr. Germano Canil, il sovr. Mario D' Urso, il dr. Bruno Megale, l' Ass. capo Dario Martinelli, tutti della DIGOS) e sono state acquisite le informative del 24-2-05, del 15-6-2005, del 19-7-2005, del 3-8-2005 e del 14-9-2005, la tabella delle comunicazioni telefoniche, prodotta anche dal Procuratore Generale a questa Corte, la tabella delle presenze alberghiere, i tabulati del traffico telefonico delle utenze in uso ad imputati statunitensi, le note del 27-6-2005, 4-7-2005, 24-10-2005 e 26-10-2005, le relazioni della DIGOS del 12.7.05, 15-2-2005, 20-10-2005, del 29-6-2005 e dell' 1-8-2005, le relazioni di servizio del 2-2-2005 e del 14-9-2005 ed i relativi allegati.

Inoltre, sono stati acquisiti gli atti relativi alla richiesta di assistenza giudiziaria al Procuratore federale di Berna della Confederazione Elvetica ed al Ministero della Giustizia per l'inoltro per via diplomatica ed alla Procura Generale di ZWEIBRUCKEN, competente sull'aeroporto di Ramstein, anche in relazione alle utenze di Ramstein in contatto con l' utenza attribuita al col. Romano.

Nessuna difesa degli imputati di nazionalita' americana, fatta eccezione per la difesa del Col. Romano, articolata, come si vedra', in maniera diversa, ha posto in dubbio la regolarita', sussistenza e correttezza delle indagini svolte, cosi' come riassunte dal PM e poste alla base delle decisione impugnata.

E' stata contestata, invece, l' idoneita' degli elementi acquisiti a fondare l' affermazione di responsabilita' degli imputati, affermando che essi erano raggiunti soltanto da indizi, labili ed equivoci.

#### **4.1-B) QUESTIONI COMUNI A DIVERSI IMPUTATI**

Le questioni difensive relative alla mancata identificazione degli imputati americani che hanno partecipato alla preparazione o all' esecuzione del sequestro, devono essere superate sulla base di diverse considerazioni.

L' esistenza fisica delle persone che hanno proceduto al sequestro ed alle sue attivita' preparatorie non puo' essere posta in dubbio.

Le indagini svolte per accertare la loro identita' si sono mosse nel senso di dare nome e cognome agli utilizzatori di schede telefoniche ed hanno consentito di individuare altri elementi, collegati, come si e' visto, alla presenza in alberghi, sulla base della logica osservazione che, se quelle utenze risultavano spente alla sera e riaccese al mattino nell' ambito della stessa cella, era necessario dedurne che gli utilizzatori avevano dormito in quel luogo.

Individuando le strutture alberghiere nelle zone corrispondenti a quelle celle, dove i telefoni avevano "dormito", era possibile interpellare gli alberghi ed accertare l' effettiva presenza delle persone che utilizzavano quelle utenze.

In tal modo, oltreche' con l' incrocio di altri dati acquisiti con altri criteri, sono state ricostruite le generalita' delle persone che avevano alloggiato e sono state acquisite copie dei loro documenti.

Il fatto che questi ultimi siano stati acquisiti in fotocopia e che le fotografie apposte sugli stessi risultino poco chiare quanto all' aspetto fisico delle persone raffigurate riveste importanza trascurabile, considerando che le fattezze di tali persone, anche se chiarissime, non potrebbero essere confrontate con quelle delle persone fisiche corrispondenti, mai viste nel corso del procedimento, e che tale corrispondenza deve, invece, essere stata effettuata – con esito positivo – da chi ha proceduto alla loro registrazione negli alberghi.

In realta', l' identificazione si basa sui dati anagrafici (perfettamente leggibili), risultanti dai documenti acquisiti, ancorche' in fotocopia, identificazione che viene effettuata normalmente proprio con queste stesse modalita' in tutti i casi in cui essa avvenga a seguito della avvenuta permanenza in una struttura alberghiera con conseguente registrazione e conservazione dei dati. La necessita' di fare ricorso a rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici o ad altri accertamenti si giustifica solo in presenza di elementi di fatto che facciano ritenere l' erroneita' dell' identificazione cosi' effettuata. Ma non e' stato evidenziato dalle difese alcun elemento concreto che consenta di porre in dubbio la correttezza delle individuazioni compiute, se non sotto forma di un generico riferimento all' ipotesi che l' attribuzione delle generalita' possa essere stata frutto di un errore.

In ogni caso, ove si verificasse che sono state attribuite agli imputati erronee generalita', esse potrebbero semplicemente essere rettificate nelle forme previste dall' art. 130 cpp, ipotesi espressamente prevista dall' art. 66 comma 3 cpp.

E' vero che nome e cognome rappresentano solo una modalita' alternativa e convenzionale di identificazione, che puo' essere surrogata da qualsiasi altro mezzo, ma e' vero anche che l' identificazione si basa sulla situazione specifica e non e' possibile pretendere la concretezza dell' identita' delle persone, intesa come insieme delle caratteristiche fisiche, quando essa non sia accertabile, in quanto le persone non sono presenti.

Nel caso concreto, si tratta di persone realmente esistenti e l' eventuale imprecisione delle generalita' non attiene alla loro esatta identificazione, potendo dar luogo, come si e' detto, all' eventuale correzione dei dati.

Diverse difese hanno sollevato questione di nullita' delle ordinanze dichiarative della latitanza, degli atti successivi, dell' ordinanza dichiarativa della contumacia, della richiesta di rinvio a giudizio per omessa, irregolare o nulla notifica dell' avviso di cui all' art. 415 cpp e del decreto di latitanza e di tutte le ordinanze che avevano gia' deciso in precedenza su tali questioni, sostenendo che le ricerche degli imputati erano state effettuate in maniera insufficiente, che avrebbero dovuto essere disposte ulteriori ricerche analoghe a quelle previste prima della dichiarazione di irreperibilita', che alcuni imputati erano facilmente reperibili all' estero (la difesa di Faldo e Harbison ha precisato che essi risultavano nell' elenco del telefono e che lei stessa aveva reperito Faldo ad un certo indirizzo), che l' ordinanza di custodia cautelare in carcere non era stata tradotta nella lingua nota agli imputati e che, se diversamente interpretate, le

relative norme dovevano ritenersi in contrasto con i principi costituzionali, con conseguente richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

Su tali questioni si richiamano le precedenti ordinanze, sia del GIP che del Tribunale monocratico, e la giurisprudenza della Corte di Cassazione.

In tema di latitanza, presupposto per le notificazioni da eseguirsi ai sensi dell' art. 165 cpp è l'esistenza del relativo stato, che consegue... al provvedimento del giudice, il quale, pur avendo natura dichiarativa, è il risultato di una valutazione di merito in ordine al carattere sufficientemente completo ed esauriente delle ricerche svolte... (Cass. Pen. Sez. II, 24-9-1997, n. 4082).

L' accertata assenza del ricercato nel territorio dello Stato è, di per sé, circostanza sufficiente per la dichiarazione di latitanza, che cessa soltanto con l' arresto e non anche con la giuridica possibilità di eseguire notificazioni all' estero in base a indicazioni circa il suo luogo di residenza (Cass. pen. Sez. VI – 16-7-2003).

La fuga all' estero, dopo la commissione di un reato, in previsione dell' emissione di mandato o ordine di cattura, si risolve, dopo che il provvedimento restrittivo sia stato emesso, in un volontario sottrarsi all' esecuzione dello stesso ed attribuisce la qualifica di latitante. Tale condizione permane (in caso di sopravvenuta impossibilità di farla cessare a causa di arresto da parte dello stato di rifugio, anche se questo sia avvenuto per fatti inerenti al procedimento che ha dato luogo al provvedimento sulla libertà personale e se sia noto il luogo di detenzione) fino a quando l' imputato non venga, all' esito della procedura di estradizione, consegnato all' autorità italiana (Cass. pen. Sez. VI - 18-7-1997 n. 7098).

Perché un soggetto sia dichiarato latitante, è sufficiente la sua accertata assenza dal territorio dello Stato ed, infatti, lo stato di latitanza è condizione giuridica ben diversa dall' irreperibilità e presuppone la volontaria sottrazione del soggetto alla cattura: lo stato di latitanza permane per tutto il tempo in cui il soggetto si sottrae volontariamente alla cattura e si astiene dal costituirsi (Cass. Sez. IV n. 2024 del 2-9-1996). Perché si verifichi la volontaria sottrazione, è sufficiente che il destinatario del provvedimento di cattura non si renda rintracciabile dagli organi deputati alla notifica del provvedimento. A seguito della mancata esecuzione dell' ordinanza di custodia cautelare, la Polizia è tenuta a redigere il verbale di vane ricerche indicando le indagini svolte nei luoghi ove si presume l' imputato possa trovarsi, “senza essere vincolata quanto ai luoghi di ricerca, dai criteri indicati in tema di irreperibilità”. Sulla base di tale verbale, il giudice dichiara lo stato di latitanza, qualora ritenga esaurienti le ricerche eseguite... compiendo una valutazione ispirata ad un criterio – *rebus sic stantibus* – di certezza, cioè con riferimento alla situazione concreta accertata in quel momento, senza che possano avere rilevanza, ai fini della legittimità del provvedimento, e, quindi, delle notificazioni in virtù di questo eseguite, le eventuali informazioni successivamente pervenute” (cfr.

Cass. Sez. VI n. 2978 del 20-8-1992; Cass. Sez. II n. 04802 del 25-9-1997; Cass. VI n. 29702 del 16-7-2003).

La Corte di Cassazione (sez. IV, 22-8-1996, Turchetti) evidentemente sul presupposto che le norme relative alla condizione dell' irreperibile non si applicano al latitante, ha ritenuto "manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 296 cpp sollevata con riferimento all' art. 3 della Costituzione per presunta disparita' di trattamento tra la condizione del latitante e quella dell' irreperibile, per il quale sono previste nuove ricerche. Ed invero, non sussisterebbe "omologia di situazione procedimentale tra le citate condizioni, perche', mentre la dichiarazione, solo formale, di irriperibilita' necessita di essere controllata secondo cadenze individuate dal legislatore, potendo tale condizione processuale risolversi con l' individuazione di un domicilio dell' interessato, lo stato di latitanza non puo' non permanere per tutto il tempo in cui il soggetto si sottrae volontariamente alla cattura o si astiene dal costituirsi".

"La latitanza cessa solo con l' arresto e non anche con la giuridica possibilita' di eseguire le notificazioni all' estero in base ad indicazioni circa il luogo di residenza". Ed, infatti "la conoscenza della residenza all' estero dell' imputato colpito da ordinanza di custodia cautelare comporta l' attivazione della procedura per il suo arresto a fini estradizionali, non l' operativita' delle disposizioni per la notifica all' estero, dettate per altri atti, diversi dai provvedimenti restrittivi della liberta personale" (Cass. Sez. VI n. 29792 cit).

Pertanto, diversi fra loro sono gli istituti della irreperibilita', della latitanza e dell' estradizione, finalizzata all' esecuzione della misura cautelare, quindi, all' arresto dell' imputato. Ai fini della dichiarazione dello stato di latitanza, il giudice non e' tenuto ad effettuare le ricerche dell' imputato all' estero essendo sufficiente la certezza della sua assenza dal territorio dello Stato, la quale e' dunque condizione necessaria e sufficiente per qualificare l' imputato come "volontariamente sottrattosi" al provvedimento coercitivo. Tale valutazione dell' A.G. si fonda sulle conoscenze raggiunte al momento di emissione del decreto di latitanza, essendo irrilevanti le informazioni successivamente assunte.

Nel caso concreto, gli imputati sono stati cercati dove era possibile (in particolare, presso gli alberghi dove risultavano avere soggiornato), sono stati compiuti gli accertamenti che erano possibili circa eventuali recapiti sul territorio nazionale, gli accertamenti non hanno avuto esito positivo, si e' provveduto alla diffusione delle ricerche in campo internazionale, si e' richiesto al Ministro della Giustizia di richiedere agli Stati Uniti l' estradizione degli imputati americani, il Ministro della Giustizia ha formalmente declinato il 12-4-2006 la richiesta rivoltagli dall' Autorita' Giudiziaria di Milano, non era possibile compiere ulteriori accertamenti, agli atti non vi era alcuna notizia di un indirizzo certo (la stessa difesa di Faldo e Harbison ha affermato che, diversamente da quanto sostenuto per Medero, non vi era nessuna loro traccia in Italia all' epoca dei fatti, avevano solo dimore di passaggio e, comunque, la

loro presenza sul territorio dello Stato, era estemporanea), mentre non rileva il fatto che il difensore abbia eventualmente trovato l' uno o l' altro imputato attraverso sue ricerche personali.

Lo stacco temporale (individuazione di un primo gruppo di imputati, ordinanza di custodia cautelare, identificazione di altri imputati, nuova ordinanza di custodia cautelare) ha fatto sì che la dichiarazione di latitanza e' avvenuta quando gli imputati avevano già lasciato il territorio nazionale; ma tale stacco temporale, avvenuto sia per l' iniziale difficoltà di accertamenti, sia per errore, sia per la complessità delle indagini, non influisce sui principi esposti.

Non può essere accolta la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale, formulata dalla difesa. Infatti, a fronte di situazioni diverse, quali quelle presupposte per la dichiarazione di irreperibilità e di latitanza, e' logico che siano previste procedure diverse, con conseguente manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale per violazione dell' art. 3 della Costituzione. Le sentenze sopra riportate affermano sostanzialmente tale principio. E' manifestamente infondata anche una questione di legittimità costituzionale di quanto disposto dagli artt. 165 e 296 cpp per violazione dell' art. 24 della Costituzione, in quanto, attraverso i meccanismi di rappresentanza del difensore, e' garantito il diritto di difesa dell' imputato latitante, che e' rappresentato, appunto, ad ogni effetto dal difensore (art. 165 comma 3 cpp). Quanto all' elemento che dovrebbe "vivificare" la latitanza, individuato dalla difesa nella "volontà cosciente di sottrarsi ad un ordine di custodia cautelare", si osserva che non e' affatto necessario, come la stessa difesa ammette, una effettiva conoscenza dell' esistenza di un mandato, ma e' sufficiente che l' interessato la ritenga probabile e che questa convinzione guidi la sua attività di sottrazione. Certamente l' indagine sul motivo dell' allontanamento deve essere rigoroso con riferimento ai residenti all' estero. Ma non si può dimenticare che, nel caso concreto, gli imputati si sono allontanati dall' Italia – ben prima, sì, dell' emissione dell' ordinanza di custodia cautelare in carcere, ma comunque – proprio subito dopo l' avvenuto sequestro. Ora, considerando che, indipendentemente dal fatto che le indagini al momento non erano ancora in corso, e' evidente la stretta correlazione fra tali eventi (avvenuto sequestro ed allontanamento dall' Italia); essi erano a conoscenza del fatto appena commesso e si sono allontanati proprio per sottrarsi alle indagini ed alle ricerche conseguenti, che non potevano che sfociare nell' emissione di un' ordinanza di custodia cautelare in carcere. Dunque, gli imputati erano perfettamente a conoscenza del rischio concreto dell' emissione di un' ordinanza restrittiva della libertà e cio' non può non avere determinato una loro attenzione alla situazione, che, se anche può non essere stata accompagnata dalla comunicazione ad opera di amici o colleghi, come sostenuto dalla difesa, e' stata certamente da loro appresa, anche a causa della rilevanza del fatto, venuto a conoscenza di molti degli interessati, che ha avuto ampia risonanza mediatica ed e' stato oggetto di articoli di stampa, elementi che devono essere valutati ai presenti fini. E certamente il fatto che Lady, per

esempio, abbia nominato difensore di fiducia, che nel suo computer vi fosse corrispondenza da cui risultava evidente il timore di diversi amici che egli fosse ristretto in carcere per questo episodio e le interviste rilasciate confermano la notorieta' dei fatti.

Quindi, se anche non vi e' la prova della conoscenza e della volontaria sottrazione all' esecuzione del mandato, prova diretta, peraltro, molto difficile da fornire, vi e' la prova dell' equipollente e, cioe', della consapevolezza della probabilita' dell' emissione. E' sufficiente che l' imputato si ponga in condizioni di irreperibilita' sapendo che il provvedimento di custodia cautelare puo' essere emesso.

Alla considerazione della difesa (era necessario un maggior obbligo di motivazione, altrimenti si dava per scontato cio' che si voleva accertare e cioe' la partecipazione al sequestro), si osserva che si tratta di due problemi distinti, da affrontare su piani diversi, uno processuale ed uno sostanziale. Pacifico e' l' allontanamento, pacifica, come si vedra', e' la partecipazione al fatto. Ne consegue il collegamento, di per se' idoneo ad affermare non la responsabilita', ma la consapevolezza dell' esistenza del provvedimento.

I diversi motivi che, a parere della difesa, possono aver spinto gli imputati ad allontanarsi dall' Italia, sono stati indicati con particolare riferimento a Medero, agente diplomatico con prevalente attivita' all' estero e frequenti spostamenti per motivi di lavoro, e non a Faldo e Harbison.

Dunque, la latitanza, istituto pacificamente diverso dalla irreperibilita' per presupposti, motivi, durata, cause di cessazione, normativa (applicabile anche per le ricerche da effettuare) e' stata regolarmente dichiarata, con applicazione delle norme previste dagli artt. 169 e 165 cpp, senza omissioni, negligenze o sottovalutazioni e con conseguente esperibilita' dei mezzi di impugnazione previsti. E, dunque, non si sono verificate le ulteriori nullita' lamentate come conseguenti dalla difesa, in quanto ogni fase ha seguito le proprie regole processuali.

Lo stesso difensore, lamentando una indiscriminata notifica degli atti al difensore d' ufficio per tutti gli imputati, ha ammesso che questo e' esattamente quanto previsto dall' art. 165 cpp per l' imputato latitante od evaso.

Quanto alle questioni relative al giudizio *in absentia*, cioe' al giudizio che si instaura legittimamente, con l' osservanza delle norme processuali, nei confronti di imputati contumaci, tenendo presenti anche le decisioni della corte di Strasburgo, negative per l' Italia, prima fra tutte la sentenza Sejdovic, si deve ricordare la giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha censurato la legittimita' costituzionale dell' art. 175, comma 2 cpp, che regola la restituzione nel termine prevista dal codice di rito, nella interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, interpretazione che la stessa Corte Costituzionale ha dato atto essere aderente alla previsione normativa; da cio' e' stata determinata la dichiarazione di incostituzionalita' dell' art. 175 comma 2 cpp, secondo cui, nel caso di avvenuto esperimento di tutte le impugnazioni previste, l' imputato giudicato *in absentia*, non avrebbe piu' alcun rimedio per

ottenere la restituzione nel termine, non rilevando la sua eventuale non conoscenza del procedimento.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 317 del 4-12-2009, ha dichiarato l' illegittimità costituzionale dell' art. 175 comma 2 cpp, nella parte in cui non consente la restituzione dell' imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento (circostanza, allo stato, non utilmente allegabile nel caso concreto), nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato, configurando, dunque, un autonomo diritto di impugnazione anche in capo all' imputato.

Dunque, attualmente, in presenza di tali principi non esiste più un significativo contrasto fra il giudizio *in absentia* così come si configura nel diritto processuale italiano ed il giudizio quale riconosciuto in ambito europeo, su cui si è soffermata la Corte di Strasburgo.

Quanto alla questione sollevata dalla difesa Faldo e Harbison, circa la mancata traduzione dell' ordinanza di custodia cautelare in carcere, essa appare manifestamente infondata, alla luce di analoga questione, sollevata in relazione all' art. 24 comma 2 della Costituzione, relativa al combinato disposto degli artt. 165 e 548 comma 3 cpp, nella parte in cui non prevede che la notifica dell' estratto contumaciale all' imputato di nazionalità straniera, da eseguirsi a mani del difensore, sia effettuata nella lingua nota al suddetto imputato, dichiarata manifestamente infondata dalla Corte di Cassazione (Sez. I-7-5-1997 n. 1132 – CC 17-2-1997- Salja).

Quindi vengono rigettate tutte le eccezioni e le richieste di sollevare questioni di legittimità costituzionale, in quanto infondate.

Come si è accennato, le difese hanno contestato la solidità del quadro accusatorio, ritenendo insufficienti i singoli elementi acquisiti.

Ora, i vari elementi devono essere esaminati singolarmente per ciascun imputato, ma si deve osservare da subito che il loro valore deve essere valutato nel contesto completo delle indagini e nella loro successione temporale.

È evidente, infatti, che l' esistenza di una telefonata da un' utenza ad un' altra sarebbe priva di significato se venisse considerata come dato a se' stante, mentre assume ben diversa rilevanza se si considera, per esempio, che l' utenza chiamata e l' utenza chiamante erano posizionate a limitatissima distanza l' una dall' altra, che entrambe si trovavano nella zona in cui è avvenuto il sequestro e che la chiamata si è svolta in un breve lasso di tempo coincidente con quello dell' avvenuto sequestro. L' estrema rilevanza di tali dati è dimostrata dal fatto che, inserendo un certo elemento (per esempio, la contemporanea presenza nella stessa cella, in un determinato momento, del chiamante e del chiamato) come elemento chiave della ricerca, il numero di utenze individuate è stato abbattuto da 17.000 a 300.

La valutazione dell' idoneità degli elementi deve essere effettuata anche considerando la peculiarità del contesto: nel momento in cui non esisteva

alcun elemento che consentisse di indirizzare le indagini in un senso piuttosto che in un altro, e' significativo anche il fatto che l' unico elemento evidenziabile (l' utilizzo di un cellulare da parte di uno dei responsabili) abbia portato risultati estremamente coerenti e, cioe', che le utenze individuate siano risultate sin da subito tutte in reciproco contatto ed appartenessero a persone strettamente legate tra loro da tutti gli elementi ricordati (prenotazioni cumulative, spostamenti coincidenti, pernottamenti comuni, numeri di carte di credito parzialmente comuni o in successione, comune intestazione di utenze). La valutazione degli elementi di responsabilita' degli imputati deve essere compiuta anche alla luce della successione temporale delle indagini. L' inevitabile appiattimento cronologico che caratterizza strutturalmente il quadro degli elementi, offerto alla conoscenza della Corte d' Appello, non deve far perdere di vista la prospettiva temporale, rilevante in questo piu' che in ogni altro caso per apprezzare la precisione, la consequenzialita' ed il senso logico delle indagini, cosi' come la coerenza, l'univocita' ed il significato degli elementi acquisiti in successione.

Tenendo particolarmente presente tale elemento cronologico-temporale, si deve procedere ad una considerazione unitaria degli elementi, che non possono essere considerati in maniera disgiunta l' uno dall' altro, pena – spesso - la perdita della loro capacita' dimostrativa.

La difesa di alcuni imputati ha affermato che aver agganciato una cella da parte di un cellulare non ha un significato rilevante ai fini probatori, in quanto l' area della cella e' ampia centinaia di metri e, dunque, l' individuazione di essa non e' in grado di indicare con precisione il luogo della chiamata e che la presenza di un cellulare sul luogo del sequestro poteva essere dovuta a fatti del tutto casuali, come e' accaduto, per esempio, per il M. Ilo De Masi.

Si osserva che l' ampiezza della cella e la possibile presenza casuale di persone estranee all' episodio sono elementi inconfutabili, che, pero', non rivestono rilevanza concreta, in quanto il dato relativo ad una chiamata effettuata o ricevuta nella zona di una cella interessante e rilevante, non e' mai stato utilizzato in maniera isolata, ma solo unitamente ad altri dati, la cui convergenza non poteva essere casuale. Fra l' altro, la presenza accidentale di un' utenza in una cella era eventualmente dimostrabile, se fatto isolato, come accaduto a proposito del M. Ilo De Masi, che ha fornito chiarimenti sul punto.

Anche la presenza di un soggetto in un albergo o in prossimita' del punto in cui e' stato realizzato il sequestro in un determinato giorno, e' – di per se' – elemento neutro. Ma esso non puo' essere esaminato isolatamente e va valutato unitamente al fatto che la stessa persona e' stata presente nel luogo del sequestro anche in giorni precedenti, che ha avuto contatti telefonici con altre utenze cellulari che si trovavano in quella stessa zona, che ha avuto un alloggio comune anche con altri soggetti facenti parte dello stesso gruppo unitario in questo contesto temporale.

Talvolta i periodi di soggiorno negli alberghi risultano sovrapposti, nel senso che la stessa persona risulta aver alloggiato in piu' alberghi. Ma cio' e' dovuto

al fatto che in alcune occasioni la prenotazione e' stata effettuata fino ad un certo giorno, mentre poi vi e' stato un *check out* anticipato rispetto alla data prevista. E la partenza anticipata rispetto alla prenotazione, che ha riguardato quasi sempre tutti gli imputati che soggiornavano presso lo stesso Hotel, rappresenta evidentemente un ulteriore rilevante elemento di collegamento fra i vari imputati, che appunto si spostavano in maniera sempre coordinata, anche con partenze anticipate ed improvvise rispetto al previsto.

In tal modo risulta evidente che presenze e contatti non sono fatti casuali ed insignificanti, ma sono coordinati fra loro e frutto di una unitaria capillare organizzazione.

Si evidenzia subito come l' intestazione di diverse Sim ad un comune nome fittizio (a Timofte Mihai risultano intestate 5 utenze) sia gia' di per se' sintomatica di un' organizzazione comune e, quindi, di un collegamento cosi' intenso da rappresentare elemento significativo ai fini dell' ipotesi accusatoria.

La mancata sottoposizione ad intercettazione dell' utenza di Abu Omar non e' rilevante. Infatti, non presenta alcuna utilita' accertare il numero del suo cellulare, ne' se egli ne fosse in possesso, ne' se in occasione della presenza nei giorni precedenti il sequestro delle utenze dei sequestratori fosse presente anch' esso, in quanto i sopralluoghi potevano essere stati fatti anche in momenti in cui egli si trovava altrove, ne' quale tragitto abbia eventualmente percorso. Le verifiche compiute sono piu' che sufficienti ad accertare sia l' avvenuta sottrazione di Abu Omar sia il percorso che gli e' stato fatto seguire fino all' Egitto, dove pacificamente e' arrivato, come risulta dalle conversazioni intercettate.

#### **4.1-C) I SINGOLI IMPUTATI PARTECIPANTI AL SEQUESTRO (ADLER, ASHERLEIGH, CARRERA, CHANNING, VASILIOU, DUFFIN, HARBAUGH, HARTY, LOGAN, PURVIS, RUEDA, SOFIN)**

Nell' indicare i risultati delle indagini in relazione ad ogni imputato, si fa riferimento sia alla tabella riassuntiva relativa alle presenze alberghiere, acquisita a seguito dell' esame del teste Martinelli il 25-6-2008, sia alla "tabella riassuntiva delle utenze telefoniche di interesse investigativo", relativa a 68 utenze rivelatesi significative nel corso delle indagini preliminari, di cui le prime 17 sono quelle emerse nella prima fase, tutte presenti sul "teatro del sequestro", mentre le altre sono emerse successivamente, grazie all' analisi del traffico telefonico complessivamente preso in considerazione, che contiene l' indicazione dei dati rilevanti che riguardano ciascuna utenza (data di attivazione, intestatario, effettivo utilizzatore, presenze significative rilevate, contatti con altre utenze o numeri IMEI), detta "tabella Megale".

Adler Monica Courtney e' intestataria di una Carta Sim, indicata al n. 17 della tabella (340 9849532), attiva (significativamente, considerando la coincidenza con il periodo "caldo" e la disattivazione il giorno successivo al sequestro, come anche per altri imputati) dall' 11-1-2003 al 18-2-2003, individuata fra le prime come presente ed in funzione sul luogo ed all' ora del sequestro, con

contatti telefonici intensi con altri partecipanti, presente nella zona del sequestro anche nei giorni che immediatamente lo hanno preceduto (con evidente partecipazione, quindi, anche alla fase preparatoria di ispezione dei luoghi o pedinamenti).

Nel periodo dall' 11-1-2003 al 18-2-2003 ha avuto contatti telefonici con diverse utenze appartenenti ad altri partecipanti al sequestro (n. 2 (Asherleigh), 3 (Harty), 4 (Harbaugh), 6 (Sofin), 7 (Rueda), 9 e 10 (di utenti non identificati, ma presenti nel luogo e nell' ora del sequestro e nei giorni precedenti), 15 (Carrera), 30 (Channing o Vasiliou), 24 (Castellano), 25 (Duffin), 26 (Castaldo), 27 (Logan) e 28 (Jenkins)).

La sua utenza (17) ha avuto contatti anche con l' autonoleggio Sicily By Car ed ha condiviso l' Imei con quella sub 49 dal 9-12-2002 al 17-12-2002, il cui utilizzatore non e' stato identificato, ma che era presente nella zona del sequestro nei giorni immediatamente precedenti e che e' risultata in contatto con l' utenza 29, in uso a Sofin.

Dagli accertamenti alberghieri e' risultato che Adler ha soggiornato presso diversi alberghi: Westin Palace di Milano dal 9-1-2003 al 12-1-2003, Principe di Savoia dal 12-1-2003 al 1°-2-2003, Jolly Hotel del Golfo di La Spezia dall' 1 al 2 febbraio 2003, Baglioni a Firenze dal 2 al 3-2-2003, Hilton a Milano dal 3 al 18-2-2003. In tali alberghi si e' trovata contemporaneamente ad altri soggetti aventi utenze telefoniche attive nello stesso periodo. In particolare, ha soggiornato al Westin Palace nella stessa stanza dell' imputata Castaldo ed al Principe di Savoia nello stesso periodo dei coimputati Castellano, Duffin, Jenkins, Logan, Purvis. All' Hotel del Golfo ha diviso la camera con Duffin e vi ha soggiornato contemporaneamente a Castellano, Gurley e Purvis. Al Baglioni ha alloggiato contemporaneamente a Castellano, Gurley, Purvis e Duffin. L' Hotel Hilton e' indicato nella lista, sequestrata nel computer di Lady, di Hotel milanesi, convenzionati con il Consolato Americano, nei quali hanno alloggiato numerosi indagati.

La sua carta di credito presenta le prime 7 cifre identiche alle prime 7 cifre della carta di credito di Kirkland.

Adler, dunque, dalle presenze accertate risulta aver partecipato sia alla fase preparatoria, sia alla fase esecutiva.

Asherleigh Gregory e' stato identificato come l' utilizzatore della scheda n. 2 della tabella (333 7642102) intestata al nome fittizio di Timofte Mihai. Tale intestazione fittizia, appartenente anche ad altre utenze mobili (utilizzate da Carrera, Harbaugh, Harty e Purvis), conferma il coordinamento del gruppo, dovendosi escludere la casualita' del fatto che piu' utilizzatori di carte Sim che si sono trovate nella zona delimitata del sequestro presentino l' elemento comune rappresentato dall' intestazione allo stesso nome falso. E' evidente che la comune intestazione fittizia di ben 5 utenze allo stesso falso nome e' frutto di una iniziativa unica.

L'utenza a lui attribuita e' stata attiva dal 30-12-2002 al 21-2-2003, e' stata presente nella zona del sequestro sia nei giorni immediatamente precedenti sia il giorno dello stesso ed ha avuto contatto con due numeri fissi, corrispondenti all' Hotel Sofitel di Venezia, dove Asherleigh soggiornava (confermandosi cosi' la sicura riferibilita'di questa carta SIM all' imputato). Tale ultimo elemento e' stato espressamente indicato come sopravvalutato dalla difesa nei motivi di impugnazione. In realta', in mancanza di specifiche indicazioni circa il motivo per il quale si tratterebbe di elemento non rilevante, non puo' che sottolinearsi, al contrario, che si tratta di un elemento di collegamento di estrema importanza, essendo significativo di contatti necessariamente risalenti all' imputato, sia come utilizzatore dell' utenza, sia come ospite dell' Hotel indicato.

La sua utenza (2) ha avuto contatti tra il 30-12-2002 ed il 21-2-2003 con altre utenze appartenenti a coimputati: n. 3 (Harty), 4 (Harbaugh), 6 (Sofin), 7 (Rueda), 10 (con utilizzatore non identificato, ma presente nel luogo e nel giorno del sequestro e nei giorni immediatamente precedenti) e 17 (Adler).

Ha condiviso il n. IMEI con le utenze n. 32 (Kirkland) dal 9-1-2003 al 10-2-2003, 39 (Harbaugh) dal 7 al 18-12-2002 e 48 (utilizzatore non identificato, intestata al solito Timofte Mihai) il 10-2-2003.

Ha alloggiato all' Hilton di Milano, appartenente all' elenco di alberghi convenzionati con il consolato, rinvenuto nel computer di Lady, dal 13-2-2003 al 19-2-2003. Successivamente si e' spostato al Westin Europa & Regina di Venezia dal 19 al 21-2-2003 (dove e' stato acquisito il traffico telefonico), dove negli stessi giorni ha alloggiato anche Ibanez.

La difesa ha osservato che il telefono fisso nella camera dell' albergo di Milano, ove egli avrebbe soggiornato, avrebbe chiamato la compagnia aerea KLM. Il 18-2-2003 il cellulare 333 7642102 avrebbe chiamato la stessa compagnia aerea e, siccome tra il 14-2-2003 ed il 19-2-2003, il cellulare avrebbe agganciato celle della citta' di Milano sovrapponibili rispetto a quelle delle zone degli alberghi, ove avrebbe alloggiato, allora per questo Asherleigh e' stato ritenuto l' utilizzatore dell' utenza 333 7642102. In realta', non e' questo il punto principale, in quanto, nella ricostruzione della sua responsabilita' non si e' fatto riferimento alla chiamata alla KLM, ma ci si e' basati sull' esistenza di una intestazione pacificamente fittizia (5 utenze, tutte usate in questa occasione, intestate ad uno stesso utilizzatore, inesistente), sulla permanenza notturna del cellulare e, quindi, dell' utilizzatore, presso gli Hotel e sull' accertamento delle sue generalita' sempre attraverso l' Hotel.

Risulta, quindi, aver preso parte sia alla fase di preparazione che all' esecuzione del sequestro.

Carrera Lorenzo Gabriel e' stato identificato come l' utilizzatore della scheda n. 15 (339 7946739), attiva dall' 8-1-2003 al 23-2-2003, con intestazione al solito falso nome di Timofte Mihai, a proposito della quale si richiamano le osservazioni gia' svolte circa il suo significato. La carta risulta essere stata

presente 10 volte nella zona di Cormano nei giorni immediatamente precedenti il sequestro e nel giorno del sequestro ed essere stata in stretto contatto con numerose altre utenze appartenenti ad altri utilizzatori delle schede, identificati come partecipanti al sequestro anche nei momenti prossimi all' azione. Tra l' 8-1-2003 ed il 23-2-2003 ha avuto contatti con le utenze sub 3 (Harty), 4 (Harbaugh), 5 (Purvis), 6 (Sofin), 7 (Rueda), 17 (Adler), 24 (Castellano), 25 (Duffin), 26 (Castaldo), 27 (Logan), 30 e 31 (Channing o Vassiliou) e 32 (Kirkland). Nello stesso periodo ha avuto contatti con il n. 02 20035388 del Consolato Usa di Milano e con gli alberghi Principe di Savoia e Jolly Touring di Milano.

Ha condiviso il n. IMEI con le utenze n. 50 (dall' 8-11-2003 al 24-11-2003) e 51 (Kirkland) (dal 4-12-2003 al 17-12-2003), in contatto reciproco.

Il giorno del sequestro, si e' spostato da Milano ad Aviano, da dove, immediatamente dopo l' arrivo, ha fatto ritorno a Milano, dove e' giunto dopo le 20.

In numerose occasioni ha soggiornato presso vari Hotel, in concomitanza con la presenza di altri imputati: il 10-1-2003 all' Hotel Marriott, nel quale era presente Kirkland, fino al 1-2-2003, ed, in tempi immediatamente successivi, anche Channing, Purvis e Vasiliou.

Successivamente vi sono stati spostamenti in altri alberghi, con permanenza contemporanea ad altri imputati: all' Hotel Ghironi di La Spezia il 2-2-2003 con Castaldo, Harbaugh, Harty e Rueda, all' Hotel Ata Executive il 4-2-2003 con Kirkland fino al 10-2-2003 (dove e' stato acquisito il traffico telefonico), al Four Points Sheraton il 10-2-2003 fino al 19-2-2003, contemporaneamente a Sofin al Sofitel di Venezia dal 19-2-2003 al 23-2-2003.

Egli risulta, dunque, aver partecipato non soltanto alle fasi di preparazione e materiale esecuzione del sequestro, ma anche all' immediato trasporto di Abu Omar ad Aviano, avendo seguito il percorso autostradale da Milano ad Aviano.

Le posizioni di Channing Drew Carlyle e di Vassiliou Michalis devono essere prese in esame congiuntamente per la loro stretta correlazione.

In effetti, le schede loro attribuite, la n. 30 e la n. 31, sono state – entrambe – acquistate da Channing, ma, mentre la n. 30 e' risultata intestata a quest' ultimo, la n. 31 e' risultata intestata alla persona di Galisai Mario. Quest' ultima intestazione e' risultata errata, ma, a prescindere dai motivi di tale errore, la sua attribuzione come effettivo utilizzatore allo stesso Channing, suo acquirente, e' corretta ed inevitabile.

Le due schede e, di conseguenza, i loro utilizzatori hanno effettuato sempre spostamenti "in coppia": esse si sono spostate nelle stesse strutture alberghiere e nei luoghi del sequestro, negli stessi giorni e sono state spente e riaccese in ore corrispondenti ed in coincidenza con la permanenza nella stessa struttura alberghiera di entrambi gli imputati. In particolare si sono entrambe spostate il 19-2-2003, due giorni dopo il sequestro, percorrendo il tragitto Milano-Verona-Bolzano-Austria in direzione Germania.

Proprio l' assoluta corrispondenza di utilizzo, di funzionamento e di spostamenti rende non determinante l' attribuzione all' uno o all' altro dell' una o dell' altra scheda e, tuttavia, tale differenziazione e' stata effettuata correttamente sulla base di un elemento non trascurabile rappresentato dall' avvenuta chiamata dalla scheda n. 30 di un' utenza greca. Ma, lo si sottolinea, l' attribuzione a Vasiliou dell' utenza 30, avvenuta a causa di questa chiamata non nell' ambito di una pluralita' di schede, ma, fra due utenze, ritenute entrambe riferibili al "duo" Channing-Vasiliou, ed acquistate entrambe da Channing, deve ritenersi corretta sulla base della nazionalita' greca dell' utenza chiamata.

L' utenza n. 30 e' stata presente nella zona del sequestro nei giorni che immediatamente lo precedono, e' stata presente la mattina del 17-2-2003 nella cella di Via Senigallia a Milano, ha avuto contatti tra il 15-2-2003 ed il 19-2-2003 (molto intensi il 17-2-2003), con le utenze 5 (Purvis), 6 (Sofin), 7 (Rueda), 10, 13 e 14 (utilizzatori non identificati, ma presenti nel luogo del sequestro numerose volte nei giorni immediatamente precedenti e nel giorno 17-2-2003 ed in contatto con numerose schede di altri imputati), 15 (Carrera), 17 (Adler), 25 (Duffin), 27 (Logan) e 31, oltreche' con varie utenze fisse americane, britannica e greche (una delle quali, chiamata anche dalla scheda n. 31). Essa si e' spostata da Milano ad Aviano il 17-2-2003 ed e' ritornata in serata a Milano, dove e' arrivata dopo le 20,30. Il 19-2-2003 ha percorso il tragitto Milano-Verona-Bolzano-Austria, in direzione Germania. A Monaco di Baviera, lo stesso 19-2-2003, Vasiliou ha riconsegnato una vettura noleggiata a Malpensa.

La scheda n. 31 (347 0408060) e' stata presente la mattina del 17-2-2003 nella cella di Via Senigallia a Milano, si e' spostata da Milano ad Aviano il 17-2-2003, e, dopo essere passata da Padova, e' tornata in serata a Milano.

Ha avuto contatti tra il 13-2-2003 ed il 20-2-2003 (molto intensi il 17-2-2003), con le utenze 4 (Harbaugh), 5 (Purvis), 6 (Sofin), 7 (Rueda), 11 (con utilizzatore non identificato ma presente sul luogo del sequestro numerosissime volte sia nei giorni immediatamente precedenti che nel giorno stesso del sequestro, che si e' recato ad Aviano ed ha avuto numerosi contatti con utenze utilizzate dai sequestratori ed, in particolare, con una utenza tedesca, n. 57, presente ad Aviano il 26 e 27-1-2003), 15 (Carrera) e con la stessa utenza greca chiamata dalla scheda n. 30, oltreche' con l' autonoleggio Maggiore e con la New Communication di Milano, negozio di telefonia.

Channing e Vasiliou hanno alloggiato all' Hotel Mariott dal 13-2-2003 al 19-2-2003, dove si trovava anche Purvis.

Essi risultano, dunque, aver preso parte a tutte le fasi del sequestro (preparazione, prelevamento e trasporto).

Duffin John Kevin e' l' utilizzatore della carta n. 25 (338 7570943), a lui intestata, attiva dal dicembre 2002, e, dunque, fin dalla fase preparatoria, presente nella zona del sequestro nei giorni immediatamente precedenti,

presente a Milano la mattina del 17-2-2003, spostata a Verona e poi ad Aviano, tornata a Milano la stessa sera del 17-2-2003 e spostata dall' Italia in Svizzera il 19-2-2003.

Tra il 19-1-2003 ed il 23-2-2003 ha avuto contatti (molto intensi il 17-2-2003) con le utenze n. 3 (Harty), 4 (Harbaugh), 5 (Purvis), 6 (Sofin), 7 (Rueda), 11 (utilizzatore non identificato, ma presente sul luogo del sequestro numerosissime volte sia nei giorni immediatamente precedenti che nel giorno stesso del sequestro, che si e' recato ad Aviano ed ha avuto numerosi contatti con utenze utilizzate dai sequestratori ed, in particolare, con una utenza tedesca, n. 57, presente ad Aviano il 26 e 27-1-2003), 13 (utilizzatore non identificato, ma presente nel luogo del sequestro numerose volte nei giorni immediatamente precedenti e nel giorno 17-2-2003 ed in contatto con numerose schede di altri imputati, che ha chiamato 3 volte durante il tragitto Milano-Aviano il capo della sicurezza Usa ad Aviano), 15 (Carrera), 20 (utenza fissa della Virginia, piu' volte contattata anche nelle ore immediatamente successive al sequestro), 24 (Castellano), 27 (Logan), 28 (Jenkins), 30 (Channing) e 32 (Kirkland).

Essa, pur non essendo stata attiva nella fascia oraria del sequestro, risulta appartenere a persona che vi ha materialmente partecipato, quanto meno nella fase esecutiva del trasporto, successiva alla materiale "apprensione" del sequestrato, avendo agganciato la cella di Verona, Somma Campagna, intorno alle 17 e, cioe', in orario corrispondente al tragitto verso Aviano.

Fra il 18-1-2003 ed il 17-2-2003 le presenze di questa scheda sono state particolarmente intense.

Duffin, inoltre, ha soggiornato negli alberghi (Hotel Principe e Savoia dal 9-1-2003 al 1°-2-2003, Jolly Hotel del Golfo di La Spezia dal 2 al 3-2-2003, Grand Hotel Baglioni di Firenze dal 3-2-2003, con partenza prevista il 4-2-2003, anticipata alla sera del 3-2-2003, Hilton di Milano, compreso nell' elenco sequestrato a Lady, dal 3 al 10-2-2003) in periodi corrispondenti alla permanenza di altri imputati, quali Adler e Castellano. Successivamente si e' recato al Gallia di Milano, fino al 12-2-2003, dove e' stata acquisita la fotocopia del suo passaporto, cosi' come per altri (es. Logan e Jenkins).

Dunque, poco rileva il fatto, oggettivamente risultante e sottolineato dalla difesa, che il 17-2-2003 l' utenza sia risultata spenta nell' orario del sequestro, ne' che essa abbia contattato altrettanto intensamente altre utenze coinvolte in giorni diversi. Infatti, l' utenza, pur non attiva all' ora del sequestro, e' stata riattivata in circostanze e momenti altrettanto significativi e con notevole intensita', come sopra ricordato.

Ha partecipato sia alla preparazione del sequestro che al trasporto di Abu Omar.

Harbaugh Raymond ha utilizzato una pluralita' di carte SIM (4, 8, 36, 39).

La n. 4 (338 8952825), intestata a Timofte Mihai, attiva dall' 8-1-2003 al 23-2-2003 e' stata presente nel luogo del sequestro sia nei giorni immediatamente precedenti, sia nel giorno e nell' ora dello stesso, il 23-1-2003 ha chiamato il n.

02 29035388, Consolato Usa a Milano, fra gennaio e febbraio 2003 ha contattato il cellulare di Lady (18), fra l' 8-1-2003 ed il 23-2-2003, ha avuto contatti con le utenze n. 1 (utilizzatore non identificato, ma presente nel luogo del sequestro sia nei giorni immediatamente precedenti sia nel giorno stesso ed in contatto con numerosi altri sequestratori), 2 (Asherleigh), 3 (Harty), 5 (Purvis), 6 (Sofin), 7 (Rueda), 10 (utilizzatore non identificato, ma presente nel luogo del sequestro sia nei giorni immediatamente precedenti sia nel giorno stesso del sequestro, in contatto con numerosi altri sequestratori e che ha diviso il n. IMEI con le utenze di Castaldo e di altri non identificati ma presenti nella zona del sequestro nei giorni immediatamente precedenti), 11 (utilizzatore non identificato, ma ugualmente presente sul luogo del sequestro varie volte nei giorni immediatamente precedenti e nell' ora del sequestro, spostato ad Aviano il 17-2-2003 ed in contatto con numerosi altri sequestratori e con utenza tedesca presente nella cella radio base di Aviano), 15 (Carrera), 17 (Adler), 18 (Lady), 24 (Castellano), 25 (Duffin), 26 (Castaldo), 27 (Logan), 28 (Jenkins), 31 (Channing), 32 (Kirkland), 55 (De Souza) e con l' Hotel Principe e Savoia e Jolly Touring di Milano.

La n. 8 (338 6567958), intestata a Jauregui Cribillero Gissella Milagros, attiva dall' 8-8-2002 al 18-2-2003 e' stata presente 47 volte nella zona del sequestro nei giorni immediatamente precedenti ed il giorno stesso del sequestro, il 31-1-2003 ha chiamato l' utenza fissa 02 29035388 intestata al Consolato Usa a Milano, tra l' 8-8-2002 ed il 18-2-2003 ha avuto contatti con le utenze nn. 1, 9, 10, 11, 16 (utilizzatori non identificati, ma presenti nel luogo del sequestro nei giorni immediatamente precedenti e nel giorno stesso, in contatto con numerose utenze appartenenti ad altri sequestratori; la n. 10 ha condiviso il n. IMEI con Castaldo ed altri sequestratori e la n. 11 ha avuto contatti anche con l' utenza tedesca presente nella cella radio base di Aviano il 26 e 27-1-2003), 18 e 56 (Lady).

La n. 36 (320 1166281), priva di intestatario, utilizzata per soli 10 giorni, presente nella zona del sequestro nei giorni immediatamente precedenti, ha avuto contatti tra l' 11-1-2003 ed il 20-1-2003 con le utenze n. 6 (Sofin), 7 (Rueda), 14 (utilizzatore non identificato, ma presente sul luogo del sequestro 18 volte nei giorni immediatamente precedenti e nell' ora del sequestro, spostato ad Aviano il 17-2-2003, rimasto a Padova nella notte, ed in contatto con numerosi sequestratori) e 17 (Adler).

La n. 39 (349 8928671) e' stata presente nella zona del sequestro nei giorni immediatamente precedenti, ha usato lo stesso n. IMEI della utenza n. 2, utilizzata da Asherleigh dal 7-12-2002 al 18-12-2002, ed ha avuto contatto con la scheda n. 29 (Sofin).

Harbaugh e' stato presente in alberghi (Westin Palace dall' 8-1-2003 al 1°-2-2003, Ghironi di La Spezia il 2-2-2003, Tramoggia di Chiesa di Valmalenco dal 3 al 4-2-2003, occupando la stessa camera di Rueda, Star Rosa Hotel dal 4-2-2003 al 19-2-2003). La presenza di Harbaugh e' risultata strettamente correlata a quella di Rueda, con la quale ha, appunto, talvolta diviso la stanza.

Presso l' Hotel Star Rosa, l' alloggio di Harbaugh e' stato comune all' alloggio di Harty e Rueda e la prenotazione e' stata fatta per tutti dalla stessa Rueda, che, all' atto della prenotazione, ha fornito il proprio recapito telefonico, riferito ad una carta Sim fittiziamente intestata al falso nome di De Lucci Davide.

I contatti di Harbaugh con altri partecipanti al sequestro sono stati numerosi ed intensi (95 nei giorni immediatamente precedenti il sequestro).

Particolare rilevanza per la sua posizione assume il contatto avuto con Lady, uno degli organizzatori del sequestro, intrattenuto con la scheda n. 8, in orario immediatamente successivo alle 12, ora del sequestro.

Tutti gli elementi sopra indicati, valutati insieme ed in interconnessione gli uni con gli altri, convincono della correttezza dell' affermazione della sua responsabilita', non potendosi condividere la tesi difensiva che gli elementi indicati abbiano scarsa consistenza e rilevanza.

Le sue presenze dimostrano che egli ha partecipato sia alla preparazione che all' esecuzione.

Harty Ben Ammar ha utilizzato la scheda n. 3 (338 7079723). L' intestazione di quest' ultima a Timofte Mihai rappresentava, come gia' osservato, un primo rilevante e significativo elemento di collegamento con gli altri imputati ed, in particolare con gli altri utilizzatori di schede intestate allo stesso nome, per le considerazioni gia' svolte. Tale scheda, attiva dal 9-11-2002 al 23-2-2003, e' stata presente nella zona del sequestro nei giorni immediatamente precedenti ed anche nell' ora dello stesso. Tra il 9-11-2002 ed il 23-2-2003 ha avuto contatti con le utenze n. 2 (Asherleigh), 4 (Harbaugh), 6 (Sofin), 7 (Rueda), 9 (utilizzatore non identificato, ma presente numerosissime volte nei giorni immediatamente precedenti il sequestro ed in contatto con numerosi altri sequestratori), 10 (utilizzatore non identificato, ma presente numerosissime volte nei giorni immediatamente precedenti il sequestro, che si e' spostato ad Aviano il 17-2-2003 ed in contatto con numerosi altri sequestratori e, fra l' 8-10-2002 e l' 8-2-2003, oltreche' con varie altre utenze, anche con un' utenza tedesca presente nella cella radio base di Aviano), 15 (Carrera), 17 (Adler), 24 (Castellano), 25 (Duffin), 26 (Castaldo), 27 (Logan) e 28 (Jenkins) e con l' autonoleggio Avis. Ha condiviso il n. IMEI con le utenze n. 37 (Harty) dal 9-1-2003 al 19-1-2003, 40 (Ibanez) dall' 8-12-2002 al 17-12-2002 e 58 dall' 11-9-2004 al 19-9-2004, utilizzata in prevalenza in zona prossima all' ambasciata usa di Roma. Il 10-2-2003 alle 21.06 e 21.32 e' stata contattata dall' utenza n. 65, utenza tedesca dell' Hotel Sheraton, dove il 10-2-2003 hanno alloggiato Logan e Jenkins.

Ha usato anche la scheda n. 37 (320 1166255), priva di intestatario, utilizzata per soli 10 giorni, presente nella zona del sequestro nei giorni che immediatamente lo precedono, che ha avuto contatti con le utenze n. 6 (Sofin), 7 (Rueda), 14 (utilizzatore non individuato, presente 18 volte nella zona del sequestro nei giorni immediatamente precedenti e nel giorno del sequestro, spostatosi da Milano ad Aviano il 17-2-2003, fermatosi a Padova nella notte, e

17 (Adler). Ha utilizzato lo stesso numero Imei delle utenze n. 3 (Harty) dal 9-1-2003 al 19-1-2003, n. 40 (Ibanez) e 58 (che ha agganciato prevalentemente la cella dell' Ambasciata Usa a Roma).

Le due schede (3 e 37) hanno utilizzato lo stesso numero IMEI e, dunque, lo stesso apparecchio telefonico dal 9-1-2003 al 19-1-2003, come sopra osservato. La scheda n. 38 (349 8928668), intestata allo stesso Harty, ha avuto contatti con la scheda n. 29, intestata a Sofin.

Ha trascorso periodi in alberghi (Westin Palace dall' 8-1-2003 al 1°-2-2003, Ghironi di La Spezia dal 2 al 3-2-2003, Star Hotel Rosa dal 4-2-2003 al 19-2-2003) in contemporaneita' ad altri imputati, e si e' successivamente spostato, con altri, a Venezia dal 19-2-2003 al 23-2-2003.

La difesa ha lamentato l' avvenuta attribuzione della carta SIM ad Harty sulla base di una semplice ed inconferente sovrapposizione di celle, anche se egli non era intestatario di alcuna di esse.

E' vero che egli non era intestatario, ma la fittizia intestazione a Timofte Mihai rappresenta un elemento significativo ed, in secondo luogo, l' attribuzione e' avvenuta anche sulla base di elementi rilevanti come quello riguardante l' accensione e lo spegnimento delle carte in orari corrispondenti ai pernottamenti presso gli alberghi.

Dunque ha partecipato sia alla fase preparatoria dei sopralluoghi, essendo stato presente 68 volte fra il 23-1-2003 ed il 16-2-2003 nei luoghi del sequestro, sia all' attivita' di esecuzione dello stesso.

Logan Cyintia e' intestataria ed utilizzatrice della scheda n. 27 (338 7905706), presente nella zona del sequestro nei giorni immediatamente precedenti e la mattina del 17-2-2003 nella zona fra Milano Nord e Cormano, nella cella di Via Martinazzoli 3, nei pressi del raccordo autostradale di Cormano. Lo stesso giorno 17-2-2003 si e' spostata ad Aviano ed ha fatto ritorno a Milano la stessa sera dopo le ore 20. Tra il 23-1-2003 ed il 22-2-2003 ha avuto contatti – molto intensi il giorno 17-2-2003 - con le utenze sub 1 (utilizzatore non identificato, ma presente nel luogo del sequestro nei giorni immediatamente precedenti ed il giorno stesso, che a sua volta ha avuto molti contatti con altri sequestratori), 3 (Harty), 4 (Harbaugh), 6 (Sofin), 7 (Rueda), 14 (utilizzatore non identificato, ma presente nel luogo del sequestro nei giorni immediatamente precedenti il sequestro ed il giorno stesso, che a sua volta ha avuto molti contatti con altri sequestratori), 15 (Carrera) e 17 (Adler), oltreche' n. 24 (Castellano), 25 (Duffin), 28 (Jenkins), 30 e 31 (Channing e Vasiliou), 32 (Kirkland).

La sua carta di credito presenta identita' di cifre con quella di Ibanez, fatta eccezione per le ultime due cifre, circostanza non casuale che dimostra una contestualita' di rilascio.

E' stata presente nei soliti alberghi in periodi coincidenti con altri imputati (al Westin Palace dal 10 all' 11-5-2002 insieme a Castellano, al Principe & Savoia dal 19-1-2003 al 1°-2-2003, al Gallia dal 3 al 10-2-2003, all' Hilton, appartenente all' elenco sequestrato a Lady, dall' 11 al 19-2-2003, al Grand

Hotel Croce di Malta di Montecatini Terme dal 19 al 20-2-2003, insieme a Sofin. Essi hanno poi contemporaneamente alloggiato al Park Hotel Laurin di Bolzano dal 20 al 21-2-2003.

Ella ha dunque partecipato alle fasi preparatorie ed all' accompagnamento di Abu Omar ad Aviano.

Purvis L. George e' titolare della scheda n. 5 (333 8570242), parte del gruppo di carte intestate a Timofte Mihai, a proposito del quale si richiamano le considerazioni gia' svolte, attiva dal 23-9-2002 al 20-2-2003. La scheda n. 5 e' stata presente 3 volte nella zona del sequestro nei giorni immediatamente precedenti e nell' ora del sequestro stesso. In febbraio ha avuto 3 contatti con la n. 18, utilizzata da Lady, referente Cia a Milano ed organizzatore del sequestro. Tra il 23-9-2002 ed il 20-2-2003, ha avuto contatti con le utenze 1 (utilizzatore non identificato, ma presente nel luogo del sequestro nei giorni immediatamente precedenti ed il giorno stesso, che a sua volta ha avuto molti contatti con altri sequestratori), 4 (Harbaugh), 6 (Sofin), 7 (Rueda), 10 (utilizzatore non identificato, ma presente nel luogo del sequestro nei giorni immediatamente precedenti ed il giorno stesso, che a sua volta ha avuto molti contatti con altri sequestratori ed ha condiviso il n. IMEI con l' utenza di Castaldo ed altre collegate con i sequestratori), 15 (Carrera), 16 (utilizzatore non identificato, ma presente nel luogo del sequestro nei giorni immediatamente precedenti ed il giorno stesso, che a sua volta ha avuto molti contatti con altri sequestratori e chiamata da zone vicine all' ambasciata), 18 (Lady), 24 (Castellano), 25 (Duffin), 30 e 31 (Channing e Vasiliou) e 32 (Kirkland) e con diversi alberghi di Milano.

Tra gennaio e febbraio ha contattato utenze fisse della Virginia. Due di tali utenze sono state chiamate 4 volte ciascuna nel giorno del sequestro, tra le 16.48 e le 18.16, mentre l' ultima chiamata e' stata effettuata alle 23.31.

La sua presenza e' stata accertata al Principe & Savoia di Milano dal 25-1-2003 al 1°-2-2003, al Jolly Hotel del Golfo di La Spezia il 2-2-2003, al Baglioni di Firenze, con partenza prevista il 4-2-2003, anticipata al 3-2-2003, come Gurley, poi a Milano, all' Hotel Hilton dal 3 al 10-2-2003 ore 20.51, con trasferimento poi lo stesso giorno al Windsor dal 10 al 17-2-2003 e successivamente al Mariott dal 17-2-2003 ore 17.02 al 19-2-2003, spesso in copresenza con altri imputati (es. Vasiliou al Mariott).

Le sue presenze accertate ed i collegamenti con gli altri imputati convincono della sua partecipazione a preparativi ed esecuzione del sequestro

Rueda Pilar e' utilizzatrice della carta n. 41 (333 6301128) a lei stessa intestata, con la quale ha avuto contatti con la scheda n. 29 (Sofin), e della scheda n. 7, fittiziamente intestata a De Lucci Davide. Con quest' ultima, e' risultata presente 86 volte nella zona del sequestro nei giorni immediatamente precedenti e nell' ora del sequestro stesso. Tra il 14-1-2003 ed il 20-2-2003 ha avuto contatti con le utenze n. 1 (utilizzatore non identificato, ma presente nel

luogo del sequestro nei giorni immediatamente precedenti ed il giorno stesso, che a sua volta ha avuto molti contatti con altri sequestratori), 2 (Asherleigh), 3 (Harty), 4 (Harbaugh), 5 (Purvis), 6 (Sofin), 10 (utilizzatore non identificato, ma presente nel luogo del sequestro nei giorni immediatamente precedenti il sequestro ed il giorno stesso, che a sua volta ha avuto molti contatti ed ha diviso il n. Imei con altri sequestratori), 15 (Carrera), 17 (Adler), 24 (Castellano), 25 (Duffin), 26 (Castaldo), 27 (Logan), 28 (Jenkins), 31 (Channing o Vasiliou) e 32 (Kirkland) e con alberghi, autonoleggi di Milano e compagnie aeree Lufthansa e USA.

Gli accertamenti alberghieri hanno dato nei suoi confronti esiti particolarmente significativi, in quanto ella ha effettuato le prenotazioni allo Star Hotel Rosa, dove ha alloggiato dal 4 al 19-2-2003 anche per altri partecipanti ed ha lasciato come riferimento della prenotazione fatta a suo nome proprio il numero dell'utenza n. 7 (335-436970), intestata a De Lucci, dei cui contatti si e' sopra riferito. Ha alloggiato al Westin Palace dall' 8-1-2003 al 1°-2-2003, contemporaneamente a Harbaugh e Harty, all' Hotel Ghironi di La Spezia il 2-2-2003, contemporaneamente a Carrera, Castaldo, Harbaugh, Harty, all' Hotel Tramoggia di Chiesa di Valmalenco dal 2 al 3-2-2003, condividendo la stanza con Harbaugh.

Inoltre, la sua carta di identita' presenta le prime 9 cifre uguali alle prime 9 cifre della carta di identita' di Castaldo, corrispondenza che rappresenta un ulteriore notevole elemento di collegamento fra le due imputate, in quanto non puo' essersi trattato di pura coincidenza e dimostra, al contrario, la comune attivita' diretta a procacciarsi questi strumenti di pagamento, indispensabili per la vita quotidiana di chi si sposta frequentemente e soggiorna in alberghi.

Dalle sue presenze e dai collegamenti con gli altri imputati, si desume che abbia partecipato alle fasi di preparazione ed esecuzione.

Sofin Joseph e' utilizzatore della carta n. 6 (333 8577471), attiva dal 21-12-2003 al 22-2-2003, intestata a Kolaze e Ghelon srl, presente 48 volte nella zona del sequestro nei giorni immediatamente precedenti e nell' ora del sequestro stesso. Tra il 21-12-2002 ed il 22-2-2003, ha avuto contatti con le utenze nn. 1 (utilizzatore non identificato, ma presente nel luogo del sequestro nei giorni immediatamente precedenti ed il giorno stesso, che a sua volta ha avuto molti contatti con altri sequestratori), 2 (Asherleigh), 4 (Harbaugh), 5 (Purvis), 7 (Rueda), 10 (utilizzatore non identificato, ma presente nel luogo del sequestro nei giorni immediatamente precedenti ed il giorno stesso, che, a sua volta, ha avuto molti contatti ed ha diviso il n. IMEI con altri sequestratori), 15 (Carrera), 17 (Adler), 25 (Duffin), 26 (Castaldo), 27 (Logan), 28 (Jenkins), 29 (Sofin), 30 e 31 (Channing e Vasiliou), 32 (Kirkland) nonche' con utenze di vari Hotel di Milano, Firenze e Venezia e di agenzie di autonoleggio. Ha condiviso il n. IMEI con l' utenza n. 29, intestata e in uso a Sofin dal 9-12-2002 al 24-1-2003. Anche quest' ultima utenza (338 6410348) e' stata presente nella zona del sequestro nei giorni immediatamente precedenti ed ha avuto contatti

con le utenze 6 (Sofin), 38 (Harty), 39 (Harbaugh), 40 (Ibanez), 41 (Rueda), 49 (utilizzatore non identificato, ma presente nel luogo del sequestro nei giorni immediatamente precedenti il sequestro ed il giorno stesso, che a sua volta ha diviso il n. IMEI con l' utenza 17 (Adler). Inoltre, ha utilizzato lo stesso n. IMEI utilizzato dall' utenza n. 6 (Sofin).

Anche le sue presenze alberghiere sono state accertate in contemporaneita' con altri imputati (Westin Palace dal 7 al 18-12-2002, Danieli di Venezia dal 1° al 2-2-2003, Una Century di Fabio Filzi a Milano, Hotel Four Points Sheraton di Milano dal 10 al 19-2-2003). Sia a Montecatini Terme Grand Hotel Croce di Malta dal 19 al 20-2-2003, sia a Bolzano, Park Hotel Laurin dal 20 al 21-2-2003, egli ha soggiornato insieme a Logan. Ha utilizzato diverse autovetture prese a noleggio.

Le sue presenze ed i collegamenti con altri imputati dimostrano la sua partecipazione alla fase preparatoria ed alla fase esecutiva del sequestro.

#### **4.1-D) ROBERT LADY**

La posizione di Lady Robert Seldom differisce sotto diversi aspetti da quella degli altri imputati americani.

La sua difesa ha invocato l' immunita' diplomatica e la conseguente sentenza di non doversi procedere ex art. 20 cpp, in quanto egli, oltreche' alto sovrintendente dell' *intelligence* americana (CIA), era anche Console accreditato presso il Consolato americano di Milano. Tale ultima posizione e' regolata dalla Convenzione di Vienna del 24-4-1963, ma gia' il primo giudice ha preso in esame la questione e l' ha risolta nel senso dell' inapplicabilita' in concreto a Lady della Convenzione sulle immunita' consolari, decisione che questa Corte condivide.

In effetti, il richiamo contenuto nella Convenzione del concetto di "grave delitto" non riguarda il caso specifico in esame, ma e' compreso nell' art. 41 e, dunque, nella norma riguardante le immunita' di carattere personale, venendo in rilievo agli effetti della possibilita' di arresto o di detenzione, aspetto che non ha motivo di essere esaminato in questa sede.

L' esenzione parziale dalla giurisdizione prevista dalla Convenzione sulle immunita' consolari e' prevista dall' art. 43 ("Immunita' dalla giurisdizione": "I funzionari consolari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione delle autorita' giudiziarie ed amministrative dello Stato di residenza per gli atti compiuti nell' esercizio delle funzioni consolari"). Ma, in realta', Lady non ha operato "nell' esercizio delle funzioni consolari", per quanto tale concetto possa essere ampiamente inteso. Come osservato dal Pubblico Ministero nell' impugnazione relativa anche ad altri imputati, che rivestivano la qualifica di "diplomatici", non devono essere confuse le due vesti ricoperte dagli stessi imputati. Lady, in particolare, era sia agente consolare sia alto sovrintendente della CIA, ma non per questo ogni sua attivita' rientrava nell' uno e nell' altro ambito. In particolare, nel caso concreto, egli ha agito esclusivamente come agente CIA, al piu' sfruttando le proprie conoscenze, le

proprie capacita', le proprie relazioni e la propria affidabilita' come console. Cio', peraltro, non trasforma il suo operato da attivita' svolta come rappresentante CIA in attivita' svolta come console e non puo' il suo comportamento farsi rientrare nel concetto di "protezione nello stato di residenza degli interessi dello stato di invio e dei suoi cittadini, siano essi persone fisiche o giuridiche, nei limiti ammessi dal diritto internazionale", ne' in altre funzioni consolari previste dall' art. 5 della Convenzione.

In ogni caso, il reato di sequestro di persona e' al di fuori del diritto internazionale, cui fa espresso riferimento l' art. 5 della Convenzione.

Per gli stessi motivi, non e' attribuibile alcuna forma di esenzione o tutela, quali "archivi e documenti consolari, inviolabili in ogni tempo ed in qualunque luogo essi si trovino", ai luoghi di privata dimora dell' agente consolare, individuabile nel caso concreto nella casa di Penango, dove sono stati legittimamente eseguiti perquisizione e sequestro.

La richiesta alternativa, in caso di ritenuta utilizzabilita' di tali documenti, di iscriverli nell' ambito di attivita' lecita e meritoria svolta da Lady in funzione anti-terroristica, come pacificamente ammesso in dibattimento dagli appartenenti ai ROS ed alla DIGOS, con cui egli aveva collaborato con profitto, va valutata nell' ambito della richiesta di applicazione dell' art. 51 CP o di valutazione del comportamento dell' imputato ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o di diminuzione della pena, valutazione che verra' effettuata al termine della disamina degli elementi di responsabilita'. Lady e' stato individuato a seguito di precisi riferimenti, anche nascenti dagli accrediti consolari dell' ufficio diplomatico cui apparteneva. Egli era - pacificamente - il capo della CIA in Nord Italia. E' evidente che, in quanto tale, non avrebbe potuto essere all' oscuro di quanto veniva deciso, organizzato e realizzato. Egli, in effetti, e' stato indicato da tutti quale organizzatore del sequestro, per quanto riguarda sia il versante americano sia quello italiano. Con riferimento a quest' ultimo, assumevano particolare rilevanza le dichiarazioni di Pironi, il quale, nel riferire delle offerte di partecipazione ricevute da parte di Lady e delle gratificazioni avute in cambio, ha reso dichiarazioni non coperte da segreto di Stato, in quanto riguardanti loro rapporti personali e, comunque, le relazioni riguardanti la CIA e lui stesso in quanto amico o, al piu', in quanto appartenente ai ROS e, dunque, al di fuori comunque da ogni rapporto fra servizi segreti. Dunque, non e' applicabile in relazione alle dichiarazioni di Pironi il principio della Corte Costituzionale, invocato in proposito dalla difesa:.. il PM ha ritenuto di procedere all' esame di uno degli indagati anche in merito ... alla circostanza che fra la fine di dicembre 2002 e l' inizio del gennaio 2003, un agente del servizio americano gli avrebbe illustrato quale sarebbe stato il suo ruolo "nell' operazione congiunta di *intelligence* con il Sismi", richiedendosi in tal modo all' indagato una conferma dell' esistenza di "un' operazione della CIA e del Sismi", essendo - appunto - ogni rapporto con il Sismi escluso dall' oggetto delle dichiarazioni qui utilizzate. Le dichiarazioni di Pironi, confermate anche nella sentenza di applicazione della

pena del 16-2-2007, sono state molto ampie nel descrivere i rapporti intercorsi con Lady prima, durante e dopo il sequestro. Lo stesso D' Ambrosio, che non ha invocato il segreto di Stato, ma ha risposto agli esami cui e' stato sottoposto sia dal PM che dalle difese, ha fornito una serie di dichiarazioni precise e concordanti con quelle di Pironi, spiegando che nell' ottobre 2002, Lady gli aveva riferito che personale della CIA, particolarmente addestrato, era arrivato a Milano per svolgere dei sopralluoghi diretti al prelevamento di Abu Omar, che si trattava di operazione voluta da Castelli, sulla cui opportunita' Lady era estremamente critico per diversi motivi e, soprattutto, per l' aspetto riguardante i rapporti con la DIGOS.

Ma l' imputato e' raggiunto da una serie di ulteriori elementi, sufficienti anche da soli a rendere certa la sua partecipazione ai fatti, con il ruolo che gli e' stato attribuito.

Egli ha intrattenuto, con il suo cellulare 348 0614737, numerosi rapporti telefonici, gia' indicati, con alcuni partecipanti al sequestro (Harbaugh, Harty). Poco importa, dunque, che il suo cellulare non sia stato presente ne' sul luogo del sequestro, ne' nel tratto Milano-Aviano, fatti che non gli sono per nulla contestati e che, in effetti, non rientravano nel suo compito di organizzatore. E poco importa che i contatti siano avvenuti solo con 3 delle 17 utenze presenti nella zona del sequestro ed in un lasso di tempo non coincidente con il 17-2-2003, in quanto si trattava comunque di periodi destinati ai sopralluoghi. Poco importa che non si conosca il contenuto delle conversazioni, in quanto sono sufficienti i contatti, avvenuti con quelle persone in quel periodo. Poco importa che sia stata l' utenza 338 6567958, presente nel luogo del sequestro, a contattare Lady e non viceversa.

Egli si e' recato al Cairo nei giorni immediatamente successivi, quando Abu Omar era stato appena consegnato ai servizi segreti egiziani, e vi e' rimasto per diversi giorni, trattenendovisi anche oltre il previsto.

Nel suo computer nella casa di Penango, sottoposta a perquisizione, e' stato rinvenuto materiale vario di estrema rilevanza. Le prenotazioni del volo Zurigo-Cairo per il 24-2-2003, con ritorno il 7-3-2003, e quindi il viaggio al Cairo in epoca di poco successiva al trasporto di Abu Omar in Egitto, la ricerca effettuata su Wikipedia del tragitto piu' breve da Milano ad Aviano, la lettera datata 29-1-2003 in cui Lady ha affermato di non poter effettuare un determinato viaggio essendo impegnato in una importante operazione, l' elenco di alberghi convenzionati con la Cia, dove poi effettivamente risultano aver alloggiato diversi imputati americani nei periodi interessati alla preparazione ed esecuzione del sequestro e riferiti spesso alla contemporanea presenza di diversi imputati e dove sono state poi effettivamente applicate le convenzioni previste, le varie fotografie di Abu Omar, accompagnate dall' indicazione dell' ora e del luogo dove sono state scattate, evidentemente nel corso di sopralluoghi e pedinamenti, destinate ad individuare la persona fisica della parte lesa, oltre alle sue abitudini e frequentazioni, sono tutti elementi tali da far ritenere provata la sua partecipazione ai fatti nei termini contestatigli. La mail

rinvenuta, sempre nel suo computer, deve essere ricordata, in quanto sintomatica dei concreti rapporti esistenti, della situazione di timore e di precarietà derivata agli interessati dall'apertura delle indagini sul sequestro e dai risultati raggiunti dagli inquirenti.

Sono superflui ai fini probatori gli elementi ricavabili dalle interviste rilasciate a giornali italiani ed americani. La loro rilevanza attiene in prevalenza alla situazione pratica venutasi a creare, alla dimostrazione della notorietà del fatto, all'atteggiamento dell'interessato nei confronti dell'episodio in questione, alla valutazione del contesto in cui i fatti sono maturati e sono stati realizzati ed all'evidente apprezzamento di quanto la CIA e lui in particolare avevano portato a termine.

#### **4.1-E) IL SECONDO GRUPPO DI IMPUTATI AMERICANI (CASTALDO, CASTELLANO, KIRKLAND, JENKINS, IBANEZ, GURLEY), FALDO E HARBISON**

Gli ultimi sei imputati dello stesso gruppo, che ora si esamina, sono stati destinatari di una seconda ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale del riesame, a seguito dell'appello del PM avverso il rigetto della richiesta da parte del Gip. Il TDR ha deciso sulla base di una serie di considerazioni del tutto condivisibili, che si richiamano integralmente, ricordando che non è stata accertata la loro presenza sul luogo del sequestro il giorno 17-2-2003, ma sono stati, tuttavia, individuati a carico di ciascuno di essi elementi (presenze, collegamenti, pernottamenti, spostamenti sufficienti a farli ritenere partecipi del sequestro, quanto meno nella fase preparatoria).

Castaldo Eliana Isabella è risultata utilizzatrice della scheda n. 26 (333 3504739), intestata a lei stessa, presente nella zona del sequestro nei giorni immediatamente precedenti, dal 9-1-2003 ed, in particolare, il 27-1-2003, quando il sequestro è stato tentato. Ha avuto contatti, fra il 23-1-2003 ed il 22-2-2003, molto intensi il 17-2-2003, con le utenze n. 3 (Harty), 4 (Harbaugh), 6 (Sofin), 7 (Rueda), 14 (utilizzatore non identificato, ma presente 18 volte nella zona del sequestro nei giorni immediatamente precedenti, presente il giorno del sequestro nelle immediate vicinanze dello stesso, in stretto e frequente contatto con diverse utenze utilizzate dai sequestratori, spostatosi ad Aviano il 17-2-2003, fermatosi a Padova nella notte), 15 (Carrera), 17 (Adler) e 24 (Castellano).

Ha utilizzato lo stesso codice IMEI delle utenze 10 e 44.

Ha soggiornato in alberghi frequentati dai coimputati, oltreché in epoca risalente al 10\11-5-2002 al Westing Palace con Logan; sempre nello stesso Westin Palace, dal 9-1-2003 al 1°-2-2003, ha alloggiato per alcune notti nella stessa stanza n.1027 di Adler ed in contemporanea presenza anche ad Harbaugh, Harty, Rueda. Nella notte del 2-2-2003 ha pernottato all'Hotel Ghironi di La Spezia nella stessa stanza n. 210 con Harty ed in contemporanea presenza a Carrera, Harbaugh e Rueda.

Un ulteriore elemento di collegamento fra Castaldo ed altri coimputati e' rappresentato dalla identita' delle prime 9 cifre della sua carta di credito con le prime 9 cifre della carta di credito di Rueda Pilar, identita' che, riferendosi ad un numero rilevante di cifre, dimostra il comune lasso di tempo in cui le carte sono state rilasciate e l' attivita' sinergica degli imputati interessati.

Castellano Victor e' risultato utilizzatore della scheda n. 24 (3387570941, a lui stesso intestata, attiva da dicembre 2002, presente varie volte nella zona del sequestro nei giorni immediatamente precedenti, presente a Milano anche il 27-1-2003 ed il 9-2-2003, in contatto fra il 20-1-2003 ed il 9-2-2003 con le utenze n. 3 (Harty), 4 (Harbaugh), 5 (Purvis), 7 (Rueda), 15 (Carrera), 17 (Adler), 25 (Duffin), 26 (Castaldo), 28 (Jenkins) e 32 (Kirkland).

Ha alloggiato presso gli Hotel frequentati da coimputati e compresi nell' elenco sequestrato a Lady, quali il Principe e Savoia di Milano dal 9-1-2003 al 1°-2-2003, contemporaneamente ad Adler (dal 12-1-2003 al 1°-2-2003), a Duffin, in buona parte a Jenkins e Logan (entrambe dal 19-1-2003 al 1°-2-2003) ed a Purvis (dal 25-1-2003 al 1°-2-2003), il Jolly Hotel del Golfo di La Spezia dal 2 al 3-2-2003, contemporaneamente ad Adler, Duffin, Gurley e Purvis, il Baglioni di Firenze dal 3 al 4.2.2003, contemporaneamente ad Adler, Duffin, Gurley e Purvis e l' Hilton di Milano dal 3 al 9-2-2003, in contemporanea presenza con Adler (dal 3 al 18-2-2003, con prenotazione effettuata da Castellano), Duffin (dal 3 al 10-2-2003), Gurley (dal 3 al 9-2-2003) e Purvis (dal 3 al 10-2-2003).

Kirkland James Robert e' risultato utilizzatore della scheda n. 32 (340 6958386), a lui intestata, presente numerose volte nella zona del sequestro nei giorni immediatamente precedenti, presente in zona anche il 9-2-2003, quando il sequestro e' stato tentato, in contatto anche tra il 15-1-2003 ed il 10-2-2003 con le utenze nn. 4 (Harbaugh), 5 (Purvis), 6 (Sofin), 7 (Rueda), 15 (Carrera), 17 (Adler), 24 (Castellano), 25 (Duffin), 27 (Logan) e 28 (Jenkins).

Ha utilizzato lo stesso codice IMEI dell'utenza n. 2 (Asherleigh) dal 9-1-2003 al 10-2-2003.

Ha soggiornato presso alberghi frequentati da coimputati e compresi nella lista sequestrata a Lady ed, in particolare, presso l' Hotel Mariott dal 9-1-2003 al 1°-2-2003 (frequentato anche da Channing, Purvis e Vasiliou), in quasi totale contemporaneita' con Carrera (dal 10-1-2003 al 1°-2-2003) e presso l' Hotel Ata dal 4 al 10-2-2003, in totale corrispondenza alla permanenza di Carrera, con acquisizione anche del traffico telefonico.

La carta di credito di Kirkland presenta le prime 7 cifra identiche alle prime 7 cifre della carta di credito di Adler. Le deduzione da trarre da questo dato sono gia' state indicate.

Jenkins Anne Lidia e' risultata utilizzatrice della scheda n. 28 (333 3026990), a lei stessa intestata, presente nella zona del sequestro nei giorni immediatamente

precedenti ed anche il 27-1-2003 ed il 9-2-2003, quando il sequestro e' stato tentato, non piu' utilizzato dal 10-2-2003, quando l' imputata ha lasciato il territorio dello stato per la Germania con veicolo noleggiato da Sofin.

Ha avuto contatti, tra il 21-1-2003 ed il 10-2-2003 con le utenze n. 3 (Harty), 4 (Harbaugh), 6 (Sofin), 7 (Rueda), 17 (Adler), 24 (Castellano), 25 (Duffin), 27 (Logan) e 32 (Kirkland).

Ha alloggiato all' Hotel Principe e Savoia di Milano dal 19-1-2003 al 1°-2-2003, in totale corrispondenza a Logan ed in parziale corrispondenza con Purvis (dal 25-1-2003 al 1°-2-2003), con Duffin (dal 9-1-2003 al 1°-2-2003), con Castellano (dal 9-1-2003 al 1°-2-2003) e con Adler (dal 12-1-2003 al 1°-2-2003). Ha alloggiato all' Hotel Gallia di Milano dal 3 al 10-2-2003, dove si e' trovato anche Duffin (dal 10 al 12-2-2003) in completa corrispondenza con Logan.

Ibanez Brenda Liliana e' risultata utilizzatrice della scheda n. 40 (338 3790897), a lei stessa intestata, presente nella zona del sequestro nei giorni immediatamente precedenti. Ha utilizzato lo stesso numero IMEI delle utenze n. 3 (Harty) dall' 8 al 17-12-2002, n. 37 (Harty) e 58 (che ha agganciato numerose volte la cella vicina all' ambasciata Usa a Roma).

Ha avuto contatti con la scheda n. 29 (Sofin).

Ha alloggiato all' Hotel Hilton di Milano, presente nella lista sequestrata a Lady, dal 13 al 19-2-2003, dove, seppure in periodi diversi, hanno alloggiato anche Adler, Asherleigh, Castellano, Duffin, Gurley, Logan e Purvis.

Ha soggiornato al Westin Europe & Regina di Venezia dal 19 al 21-2-2003, in giorni esattamente corrispondenti al soggiorno di Asherleigh.

La sua carta di credito presenta identita' di cifre con quelle della carta di credito di Logan (fatta eccezione per le ultime due cifre), sempre a conferma di un rilascio avvenuto contestualmente.

Gurley John Thomas non risulta aver utilizzato schede telefoniche individuate.

Egli risulta essersi sempre mosso insieme a Castellano, il quale presentava un notevole dinamismo. Egli, infatti, era presente quando sono stati compiuti i sopralluoghi in vista del sequestro ed ha curato la logistica del sequestro, effettuando prenotazioni per i vari partecipanti.

Ha alloggiato contemporaneamente ad altri negli alberghi. Si e' trovato al Jolly Hotel del Golfo dal 2-2-2003, contemporaneamente a Duffin, Castellano, Purvis ed Adler. Si e' trasferito dal 2 al 3 febbraio 2003 da Spezia a Firenze, al Grand Hotel Baglioni. La partenza era prevista il 4-2-2003 ma e' ripartito il 3-2-2003, contemporaneamente a Duffin, Castellano, Purvis ed Adler.

All' Hilton di Milano, albergo compreso nella lista di Lady, ha alloggiato dal 3 al 9-2-2003, con perfetta corrispondenza con Castellano e contemporanea presenza con Duffin e Purvis (dal 3 al 10-2-2003) e con Adler (dal 3 al 18-2-2003).

Non possono essere state casuali la contemporanea presenza in albergo, per esempio con Purvis, la coincidente decisione di anticipare la partenza e la nuova contemporanea presenza in altro albergo.

Nessuna spiegazione alternativa di tutte le coincidenze indicate e' stata fornita e neanche ipotizzata dalla difesa. E la Corte non riesce, a sua volta, ad individuarne una.

Alle considerazioni relative al significato da attribuire alle "coincidenze", al calcolo delle probabilita' delle stesse, alle massime di comune esperienza, alla mancanza di spiegazioni alternative, si deve aggiungere un' ulteriore osservazione, da effettuare ponendosi dal punto di vista degli altri imputati a lui collegati: persone che hanno partecipato ad una operazione di quella complessita' e delicatezza, quali Adler, Duffin, Jenkins, Logan, Purvis e, soprattutto Castellano, che si spostavano da un albergo ad un altro, da una citta' ad un' altra, lasciandosi e ritrovandosi, tenendosi sempre in contatto ed organizzandosi, mai avrebbero realizzato spostamenti mirati e coordinati portando con se' una persona estranea alla vicenda, possibile testimone, con tutti i rischi conseguenti alla sua presenza, in termini di minore riservatezza e maggior pericolo di intoppi, inconvenienti e diffusione di notizie.

Dunque, non puo' essersi trattato di semplice coincidenza, ma di condivisione del programma criminoso e di rafforzamento della volonta' degli altri.

Faldo Vincent e' risultato aver utilizzato la scheda n. 34 (333 7693263), priva di intestatario. La sua identificazione e' avvenuta secondo i criteri gia' illustrati.

La scheda n. 34 e' risultata presente nella zona del sequestro in giorni che lo hanno preceduto (27-1-2003 e 9-2-2003) e, come quella di Medero, il 17-2-2003 si e' spostata ad Aviano, evidentemente accompagnando il sequestrato fino a tale aeroporto, nella cui cella radio base e' risultata presente.

Ha avuto contatti fra il 23-1-2003 ed il 18-2-2003 (molto intensi il 17-2-2003), con le utenze 1, 9, 11 e 14 (utilizzatori non identificati, ma presenti nella zona del sequestro nei giorni immediatamente precedenti ed anche nell' ora del sequestro (la n. 11 e la 14 si sono anche spostate ad Aviano il giorno 17-2-2003 e la n. 11 ha avuto contatti anche con un' utenza tedesca n. 57 presente nella cella radio base di Aviano il 26 e 27-1-2003) ed in contatto con numerose utenze utilizzate dai sequestratori) e 33, che ha avuto numerosi contatti con le utenze dei sequestratori ed ha condiviso il numero IMEI con altra utenza (43), presente ad Aviano il 17-2-2003.

Ha alloggiato all'Hotel Moderno di Pavia dal 24-1-2003 al 1°-3-2003 (nella stessa citta' di Pavia, nello stesso periodo, ma in diverso albergo, ha alloggiato Medero), prenotato telefonicamente il 15-1-2003 dall' Hotel Sheraton di Roma, allo Starhotel Cristallo Palace di Bergamo dal 4 al 10-2-2003 e presso il Jolly Hotel Pontevicchio di Lecco dal 14 al 18-2-2003 (nello stesso periodo, a Lecco, presso un altro Hotel, ha alloggiato anche Medero).

Sono risultati notevoli i suoi collegamenti con Medero (hanno avuto gli stessi contatti; hanno occupato pressoché stabilmente le medesime celle radiobase, indicando l' appartenenza a due persone che si muovevano sempre insieme; entrambe hanno agganciato nel gennaio 2003 celle radiobase ubicate nel comune di Pavia e nel febbraio 2003 celle radiobase ubicate nel comune di Bergamo e dopo qualche giorno celle radiobase ubicate nel comune di Lecco) e con Harbison, sia con riferimento all' occupazione delle stesse celle radiobase, sia per gli stessi contatti intrattenuti, sia per la comune presenza in Pavia alla fine di gennaio 2003, in Bergamo nel febbraio 2003 e poi in Lecco.

L' affermazione che sia logico ritenere che Medero e Faldo non fossero soli durante i loro spostamenti, ma che con loro vi fossero almeno due persone, non trova logica spiegazione nel fatto che i due, pur spostandosi sempre insieme, non abbiano alloggiato negli stessi alberghi né in altri elementi e costituisce, quindi, un' ipotesi del tutto azzardata.

Ed altrettanto irrilevante è l' indicazione di altri – anche numerosi - alberghi o strutture alloggiate della zona, dove ipoteticamente avrebbero potuto soggiornare gli imputati: la ricostruzione effettuata nelle indagini è basata su dati di fatto rilevanti, quali anche la registrazione effettuata negli Hotel, mentre la ricostruzione difensiva è puramente ipotetica.

La partecipazione al sequestro da parte di Faldo, dunque, ha avuto una durata particolarmente prolungata; egli ha partecipato ai servizi di osservazione, alla esecuzione ed al trasporto.

Harbison James Thomas ha utilizzato la scheda n. 42 (339 2191934), fittiziamente intestata a Zheng Lihuai, il cui funzionamento ha avuto inizio il 25-1-2003 alle 19.47.18, stesso giorno in cui è iniziato l' alloggio di Harbison presso il Jolly Hotel di Via Tarchetti, utenza presente nel luogo e nell' ora del sequestro, che ha avuto contatti fra il 26-1-2003 ed il 17-2-2003, molto intensi il giorno 17-2-2003, con le utenze 4 (Harbaugh), 5 (Purvis), 8 (Harbaugh), 9, 11 (che ha chiamato proprio alle ore 12.54.42, agganciando la cella di Via Dei Chiosi, e subito dopo proseguendo in direzione Venezia fino a giungere ad Aviano), 13 e 16 (utilizzatori – tutti - non identificati, ma presenti nella zona del sequestro nei giorni immediatamente precedenti ed anche nell' ora del sequestro (la n. 11 e la 13 si sono spostate ad Aviano il giorno 17-2-2003, la 11 ha avuto contatti anche con un' utenza tedesca n. 57 presente nella cella radio base di Aviano il 26 e 27-1-2003 ed in contatto con numerose utenze utilizzate dai sequestratori) e 33 (che ha avuto contatti e condiviso n. IMEI con utenze di altri sequestratori) e con il consolato degli Stati Uniti a Milano, e che ha condiviso il n. IMEI con la scheda n. 60 (Harbison).

Anche quest' ultima scheda (n. 60: 340 8155937) è stata utilizzata da Harbison, che ne era anche l' intestatario e che ha avuto molteplici contatti con le utenze di altri sequestratori, ha agganciato celle tedesche a partire dalla mattina del 20-2-2003 ed ha avuto contatti con l' utenza di Lady e con l' utenza

n. 64, che a sua volta ha avuto contatti con la n. 57, presente ad Aviano il 27-1-2003.

Le due utenze attribuite a Harbison non si sono mai chiamate tra loro. La difesa si e' chiesta che valore cio' potesse avere, dal momento che non vi era alcun motivo perche' si dovessero necessariamente chiamare. In realta, non si sostiene che esse dovessero, per qualsiasi ragione, chiamarsi, ma si rileva il dato che non si sono mai chiamate, dato che conferma l' ipotesi dell' unicita' dell' utilizzatore.

La difesa ha perfino posto in dubbio il significato da attribuire alla circostanza che le due utenze indicate (42 e 60) abbiano utilizzato lo stesso numero IMEI, quando e' evidente che tale uso comune, anche se avvenuto in un unico caso, significa utilizzo del medesimo apparecchio e, quindi, determina un collegamento fondamentale.

L' attribuzione a Harbison dell' uso della scheda n. 42 e' avvenuta sulla base dell' utilizzo del n. IMEI comune all' altra scheda (n. 60) a lui intestata, dell' attivazione coincidente con il soggiorno di Harbison e del fatto che entrambe le utenze hanno accompagnato le sue permanenze presso i luoghi di soggiorno.

Egli ha soggiornato all' Hotel Jolly President di Largo Augusto a Milano, facente parte della lista di alberghi convenzionati sequestrata a Lady, presso il quale gli e' stata effettivamente applicata la tariffa convenzionata, dall' 11 al 13-1-2003 e all' Hotel Jolly di Via Tarchetti dal 25-1-2003 al 20-2-2003, nell' arco temporale, quindi, di preparazione ed esecuzione del sequestro. Lasciato l' Hotel Jolly di Via Tarchetti alle 03.49 si e' diretto in Germania, come risulta dall' aggancio da parte del suo cellulare delle celle radiobase tedesche alle ore 9.01.34 del 20-2-2003.

Per Faldo e Harbison la difesa, invocando i risultati di una consulenza tecnica di parte, ha sostenuto la fallacia degli accertamenti basati sulla presenza delle schede nelle varie celle radio base, affermando che la loro estensione era troppo ampia per fornire dei risultati precisi e che non poteva essere esclusa la contemporanea presenza di altri soggetti utilizzatori di questa utenza telefonica. Ma l' ampiezza della cella non esclude la riferibilita' di una scheda che l' ha agganciata ad una persona determinata, quando il riferimento e' stato effettuato sulla base di criteri di collegamento affidabili, quali la permanenza presso un determinato albergo, con le caratteristiche sopra indicate o gli spostamenti effettuati dalla scheda in concomitanza con altri. La possibile attribuzione ad un altro soggetto diventa ipotesi astratta quando si uniscono i vari elementi individuati.

Quanto all' argomento collegato dell' impossibilita' di escludere la contestuale presenza di altri soggetti utilizzatori, si tratta di un' osservazione generica, puramente congetturale, fondata solo sulla prospettazione di un dubbio astratto ed ipotetico, senza alcun benché minimo elemento concreto.

Anche per questi imputati, come per numerosi altri, si sottolinea l' inutilita' di osservazioni dirette a rilevare la mancanza di un certo tipo di elementi di prova nei loro confronti, sussistenti invece per altri imputati. Il fatto che nei confronti

di taluno vi siano “solo” presenze nei giorni precedenti il sequestro e non nel giorno del sequestro, come, invece, per altri, oppure vi siano solo comunicazioni telefoniche e non anche presenze alberghiere non incide sulla sufficienza del quadro accusatorio, rappresentato dai rimanenti elementi effettivamente sussistenti.

Era irrilevante che Faldo e Harbison avessero alloggiato in alberghi non di Milano ma piu' periferici o di categoria inferiore rispetto ad altri, poiche' cio' che rileva, a proposito delle presenze alberghiere e' la contemporanea presenza di piu' imputati nella stessa struttura alloggiativa, con spostamenti spesso contemporanei.

Ne' rileva che questi imputati siano stati destinatari di una separata e successiva informativa, fatto avvenuto solo per motivi contingenti collegati allo sviluppo delle indagini.

Ne' si possono valutare come rilevanti le osservazioni destinate a confutare l' assunto accusatorio, ma consistenti soltanto nel sollevare dubbi immotivati, consistenti nella semplice prospettazione di un' ipotesi alternativa, sornita di alcun fondamento a fronte di ipotesi accusatorie basate su minuziose risultanze, raffronti, incroci, deduzioni logiche.

Ne' rileva che non sia stato possibile accertare alcune date di allontanamento dagli Hotel individuati o che l' identificazione non sia avvenuta su basi biometriche o biologiche, essendo stata pacificamente attribuita un' identita' ai sequestratori sulla base di altri dati.

Le descrizioni, pur corrette, del consulente tecnico Zonaro circa il funzionamento delle celle, non apportano alcun elemento di valutazione diverso o alcun dubbio alle ricostruzioni effettuate.

La stessa difesa ha indicato il percorso logico seguito dagli investigatori, ma e' giunta al termine ad un risultato di dubbio, rappresentato dall' astratta possibilita' che, oltre a Medero e Faldo, altre due persone fra quelle presenti a Pavia, abbiano effettuato “di conserva” lo stesso spostamento a Bergamo e poi a Lecco, dubbio ingiustificato se si considera che le risultanze indicate portavano alla conclusione di una “ragionevole” certezza.

#### **4.1-F) SABRINA DE SOUSA**

Non vi sono dubbi circa l' esattezza della sua identificazione.

Infatti, essa e' avvenuta non attraverso l' abbinamento “scheda telefonica-presenza alberghiera\identita' personale”, bensì attraverso documentazione dell' ambasciata americana a Roma. Ella era titolare di carta d' identita' italiana, rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri Italiano.

La questione relativa alla richiesta di riconoscimento di immunita' diplomatica all' imputata deve essere risolta in maniera analoga a quanto ritenuto per Lady. Ella è stata in servizio presso l' Ambasciata USA di Roma dall' 8-9-1998 al 2-5-2001, con funzioni di Secondo Segretario, come da comunicazione del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica. Lasciata l' Ambasciata USA di Roma, e' tornata in Italia, nello stesso anno, come addetta consolare a Milano.

Per questo, il primo giudice ha ritenuto che ella non godesse più dell'immunità diplomatica assoluta derivante dal suo inserimento presso l'Ambasciata USA, ma potesse usufruire solo ed eventualmente della più limitata immunità di tipo consolare, essendo applicabile la Convenzione di Vienna del 24-4-1963 sulle relazioni consolari e relativi protocolli, come ritiene questa Corte.

Infatti, bisogna fare riferimento alla qualifica rivestita all'epoca dei fatti contestati ed è pacifico che nel febbraio 2003, e nei mesi antecedenti, De Souza era addetta consolare.

Non rilevano le funzioni affidate all'imputata o dalla stessa svolte di fatto (*Consular officer and Secretary in the Diplomatic Service of the United States*, risultanti sia dal *Commission Certificate* del 21-7-1999, firmato dal segretario di Stato sotto la Presidenza Clinton che dal *Commission Certificate* del 1°-6-2001, firmato dal Segretario di Stato sotto la Presidenza Bush), che riguardano il suo personale rapporto con le autorità governative degli Stati Uniti, stato di appartenenza; rilevano, invece, le funzioni formalmente attribuitele dal paese di appartenenza e comunicate al paese di residenza, sulla base delle quali si devono regolare i rapporti fra i due paesi, indipendentemente dalle eventuali diverse attività praticamente svolte, che non possono coinvolgere il paese di residenza. Dunque, non è rilevante l'identità di funzioni svolte come addetta all'Ambasciata e come addetta al Consolato.

Il primo giudice ha già preso in esame la questione e l'ha risolta nel senso dell'inapplicabilità in concreto dell'immunità prevista dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, del 24-4-1963, decisione che questa Corte intende confermare.

È condivisibile l'osservazione difensiva circa il fatto che il richiamo effettuato dalla Convenzione al concetto di "grave delitto", compreso nell'art. 41, riguarda le immunità di carattere personale e viene in rilievo agli effetti della possibilità di arresto o di detenzione, problema che non deve essere esaminato in questa sede (e, comunque, l'assoggettamento alla misura coercitiva presuppone l'assoggettamento alla giurisdizione). Ma, indipendentemente da ciò, nei confronti di De Souza era operante l'art. 43 della Convenzione ("Immunità dalla giurisdizione") che prevede che "I funzionari consolari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione delle autorità giudiziarie ed amministrative dello Stato di residenza per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari". Ma De Souza non ha operato nell'esercizio delle funzioni consolari, per quanto tale concetto possa essere ampiamente inteso. Infatti, non devono essere confuse le due vesti ricoperte da taluni imputati. De Souza era sia agente consolare sia funzionario della Cia; non per questo ogni sua attività rientrava nell'uno e nell'altro ambito. In particolare, nel caso concreto, ella ha agito esclusivamente come agente Cia, al più sfruttando la propria posizione di agente consolare, cosa che non trasforma il suo operato da attività svolta come rappresentante CIA in attività svolta come agente consolare. Quindi, il suo comportamento non può farsi rientrare nel concetto di "protezione nello stato di residenza degli interessi dello stato di

invio e dei suoi cittadini, siano essi persone fisiche o giuridiche, nei limiti ammessi dal diritto internazionale”, ne’ in altre funzioni consolari previste dall’ art. 5 della Convenzione.

In ogni caso, il reato di sequestro di persona e’ al di fuori dei limiti del diritto internazionale, cosi’ come riconosciuto dalla comunita’ internazionale.

L’ imputata era nota alla DIGOS di Milano, che ne ha riferito nella informativa 24.2.05, per aver ricoperto l’incarico di agente CIA con sede presso il Consolato Americano di Milano (v. testi Cap. Paolo Di Rocco, Cap. Luca Melletti, Magg. Corrado Miralli, Francesco Di Mauro, Cap. Emilio Palmieri, M.llo Jose’ Lucio Armiento, dottoressa Giuseppina Suma).

Era titolare, all’epoca dei fatti, della utenza mobile 348 3948952 (n. 55).

Tale utenza e’ stata chiamata tra il 23 ed il 29-1-2003 dall’ utenza n. 4 (3388952825).

Si tratta di un elemento di fondamentale importanza, in quanto l’ utenza n. 4, formalmente intestata a Timofti Mihai era, in realta’ utilizzata da Harbaugh (l’ intestazione fittizia a questo nome, comune a diverse altre utenze implicate nel sequestro, e’ di per se’ significativa), e’ stata attiva solo dall’ 8-1-2003 al 23-2-2003 (dunque, nel periodo “caldo”), e’ stata presente nel luogo del sequestro in varie occasioni nei giorni precedenti ed anche nell’ ora e nel giorno della sua materiale esecuzione, ed ha avuto numerosi contatti con varie altre utenze mobili in uso a coimputati di questo reato, tra cui Lady. Nel periodo 23\29-1-2003 il sequestro era in piena fase di preparazione. Le due conversazioni si sono svolte in momenti (il 23-1-2003 alle ore 14.41 ed il 29-1-2003 alle ore 21.17) compatibili con l’ orario possibile di pedinamenti e di sopralluoghi. Comunque, nessun motivo logico impone di ritenere che i contatti, per essere rilevanti, debbano essersi verificati proprio nel corso dei sopralluoghi. Ne’ si puo’ sostenere che questi ultimi siano avvenuti solo nelle date e nelle ore indicate da Pironi, che ha riferito di quelli da lui stesso compiuti e non di tutti quelli compiuti anche da altri. Il numero molto limitato dei contatti non e’ rilevante, in quanto questi sono quelli che risultano e sono sufficienti a rappresentare un dato rilevante. Puo’ essere che altri vi siano stati, ma la loro esistenza o inesistenza non toglie valore al dato accertato. La loro effettivamente breve durata non contrasta con il loro significato accusatorio, ben potendo sia essere collegata ed integrata con altre telefonate analoghe, non risultanti, sia riguardare comunicazioni essenziali o disposizioni di contenuto succinto, che non richiedevano lunghe conversazioni.

Ella ha evidentemente mantenuto contatti con almeno uno degli esecutori della preparazione e della realizzazione del sequestro. L’ ipotesi che il contatto sia avvenuto per “motivi di ufficio” o “per entrare in contatto con Lady”, non puo’ ovviamente essere smentita, visto che non si conosce il contenuto della conversazione. Ma, a parte la non incompatibilita’ di tale ipotesi con quella accusatoria, resta il dato oggettivo del contatto fra i due telefoni in momenti caldi, anche se - eventualmente - per motivi attinenti “all’ ufficio” o “per contattare Lady”.

La rilevanza di tale dato non e' sminuita dal fatto che De Souza non risulta essersi trovata sul luogo ed all' ora del sequestro, mancata presenza compatibile ed anzi coerente con la sua posizione di vertice nell' organizzazione.

Gli altri contatti intrattenuti dalla sua utenza (tra l'11 ed il 12-6-02 ha contattato due volte la n. 59 -338 2329867) rilevano in quanto l' utenza n. 59 era utilizzata da Medero, ritenuta una dei responsabili materiali del sequestro, anch'ella in servizio presso l'Ambasciata Usa di Roma, componente della CIA in Italia, presente presso il Grand Hotel di Padova nella notte tra il 17 ed il 18.2.03, ove ha alloggiato, sulla strada del ritorno da Aviano a Milano, cioe' a poche ore di distanza dall'avvenuto trasferimento di Abu Omar da Milano ad Aviano. Tali ulteriori contatti, tuttavia, costituiscono solo un elemento "di contorno" e di conferma della precedente piu' rilevante telefonata con Harbaugh; Medero, infatti, era in servizio presso l' Ambasciata Usa di Roma e, dunque, esistevano altre possibili spiegazioni dei contatti fra lei e De Sousa, contatti avvenuti, comunque, in epoca molto precedente al sequestro.

Il messaggio di posta elettronica rinvenuto sul computer di Lady rappresenta un ulteriore elemento di conferma. Infatti, seppure il messaggio risulta trasmesso da tale Susan Czaska a Lady e, dunque, non riguarda direttamente De Souza, tuttavia i riferimenti in esso contenuti sono inequivocabili. La "Sabrina" di cui si parla nella mail e' certamente l' imputata, non essendo pensabile che un nome di cosi' limitata diffusione sia riferibile ad altra persona, operante nel ristretto ambiente cui ci si riferisce, a conoscenza dei problemi e delle vicende riguardanti proprio Lady. Inoltre, gli articoli di stampa, seppur non dimostrativi della sua responsabilita', servono comunque a confermare l' esattezza della sua individuazione.

La data di molto successiva al fatto non fa perdere capacita' dimostrativa al messaggio, dato che esso, pur non attenendo al sequestro in se', riguarda proprio le vicende ad esso successive ed, in particolare, gli accertamenti svolti dagli inquirenti in Italia e le precauzioni da adottare da parte di alcune persone coinvolte nella vicenda ed oggetto di indagini. Susan Czaska era evidentemente al corrente della situazione, quanto meno dopo il messaggio di "Maura", ed era preoccupata delle sorti di Lady, temendolo detenuto in Italia. Sabrina aveva fornito informazioni a "Torja", cui Suzan si era rivolta, l' aveva invitata a non recarsi in Italia e le aveva comunicato che Lady si sarebbe fermato a Ginevra finche' le acque non si fossero calmate. Dunque, non solo De Souza aveva perfetta consapevolezza dell' avvenuto sequestro, ma conosceva anche gli spostamenti e la precauzioni di Lady e dava indicazioni a chi poteva essere coinvolto su cio' che era opportuno fare o non fare. Tale vicinanza e conoscenza non sono di per se' dimostrative della responsabilita' dell' imputata, ma devono essere valutate alla luce del collegamento con gli accertati contatti telefonici con almeno uno dei sequestratori, avvenuti prima del sequestro. I contatti precedenti e la conoscenza successiva confermano la validita' dell' argomento logico utilizzato dal primo giudice ("elemento di ordine logico/storico che esclude la possibilita' che, nel periodo indicato,

personale della CIA che in Italia avesse una qualche responsabilità di vertice possa essere stato estraneo ad un fatto così significativo e rilevante come l' *extraordinary rendition* di Abu Omar. E' ben possibile che alcuni degli agenti operativi sul territorio abbiano saputo poco (o perlomeno "quanto bastava") del fatto in questione senza conoscerne tutti gli aspetti a monte o a valle, ma è escluso che della vicenda e dei suoi delicati aspetti relativi ai rapporti internazionali che toccava, non abbiano saputo nulla i capi o comunque i vertici militari o diplomatici che operavano a Roma ed a Milano". Utilizzando tale condivisibile argomento logico, il primo giudice non ha presupposto che il servizio segreto statunitense fosse un' organizzazione in cui tutti condividevano conoscenze ed apportavano contributi a qualsiasi operazione di rilievo, come sostenuto dalla difesa. Al contrario, ha inteso affermare che una persona del calibro di De Souza, stabilmente in Italia ed intensamente in contatto sia con i superiori gerarchici, sia con i pari-grado, sia con i sottoposti, non avrebbe potuto non essere posta al corrente di una' attivita' che non solo era piu' che "di rilievo", ma che ha richiesto la partecipazione di decine di persone operative della Cia a diversi livelli, con un impegno ed uno spiegamento di forze che non avrebbero potuto esserle tenuti nascosti. E poi, ci si domanda quale motivo avrebbe dovuto indurre tutte le persone in contatto con lei a nasconderle un' operazione di questo genere, dalla quale si aspettavano delle benemerienze e che – si sapeva – non avrebbe certamente trovato la sua contrarieta'. Dunque, collegando gli elementi precedenti con quelli successivi (ed il collegamento fra gli episodi, la connessione logica fra tutti i dati, il legame cronologico fra tutti gli aspetti, sono indispensabili nel suo caso come e piu' che negli altri casi esaminati), tenendo presente la posizione di vertice rivestita dall' imputata e la rilevanza della vicenda del sequestro di Abu Omar, si puo' confermare ed affermare che ella era a conoscenza di quanto organizzato e realizzato dalla Cia.

A tutto cio', si devono aggiungere le dichiarazioni di D' Ambrosio e di Pironi. Il primo ha reso dichiarazioni anche in sede dibattimentale, senza invocare il segreto di Stato, che, in effetti, secondo la delimitazione effettuata dalla Corte Costituzionale, non copre il fatto storico del sequestro ne' le responsabilita' dei singoli, ma solo le fonti di prova che possano riguardare i rapporti fra servizi segreti o la struttura interna dei servizi stessi. Alcuni argomenti nell' ambito di quanto riferito da D' Ambrosio, fra cui, appunto, quello ora in esame, non riguardano tale ambito coperto da segreto, ma concernono rapporti personali fra singoli interessati o rapporti interni della CIA, come quando d' Ambrosio ha ricostruito le funzioni di Castelli, De Souza e Lady, la struttura gerarchica della CIA, i compiti svolti, addirittura gli atteggiamenti e le caratteristiche personali. Egli ha confermato il ruolo dell' imputata, che ha affiancato Lady fin dalla preparazione del sequestro ed, all' occorrenza, lo ha rafforzato. Alla specifica domanda del Pubblico Ministero ("Le parlò Bob Lady anche del coinvolgimento di altra persona della CIA in questo piano, cioè mandata da Jeff Castelli a Milano?"), egli ha risposto: "Mi disse che a Milano era presente una

donna, Sabrina De Sousa, che era stata mandata a Milano con il compito preciso di controllare l'attività di Bob Lady, e soprattutto essendo Bob Lady estremamente critico nei confronti di questo tipo di attività, controllare che facesse esattamente quello che gli veniva ordinato e se del caso spronarlo”.

Le dichiarazioni di Pironi, in considerazione della sua appartenenza al ROS dei Carabinieri, della sua estraneità ai servizi e del criterio contenutistico della delimitazione effettuata dalla Corte Costituzionale, sono ritenute utilizzabili laddove hanno descritto le iniziative e le condotte sia di Lady che di De Souza. Pironi ha reso dichiarazioni utili a comprendere il ruolo di De Sousa, confermando quelle di D' Ambrosio. Laddove, parlando dei rapporti di collaborazione tra il Ros e Lady, quale responsabile della Cia a Milano, ha illustrato la posizione di De Sousa che sembrava anche al di sopra di Lady, cioè che conta non è la sua valutazione personale della superiorità gerarchica dell'uno o dell'altra, ma il ruolo evidentemente rilevante di fatto svolto dalla donna.

Il più specifico compito attribuito a De Souza da D' Ambrosio (controllare e spronare il poco convinto Lady) è stato ritenuto dalla difesa smentito dalla successione temporale dei fatti, in quanto la presenza a Milano di De Souza aveva avuto inizio in epoca molto precedente all'organizzazione del sequestro. Ma D' Ambrosio ha parlato del motivo dell'invio di De Sousa a Milano con il compito di controllare e spronare Lady con riferimento alla contrarietà di quest'ultimo a “certo tipo di attività” della CIA e non con specifico riferimento al sequestro di Abu Omar. In effetti, Lady era genericamente contrario a certe operazioni violente della CIA e, se ha maturato una mirata contrarietà allo specifico fatto del sequestro di Abu Omar, evidentemente dopo che esso è stato ipotizzato, cioè è avvenuto per motivi, appunto, specifici, identificati da Pironi in maniera molto credibile nella consapevolezza che si trattava di un'operazione discutibile e rischiosa per l'esistenza di indagini in corso da parte della Digos di Milano. Il significato dell'affermazione di D' Ambrosio non era nel senso che De Sousa fosse stata inviata a Milano per assicurarsi che Lady provvedesse a sequestrare Abu Omar, ma che fosse stata mandata a Milano per controllare “il riottoso Lady”, restio spesso (ma in generale) ad eseguire certi ordini. D' Ambrosio, dunque, non è incorso in inesattezze nel riferire i tempi ed i motivi dell'invio di De Sousa a Milano e le sue dichiarazioni restano del tutto attendibili, sia sullo specifico punto, sia sugli altri aspetti. Il compito di controllo e sprone di Lady, attribuito a De Souza, è compatibile con la sua permanenza a Milano, durata tutto il tempo della preparazione e realizzazione del sequestro.

Quanto alla divisione di compiti fra De Souza e Lady (la prima si occupava di aspetti più formali e di rappresentanza, quali i rapporti con la Prefettura o il SISDE, ed il secondo di aspetti più operativi, quali i rapporti con la DIGOS ed il ROS), si trattava evidentemente di una divisione informale, dettata più dalle caratteristiche personali dei due interessati che non dalla diversità dei compiti

istituzionali loro attribuiti, e non puo', quindi, avere un peso nella individuazione delle loro responsabilita'.

Infine, l' argomento utilizzato dalla difesa, in base al quale Lady non ha riferito a Pironi e D' Ambrosio che De Souza era partecipe del sequestro, e che, dunque, non nutrendo Lady alcuna simpatia per lei, cio' significava che effettivamente lei non aveva partecipato, e' suscettibile di opposta interpretazione, sia perche' il coinvolgimento di De Souza poteva rientrare in un ambito di riservatezza mantenuto da Lady, in quanto non determinante ai fini di cio' che Pironi doveva realizzare, sia perche' Lady puo' aver, nelle proprie confidenze ad altri, tenuto fuori De Souza da un affare rilevante (prestigioso, al limite, e qualificante) proprio per la sua scarsa simpatia nei confronti della donna.

L' apporto causale dell' imputata alla realizzazione del sequestro esclude che si sia applicato al caso in esame il criterio consistente nel desumere una responsabilita' per i reati-scopo dal mero fatto della partecipazione verticistica all' associazione, dovendosi respingere ogni sorta di "responsabilita' di posizione" per coloro che pure ricoprono ruoli di vertice con poteri decisionali. In effetti, l' individuazione della responsabilita' di una persona "al vertice" non necessariamente ricade nella problematica della responsabilita' oggettiva, in cui si puo' inquadrare la responsabilita' dei capi di un' associazione di stampo mafioso per tutti i reati commessi dai partecipanti. Infatti, non e' mai possibile riconoscere la responsabilita' di chi, anche se capo di un' associazione, non ha fornito alcun apporto causale ad un singolo reato. Ma il caso in esame e' diverso: si afferma, infatti, che De Sousa aveva responsabilita' di vertice, era a conoscenza del progetto di sequestro, che questo non avrebbe potuto essere compiuto contro o senza la sua volonta', e non solo ella non ha fatto nulla per impedirlo, ma lo ha avallato e reso possibile sia controllando Lady sia assicurando la partecipazione materiale di altri sia consentendo l' utilizzo di ingenti risorse del servizio di appartenenza (decine di uomini, di cui non poteva ignorare la presenza a Milano, mezzi, attivita' durate per mesi) sia mantenendo contatti, evidentemente di coordinamento, con gli esecutori

Dunque, si deve affermare anche la sua responsabilita', come concorrente nel reato.

#### **4.1-G) JOSEPH ROMANO**

E' stata riproposta dalla difesa l' eccezione di carenza di giurisdizione dell' autorita' giudiziaria italiana, basata sulla "asserzione di giurisdizione" del Procuratore Militare di Aviano, inviata al Procuratore della Repubblica nel giudizio di primo grado il 22-9-2009 e nuovamente trasmessa dal Ministro della Giustizia alla Corte d' Appello nel giudizio odierno il 15-9-2010, con cui e' stato rivendicato il diritto primario degli Stati Uniti di esercitare la giurisdizione in base all' art. VII, n. 3, lettera A), punto (ii) della Convenzione

tra gli stati parti del Trattato dell' Atlantico del Nord, relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe Nato), firmata a Londra il 19-6-1951.

Il Ministro della Giustizia, nel trasmettere tale documento, ha affermato che l' asserzione ricade, appunto, nella previsione sopra indicata della Convenzione di Londra e che per essa non sono previsti termini di decadenza (operanti, invece, per il differente caso della rinuncia alla giurisdizione), auspicando che le sue considerazioni potessero essere condivise in sede giurisdizionale.

La Convenzione di Londra e' certamente applicabile agli appartenenti alle forze armate, quale era il Col. Romano in quanto comandante della base militare di Aviano, competente per la sicurezza della parte statunitense, che contiene parziali deroghe alle norme del diritto ordinario internazionale.

Prima di tutto, si deve risolvere il problema se sia applicabile al caso in esame quanto disposto dalla Convenzione all' art. VII comma 2 lettera B), riguardante la giurisdizione esclusiva dello stato ricevente (Italia, nel caso in esame), come ritenuto dal primo giudice, oppure quanto disposto all' art. VII comma 3 lettera A) (ii) (giurisdizione concorrente prioritaria dello stato di invio (USA, nel caso in esame), come affermato dalla difesa e condiviso dal Ministro della Giustizia. Sussiste la prima ipotesi quando si procede per reati punibili dalle leggi dello Stato ricevente (Italia) e non dalle leggi dello Stato di invio (USA); la seconda quando si procede per "reati che minacciano unicamente la sicurezza o i beni dello Stato... o per "reati risultanti da qualsiasi atto o negligenza compiuti nell' esecuzione del servizio", punibili sia dalle leggi dello stato d' invio che dalle leggi dello stato ricevente.

La Corte ritiene che il caso in esame rientri nella prima fattispecie.

Infatti, e' vero che il fatto di privare taluno della liberta' personale e' previsto come reato anche dalla legislazione statunitense, in base all' art. 134 del codice militare uniforme, indicato dalla difesa (mentre le altre fattispecie di reato ipotizzate in via subordinata sono parzialmente diverse e riguardano aspetti secondari della vicenda in esame).

Tuttavia, si rileva che l' art. 134, intitolato *kidnapping*, richiede fra gli elementi costitutivi del reato il fatto che l' accusato abbia agito non solo volontariamente\consapevolmente (*willfully*), ma anche ingiustamente (*wrongfully*), aggiunge che la condotta dell' accusato deve aver pregiudicato il buon ordine e la disciplina delle forze armate ed avere avuto la attitudine a portare discredito sulle forze armate stesse e spiega che *wrongfully* significa "senza giustificazione o scusa".

Dunque, il fatto concretamente realizzato ai danni di Abu Omar, estremista musulmano, sospettato di terrorismo, con la sua destinazione finale di consegna alle autorità egiziane, cioè al paese di origine, con le finalità dichiarate di lotta al terrorismo, ricadrebbe, secondo la legislazione americana, non nel concetto di *kidnapping*, in relazione al quale non sussistono i presupposti richiesti, sopra indicati, bensì nel concetto di *extraordinary rendition*, che, come hanno ricordato il primo giudice ed alcune difese, non e' considerato

reato dalla legislazione americana e non lo è stato soprattutto negli anni cui si fa riferimento, dal 2001 al 2006.

Infatti, la normativa in materia ed i principi autorevolmente espressi (*Omnibus counterterrorism act*, in cui sono state autorizzate le *renditions*, *Antiterrorism Amendment Act* 1995, che ha inasprito le precedenti regole, poi convogliate nel *Comprehensive terrorism Prevention Act*, lo stato di emergenza dichiarato il 14-9-2001, l'ordine esecutivo del 24-9-2001, reso in base all'*International Emergency Economic Powers Act*, i principi per cui alle azioni di organizzazioni terroristiche e dei loro componenti, considerate atto di guerra e non reati, non dovevano essere applicate le regole del diritto penale, né del diritto processuale penale, le limitazioni del diritto internazionale umanitario, i principi affermati dal segretario di Stato, Condoleeza Rice - *Rendition saves lives* ed "il terrorismo internazionale non si combatte e non si sconfigge con i mezzi ordinari", le dichiarazioni del Presidente Obama, nel discorso alla CIA, il 20-4-2009 - "coloro i quali hanno fatto il loro dovere in buona fede, basandosi sui consigli legali del Dipartimento di Giustizia, non saranno perseguiti") sono tutti elementi concreti che impongono di ritenere che non trova applicazione al caso in esame la disposizione che punisce il *kidnapping* in base all'art. 134 invocato, in quanto l'azione concreta non potrebbe essere considerata come compiuta *wrongfully*.

Cio' non contrasta con il fatto che viene negata l'applicabilità dell'art. 51 CP, richiesta da tutti gli imputati statunitensi, in quanto non si intende negare che l'ordine sia stato effettivamente impartito e che l'*extraordinary rendition* di Abu Omar sia stata decisa a livelli superiori ed eseguita a seguito di un ordine, ma si ritiene che tale ordine, emesso da superiori gerarchici americani a cittadini americani, non sia rilevante in territorio italiano per un reato qui commesso.

Non si tratta, nel caso concreto, di valutare se per tale fatto verrebbe o meno esercitata negli Stati Uniti l'azione penale – discrezionale - né se verrebbe ritenuta sussistente una causa di giustificazione, ma di accertare proprio la natura penalmente lecita o illecita della condotta concreta, con determinate caratteristiche di tempo, luogo ed azione.

La situazione evidenziata dal primo giudice con riferimento alle posizioni di Lady ed altri, che non sono stati sottoposti negli Stati Uniti ad alcun procedimento penale e che hanno rilasciato interviste ribadendo la correttezza del proprio operato e chiedendo al Governo l'assunzione di responsabilità ed il pagamento delle spese legali, conferma indirettamente la effettiva liceità penale dei fatti da loro compiuti, indipendentemente dalla illiceità di fattispecie simili, rientranti nel concetto di *Kidnapping*.

Ma se anche, considerando la "fluidità" concettuale e cronologica della legislazione americana, si dovesse ritenere che il fatto concretamente contestato sia punibile anche dalla legislazione americana, si dovrebbe comunque ritenere nel caso in esame la sussistenza della giurisdizione dello stato italiano. Infatti, si verterebbe in tal caso nell'ipotesi della "giurisdizione concorrente" prevista dall'art. VII, numero 1), nell'ambito della quale si delineano ancora le

situazioni di giurisdizione concorrente prioritaria dello stato di invio (USA: per i reati che minacciano la sicurezza dello Stato... (art. VII, n. 3, lett. A) (i) o per i “reati risultanti da qualsiasi atto o negligenza compiuti nell’ esecuzione del servizio (art. VII, n. 3 lett. A) (ii)). Nel caso concreto, non si verifica nessuna delle due ipotesi di giurisdizione concorrente prioritaria dello stato di invio, previste ai punti (i) e (ii): pacificamente non la prima ipotesi, non invocata neanche dalla tesi difensiva; ma neanche la seconda ipotesi (ii), ritenuta, invece, sussistente dal Procuratore Militare di Aviano - e dalla difesa – e posta alla base dell’ asserzione di giurisdizione. Infatti, l’ affermazione del Procuratore Militare (“negli atti di cui al fascicolo si afferma che tutte le azioni compiute dal Colonnello Romano il 17-2-2003 sono state intraprese nella sua qualita’ di membro dell’ Aviazione statunitense, pertanto in conformita’ al paragrafo 3 lettera (ii) dell’ art. VII della Convenzione Nato-Sofa”) non e’ esatta: al Col. Romano sono state contestate azioni compiute non nella sua qualita’ di membro dell’ aviazione statunitense, bensì, con abuso di tale qualita’ e, dunque, non nell’ esecuzione del servizio, ma al di fuori – e contro - di esso. Come osservato dal Procuratore Generale, infatti, non e’ rilevante che la condotta sia stata tenuta “in occasione del servizio”, fatto che, anche proprio etimologicamente, sottintende un semplice nesso occasionale, ma e’ necessario proprio che il fatto sia stato commesso nell’ esecuzione del servizio. La commissione di fatti-reato in semplice rapporto di occasionalita’ con il servizio interrompe il nesso fra la condotta e la funzione. Proprio tale interruzione del nesso logico fra fatto commesso (sequestro di persona) e funzione (appartenente alle Forze Armate), che caratterizza il caso in esame, impone di distinguere quest’ ultimo dal caso, citato dalla difesa, della nave “Greenpeace”, nel quale il fatto compiuto dal Comandante della nave della marina militare francese in territorio italiano era avvenuto proprio nell’ esecuzione del servizio, in quanto la nave doveva partecipare ad un’ operazione militare Nato per intercettare natanti che eventualmente rifornissero l’ ex Jugoslavia ed il suo comandante ha commesso i fatti illeciti proprio allo scopo di riuscire a parteciparvi. Analogamente si deve osservare quanto ad altro caso (Cermis) ricordato in atti, allorchè un aereo statunitense ha commesso una serie di violazioni di normali regole procedurali ed ha causato molte vittime, ma ha agito nell’ ambito di un volo di addestramento e, quindi, nell’ esecuzione del servizio.

In ogni caso non si verterebbe in concreto nell’ ipotesi prevista dall’ art. VII, n. 3, lettera C), che regola il caso della rinuncia da parte dello stato che ha il diritto di esercitare a titolo prioritario la propria giurisdizione concorrente. La dichiarazione del Procuratore Militare di Aviano, infatti, costituisce, come sostenuto dalla difesa, una “asserzione” di giurisdizione e non una domanda di rinuncia rivolta all’ autorità dello Stato Italiano, mentre la nota del Ministro della Giustizia costituisce una semplice “adesione” all’ asserzione dell’ autorità statunitense e non una rinuncia alla giurisdizione italiana. Dunque, non sussistono i presupposti per richiamare l’ applicabilita’ di quanto previsto

dall' art. VII n. 3, lett. C), anche in relazione alla "benevolenza" con cui lo stato richiesto, che ha diritto di esercitare a titolo prioritario la propria giurisdizione, deve esaminare le domande di rinuncia. Ne' e' applicabile quanto previsto dall' art. XVI circa la soluzione delle contestazioni fra le parti contraenti riguardo all' interpretazione o all' applicazione della Convenzione, che non riguarda il presente caso.

Dunque, ove non si ritenesse sussistente l' ipotesi di cui all' art. VII, numero 2 lettera B), resterebbe, comunque, applicabile la norma prevista dall' art. VII, numero 3 lettera B), comportante in ogni caso la giurisdizione dello stato italiano.

Gli elementi indicati a carico del Col. Romano riguardano l' utilizzo del cellulare, il fatto che su di esso siano arrivate e da esso siano partite comunicazioni rilevanti, in momenti significativi, che l' organizzazione del sequestro richiedeva un appoggio ad Aviano, che non poteva essere stato qualcun altro a fornire questo appoggio, sia perche' non poteva essersi verificato un possesso momentaneo da parte di altra persona, sia perche' era necessaria la collaborazione di qualcuno che avesse un controllo sugli accessi alla base. Nessuno di questi dati presenta collegamenti con il segreto di Stato, che non copre il fatto reato ne' alcuno di tali elementi, ma solo i rapporti fra servizi e gli *interna corporis*. In particolare, non sono utilizzate nella ricostruzione dei fatti e della responsabilita' del Col. Romano le dichiarazioni di Pironi, neanche sotto forma di "collante" degli altri elementi acquisiti, accertati tutti, in realta', sulla base delle indagini sopra indicate e rappresentate da documenti, esami testimoniali di altre persone, tabulati telefonici, incrocio dei dati. Dunque, volendo effettuare la "prova di resistenza" della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio, non verrebbe a mancare alcun elemento rilevante per la posizione di questo imputato.

Il primo giudice non ha sostenuto che il segreto di Stato opera solo per gli imputati appartenenti al SISMI. Esso puo' operare per tutti gli imputati, in quanto apporta una limitazione probatoria delle fonti di prova aventi un certo contenuto. La differenza di effetti nei confronti degli appartenenti al SISMI e degli esterni ad esso rappresenta non un' affermazione di principio, che contrasterebbe con il principio di eguaglianza, ma una conseguenza di fatto del contenuto e della utilizzabilita' degli elementi probatori, in funzione della estensione, del contenuto e dei limiti del segreto.

L' affermazione di responsabilita' del col. Romano si basa sul presupposto che egli fosse l' utilizzatore dell' utenza 335 6121879 (n. 23 della tabella). La circostanza e' stata accertata sulla base di un documento, acquisito agli atti, da cui risulta che si trattava di utenza assegnata non nominalmente ma funzionalmente al Comandante del 31° Squadron Security Forces (SFS) e che negli ultimi anni era passata di mano fra i T. Col. Chambers Wayne, Romano Joseph e Quattrone John Robert. L' avvicendamento era avvenuto in data 6-7-2001 (da Chambers a Romano) ed in data 7-7-2003 (da Romano a Quattrone). Percio', il giorno 17-2-2003, l' utenza era assegnata al Col. Romano.

Tali dati sono stati accertati ed acquisiti attraverso l' esame del Col. Scarpolini, deceduto, l' informativa del 25-2-2005, con allegati, della Compagnia Aeronautica di Vicenza, del Cap. Antonio Cavalera, già comandante della Compagnia aeronautica di Vicenza, e del m.llo Davide Tellarini. Quest' ultimo, in particolare, ha riferito circa l' acquisizione dei documenti relativi all' utilizzo della scheda n. 23. Non si condividono le osservazioni difensive circa l' asserita illiceità ed inutilizzabilità degli accertamenti, delle acquisizioni effettuate e delle testimonianze. Infatti, l' aeroporto di Aviano, con un comodato per quanto riguarda l' impiego della base aerea da parte di forze armate statunitensi, e' territorio italiano, interamente sottoposto alla giurisdizione italiana, senza alcuna zona franca, ne' esentata dalla giurisdizione. Dunque, vi si applicano le regole processuali italiane, per quanto riguarda sia la base che il personale che vi svolge la propria attività, e non vi e' alcuna necessità di formulare richieste di assistenza giudiziaria per compiere indagini. Non trova applicazione neanche il trattato NATO-SOFA, che regola le garanzie circa l' eventuale giurisdizione esclusiva o concorrente di altri stati, ma non regola certamente attività di indagine concernente l' accertamento di fatti reato commessi nel territorio dello Stato. Ne' si può invocare il principio della prevalenza delle Convenzioni Internazionali e del diritto internazionale generale, previsto dall' art. 696 cpp, in quanto, appunto, non si tratta di materia ivi prevista.

Nessun elemento concreto consente di porre in dubbio l' esattezza di quanto riferito ne' induce ad approfondire degli aspetti.

Infatti, il Cap. Cavalera, comandante della compagnia Carabinieri per l' Aeronautica Militare di Vicenza, ha precisato di aver incaricato il M.llo Tellarini di accertare chi avesse in uso l' utenza indicata ed ha spiegato il tipo di accertamenti svolti ed affidati ai vari investigatori.

Il M.llo Tellarini, nel riferire le proprie attività di indagine, ha fatto riferimento alle acquisizioni cartacee, che rappresentano "pezze giustificative" regolarmente acquisite e prodotte in dibattimento ed, in particolare, al tabulato dal *Communication Squadron* statunitense, di stanza ad Aviano. Il fatto che il tabulato sia un foglio privo di intestazione, di firma e di altre forme di ufficialità e' irrilevante, dal momento che l' ufficialità e' stata acquisita nel momento in cui il M.llo ha dichiarato di averlo avuto dal *Communication Squadron* statunitense. Non vi e' alcun motivo di dubitare della sua dichiarazione e, quindi, della provenienza ed autenticità del tabulato.

Il contenuto dell' *affidavit* del Col. Quattrone non rappresenta un elemento di dubbio su tali punti. Infatti, egli ha confermato i rapporti di conoscenza e gli incontri con il Cap. Cavalera e si e' limitato ad affermare di non ricordare di avere avuto con lui una conversazione avente ad oggetto il numero di cellulare assegnato al Col. Romano e da lui usato quando era Comandante ad Aviano. Non si vede, dunque, quale contraddizione fra Quattrone e Cavalera o Tellarini potesse emergere sul punto.

Ne' alcuna contraddizione e' emersa fra le dichiarazioni di Cavalera e quelle di Tellarini, che hanno riferito, ciascuno per la propria parte e competenza, in maniera coincidente.

Sull' utenza 23 in uso a Romano risulta essere stato effettuato il seguente traffico telefonico:

- il 29-1-2003 sono avvenuti due contatti con l' utenza 43 (338 7570929), con utilizzatore sconosciuto, attiva da dicembre 2002, presente in Aviano dal 27-1-2003 al 17-2-2003, che ha utilizzato il n. IMEI dell' utenza n. 33 (329 1242728), coinvolta nelle attivita' preliminari al sequestro. La scheda n. 43 e' stata in contatto, il 17-2-2003 con l' utenza 11 (334 3101143), la quale e' stata presente 22 volte nei giorni precedenti, nel giorno, nell' ora e nel luogo del sequestro, che si e' spostata ad Aviano il 17-2-2003 ed e' tornata a Milano nella notte, che ha avuto contatti con altre utenze ed, in particolare, con l' utenza tedesca n. 57, presente ad Aviano il 26 e 27-1-2003;

- il 13-2-2003 alle 16.42 e' partita una chiamata per l' utenza n. 63 (00491700664696), intestata ad utente non conosciuto, di cui non si sono acquisite altre informazioni;

- il 17-2-2003 sono pervenute tre chiamate dall' utenza n. 13, utilizzatore non identificato, presente nel luogo del sequestro nei giorni immediatamente precedenti ed anche il giorno ed all' ora dello stesso, spostatasi da Milano ad Aviano il giorno del sequestro: alle ore 14.44 (35 secondi), alle ore 16.13 (19 secondi) ed alle ore 16.32 (4 secondi)

Lo stesso giorno 17-2-2003 e' partita una chiamata alle 18.26, in orario in cui Abu Omar era gia' arrivato ad Aviano, per l' utenza tedesca n. 62 (00491708546993), intestata al 435° *Communication Squadron* (autorita' militare statunitense) dell' aeroporto di Ramstein, di cui non e' stato identificato l' utilizzatore dalla Polizia tedesca per mancata collaborazione dei servizi americani.

Inoltre, l' utenza n. 57 (00491754359439), intestata anche, come la 62, al 435° *Communication Squadron SCXR* presso l' aeroporto di Ramstein (con utilizzatore ugualmente non identificato) ha avuto contatti con l' utenza italiana n. 11 (334 3101143), adoperata da uno dei sequestratori, al quale, vista l' intensita' dei contatti avuti con altri soggetti partecipanti all' azione, nella fase esecutiva, si puo' attribuire un compito di coordinamento, in contatto con l' utenza 13 (334 3176579), a sua volta in contatto con il Col. Romano durante la fase di avvicinamento ad Aviano. L' utenza 57 e' stata presente in Italia il 26 e 27-1-2003, occupando la cella corrispondente alla base di Aviano.

Tutti i collegamenti sopra indicati sono rilevanti e devono essere valutati congiuntamente.

Tuttavia, l' attenzione si deve concentrare sulle telefonate del 17-2-2003, da considerare anche alla luce dell' orario della partenza del volo (ore 18.20) da Aviano per Ramstein. Per quanto riguarda i voli da Aviano a Ramstein e da Ramstein al Cairo si ricorda che, sulla base delle indagini compiute in varie

direzioni, il tipo di aerei e gli orari dei voli sono stati accertati con sicurezza e nessuna difesa li ha posti in dubbio.

Quanto alla mancata conoscenza del contenuto delle telefonate ricevute e di quella partita, essa non e' determinante. Infatti, per ritenere che il Col. Romano abbia prestato il proprio consapevole apporto nel sequestro, e' sufficiente il dato oggettivo del momento, della provenienza e della destinazione dei contatti, in collegamento con gli orari del sequestro, dell' avvicinamento ad Aviano, della partenza dell' aereo per Ramstein e dell' avvenuta chiamata dell' utenza tedesca, proprio a Ramstein.

La breve durata delle telefonate non contrasta con la tesi accusatoria ed e' anzi compatibile con cio' che doveva essere in quel momento comunicato, trattandosi logicamente di semplici dati, informazioni, aggiornamenti, preallarmi. Nessuno sostiene, infatti, ne' il PM ne' questa Corte, che nel corso di quelle tre brevissime conversazioni si sia introdotto *ex novo*, trattato e concordato il tema della collaborazione fra il Col. Romano ed i sequestratori. L' esistenza di numerose utenze utilizzate dai sequestratori ed i numerosi contatti accertati consentono di affermare che gli accordi di massima erano stati gia' presi e che le comunicazioni in questione hanno fatto seguito ad essi, per definire i dettagli, cosa che si poteva fare in brevissimo tempo. E' evidente anche, come risulta dagli altri contatti accertati e non potuti approfondire per mancanza di collaborazione delle autorita' statunitensi, che Romano non era l' unico complice dei sequestratori ad Aviano e, dunque, i contatti possono essere stati ben piu' numerosi e prolungati.

A loro volta le tre telefonate vanno messe in collegamento con la telefonata partita alle 18.26 e diretta all' utenza tedesca n. 62, intestata alle Forze Armate americane a Ramstein, evidentemente per avvertire dell' avvenuto decollo da Aviano e dell' imminente arrivo a Ramstein.

Era evidente che i sequestratori avessero un accordo con qualcuno nella base, che si fossero assicurati anticipatamente il trasporto da Aviano a Ramstein, che a tale scopo dovevano avere appoggio all' accesso, non trovare intoppi per la presenza del sequestrato, poter partire tranquilli per Ramstein ed avvisare Ramstein che a sua volta doveva organizzarsi.

L' individuazione di Romano come appoggio nella base era logica, visto che egli era il responsabile per la parte americana della sicurezza dell' aeroporto di Aviano ed aveva competenza sul controllo dei varchi di accesso all' aeroporto (irrilevante essendo la mancanza di competenza su altri accessi o sull' attivita' propriamente aeronautica della base).

Non e' logicamente pensabile che la scheda sia stata utilizzata da persona diversa da Romano, al quale era funzionalmente assegnata.

Cio' non potrebbe essere avvenuto per sbaglio, per esempio per dimenticanza dell' imputato ed impossessamento da parte di persona non individuata. Infatti, non solo non e' logicamente credibile che il Col. Romano con la sua responsabilita' abbia momentaneamente smarrito o lasciata incustodita la scheda e che, fra l' altro, rientratone in possesso non abbia verificato da chi e

come essa fosse stata utilizzata. Ma e' anche impensabile che, proprio nel breve periodo in cui si e' prolungato lo smarrimento (mentre se lo smarrimento fosse stato piu' lungo, non potrebbe non ricordarlo), si siano susseguite le chiamate provenienti dalla stessa scheda e che il momentaneo possessore del telefono abbia fatto a sua volta una chiamata ad una scheda cosi' strettamente collegata a quella chiamante ed alla vicenda.

E se poi la momentanea mancanza di possesso fosse avvenuta non per distrazione, ma a seguito di accordo, evidentemente si dovrebbe pensare che Romano abbia volontariamente ceduto ad altri il cellulare; ma, in tal caso, si dovrebbe comunque ritenere che la cessione, proprio in quel momento e senza spiegazioni alternative, costituisca ipotesi di concorso nel reato.

Ne' e' stato dimostrato e neanche ipotizzato un allontanamento dal servizio dell' imputato, che possa essere stato sostituito ufficialmente nella sua attivita' e, dunque, anche nell' utilizzo del cellulare.

Non rilevano le precisazioni in ordine al fatto che gli accessi avvenivano in maniera piuttosto semplice e che non erano necessarie particolari identificazioni. Bisogna tenere conto che tre accessi su quattro all' aeroporto erano controllati da militari da lui dipendenti, che non si e' trattato di un arrivo normale, in quanto e' giunto un convoglio di mezzi, su uno dei quali c'era un sequestrato, che doveva essere fatto scendere e fatto risalire su un aereo, che alcuni sequestratori dovevano ugualmente scendere e risalire con lui per proseguire per Ramstein, mentre altri dovevano riconsegnare i mezzi oppure ritornare indietro. Anche su questo punto non sono determinanti eventuali ulteriori approfondimenti da parte del Col. Quattrone, sia per accertare se egli abbia mai parlato degli accessi con Cavalera, sia per chiarire il contenuto dei suoi colloqui sull' argomento con altri membri del servizio americani.

Ne' e' rilevante l' affermazione che la CIA non aveva bisogno di "pass" per entrare nell' aeroporto di Aviano. A parte ogni considerazione circa la mancata conoscenza di come si sia di fatto realizzato nei particolari il supporto all' accesso del convoglio, e' evidente che, se la CIA poteva non avere bisogno di "pass" in condizioni normali, aveva certamente bisogno di supporto nel momento in cui trasportava un sequestrato, che doveva imbarcare su un aereo-prigione e non avrebbe certo potuto agire all' insaputa dei responsabili della sicurezza della base.

La sussistenza dell' elemento soggettivo del reato da parte dell' imputato, contestata dalla difesa, deve ritenersi provata considerando il tipo di compiti a lui affidati e la natura della collaborazione che gli e' stata richiesta e che ha prestato. Infatti, la sua funzione di responsabile della sicurezza e di controllore degli accessi dell' aeroporto implicava una particolare attenzione in materia ed era incompatibile con qualunque forma di leggerezza o di disattenzione. Anzi, il suo apporto causale nel sequestro e' consistito, quantomeno, nel garantire proprio quella mancanza di controllo cui era addetto, che egli non puo' avere realizzato inconsapevolmente.

Ma la telefonata partita per Ramstein in assoluta coincidenza temporale con il decollo dell' aereo su cui era trasportato Abu Omar, convince che il suo apporto causale si e' realizzato, oltretutto nel garantire l' accesso, anche in altro modo, piu' positivo e diretto al coordinamento con l' omologo aeroporto in Germania.

Il suo apporto causale e' stato, dunque, determinante, essendo destinato a superare ogni difficolta' in un momento cruciale della vicenda. Non si puo' valutare il suo apporto causale come non "rilevante" sulla base del fatto che esso si e' esaurito in un brevissimo lasso di tempo, in quanto e' evidente che le poche decine di secondi delle comunicazioni vanno integrate con ben piu' prolungati contatti ed azioni concrete e, comunque, la rilevanza dell' apporto non puo' essere misurata sulla durata delle comunicazioni.

L' aggravante dell' essere stato il sequestro commesso – anche – da un pubblico ufficiale, cioe' Pironi, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni, di cui all' art. 605 comma 2 cp, deve essere ritenuta sussistente in quanto in primo luogo la partecipazione di Pironi e' stata accertata con sentenza di applicazione della pena divenuta esecutiva ed, in secondo luogo, e' evidente che non poteva essere ignorata da Romano la presenza di un pubblico ufficiale come partecipante al fatto. E' vero che il Col. Romano ha realizzato una forma di concorso logisticamente decentrata rispetto al luogo di materiale prelievo di Abu Omar. Ma non e' pensabile che, nel momento in cui ha prestato la propria disponibilita' a partecipare ad una fase del sequestro, egli non sia stato informato degli elementi essenziali dello stesso, con particolare riferimento al fatto che esistesse un aggancio operativo con le autorita' di polizia locali, tale da impedire un intervento delle stesse nel momento dell' esecuzione del sequestro. E, proprio perche' il pericolo di un intervento – e di uno scontro – con la polizia italiana era possibile, sia nella fase di materiale prelievo sia nella fase del trasporto in auto, e poiche' dalla presenza o meno di un pubblico ufficiale fra i sequestratori derivava una maggiore o minore gravita' e pericolosita' delle condotte, l' eventuale mancato approfondimento sul punto dell' esistenza dell' aggravante deve ritenersi – semmai – ignorata per colpa e, dunque, la circostanza deve comunque essere valutata a suo carico.

L' aggravante del numero delle persone e' sussistente e valutabile a carico dell' imputato, in quanto egli era a conoscenza della grande quantita' di persone che stavano giungendo ad Aviano e del concorso di ulteriori persone sia nell' organizzazione, sia nella realizzazione, sia nel compimento di attivita' successive a Ramstein e nella destinazione finale.

#### **4.1-H) VALUTAZIONI E ACCOGLIMENTO DELL' APPELLO DEL PM**

Attraverso gli elementi indicati e' stato possibile ricostruire l' organizzazione "di massima".

Un gruppo (Castaldo, Castellano, Kirkland, Jenkins, Ibanez e Gurley) si e' occupato della preparazione. Un altro gruppo (Adler, Asherleigh, Harbaugh,

Harty, Logan, Purvis, Rueda e Sofin) ha realizzato materialmente il prelevamento di Abu Omar e poi si è recato a Cormano, dove ha incontrato un altro gruppo di almeno nove persone, di cui solo Carrera, nuovamente Logan, Channing e Vasiliou sono stati identificati. Altri hanno effettuato il trasporto. Romano ha svolto ruolo di appoggio nel momento dell'ingresso in aeroporto e dell'imbarco del sequestrato in aereo. Altri hanno svolto il ruolo di organizzare e sovrintendere. Naturalmente, è possibile che vi siano stati anche intrecci e sovrapposizioni di compiti e che altri, oltre agli attuali imputati, abbiano partecipato al reato. Anzi, pur non essendo possibile dimostrare l'identità dei singoli ulteriori partecipanti, è chiaro che anche altri hanno organizzato (la struttura della CIA impone di ritenere che la scala gerarchica fosse molto più articolata e nutrita rispetto a quanto accertato) o hanno partecipato materialmente al reato (gli utilizzatori di numerose utenze telefoniche presenti nelle fasi di preparazione e di esecuzione non sono stati identificati).

Il contributo causale fornito anche da coloro che non sono stati materialmente presenti sul luogo il 17-2-2003 è ugualmente accertato, poiché si è trattato di attività comunque destinata a facilitare il compimento del sequestro.

Sotto il profilo dell'efficacia causale della condotta dei singoli concorrenti, deve rimarcarsi che il Supremo Collegio ha già avuto modo di precisare che "ai fini della configurabilità della fattispecie di concorso di persone nel reato il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o maggiore difficoltà. Ne deriva che a tal fine è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato" (Cass. sez. V 13.4.2004 n.21082).

Non rileva conoscere l'esito di ogni accertamento compiuto da ciascun imputato, con appostamenti, pedinamenti, osservazioni, fotografie, studio delle abitudini. Ne importa sapere esattamente chi ha fatto cosa, anche perché gli imputati partecipavano ai servizi a gruppi di più persone per volta, gruppi che si alternavano, si assottigliavano, si ricompattavano, si formavano variamente e si scioglievano a seconda delle necessità e tutti hanno contribuito comunque, attraverso una capillare divisione di compiti, alla organizzazione e realizzazione del sequestro. L'apporto causale si è realizzato anche - eventualmente - con gli accertamenti negativi, cioè non solo accertando ciò che poteva essere fatto, ma anche verificando ciò che non poteva essere fatto, individuando i luoghi dove il sequestrato non passava, i punti in cui egli non avrebbe potuto essere fermato, gli orari in cui non transitava nei luoghi individuati. Ogni accertamento, anche di esito negativo, infatti, aveva un ruolo

significativo, in quanto poteva servire ad escludere una modalita' di sequestro, che avrebbe potuto portare alla mancata individuazione o apprensione della persona da sequestrare e serviva a canalizzare i preparativi verso risultati positivi.

Il fatto poi che a carico di alcuni gli elementi probatori siano di diverso genere (per esempio, tabulati telefonici, contatti, presenze sul luogo, condivisioni numeri IMEI, prenotazioni alberghiere, presenze alberghiere, identita' di cifre delle carte di credito) e nei confronti di altri siano di genere piu' limitato non significa che per questi ultimi vi sia un' insufficienza probatoria. Per esempio, non e' stato accertato quale utenza telefonica utilizzasse Gurley e, dunque, nessun contatto di questo genere risulta essere stato da lui effettuato. Ma la sua permanenza presso gli alberghi indicati, alcuni dei quali ricompresi nell' elenco sequestrato a Lady, la contemporanea presenza di numerosi altri imputati, gli spostamenti perfettamente corrispondenti con altri imputati ed, in particolare, con Castellano, sono elementi di per se' sufficienti a farlo ritenere concorrente nel reato, con il ruolo – quanto meno – di partecipazione all' organizzazione e di rafforzamento, con la propria costante presenza, del proposito criminoso dei complici.

Gli elementi accertati e messi in collegamento fra loro sono, a parere di questa Corte, cosi' significativi ed evidenti, che viene da domandarsi come sia possibile che delle persone con quei ruoli, con quelle funzioni, con quella esperienza e con quella spregiudicatezza, dopo avere preso attente precauzioni – spostandosi frequentemente, anche in alberghi diversi della stessa citta', tenendo ritmi estremamente dinamici, quasi convulsi negli spostamenti, attivando e disattivando numerose carte telefoniche - abbiano poi potuto lasciare cosi' tante tracce. Evidentemente, essi si sono preoccupati di sviare le indagini piu' semplici e superficiali, non prendendo in considerazione l' ipotesi che le indagini potessero essere condotte in maniera seria e determinata.

Tutti gli imputati erano consapevoli dell' illegittimita' del loro operato, non solo perche' consapevoli delle attivita' della DIGOS e della magistratura italiana, con cui avrebbero necessariamente interferito, ma anche in assoluto in quanto sapevano di compiere attivita' illecite in Italia, dove un ordine eventualmente impartito dalla loro autorita' amministrativa o politica non poteva avere alcuna rilevanza in Italia e non avrebbe escluso ne' diminuito la loro responsabilita'. E sulla illegittimita' delle *renditions* non possono sussistere dubbi, anche alla luce delle attivita' di indagine compiute dal Consiglio d' Europa, dal Parlamento Europeo, dalla Corte europea dei diritti dell' uomo, compendiate nelle raccomandazioni e risoluzioni di tali organi, prodotte dal PM, nelle dichiarazioni testimoniali di Dick Marty e di Claudio Fava e nella documentazione concernente gli altri casi di *renditions* ricordati dal PM nelle sue memorie.

Quanto alle richieste di applicare anche agli americani i principi del segreto di Stato e di pronunciare sentenza di non doversi procedere nei loro confronti per tale motivo, si osserva che, come si vedra' piu' approfonditamente, il problema

del segreto di Stato attiene all' individuazione non della materia ma delle fonti di prova coperte dal segreto.

Punto di partenza e' rappresentato dal fatto che il sequestro di Abu Omar non e' coperto dal segreto.

Le fonti di prova utilizzate per dimostrare la responsabilita' degli imputati non riguardano affatto il segreto di Stato. Il quadro probatorio nei confronti degli americani e' assolutamente autonomo ed indipendente rispetto a qualsiasi apposizione di segreto di Stato.

A nulla rileva il rapporto CIA-SISMi, perche' gli elementi probatori raccolti nei confronti degli americani sono dimostrativi degli apporti partecipativi di ciascuno degli imputati al sequestro di persona, secondo una condotta concorsuale che si e' estrinsecata nell' aver attivamente partecipato alla preparazione od esecuzione del sequestro, senza alcun riferimento alla posizione rivestita nella CIA ne', soprattutto, ai rapporti CIA-SISMi.

Si e' trattato, infatti, di investigazioni sull' utilizzo di cellulari, sull' individuazione delle celle agganciate, sui contatti fra cellulari, sulla permanenza negli alberghi, sull' utilizzo di auto noleggiate, e di deposizioni testimoniali relative agli accertamenti, senza alcun riguardo ai rapporti fra servizi segreti italiani o stranieri ne' ad *interna corporis* dei servizi.

Le fonti di prova nei confronti delle persone fino ad ora prese in esame sono proprio costituite da quegli "elementi autonomi ed indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto", fatti salvi dalla Corte Costituzionale, che ad essi ha fatto riferimento affermando che essi possono costituire la base per l' autorita' giudiziaria per procedere all' accertamento del reato; e cio' indipendentemente dal fatto che si ritenga che il reato sia stato commesso dalla CIA in concorso con il SISMi.

Le conseguenze pratiche dell' applicazione dei principi relativi all' estensione ed al contenuto del segreto di Stato possono anche portare, di fatto, all' esclusione della possibilita' di accertare le responsabilita' per gli imputati appartenenti al SISMi e non per gli imputati appartenenti alla CIA, ma cio' consegue alla diversa posizione rivestita dagli imputati, non ha alcun riguardo alla loro cittadinanza e non crea alcun problema di discriminazione fra gruppi di imputati, che oggettivamente si trovano in posizioni diverse. Se gli italiani fossero stati fotografati da un passante durante l' esecuzione dei sopralluoghi, il segreto di Stato non avrebbe ugualmente operato nei loro confronti.

Tutto l' *excursus* storico effettuato da alcune difese ed, in particolare, dalla difesa Faldo e Harbison, certamente interessante, non puo' far mutare opinione sul punto. Si tratta sempre, infatti, di norme, circolari, opinioni, leggi eccetera, emesse in uno stato estero, non influenti sulla legittimita' dei comportamenti di cui si discute, realizzati interamente in territorio italiano. Esse possono rilevare soltanto per far ritenere che le *extraordinary renditions* ed altre attivita' simili non sono considerate reato negli Stati Uniti.

La tesi difensiva relativa all' applicabilita' dell' art. 51 cp, anche in collegamento con la previsione dell' art. 59 cp, non puo' trovare accoglimento,

considerando il punto fondamentale relativo alla consumazione del fatto in territorio italiano ed alla conseguente applicabilità delle regole dell'ordinamento giuridico italiano. Gli ordini impartiti dall'autorità "di appartenenza" non possono essere presi in considerazione a tal fine. Infatti, anche ove esattamente dimostrati nella loro esistenza, si tratta di ordini illegittimi, impartiti da superiori gerarchici, non territorialmente né legittimamente competenti, che, suscettibili di cambiare a seconda dei momenti storici e degli avvenimenti, non presentano carattere di effettiva cogenza né di apparente legittimità'.

Adottare un metro di giudizio diverso sul punto significherebbe ammettere che nel territorio dello Stato italiano, dove il fatto si è svolto, possa essere data legittimamente esecuzione a disposizioni impartite da autorità straniere, amministrative, politiche o religiose, anche se aventi contenuto illegittimo e contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

E, come ha osservato il primo giudice, la consapevolezza dei limiti delle proprie funzioni costituisce il meno che si possa richiedere ad un componente di un servizio segreto operante in uno stato estero.

L'art. 59 cp non trova applicazione in questo specifico ambito, in quanto per la sua operatività si deve vertere nell'ambito di ignoranza o errore scusabile e non certo nell'ambito di ignoranza o errore, del tutto esclusi dalla situazione concreta, per esempio per le funzioni esercitate.

Il primo giudice, dopo aver affermato che gli ordini erano stati emanati da autorità non territorialmente competenti nello stato italiano, e quindi non operativi nello stesso, e che, dunque, gli appartenenti alla CIA non potevano pretendere che le loro condotte fossero scriminate con conseguente esclusione della loro punibilità, ha ritenuto che la "necessaria obbedienza" da loro dovuta ai capi nell'effettuazione di quanto loro ordinato e l'impossibilità di contestare quanto agli stessi imposto, potesse portare alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Questa Corte non condivide quest'ultima valutazione.

Infatti, un ordine imposto da un superiore gerarchico può essere preso positivamente in esame in tal senso quando la situazione concreta nel suo complesso implichi effettivamente la "necessaria obbedienza" e l'impossibilità di contestazione. Ma, nel caso concreto, il vincolo di subordinazione è – a sua volta – determinato da una scelta degli interessati, che hanno deciso (liberamente, fino a prova contraria) di svolgere la propria attività lavorativa in quell'ambito, essendo a conoscenza dell'organizzazione interna, dei compiti, dei metodi e delle finalità del servizio, cui hanno volontariamente deciso di aderire, in evidente condivisione. Non si è trattato, dunque, di una situazione in cui gli interessati si siano trovati in maniera imprevedibile o imprevista o necessitata, alla quale hanno dovuto far fronte rassegnandosi all'obbedienza, ma di una situazione pienamente rispondente alle loro aspettative.

Per questo motivo, non solo le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute, ma anche la determinazione della pena deve essere effettuata tenendo conto di una serie di altre circostanze estremamente rilevanti. Il fatto e' aggravato ex art. 605 comma 2 n. 2 CP, in quanto ad esso ha partecipato Pironi, pubblico ufficiale, che ha abusato dei poteri inerenti alla sua funzione. Si tratta di un dato di fatto ammesso dallo stesso Pironi, confermato dall'osservazione visiva dei testimoni ed accertato con sentenza irrevocabile. Infatti, al momento del sequestro, come riferito dallo stesso interessato, egli ha svolto – inizialmente – proprio la funzione di pubblico ufficiale, chiedendo ad Abu Omar i documenti, in modo formalmente legittimo. In tal modo ha sorpreso e “spiazzato” la parte lesa, che e' stata costretta a fermarsi, ed ha offerto ai complici la possibilita' di intervenire in modo da farla salire sul furgone.

La pena prevista dall'art. 605 comma 2 n. 2 cp spazia da un minimo di 1 ad un massimo di 10 anni.

Le caratteristiche del fatto sono tali da doversi distaccare notevolmente dai minimi edittali per avvicinarsi ai massimi, anche senza alcuna finalita' di scoraggiare dal compimento di analoghe attivita'.

Il reato e' stato materialmente commesso da una grande pluralita' di persone e certamente, prima di essere eseguito, e' stato deciso e programmato da altre numerose persone. Cio' determina la sussistenza dell'aggravante contestata i cui all'art. 112 comma 1 n. 1 cp.

L'organizzazione e' stata straordinaria in termini di tempo, di uomini, di studio, di risorse. Cio' e' avvenuto non solo nella fase della preparazione ed esecuzione, ma anche nella fase successiva del trasporto all'aeroporto di Aviano, di introduzione all'interno della base, di predisposizione dei mezzi per i voli successivi e per la consegna alle autorita' egiziane.

Tutto e' avvenuto superando di prepotenza la sovranita' dello stato italiano nel proprio territorio, scavalcando le competenze delle autorita' di Polizia e della Magistratura che indagava e cercando di depistare le investigazioni con la diffusione di false notizie.

Ma ancor piu' significativa ai fini della valutazione della gravita' del fatto e' la considerazione relativa alle finalita' del sequestro. Esso e' stato determinato dallo scopo di consegnare il sequestrato alle autorita' egiziane, dove sarebbe stato sottoposto alle torture che poi lo stesso ha riferito. E naturalmente non rileva in questa sede quale fosse lo scopo che le autorita' intendevano raggiungere in tal modo. Rileva solo la consapevolezza di questa finalita' da parte dei responsabili. Ne' era possibile che gli interessati pensassero ad una spiegazione alternativa dei motivi del sequestro, spiegazione mai fornita dagli interessati e difficilmente immaginabile, visto il dispiegamento di forze, le caratteristiche del sequestrato e le modalita' di attuazione del suo prelevamento forzato. Certamente nessuno poteva pensare che il sequestro venisse posto in essere con quelle modalita' per proteggere la persona o per portarla in luogo

sicuro o per rivolgerle semplici domande o per assicurare soltanto la sua presenza in carcere.

La pena base ex art. 605 comma 2 cp viene fissata in anni 8 di reclusione per Lady, che risulta avere svolto attività particolarmente intensa di organizzazione, coordinamento, reclutamento e realizzazione, ed in anni 6 di reclusione per gli altri imputati americani, accusati del sequestro. Tali pene vengono aumentate di un anno di reclusione per ciascun imputato, per l'aggravante di cui all' art. 112 comma 1 n. 1 cp, aggravante di notevole importanza nel caso concreto perché il numero di partecipanti era non solo superiore a 5, ma elevatissimo ed ha inciso notevolmente sulla pericolosità oggettiva del fatto. Le pene vengono, dunque, fissate in anni 9 di reclusione per Lady ed in anni 7 di reclusione per tutti gli altri.

## **4.2- IL SEGRETO DI STATO E GLI ITALIANI IMPUTATI DEL SEQUESTRO**

### **4.2-A) IL SEGRETO DI STATO**

Questa Corte ritiene che la decisione adottata dal primo Giudice con riferimento al segreto di Stato sia l' unica corretta e possibile.

Infatti, ogni tentativo di giungere alla verità processuale, dopo che è stata in buona parte accertata la verità storica, ha avuto esito negativo a seguito della decisione della Corte Costituzionale che ha privilegiato sotto ogni aspetto il "supremo interesse della sicurezza dello Stato nella sua personalità internazionale, e cioè l' interesse dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale, alla propria indipendenza e – al limite – alla stessa sua sopravvivenza", interesse "presente e preminente su ogni altro in tutti gli ordinamenti statali, quale ne sia il regime politico". La Corte Costituzionale, ricordando anche precedenti decisioni, ha osservato che, in relazione al segreto di Stato, "si pone necessariamente un problema di raffronto o di interferenza con altri principi costituzionali", inclusi quelli "che reggono la funzione giurisdizionale" e che "la sicurezza dello Stato costituisce interesse essenziale, insopprimibile della collettività, con palese carattere di assoluta preminenza su ogni altro, in quanto tocca la esistenza stessa dello Stato, un aspetto del quale è la giurisdizione".

È chiaro che la Corte Costituzionale si è posta – e non sarebbe pensabile un' ipotesi diversa - il problema del sacrificio di altri beni, pure rilevanti, che tali affermazioni avrebbero comportato. Ma ha, evidentemente, ritenuto che le esigenze della giurisdizione, che è solo un "aspetto" dello Stato nel suo complesso, dovessero cedere il passo alle esigenze relative all' esistenza stessa dello Stato, che il segreto contribuisce a garantire.

Ed, infatti, proprio nelle sue osservazioni preliminari, ha preso in considerazione le possibili conseguenze sul piano giurisdizionale dell' opposizione del segreto di Stato, ricordando che esso non può avere "l' effetto di impedire che il Pubblico Ministero indaghi sui fatti di reato cui si riferisce la

*notitia criminis* in suo possesso ed eserciti, se del caso, l'azione penale", ma puo' avere solo l'effetto "di inibire all' autorita' giudiziaria di acquisire e conseguentemente di utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto".

E, come conclusione della sentenza, ha affermato che "non e' ravvisabile una contraddizione logico-giuridica tra l' ammettere che un determinato fatto, presuntivamente costituente reato, non e' coperto dal segreto di Stato ed e' quindi accertabile secondo le regole proprie della disciplina del processo penale, e la segretazione di una o piu' fonti di prova, pur se collegate o collegabili a quel fatto di reato e dunque anche essenziali per l' accertamento del reato stesso. Coerentemente con tale impostazione, infatti, l' art. 202 comma 6 cpp... ha disposto che "non e', in ogni caso, precluso all' autorita' giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi ed indipendenti dagli atti, documenti o cose coperti dal segreto". E se la fonte di prova segretata riveste appunto carattere di essenzialita' e non sussistono altre autonome fonti di prova, non resta all' autorita' giudiziaria altro che applicare il comma 3 del medesimo art. 202, il quale testualmente dispone che "qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l' esistenza del segreto di Stato".

Dunque, la sentenza della Corte Costituzionale ha avuto inizio e fine con la comparazione delle opposte esigenze ed in maniera coerente ha privilegiato sempre quelle relative alla sicurezza dello Stato a scapito di quelle dell' attivita' giurisdizionale.

Tornando per un attimo all' argomento gia' trattato dell' inoperativita' del segreto di Stato nei confronti degli imputati di nazionalita' americana, si ribadisce come quanto gia' affermato nella presente sentenza non violi il principio di "non discriminazione" e sia coerente con le statuizioni della Corte, secondo le quali "non e', in ogni caso, precluso all' autorita' giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi ed indipendenti dagli atti, documenti o cose coperti dal segreto". Ed e' esattamente cio' che si e' verificato nell' ambito del presente procedimento, nel quale le indagini hanno consentito all' a.g., esaminando "elementi autonomi ed indipendenti dagli atti, documenti o cose coperti dal segreto", di pervenire alla individuazione di alcuni degli autori materiali, di alcuni concorrenti e di altri coimputati, ma la strada e' stata sbarrata quando, per accertare le ulteriori responsabilita', era necessario basarsi su fatti relativi a relazioni internazionali o agli *interna corporis* dei servizi.

La mancanza di prospettiva cronologica dei fatti, connaturale ai processi in sede di appello, cui in precedenza si e' accennato a proposito della successione temporale delle indagini, dannosa ai fini dell' apprezzamento della validita' di queste ultime, rappresenta, invece, un elemento di chiarezza nella questione che si deve affrontare in questo momento. La decisione della Corte, intervenuta in una situazione di profondo contrasto e di aspre contese fra le parti, rappresenta l' atto finale dei conflitti e costituisce la sintesi della valutazione delle opposte

esigenze in campo (sicurezza dello Stato ed accertamento giudiziale), atto finale con cui, pur rilevando l'importanza e la dignità di entrambe, ha effettuato la scelta di privilegiare la prima con possibile sacrificio della seconda.

Cio' non impedisce, peraltro, a questa Corte di tenere presenti le ragioni espresse dai poteri in conflitto e di confermare anche, parola per parola, le osservazioni del primo giudice circa la situazione sotto molti aspetti paradossale che si e' venuta a creare nel presente processo, nel quale lo stesso organo – Presidenza del Consiglio – ha dapprima affermato una limitata estensione del segreto di Stato e successivamente lo ha allargato fornendo indicazioni sempre piu' ampie ed evanescenti e sottraendo man mano rilevanti fonti di prova all'accertamento della verita', mentre la stessa autorita' – direzione del SISMI – non ha sollevato inizialmente alcuna questione relativa al segreto di Stato, limitandosi a segnalare che alcuni aspetti, non individuati, avrebbero potuto “attingere sfere cognitive assistite da specifici vincoli, il cui superamento potrebbe non rientrare nella mia disponibilita' esclusiva, esulando dalle potesta' decisionali riservate alla mia persona”, ha negato di avere mai saputo alcunché sul progetto di sequestro e di avere mai impartito le direttive rivelate da altre persone coinvolte nella vicenda o qualsiasi altra di natura illegale, ha garantito la propria collaborazione ed ha poi opposto il segreto di Stato di portata amplissima, come indicato anche in sede di dichiarazioni spontanee.

Le osservazioni del primo giudice non rappresentano, come hanno affermato alcune difese, la manifestazione del suo “non gradimento” della sentenza della Corte Costituzionale, che, per il solo fatto di essere stata emessa, ha comportato doverosamente l'adeguamento sia del primo che del secondo giudice, ma rappresentano la sua non condivisione della stessa ed il suo libero convincimento, “libero” sia nella sua formazione sia nella sua espressione, considerando che il necessario adeguamento alle decisioni della Consulta contrastava con il proprio convincimento, raggiunto attraverso atti acquisiti ed istruttoria dibattimentale, in relazione al processo su cui pure doveva pronunciarsi.

E l'essere stato parte in causa nei conflitti sollevati non incide affatto sulla imparzialita' del giudice nel processo, messa in dubbio, invece, dalla difesa Seno, che si e' rammaricata di non aver proceduto alla sua ricusazione nel momento in cui egli non si e' astenuto volontariamente dal giudizio, ricusazione che, a detta del difensore, sarebbe stata piu' opportuna rispetto all'assunzione di “un atteggiamento remissivo, assunto confidando sulla evidenza ed ineludibilita' delle leggi”, come se la mancata ricusazione avesse davvero lasciato spazi ad abusi e violazioni ancor piu' gravi di una semplice “consapevole confusione” fra norme processuali.

A questo punto, comunque, in presenza dell'apposizione di un segreto particolarmente esteso, del mancato controllo del Parlamento sulle sue ragioni e della sentenza della Corte Costituzionale, che ha avallato totalmente le scelte

della Presidenza del Consiglio, non e' di alcuna utilita' la valutazione della tardivita' dell' apposizione del segreto da parte del PdC, poiche' la Corte ha affermato che "E'...innegabile che il meccanismo della opposizione del segreto di Stato presuppone, per sua stessa natura, che esso, di regola, preceda e non segua sia l' acquisizione sia l' utilizzazione dell' atto, del documento o della notizia da cautelare in vista della salvaguardia di quelle esigenze primarie, attinenti alla *salus rei publicae*, che giustificano *erga omnes* l' imposizione del vincolo, anche a scapito delle altrettanto primarie esigenze di accertamento insite nell' esercizio della giurisdizione penale. E', pero', altrettanto vero che, a partire dal momento in cui l' esistenza del segreto su documenti e' stata portata a conoscenza dell' autorita' procedente, questa viene posta di fronte all' alternativa" e che "... risulta in contrasto con i valori e le finalita' del segreto... ignorarne, in concreto, l' avvenuta apposizione. E' quanto si e' verificato nel caso in esame, considerato che l' autorita' giudiziaria non ha provveduto all' adozione di alcuno dei pur possibili accorgimenti, necessari ad impedire l' ulteriore ostensione di atti, nella versione non recante le obliterazioni necessarie a proteggere i dati segreti".

E' vero che la Corte ha affermato anche che "il segreto di Stato funge da "sbarramento" al potere giurisdizionale, anche se solo e nei limiti dell' atto o del documento cui il segreto accede ed a partire dal momento in cui l' esistenza del segreto ha formato oggetto di comunicazione alla Autorita' Giudiziaria procedente". Ma cio', evidentemente, rappresenta un limite di carattere esclusivamente tecnico: intanto il segreto puo' fungere da "sbarramento" all' a.g., in quanto quest' ultima ne sia stata messa a conoscenza. Ma non esiste limite temporale (ne' - evidentemente - limite logico) all' apposizione del segreto, anche se, nel frattempo, gli atti, documenti, notizie o cose sono diventati comunque pubblici, in quanto se ne deve evitare anche "l' ulteriore" ostensione e "spettava all' autorita' giudiziaria il compito di adottare tutte le cautele del caso per impedire che le copie non "omissate" di quegli stessi documenti "permanessero" nel normale circuito divulgativo del processo. Il principio cosi' affermato dalla Corte Costituzionale vale anche come risposta alla parte civile, che ha sollecitato un' interpretazione di "segreto" limitata solo a cio' che effettivamente era ancora tale e non a cio' che nel frattempo era divenuto pubblico.

Ne' e' di alcuna utilita' ricordare il progressivo allargamento del contenuto del segreto di Stato, che ha coperto inizialmente solo la documentazione relativa alle *renditions* e successivamente anche "qualsiasi attivita' compiuta dal SISMI in collaborazione con gli altri servizi stranieri, nonche' le modalita' organizzative ed operative del SISMI medesimo" fino a giungere alla missiva del PdC del 6-10-2008 diretta ad imputati o testimoni appartenenti o appartenuti al SISMI circa l' estensione del segreto a tutti gli accordi o direttive anche se riferibili al sequestro di Abu Omar, in quanto la Corte ha affermato che "in materia il Presidente del Consiglio dei Ministri e' investito di un ampio potere, che puo' essere limitato solo dalla necessita' che siano esplicitate, al

Parlamento, le ragioni essenziali poste a fondamento delle determinazioni assunte...” e che “e’ escluso - ferme restando le competenze di questa Corte in sede di conflitto di attribuzioni – qualsiasi sindacato giurisdizionale non solo sull’ *an*, ma anche sul *quomodo* del potere di segretezza, atteso che “il giudizio sui mezzi idonei e necessari per garantire la sicurezza dello Stato ha natura squisitamente politica e, quindi, mentre e’ connaturale agli organi ed alle autorità politiche, preposte alla sua tutela, certamente non e’ consono alla attività del giudice”. Ha precisato ancora che “pervenire a differente conclusione significherebbe capovolgere taluni criteri essenziali del nostro ordinamento” ed “eliminare praticamente il segreto”.

Ne’ e’ di alcuna utilità ricordare che le funzioni di controllo parlamentare del potere del PdC in relazione all’ apposizione del segreto non sono state esercitate, nonostante la previsione normativa, poiché la Corte ha affermato che l’ ampio potere del PdC “puo’ essere limitato solo dalla necessità che siano esplicitate, al Parlamento, le ragioni essenziali poste a fondamento delle determinazioni assunte...”, senza alcun riferimento alla circostanza che cio’ di fatto non sia avvenuto o non avvenga.

Ancor meno e’ utile cercare di compiere una valutazione dell’ opportunità dell’ apposizione del segreto, dal momento che l’ unico divieto di apposizione e’ rappresentato dalla natura di alcuni reati, previsti dall’ art. 204 cpp.

Ed anche su quest’ ultimo tema la Corte Costituzionale ha scritto la parola “fine”, illustrando le numerose ragioni per cui il reato per cui si procede non puo’ essere ritenuto “eversivo dell’ ordine costituzionale”.

Si ricorda che, sotto profilo non identico ma analogo, era stato posto dal GM (ricorso n. 20) il problema della violazione del principio di proporzionalità, giacché le esigenze del segreto di Stato (“necessità di preservare tanto la credibilità del Servizio nell’ ambito dei suoi rapporti internazionali con gli organismi collegati” quanto il “riserbo che deve tutelare gli *interna corporis* di ogni servizio, ponendo al riparo da indebita pubblicità le sue modalità organizzative ed operative”) avrebbero potuto essere garantite attraverso una distinzione – che la Presidenza del Consiglio, viceversa, ha ritenuto di non dover compiere – tra “informazioni inerenti modalità organizzative ed operative dei servizi, ovvero rapporti di carattere generale ed istituzionale con i servizi stranieri, comprese eventuali intese che definiscano linee di condotta condivise” destinati a rimanere segreti e, invece, “condotte concretamente poste in essere dai singoli agenti\imputati e che abbiano avuto incidenza causale sul fatto criminoso, liberamente conoscibili dal giudice”.

L’ adozione da parte della Presidenza del Consiglio di un criterio distintivo di questo contenuto, in effetti, avrebbe consentito di ritenere che la sua decisione di apporre il segreto era stata determinata davvero ed esclusivamente dalla finalità di preservare la segretezza dei rapporti fra servizi segreti italiani e stranieri e degli assetti organizzativi ed operativi del SISMI, nel “supremo interesse dello Stato nella sua personalità internazionale, e cioè l’ interesse dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale, alla propria

indipendenza e – al limite – alla stessa sua sopravvivenza” e non dalla finalita’ di coprire, preservandone di fatto la segretezza, l’ operato di singoli funzionari che agivano al di fuori delle loro funzioni e di consentire agli imputati di questo processo di “godere di una immunita’ di tipo assoluto a livello processuale e sostanziale, immunita’ che non sembra essere consentita da nessuna legge di questa repubblica”, come osservato dal Tribunale.

Ma, anche con riferimento a questo aspetto, la Corte ha risposto con osservazioni tanto circoscritte quanto drastiche, riportando ancora la questione sotto l’ ampio concetto di discrezionalita’ del PdC ed affermando che “Le censure relative all’ asserito “mancato rispetto dei principi di legalita’ e di proporzionalita’, tendono a sollecitare, in definitiva, un sindacato sulle ragioni della disposta segretazione”, che “l’ individuazione dei fatti, degli atti, delle notizie, ecc.. che possono compromettere la sicurezza dello Stato e devono, quindi, rimanere segreti” costituisce il risultato di una valutazione “ampiamente discrezionale e, piu’ precisamente, di una discrezionalita’ che supera l’ ambito e i limiti di una discrezionalita’ puramente amministrativa, in quanto tocca la *salus rei publicae*” e che “in queste condizioni, resta quindi escluso qualsiasi sindacato sull’ esercizio in concreto del potere di segretazione, atteso che il giudizio sui mezzi ritenuti necessari o soltanto utili a garantire la sicurezza dello Stato spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri sotto il controllo del Parlamento”. Dunque, la Corte ha affermato che non e’ ipotizzabile, oltre al controllo parlamentare sulla motivazione dell’ atto di conferma del segreto, atto che, a tale precipuo scopo, deve essere trasmesso alla competente commissione parlamentare (ora Copasir), anche un sindacato sulla proporzionalita’ del mezzo rispetto allo scopo (proporzionalita’ che la sentenza n. 86 del 1977 ha individuato soltanto come criterio al quale si sarebbe dovuto attenere il legislatore nella disciplina del segreto).

La Corte Costituzionale ha ancora aggiunto di essere chiamata, nel conflitto di attribuzioni del Giudice Monocratico contro il PdC, a valutare la sussistenza o insussistenza dei presupposti del segreto di Stato ritualmente opposto e confermato, non ad esprimere una valutazione di merito sulle ragioni e sul concreto atteggiarsi della sequenza apposizione\opposizione\conferma, valutazione che spetta al Parlamento.

L’ accoglimento parziale dei conflitti proposti dal PdC non ha determinato l’ annullamento degli atti conseguenti da parte della Corte, che ha ribadito il principio che deve essere il giudice a valutare le ricadute della sua decisione sul processo e sulla utilizzabilita’ degli atti (“spettera’ alle competenti autorita’ giurisdizionali investite del processo... valutare, in concreto le eventuali conseguenze di tale annullamento sul piano processuale”).

Ed a tale proposito, considerando talune richieste difensive relative all’ esito – asseritamente negativo – della “prova di resistenza” di tali atti, si richiamano integralmente le osservazioni svolte dal Giudice Monocratico, sottolineando che il non utilizzo di documenti, atti o dichiarazioni, coperti dal segreto di Stato, non porta alcuna conseguenza sulla validita’ di quegli atti di impulso

processuale, che non richiedono specifica motivazione e che si basano, nel caso concreto, anche su altri elementi utilizzabili.

Quanto all' incidente probatorio, la Corte ne ha annullato la richiesta, l' ammissione ed il verbale nelle parti comprendenti circostanze coperte da segreto di Stato, con conseguente e corrispondente inutilizzabilità solo parziale.

Con riferimento all' annullamento dell' ordinanza del 14-5-2008, relativa all' ammissione dei testimoni, la Corte ha affermato che, anche in questo caso, “dovrà essere il giudice del processo a valutare le conseguenze di tale annullamento sull' ulteriore corso dello stesso”. Di conseguenza, il giudice di primo grado ha effettuato uno sfrondamento delle liste testimoniali, ne ha limitato l' oggetto ed ha elencato gli atti ritenuti utilizzabili e non utilizzabili.

Come stabilito dalla Consulta e ribadito dal Tribunale, non deve essere presa in esame alcuna questione di inutilizzabilità per violazione di legge (che avrebbe portato alla eventuale inutilizzabilità “totale”), cioè per illegittima acquisizione al dibattimento degli atti (fatta eccezione per la problematica sollevata in relazione all' acquisizione delle dichiarazioni del Gen. Pignero, di cui si dirà in seguito). La questione relativa all' utilizzabilità di ciascun atto, da valutare in relazione non alla sua natura, bensì al suo contenuto, implica un esame da compiere di volta in volta, che ben può portare ad una inutilizzabilità “parziale e frazionata”.

Cio' chiarisce ulteriormente la mancata indicazione, nel corso del giudizio, degli atti utilizzabili, in quanto essa avrebbe potuto avvenire soltanto indicando per ciascun atto la parte del suo contenuto concretamente utilizzabile e, dunque, o con una semplice – inutile – enunciazione di principio (del tipo “è utilizzabile il verbale di sommarie informazioni nella parte non coperta dal segreto”), oppure con la lettura di quella parte del contenuto di ogni singolo atto che sarebbe stata utilizzata, lettura che si sarebbe risolta in una sorta di motivazione anticipata della sentenza.

Proprio in relazione al criterio contenutistico da adottare, devono essere valutati i motivi di impugnazione da parte sia delle difese degli imputati interessati (Pollari e Di Gregori, mentre per Pompa e Seno devono essere svolte considerazioni diverse) che del Pubblico Ministero.

Le difese hanno sostenuto l' inutilizzabilità di tutti gli atti rilevanti, in quanto – tutti – coperti dal segreto.

In realtà, proprio a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, non si può accedere a questa tesi estrema, in quanto la Corte stessa ha illustrato i criteri da adottare, posti dal primo giudice alla base della sua decisione, criteri collegati sempre alla tutela dei rapporti fra servizi italiani ed esteri e degli *interna corporis* dei servizi, esigenza di tutela che, di fatto, non sempre ricorre, come è logico che sia.

La tesi proposta dal PM è senz' altro condivisa da questa Corte. Infatti, con l' affermazione che il segreto di Stato non copre il sequestro di persona, non si intende certo – né si potrebbe intendere – che il segreto di Stato non copre il

fatto storico della materiale apprensione di Abu Omar (ed, eventualmente, le attività di osservazione, pedinamento e sopralluogo preordinate alla materiale apprensione), lasciando fuori ogni altro aspetto, come la decisione, gli ordini, le direttive, l'organizzazione, ma si intende ovviamente dire che il segreto non copre il sequestro nella sua totalità di condotte materiali o morali in concorso. Peraltro, detto questo, si è semplicemente “spostato il problema un po' più in là”, nel senso che non cambia affatto il criterio di individuazione delle fonti di prova - o, meglio, del contenuto delle fonti di prova - che sono state segretate e che, quindi, non possono essere totalmente o parzialmente utilizzate e non è condivisibile la conclusione cui è pervenuto il PM quando ha affermato che “sono utilizzabili tutte le fonti di prova che riguardino accordi ed atti di assistenza *contra legem*, come tali non connessi a rapporti istituzionali e/o costituenti in se' reato, così come direttive ed ordini della medesima natura”. Dunque, pur condividendo l'impostazione di base circa l'oggetto dell'esclusione del segreto (non solo il fatto in se', ma anche gli ordini e le direttive che lo hanno imposto o consentito), non si può condividere il passo successivo dell'appello del PM, relativo alla possibilità di pervenire per questo motivo alla condanna degli imputati appartenenti al SISMI. Il “sipario nero”, infatti, copre non il sequestro, ma le fonti di prova e, dunque, gli elementi sulla base dei quali si dovrebbe accertare l'avvenuta commissione del sequestro da parte di alcuni imputati.

Anche le osservazioni del Procuratore Generale in udienza rientrano nello stesso filone argomentativo proposto dal PM che ha impugnato, in quanto tendono allo stesso risultato, pur se sotto aspetti talvolta parzialmente differenti. In particolare, il PG ha sostenuto la possibilità per la Corte d'appello di fornire un'interpretazione del concetto di “segreto di Stato” diversa da quella adottata dal Tribunale, anche considerando che il criterio per il riconoscimento o meno del vincolo del segreto su determinate attività non può variare in funzione della terminologia utilizzata: lo stesso fatto, se qualificato come “sequestro di persona” non sarebbe coperto dal segreto, mentre lo sarebbe se fosse qualificato come “operazione di *intelligence*”. Ha osservato, dunque, che il fatto, comunque qualificato, anche se come operazione di *intelligence*, resta un sequestro e, come tale, non è coperto da segreto.

Ed anche su ciò, questa Corte concorda: il prelevamento di Abu Omar, qualificato indifferentemente come “reato di sequestro di persona” o come “operazione di *intelligence*” non è coperto dal segreto. Ma, ancora una volta, sono le fonti di prova ad essere eventualmente coperte da segreto. Ed, in particolare, non lo sono quando si tratta di indagini “autonome”, per esempio su tabulati, testimonianze di estranei, accertamenti alberghieri, come è accaduto per gli imputati americani, mentre lo sono quando si tratta di indagini, atti, testimonianze o accertamenti che involgono i rapporti fra i servizi o gli *interna corporis*, come accade di fatto per l'accertamento delle responsabilità degli appartenenti al SISMI.

Uguualmente, non cambia l' impostazione del problema ove si adottino terminologie parzialmente diverse con riferimento al concetto di atto "collegato" o "riguardante" o "legato al" reato di sequestro.

Anche l' immagine proposta dal PG dei "cerchi concentrici", il piu' interno dei quali rappresenta il segreto di Stato e quelli piu' esterni rappresentano i rapporti fra i servizi, e' chiara e condivisibile, ma non puo' condurre alle conclusioni richieste. Essa rende ancora piu' evidente il principio che si puo' pervenire al centro del "bersaglio" (accertamento del sequestro) solo in maniera diretta (attraverso fonti "esterne", quali una fotografia o un teste oculare o un' intercettazione interna a quell' area), ma non attraversando i cerchi esterni costituiti dai rapporti fra servizi.

In effetti, se fosse accaduto, anche per il "versante" italiano, cio' che e' accaduto per quello americano, se gli agenti del SISMi fossero stati visti da un teste oculare o fotografati o "tracciati" per l' utilizzo di cellulari o registrati mentre compivano sopralluoghi o impartivano ordini relativi all' esecuzione del sequestro, allora sarebbero stati acquisiti anche nei loro confronti elementi di prova che avrebbero potuto portare alla loro condanna.

Dunque, non si puo' adottare un' interpretazione diversa, neanche se fosse piu' "costituzionalmente orientata", della definizione fornita conclusivamente dalla Corte Costituzionale: il segreto di Stato... ha per oggetto "da un lato i rapporti fra i servizi segreti italiani e quelli stranieri e, dall' altro lato, gli assetti organizzativi ed operativi del SISMi, con particolare riferimento alle direttive e agli ordini che sarebbero stati impartiti dal suo direttore agli appartenenti al medesimo organismo, pur se tali rapporti, direttive ed ordini fossero in qualche modo collegati al fatto di reato stesso, con la conseguenza, quanto alla fonte di prova in questione, dello "sbarramento" al potere giurisdizionale derivante dalla opposizione e dalla conferma, ritualmente intervenuti, del segreto di Stato...".

Per quanto riguarda, in particolare, questo inciso "pur se tali rapporti, direttive ed ordini fossero in qualche modo collegati al fatto di reato..." si rileva che, dalla lettura della sentenza impugnata, non sembra potersi evincere l' avvenuta "manipolazione" del concetto di "pur se", lamentata dalla difesa Pompa, concetto che in realta' puo' essere sostituito da espressioni di contenuto identico, quali "anche se", "sebbene", "quantunque", "ancorche'". Soltanto a pag. 63 della sentenza, come rilevato dalla difesa, risulta utilizzata l' espressione "in quanto", che, pero', per quanto inesatta, non falsa il senso del discorso ne' in questo specifico punto ne' in generale. Infatti, anche alla luce della frase successiva, rimane il significato sostanziale: il sequestro non e' coperto dal segreto di Stato, mentre lo sono le modalita' organizzative ed operative, pur se collegate alla vicenda; non sono coperti dal segreto tutti i comportamenti degli agenti dei servizi commessi vari anni dopo il fatto reato e scollegati temporalmente e logicamente dal fatto sequestro di persona.

Quindi, si puo' considerare accertato che l' espressione esatta, usata dalla Corte Costituzionale, e' "anche se", con tutti i suoi possibili sinonimi, e non "in

quanto”; ma l’ utilizzo inesatto dell’ espressione “in quanto”, fatto in quell’ occasione, non ha portato conseguenze rilevanti.

#### **4.2-B) GLI ITALIANI IMPUTATI DEL SEQUESTRO**

Dovendosi respingere l’ appello del PM sul punto relativo all’ affermazione di responsabilita’ degli italiani imputati del sequestro, non devono essere approfondite le posizioni di Mancini, Di Troia e Ciorra che non hanno proposto impugnazione e nemmeno di Di Gregori che ha proposto appello incidentale ex art. 595 cpp.

La richiesta di tutti gli imputati di assoluzione nel merito non puo’ essere accolta. Infatti, non si puo’ seguire l’ impostazione difensiva, in base alla quale, venuti meno gli elementi probatori coperti dal segreto, la valutazione finale dovrebbe essere compiuta nell’ ottica dell’ art. 530 cpp, con conseguente proscioglimento nel merito ove mancassero o fossero insufficienti gli elementi raccolti. Quella caldeggiata dalla difesa e’ un’ operazione aritmetica non consentita ed anzi contraria alla *ratio* delle norme applicabili: non e’ possibile sottrarre dal quadro probatorio complessivo cio’ che non si puo’ utilizzare perche’ coperto dal segreto e poi valutare “il resto”, cioe’ cio’ che e’ rimasto a seguito della sottrazione effettuata; infatti, l’ art. 202 cpp, che prende in esame proprio questo caso, configura un’ ipotesi speciale, che deroga al sistema generale di valutazione imposto dall’ art. 530 cpp. Cio’ risulta evidente proprio dal tenore dello stesso art. 202 comma 3 cpp, che prende in esame questa specifica ipotesi (“Qualora il segreto sia...”) e ne fissa le conseguenze (“... il giudice dichiara non doversi procedere per l’ esistenza del segreto di Stato”), senza lasciare spazio ad altre soluzioni.

Si tratta di principio riconosciuto dagli stessi difensori di taluni imputati, laddove hanno affermato che il disposto dell’ art. 202 cpp trova applicazione “allorche’ vi sia un processo conoscitivo gia’ iniziato, con acquisizione di dati probatori... rilevanti per l’ accusa e questo percorso conoscitivo e accusatorio non possa finire, definirsi, concludersi perche’ sulla strada ci si imbatte nell’ ostacolo costituito dal segreto di Stato”, che e’ esattamente cio’ che si e’ verificato nel caso concreto.

Per gli stessi motivi, il principio stabilito dall’ art. 597 comma 2 lettera B) cpp, relativo all’ ipotesi dell’ appello del PM riguardante una sentenza di proscioglimento (“...il giudice.. puo’ prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata”) non puo’ trovare pratica applicazione nel caso concreto. Qui non si tratta, infatti, di scegliere la formula piu’ appropriata di proscioglimento, ma di applicare una norma speciale di contenuto inequivoco.

Peraltro, ogni questione sul punto e’ risolta in maniera definitiva dalla sentenza della Corte Costituzionale, che, dopo aver rilevato l’ inesistenza di contraddizione fra l’ esclusione dell’ avvenuta segretazione di un determinato fatto e la segretazione di fonti di prova, anche essenziali per l’ accertamento del reato stesso, ha ricordato il contenuto dell’ art. 202 comma 6 cpp che,

coerentemente con quella impostazione, ha disposto che “non e’ in ogni caso precluso all’ autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi ed indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto”, confermando che “se la fonte di prova segretata riveste appunto carattere di essenzialità e non sussistono altre autonome fonti di prova, non resta all’ Autorità Giudiziaria altro che applicare il comma 3 dell’ art. 202 cpp, il quale testualmente dispone che “qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l’ esistenza del segreto di Stato”.

Dunque, la stessa Corte Costituzionale afferma che in un caso come quello in esame, l’ unica decisione da adottare e’ quella prevista dall’ art. 202 comma 3 cpp, in base alla quale si deve superare anche ogni problematica relativa alla possibilità – o impossibilità – di esercitare, dopo avere opposto il segreto di Stato, il proprio diritto di difesa in modo da ottenere una pronuncia diversa da quella di non doversi procedere per l’ esistenza del segreto.

Dunque, anche tutti i motivi attinenti ai rapporti fra l’ art. 41 L. 124\2009 e l’ art. 51 cp, che riguardano tutti gli imputati, si devono risolvere in base alla sentenza “neutra” di non doversi procedere ex art. 202 cpp, introdotta dall’ ordinamento proprio per garantire la possibilità di risolvere i conflitti fra sicurezza dello Stato e diritto di difesa dell’ imputato, che consente di contemperare le opposte esigenze.

#### **4.2-C) NICOLO’ POLLARI**

La difesa del Gen. Pollari ha, in primo luogo, impugnato le ordinanze del 18-06-2007 e 31-10-2007, nella parte in cui, a seguito dell’ accoglimento della richiesta della difesa di sospensione del processo in attesa della definizione dei giudizi per conflitti di attribuzione demandati alla Corte Costituzionale, e’ stata disposta, ex art. 159, comma 1, n. 3, la sospensione del corso della prescrizione, affermando che la relativa norma non era applicabile, in quanto la richiesta di rinvio del processo, avanzata dal difensore, comporta la sospensione del decorso della prescrizione solo quando è determinata da esigenze di natura " personale" proprie o del proprio assistito e non anche nell’ ipotesi in cui il difensore si limiti a segnalare l’ esistenza di una situazione di carattere oggettivo, che rende consigliabile il differimento dell’ udienza. Nel caso concreto, la richiesta era stata avanzata solo al fine di evitare diseconomie processuali, in quanto l’ accoglimento dei ricorsi proposti avrebbe potuto determinare l’ annullamento della richiesta di rinvio e del decreto che dispone il giudizio, ossia degli atti fondativi del processo, concetto espresso dalla Cassazione, a Sezioni Unite, allorché ha statuito che: "...la sospensione del procedimento ed il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei termini di prescrizione ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell’ imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l’ una o l’ altra non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova e del riconoscimento di un termine a difesa - ossia, soggiunge la difesa, da necessita’ di

carattere oggettivo” (Cass. Pen., SS.UU. 28-11-2001).

La Corte ritiene che non debbano essere annullate le ordinanze impugnate, in quanto l' art. 159 comma 1 n. 3 cp prevede la sospensione della prescrizione in caso di sospensione del procedimento o del processo per impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell' imputato o del suo difensore, senza specificare che vi sia un limite relativo al motivo della richiesta. Dunque, il requisito che si tratti di “necessita' di carattere oggettivo”, aggiunto dalla difesa, non presenta alcun aggancio con la previsione normativa, unica cui si deve fare riferimento, anche considerando il principio, riportato dalla stessa difesa, in base al quale e' esclusa la sospensione del corso della prescrizione quando vi siano esigenze di acquisizione della prova e del riconoscimento di un termine a difesa, senza – dunque - la previsione di altri piu' generalizzati casi attinenti a necessita' di carattere oggettivo ne' “formule di chiusura”. Cio' consente di escludere che il legislatore abbia inteso apportare ulteriori limiti ai casi di sospensione della prescrizione, rispetto a quelli espressamente previsti.

In secondo luogo ha impugnato l' ordinanza del 16-4-2008, con cui sono state acquisite al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni del gen. Pignero ex artt. 431 cpp e 512 cpp, contestando che tali dichiarazioni, oltre a non essere utilizzabili, non erano neppure acquisibili al fascicolo del dibattimento, in quanto l' art. 512 cpp consente la lettura degli atti assunti dal PM allorché, per circostanze “imprevedibili”, ne sia divenuta impossibile la ripetizione in dibattimento. Ma il decesso del Gen. Pignero, avvenuto l' 11-9-2006, rappresentava per il PM un evento prevedibile, quantomeno dal 14-6-2006, allorquando ha chiesto al GIP l' emissione di un' ordinanza di custodia cautelare a suo carico, ed il GIP, “preso atto di quanto esposto dal PM circa le sue gravi condizioni di salute”, dovute ad una grave forma tumorale allo stadio terminale, ha accordato il beneficio degli arresti domiciliari.

Dunque, malgrado la prevedibilita' dell' imminenza dell' evento morte e malgrado che le dichiarazioni rese dall' indagato prospettassero eventuali profili di responsabilita' del Gen. Pollari, il PM non ha chiesto di sentirlo in contraddittorio con le forme dell' incidente probatorio, pur avendone la possibilita' ed il tempo, anche eventualmente rivolgendo istanza al GIP, ai sensi dell' art. 2, comma 4, l.n. 742\1969, affinche' autorizzasse con la massima urgenza, nel corso del periodo di sospensione feriale dei termini, il compimento di tale atto. Non essendo avvenuto tutto cio', il Gen. Pignero e' deceduto senza che i difensori degli altri imputati, ed, in particolare, del Gen. Pollari, avessero avuto la possibilita' di contro esaminarlo.

Questa Corte ritiene che l' acquisizione sia legittimamente avvenuta in base all' art. 512 cpp, in quanto prima del momento del decesso del Gen. Pignero vi era soltanto la consapevolezza da parte del GIP e del PM di un grave stato di salute, dovuto alla forma tumorale da cui egli era affetto, che, peraltro, pur essendo in uno stadio avanzato, era in fase di cura, e non la consapevolezza dell' imminenza del decesso, che si e' verificato in tempi che, al momento, non erano prevedibili. In effetti, non solo le condizioni cliniche non consentivano di

immaginare tempi purtroppo così rapidi, ma anche le sue condizioni personali, la sua autonomia, la sua sottoposizione a cure chemioterapiche che si applicavano contestualmente allo svolgimento della sua attività, come risultava anche dalle intercettazioni telefoniche, le sue condizioni di vita pressoché normali facevano pensare che la sua permanenza in vita potesse proseguire per tempi più prolungati.

Fra l'altro, è evidente che il PM non avrebbe atteso i tempi del dibattimento per il suo esame, ma avrebbe chiesto l'incidente probatorio, come era sua facoltà in base all'art. 392 comma 1 c.p.p. e come ha fatto per gli altri imputati.

La difesa ha chiesto ancora l'annullamento dell'ordinanza con cui il 20-05-2009, il Tribunale, ritenendo che l'oggetto del capitolo di prova sarebbe ricaduto nell'ambito del segreto di Stato, ha revocato l'ammissione dei testimoni indicati nella lista della difesa del Gen. Pollari, ribadendo ed illustrando poi tale richiesta nei motivi aggiunti, e dell'ordinanza dell'8-7-2009 con cui ha rigettato la richiesta di ordinare agli uffici governativi di esibire o produrre le circolari, le direttive o tutti gli atti concernenti la vicenda.

La difesa ha chiesto, essendo interesse del Gen. Pollari assumere tutte le prove utili a dimostrare la propria innocenza ai fini di un proscioglimento nel merito, di disporre, previo annullamento dell'ordinanza impugnata, l'audizione dei testi indicati nella lista ritualmente depositata, con conseguente rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p. Ha anche osservato che la richiesta di documentazione effettuata dall'a.g. avrebbe potuto innescare la procedura prevista dall'art. 256 c.p.p., con l'effetto che il Tribunale avrebbe potuto accertare l'effettiva esistenza della documentazione e del segreto di Stato su di essa.

Ma su queste richieste, la Corte d'Appello ha già deciso in udienza, spiegando i motivi per cui non ha disposto la rinnovazione dibattimentale, con riferimento sia alle audizioni testimoniali sia alle acquisizioni documentali, non annullando, quindi, le relative ordinanze impugnate. Nel richiamare la motivazione già espressa, si ricorda che il discrimine temporale relativo all'astratta rilevanza dei documenti era la data dell'avvenuto sequestro e non quella dell'inizio delle indagini, cui, invece, l'imputato ha fatto riferimento.

Quanto, in particolare, alla revoca dell'ammissione dei testi, avvenuta con l'ordinanza del 20-5-2009, ed all'osservazione difensiva circa l'avvenuta lesione dei diritti di difesa, conseguita al fatto di non aver terminato l'esame del teste Scandone e di non aver potuto opporsi alla rinuncia da parte del PM all'audizione dei propri testi non ancora escussi, rinuncia su cui la difesa all'udienza del 22-4-2009, si era riservata di esprimersi, si deve ricordare quanto accaduto nel corso di tali udienze.

Il 15-10-2008 il teste Scandone, dopo avere risposto alle domande del PM, ha opposto il segreto di Stato di fronte ad una domanda della difesa Pollari, che ha poi chiesto di attivare la procedura di cui all'art. 202 c.p.p. In quella sede, il difensore ha precisato, peraltro, di ritenere che alle sue successive domande il teste avrebbe risposto nella stessa maniera - circostanza considerata anche dal

G.M., che l' ha posta alla base della sua ordinanza - e che sarebbe stato piu' comodo rivolgere al teste un "pacchetto di domande" per consentire al PdC di fornire un' unica risposta cumulativa ed evitare di doverlo reinterpellare per tutte le domande successive, ipotesi non possibile, a suo parere, in quanto la procedura di cui all' art. 202 cpp doveva essere attivata immediatamente.

Se anche tutto cio' non dovesse essere interpretato, in tali condizioni, come rinuncia a proseguire l' esame del teste, la difesa avrebbe potuto comunque presentare la relativa richiesta alle udienze successive, considerando che, dopo la lettura dell' ordinanza di interpello del PdC all' udienza del 22-10-2008, il giudice si era proprio riservato l' eventuale ricitazione del teste (che, peraltro, avrebbe dovuto avvenire ad istanza di parte).

Quanto ai testimoni del PM, all' audizione dei quali quest' ultimo ha rinunciato, si ricorda che il giudice ha espressamente chiesto a tutte le parti all' udienza del 20-4-2009 di interloquire proprio sul punto, chiedendo se vi fosse un accordo sulla rinuncia: ".. in merito alla rinuncia di questi testi, a prescindere da quanto questo giudice naturalmente valuterà, pero' ho bisogno di saperlo fin dall' inizio...".

La riserva sulla rinuncia della difesa Pollari (e Pompa) "all' esito della sua ordinanza o sentenza... a seconda di quello che sarà", cui non ha fatto seguito alcuna istanza dopo la lettura dell' ordinanza del 20-5-2009, con cui e' stata disposta l' esclusione dei testi ex art. 495 comma 4 cpp, impedisce di ritenere accoglibile l' istanza di annullamento sul punto dell' ordinanza del 20-5-2009.

Infine, il Gen. Pollari ha chiesto di essere assolto per non aver commesso il fatto, perche' le prove utilizzabili dimostravano, positivamente, la sua totale estraneita' ai fatti e lo stesso Tribunale ha preso atto della inutilizzabilita' processuale degli elementi indiziari che giustificavano l' ipotesi di un coinvolgimento attivo del SISMi. Ha sostenuto che l' art. 202 cpp - e ora anche l' art. 41 l.n. 124\2007 - si applica allorché il Giudice, pur disponendo di prove utilizzabili, valuti l' informazione rispetto a cui il testimone - o l' imputato - ha opposto il segreto di Stato, come essenziale ai fini del decidere. Ma, nel caso in esame, a fronte dell' assenza di qualsiasi elemento probatorio relativo alle condotte contestate al Gen. Pollari, aveva errato il Tribunale nel ritenere che l' inutilizzabilità di una prova connessa alla tutela del segreto di Stato dovesse comportare una deviazione dalla comune regola decisoria stabilita dall' art. 530, comma 2 cpp, che imponeva la formula di assoluzione "per non aver commesso il fatto", salvo poi eventualmente spiegare in motivazione le ragioni che avevano determinato la non utilizzabilita degli atti.

La Corte, richiamato quanto già sopra illustrato circa i motivi per cui ritiene che il giudice abbia correttamente utilizzato la formula assolutoria "speciale" di cui all' art. 202 comma 3 cpp, in quanto le assoluzioni non sono state determinate dalla mancanza o insufficienza di prove, ma dal fatto piu' specifico dell' esistenza del segreto di Stato, che non ha consentito di utilizzare gli elementi già esistenti, ne' di acquisirne di nuovi, aggiunge alcune considerazioni a seguito dell' affermazione difensiva che nei confronti del Gen.

Pollari esistono prove positive della sua innocenza.

Gli elementi, che la difesa ritiene dimostrino come il segreto di Stato abbia impedito non già di dimostrare la colpevolezza del Gen. Pollari, bensì la sua innocenza, si riducono, in sostanza, sempre all' indicazione di quei documenti, non specificamente identificati, di cui non si può conoscere il contenuto, né direttamente né indirettamente, né integralmente né parzialmente, di cui si è già parlato. La difesa ha negato che l' opposizione del segreto di Stato sull' argomento possa essere intesa come richiesta di un atto di fede; tuttavia, ha indicato caratteristiche della sua richiesta così generiche ed apodittiche (“i documenti esistono, hanno attinenza con il caso che ci interessa, e' indubbia la loro rilevanza”) che essa non può essere diversamente interpretata, visto che non solo non si conosce il contenuto degli atti, ma neanche la loro natura né il loro argomento.

Le ulteriori osservazioni della difesa per provare che l' imputato non ha commesso il fatto consistono nell' affermazione in negativo proprio di quegli elementi che il segreto di Stato ha impedito di accertare in positivo. Infatti, se il segreto di Stato ha svolto la funzione di sbarramento ad accertare che la CIA si era rivolta al SISMI per ottenere la sua collaborazione nel sequestro, non può essere seguito il ragionamento difensivo in base al quale, non essendo stato dimostrato che il Gen. Pollari sia mai stato contattato dalla CIA per l' esecuzione del sequestro, egli deve essere assolto. La circostanza, di per sé corrispondente al vero, non può essere considerata come prova positiva in favore dell' imputato, dal momento che la mancanza di accertamento è dovuta proprio all' opposizione del segreto di Stato.

Ugualmente si deve osservare circa l' argomento logico “la CIA non aveva alcuna necessità di rivolgersi al SISMI per eseguire operazioni di *renditions*” e “esse venivano eseguite anche in violazione dell' altrui sovranità”. Tale asserzione è basata su liste di documenti, che non presentano proprio il contenuto asserito, trattandosi di pareri, direttive o decisioni presidenziali relative ad ipotesi di lavoro ed alla possibilità di eseguire *renditions* senza la cooperazione del governo ospitante ed anche in violazione dell' altrui sovranità, ma che nulla provano in relazione allo specifico fatto di cui si deve decidere.

Anche l' aspetto relativo al fatto che la CIA possa essersi servita esclusivamente dei suoi rapporti con altri organi istituzionali o singoli appartenenti ad altri organi istituzionali non ha una rilevante importanza, non solo perché non è in linea con l' affermazione precedente (non si comprende bene se la tesi difensiva è che la CIA aveva necessità di collaborazione con le autorità locali e si era servita di organi di polizia oppure se agiva da sola in violazione di regole di sovranità territoriale), ma anche perché, se eventualmente la CIA ha agito servendosi dei suoi rapporti con altri organi istituzionali, ciò non esclude che essa avesse bisogno anche della collaborazione dei servizi segreti italiani.

Il fatto che Lady abbia collaborato con la DIGOS ed, in particolare, con il Dr. Megale, che la CIA avesse l' esigenza di evitare che durante l' esecuzione

del sequestro si innescasse un conflitto a fuoco con appartenenti alle forze dell'ordine eventualmente impegnate nei pedinamenti di Abu Omar, l'esistenza di rapporti fra Lady ed il Cap. Palmieri, anch'egli appartenente ai ROS di Milano, non sono elementi valutabili in concreto per dimostrare l'estraneità di Pollari.

Ugualmente nessuna rilevanza possono avere tutti gli altri elementi, indicati come prove positive di innocenza, ma che in realtà consistono – al più – nuovamente in mancate prove di colpevolezza, in quanto il segreto di Stato ne ha impedito il compiuto accertamento. Per esempio, il fatto che non sia stato accertato che al Gen. Pollari siano stati trasmessi gli esiti dei presunti sopralluoghi, che ne' lui ne' altri all'interno del SISMi abbiano mai comunicato alla CIA notizie circa le abitudini, la residenza ed altri dati relativi ad Abu Omar, che egli si sia anche solo informato sugli esiti dei presunti sopralluoghi che gli sarebbero stati commissionati, non sono fatti positivi che dimostrino la sua estraneità all'accusa, ma sono semplicemente fatti non provati, in presenza dell'impossibilità di compiere gli accertamenti stessi.

Ancora, il fatto che la CIA abbia svolto essa stessa degli accertamenti utili per prelevare Abu Omar non dimostra la mancanza di necessità di rivolgersi al SISMi, sia perché le attività da compiere erano comunque plurime sia perché i tempi dei sopralluoghi e degli accertamenti compiuti dalla CIA o dal SISMi potevano ben verificarsi in momenti non coincidenti.

Ancor meno è elemento significativo dell'estraneità del SISMi il fatto che non siano emersi elementi a suo carico dalle indagini sul c.d. traffico di cella o sui pernottamenti in strutture alberghiere. Sono irrilevanti le testimonianze relative, ben potendo non essersi verificati rapporti fra CIA e SISMi in quel periodo e con quelle modalità, senza con ciò dimostrare che non vi sono mai stati rapporti di altro contenuto e in altro momento.

Infine, l'asserita totale estraneità del Gen. Pollari non si può desumere, come affermato dalla difesa, dal fatto che egli si sarebbe sempre opposto a qualsiasi tipo di operazione illegale nella lotta al terrorismo internazionale e che esistano documenti che, oltre a provare ciò, dimostrano positivamente fatti in contrasto con l'ipotesi accusatoria.

Infatti, prima di tutto, non esistono prove in tal senso. Dei documenti, genericamente indicati, si è già detto: non se ne può appurare l'esistenza né il contenuto. Né si può fondatamente affermare che l'insistenza dell'imputato nel chiederne l'acquisizione sia incompatibile con la volontà di ricorrere ad un mero artificio difensivo ed attesti la veridicità del suo assunto. Né è esatto che "la Corte Costituzionale, confermando che sin dall'11-11-2005 il Presidente del Consiglio ha opposto il segreto di Stato su una serie di fatti collegati o collegabili al presunto sequestro di Abu Omar, abbia "asseverato in via definitiva" l'affermazione del Gen. Pollari, resa sin dal suo primo interrogatorio, secondo cui esiste documentazione concernente il fatto oggetto del processo coperta da segreto di Stato" né che "la Corte ha confermato come il predetto assunto corrispondesse a verità e non sia mai

stato usato.... in modo strumentale, alla stregua di mero espediente difensivo volto a sottrarsi al processo”, in quanto la Corte sul punto si e’ limitata a richiamare le varie note e comunicazioni, senza asseverare alcuna’.

Anche i documenti elencati dalla difesa non presentano l’ efficacia probatoria da essa affermata.

La contrarieta’ del Gen. Pollari a qualsiasi tipo di operazione illegale nella lotta al terrorismo internazionale non poteva certo ritenersi provata sulla base di un’ asserita notorieta’ del fatto e di generiche testimonianze di persone che hanno riferito deduzioni o chiacchiere o circostanze vaghe apprese da altri. Quanto alle affermazioni del dottor Farina, imputato di procedimento collegato, sull’ utilizzazione delle cui dichiarazioni si deve tornare piu’ approfonditamente esaminando la posizione di Pompa, esse non sono significative: la sfiducia “degli americani” nel Gen. Pollari e negli altri appartenenti al SISMi, l’ opinione che essi non fossero adatti o fossero comunque contrari ad azioni di questo genere, sono tutte affermazioni estremamente generiche sia quanto al contenuto che quanto alla provenienza. L’ opinione di Condoleeza Rice su Pollari e la conferma data dal Presidente Berlusconi con un cenno del capo all’ ipotesi che Rice gli avesse chiesto direttamente di eliminarlo per evitare un ostacolo alle azioni americane, la sua eccessiva propensione al dialogo con il mondo arabo, sono tutte circostanze altrettanto incerte ed insignificanti. Se alla genericita’ si aggiunge poi la riserva finale, espressa da Farina: “io avevo questa certezza interiore”, si raggiunge il risultato di una assoluta mancanza di significativita’ delle dichiarazioni. L’ appellativo di Pollari come “assassino”, perche’ distruggeva sistematicamente i tentativi di mettere in atto azioni illegali in territorio italiano proveniente, a detta del dr. Farina, “dai servizi americani ed, in generale, dall’ amministrazione Bush”, presentava un significato inesistente per la sua genericita’.

In conclusione, non esiste alcun concreto elemento positivo che dimostri l’ estraneita’ del Gen. Pollari all’ accusa. La formula di proscioglimento adottata dal primo giudice e’, come si e’ gia’ osservato, corretta ed il suo appello deve essere respinto, A cio’ consegue la sua condanna al pagamento delle spese processuali, cosi’ come per Di Gregori, il cui appello incidentale e’ stato ugualmente respinto.

Quanto all’ affermazione del primo giudice circa eventuali probabili coinvolgimenti del SISMi e del Gen. Pollari, affermazione criticata dalla difesa sotto vari aspetti, essa si fonda su condivisibili argomenti di carattere logico, in base ai quali l’ attivita’ del sequestro realizzata dagli americani e’ stata presumibilmente compiuta quantomeno con la conoscenza (o forse con la compiacenza) delle omologhe autorita’ nazionali, argomento logico che - almeno quello - non e’, neanche nella sua estrema sintesi, coperto dal segreto di Stato, che ne ha solo impedito l’ approfondimento.

Gli elementi positivi d’ accusa nei confronti di Pollari e Mancini possono essere sintetizzati nelle dichiarazioni di Pironi, D’ Ambrosio e Pignero,

oltreche' nelle conversazioni intercorse fra Mancini e Pignero, fra Pollari e Pignero.

Le dichiarazioni di Pironi sono coperte dal segreto di Stato quanto al fatto che Lady gli avesse detto che il sequestro era stato organizzato da CIA e SISMI insieme (non importa, per i motivi già detti in relazione all' estensione del segreto, se intendeva dire "dai due servizi in quanto tali" oppure "da singoli appartenenti alla CIA ed al SISMI), in quanto coinvolgenti le relazioni fra i servizi. Nient' altro di utilizzabile e di rilevante ai presenti fini emerge dalle sue dichiarazioni.

Ugualmente, le dichiarazioni di D' Ambrosio presentano un limitato margine di utilizzabilità, anche se egli non ha opposto il segreto ed, anzi, ha precisato di non aver ricevuto alcuna indicazione riguardo ad eventuali limiti delle sue dichiarazioni, pur avendo informato della sua imminente deposizione gli organi interessati.

Infatti, egli ha riferito dei rapporti fra CIA e SISMI nell' organizzazione congiunta dell' attività preparatoria del sequestro e del supporto che il SISMI avrebbe dovuto fornire alla CIA, rapporti e supporti certamente coperti dal segreto.

Ha riferito anche dell' arrivo e delle attività del personale CIA, appresi da Lady, e delle perplessità di quest' ultimo su quanto la CIA intendeva realizzare, fatti che rilevano nella ricostruzione della parte di reato commessa dagli imputati americani (e non di quella commessa dagli italiani), mentre le dichiarazioni riguardanti i sopralluoghi e le altre attività di supporto compiuti dal SISMI per conto della CIA, "in quanto era interesse di quest' ultima procedere al prelievo di Abu Omar" riguardano evidentemente i rapporti con i servizi stranieri, coperti dal segreto.

Le sue dichiarazioni circa la convinzione di Lady che Pollari fosse all' oscuro di tutto non rappresentano certo un elemento d' accusa nei confronti di quest' ultimo.

L' affermazione che Lady lo aveva invitato a parlare con Mancini, cosa che lui aveva fatto, non e' coperta da segreto, in quanto, anche se egli ha riferito in quest' occasione, della organizzazione interna al SISMI, per cui ciascuno doveva riferire in via strettamente gerarchica ogni notizia di reato, non si trattava, come si e' già visto, di *interna corporis* del servizio, come tali coperti dal segreto, ma costituiva una regola interna conoscibile da chiunque, in quanto contenuta nell' art. 9 della legge sui servizi. Di fatto, pero', si tratta di circostanza non rilevante nei confronti di Mancini, in quanto non e' stato possibile accertare gli ulteriori collegamenti fra quanto a lui riferito da D' Ambrosio o, comunque, verificatosi in questa fase, ed il compimento dell' operazione.

Le dichiarazioni del Gen. Pignero (in particolare quelle dell' interrogatorio del 13-7-2006) sono state sottoposte dall' avvocatura dello Stato, nel ricorso del 14-2-2007, all' attenzione della Corte Costituzionale, che, pero', non ha formulato alcun rilievo in relazione ad esse. Dunque, esse, rese nonostante la previsione dell' art. 41, devono

essere utilizzate secondo i criteri già indicati, cioè nella parte in cui non hanno riguardato le relazioni con altri servizi segreti né gli *interna corporis* del SISMI.

Dopo le dichiarazioni del 28-4-2006 (irrilevanti, in quanto Pignero ha sostenuto che Pollari non era a conoscenza di alcunché), egli il 1°-6-2006, ha riferito dei rapporti con Castelli, che, però, sarebbero consistiti - o sarebbero stati comunque interpretati - in richieste e promesse di aiuto nell'ambito di un'attività lecita.

Nella conversazione telefonica del 1°-6-2006, fra Mancini e Pignero, sono state riferite circostanze importanti, ma riguardanti più le menzogne raccontate, la versione fornita, gli accordi per sviare che non effettivamente le attività compiute e le responsabilità. Inoltre, si comprende che la conversazione si è svolta, sì, in maniera tranquilla perché si riteneva che i telefoni (una cabina pubblica ed il cellulare di Seno) fossero sicuri, ma è stata intrattenuta da ciascuno (da Mancini soprattutto) per cercare di mettere al sicuro se stesso ed accertarsi di non rimanere incastrato dalle dichiarazioni di altri, con riferimento all'avvenuta "dissociazione" o rinuncia da parte di Mancini stesso che, però, non ha trovato riscontro nelle risposte di Pignero, a sua volta impegnato nel trovare le proprie scappatoie. Laddove poi Mancini ha fatto affermazioni più rilevanti quanto agli ordini impartiti ai "suoi" circa arresti illegali, si ricadeva ancora nella parte coperta dal segreto, in quanto ha aggiunto di avere, appunto, detto ai "suoi" che gli americani "volevano prendersi" Abu Omar, con ciò riferendo i rapporti del servizio con la CIA. Subito dopo, il discorso è stato riportato da Pignero nei binari della legalità, parlando di "cattura operativa", cioè arresto legale, e competenza dell'a.g..

Sintetizzando, si può affermare che ciò che di rilevante emerge da questa telefonata (richiesta della CIA, inizio di esecuzione dell'accordo, collaborazione per l'esecuzione del sequestro) è coperto dal segreto, mentre ciò che non è coperto costituisce, quantomeno formalmente, elemento favorevole agli imputati, che, anche se certamente per fini di salvaguardia personale, hanno portato il discorso nei limiti della legalità.

Osservazioni analoghe si possono muovere con riferimento all'intercettazione ambientale del 2-6-2006, prodotta da Mancini. La registrazione, effettuata dal diretto partecipante, Mancini appunto, è di per sé utilizzabile, a parere di questa Corte, ma il suo contenuto, da valutare alla luce dell'estensione del segreto di Stato, è in gran parte inutilizzabile, quantomeno nelle parti qui rilevanti, in quanto attiene sempre ai rapporti, alle richieste, alla collaborazione con gli americani. Mentre, con riferimento alle affermazioni, alle ricostruzioni, alle richieste di conferma da parte di Mancini, si devono considerare numerosi elementi in base ai quali le conversazioni perdono significato: Mancini, che sapeva bene essere in corso la registrazione ed ha parlato in funzione di essa, ha cercato di introdurre discorsi a sé favorevoli, ne ha chiesto conferma a Pignero, quest'ultimo ha fornito risposte generiche, limitandosi a constatare la falsità di Pollari, sono stati evidenziati dai due interessati equivoci e fraintendimenti, in parte pretestuosi. Quanto alla vicenda della busta con la lista degli obiettivi, essa è stata ricollegata a Castelli e, dunque, agli americani della CIA. Dal contesto degli avvenimenti, dalla rilevanza di questa busta, che conteneva un documento compromettente, anonimo, non protocollato, esistente in unica copia,

conservato da Pignero fino ad un anno prima (giugno 2005) e poi distrutto, di cui Pignero sarebbe stato pronto a negare l' esistenza se gli americani vi avessero fatto riferimento, dai passaggi della busta stessa (Castelli-Pollari e Pollari-Pignero), risultava chiaramente che gli incontri dei tre interessati non erano stati casuali, ma, proprio per questo, la vicenda rientrava in gran parte nell' area coperta dal segreto.

Anche il colloquio Pollari-Pignero dell' 8-6-2006 non presentava rilevanza concreta; Pollari ha ripetuto perentorie affermazioni di estraneita' mantenendo un totale distacco da quanto riferitogli da Pignero. Peraltro, tali dichiarazioni rivestono rilevanza neutra rispetto all' indagine sulla sua responsabilita', in quanto erano solo manifestazione di tranquillita' da parte di persona che, sempre formale ed impenetrabile, ostentava la propria personale certezza di non avere nulla da nascondere (pur manifestando nella sostanza interesse per le notizie che riceveva), come d' altra parte ha fatto in altre circostanze, anche in occasione (telefonata del 5-7-2006) della notizia dell' arresto di Mancini, che, pure, avrebbe dovuto portare quantomeno qualche turbamento e non solo asserzioni di estraneita'.

Si puo' affermare, in definitiva, che la ricostruzione effettuata dal PM e' basata su elementi solidi e concreti ed e' logica in tutto il suo svolgimento, ma, nel momento in cui opera "il sipario nero" del segreto di Stato, la ricostruzione, alla quale viene sottratta per questo "una riga si' e una riga no", diventa troppo frammentaria, non piu' consequenziale, falsata da affermazioni autoassolutorie ed, in conclusione, inidonea a sorreggere un' affermazione di responsabilita', sia per Mancini, che per Pollari.

#### **4.3-PIO POMPA**

E' stato condannato per il reato di favoreggiamento (capo B).

I comportamenti a lui attribuiti sono molteplici, sussunti in 4 punti evidenziati nell' imputazione. Non si puo' seguire l' impostazione difensiva, in base alla quale, in presenza di specifica motivazione della sentenza con riferimento esclusivo alla seconda delle condotte contestate ("aver aiutato Mancini ed altri appartenenti al SISMi, al fine di sviare gli accertamenti dell' ufficio del PM attraverso le comunicazioni al medesimo di false informazioni (anche in questo caso suggerite a Farina da Pompa) circa presunte responsabilita' organizzative nel sequestro del dr. Dambruoso e del personale della DIGOS") ed in assenza di impugnazione sul punto da parte del PM, si dovrebbe ritenere che sugli altri tre aspetti sia intervenuto il "giudicato". Infatti, e' vero che sono stati contestati comportamenti diversi, ma tutti rientrano nell' ambito di una imputazione unitaria di favoreggiamento ed il primo giudice non ha smembrato l' imputazione, non ha condannato per un comportamento e non ha assolto per gli altri, come pacificamente risulta dal dispositivo della sentenza. Egli ha condannato Pompa per il reato nella sua complessita'. Dunque, non si e' formato un "giudicato parziale" e la Corte puo' - eventualmente - integrare la motivazione con riguardo agli altri aspetti. Peraltro, il primo giudice ha gia', in realta', indicato gli elementi d' accusa in relazione a tutte le manifestazioni del reato contestate: convincimento di giornalisti a pubblicare notizie sul presunto

coinvolgimento del dr. Dambruoso e della DIGOS, finalita' della diffusione di tali notizie, insinuazione di dubbi sui rapporti fra Procura, DIGOS e Pironi, tentativi di acquisire informazioni, comunicazione di informazioni, utilizzazione di Farina da parte di Pompa anche per entrare in possesso di atti processuali, come un rapporto del ROS CC, riguardante le indagini su Abu Omar, che Antonelli ha ricevuto a Bergamo dal Col. Lauretti ed ha consegnato a Farina, che lo ha fatto pervenire a Pompa (interc. 18-5-2006).

A proposito della richiesta di revoca delle ordinanze con cui il primo giudice ha disposto la sospensione della prescrizione, si richiamano le osservazioni gia' svolte a proposito dell' identica richiesta presentata dalla difesa del Gen. Pollari.

La richiesta di dichiarare inutilizzabili le intercettazioni telefoniche, disposte sulle utenze in uso al dr. Pompa a seguito dell' ascolto delle conversazioni in arrivo sull' utenza del dr. Mancini (in particolare, a seguito di una comunicazione del 12-5-2006) si e' basata sull' art. 266 comma 1 lett. B) cpp, che prevede che le intercettazioni possono essere disposte in relazione a delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, restandone, dunque, esclusa la possibilita' di disporre intercettazioni per il reato di favoreggiamento, che prevede una pena fino a 4 anni.

Le intercettazioni delle utenze in uso al dr. Pompa sono state disposte con il decreto d' urgenza del PM del 18-5-2006, convalidato dal GIP il giorno successivo (a questi provvedimenti la difesa ha fatto riferimento nel lamentare l' inutilizzabilita' delle intercettazioni) e successivamente prorogate, in relazione al reato di sequestro di persona. Cio' risulta non soltanto dall' indicazione degli artt. 110-112 n. 1 e 605 cp come reato oggetto del procedimento, ma anche dal contenuto del decreto, che ha fatto riferimento al possibile coinvolgimento nel reato anche di Mancini e Pillinini, entrambi appartenenti al SISMi; mentre il possesso da parte di Pompa di notizie molto riservate attinenti il procedimento ed il controllo da lui esercitato su giornalisti, non hanno fatto allora ipotizzare il reato di favoreggiamento, ma un' attivita' di inquinamento dell' indagine in corso per il reato, appunto, di sequestro di persona.

Il difensore ha indicato a sostegno della propria tesi la sentenza Cass. n. 4942\2004, che ha affermato che l' utilizzo di un' intercettazione in un diverso procedimento contro altri imputati farebbe venir meno il presupposto fondamentale dettato dalla norma di cui all' art. 266 comma 1 lettera a) cpp, che, se cosi' non fosse, la norma sarebbe surrettiziamente e facilmente aggirabile attraverso l' istituto della connessione e che, dunque, "... se, nell' ambito di intercettazioni consentite per determinati reati, emergono indizi di colpevolezza a carico di terzi per reati in relazione ai quali le intercettazioni stesse non sono consentite (e, quindi, non sono utilizzabili), tali intercettazioni non possono costituire il presupposto per l' incriminazione del terzo".

Tale sentenza e' solo apparentemente sovrapponibile al caso in esame. Il dr. Pompa non era "terzo" rispetto al reato per cui si procedeva. In effetti, nei

provvedimenti in esame si e' parlato di attivita' di depistaggio e di disinformazione, facendoli rientrare nel quadro piu' ampio delle responsabilita' per il reato di sequestro di persona ed il GIP ha ritenuto la necessita' di ricorrere alle intercettazioni "per definire il quadro delle responsabilita'". Inoltre, tale sentenza si riferisce all' ipotesi dell' esistenza di un "diverso procedimento", mentre il caso in esame riguarda un unico procedimento per reati diversi.

Anche la recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 12562) del 25-2-2010 e' solo apparentemente favorevole alla tesi difensiva. La Corte ha, infatti, affermato che "i risultati delle intercettazioni disposte per l' accertamento di un reato, poi definito con archiviazione, non sono utilizzabili in riferimento ad altro reato per il quale non sussistano le condizioni di legge per l' autorizzazione alle intercettazioni". Il caso deciso dalla Corte riguardava, in particolare, intercettazioni disposte originariamente per un reato associativo poi archiviato, che erano state illegittimamente utilizzate a fini di prova del delitto di frode sportiva, caso diverso evidentemente da quello oggetto del presente procedimento. Nel testo della motivazione, infatti, la Corte ha proprio voluto precisare che il principio affermato non era applicabile al caso – diverso, appunto - che "nell' ambito dello stesso procedimento vengano giudicati reati diversi, connessi fra loro, per alcuni dei quali le intercettazioni telefoniche o ambientali erano consentite, sicche' ne risulti legittima l' utilizzazione. Si palesa opportuno osservare sul punto che i concetti di utilizzazione in altri procedimenti, contenuto nell' art. 270 cpp e di inutilizzabilita' di cui all' art. 271 cpp appaiono identificativi dell' uso processuale del mezzo di prova (sent. Corte Costituzionale 1991\366), sicche', una volta che le intercettazioni telefoniche o ambientali sono legittimamente entrate a far parte del processo, sia nell' ipotesi in cui vengano utilizzate per l' accertamento di un reato connesso, indipendentemente dall' esito del relativo giudizio, sia nell' ipotesi in cui il reato per il quale erano state disposte successivamente venga diversamente qualificato, non possono essere dichiarate inutilizzabili con riferimento alla fattispecie per la quale non sarebbero state consentite. Si osserva che, proprio attraverso la utilizzazione processuale, il contenuto delle conversazioni telefoniche o ambientali diviene, o dovrebbe divenire, di pubblico dominio".

Questa sentenza, che, nel suo contenuto qui rilevante, contempera le esigenze inerenti al diritto alla liberta' ed alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto dall' art. 2 della Costituzione, e quello connesso all' esigenza di prevenire e reprimere i reati, bene – anch' esso - oggetto di protezione costituzionale, e' risolvete quanto al caso in esame ed ai motivi di impugnazione sul punto e convince della utilizzabilita', sotto questo aspetto processuale, delle intercettazioni telefoniche disposte sulle utenze del dr. Pompa, indipendentemente dal fatto che le singole conversazioni utili per l' accertamento del reato di favoreggiamento siano anche utili – o meno – per l' accertamento del reato di sequestro di persona. Peraltro, lo stesso intreccio

delle diverse posizioni, Pollari, Pompa, Farina, consente di affermare che queste conversazioni potrebbero essere utili anche ai fini dell' accertamento della responsabilit  di Pollari nel sequestro di persona, coinvolgimento che, come osservato dal primo giudice, impedisce di considerarlo destinatario anche di contestazione del reato di favoreggiamento. La *ratio* di tale principio   del tutto consequenziale: se le limitazioni all' utilizzo delle intercettazioni sono dettate dall' esigenza di tutelare la libert  e la segretezza delle comunicazioni, tale esigenza, nel caso in esame, non deve pi  essere tutelata, potendo essere le conversazioni comunque utilizzate nel procedimento.

La responsabilit  del dr. Pompa   stata ritenuta accertata dal primo giudice, con motivazione che si condivide e si richiama, con particolare riferimento anche al contenuto delle intercettazioni poste a base dell' affermazione di responsabilit , fra le quali si ricordano soprattutto quelle del 22-5-2006 (in particolare alle ore 12.32, 15.33, 17.37, 18.52, 19.07 e 23.34), ma anche quelle dei giorni precedenti e successivi.

Dalle conversazioni telefoniche ed ambientali intercorse   risultato evidente che Pompa ha pilotato Farina nella sua attivita' di favoreggiamento, realizzata sotto le diverse forme contestate.

Non si puo' fondatamente affermare che Farina abbia assunto autonomamente l' iniziativa di cercare di prendere un appuntamento con il PM, in quanto   evidente che, quando Farina ha comunicato a Pompa (22-5-2006 ore 12.32) di avere un appuntamento con il PM ("Io alle 5 vedo Spataro"), tale notizia ha fatto seguito a precedenti accordi in tal senso. Infatti, se si fosse trattato di una comunicazione data da Farina a Pompa in quel momento, senza precedenti accordi, Pompa sarebbe stato colto di sorpresa, avrebbe chiesto i motivi e gli scopi dell' iniziativa, avrebbe chiesto particolari e delucidazioni. Invece, ne ha semplicemente preso atto (" Ah, si?"). E, subito dopo, i due sono passati a prendere accordi su quello che avrebbe dovuto essere il contenuto del colloquio.

Dunque, non si trattava di iniziativa ne' spontanea ne' estemporanea, facente capo esclusivamente a Farina, ma della conclusione, realizzata da Farina, di un programma precedente, che coinvolgeva altre persone oltre a loro due.

D' altra parte, cio' risultava evidente, cosi' come gli accordi fra Pompa e Pollari sul punto, da conversazioni precedenti e successive, da cui risultava, fra l' altro, che Farina ha informato Pompa degli spostamenti del PM (aggiungendo: "noi cerchiamo di avere un po' di interrogatori, un po' di carte"), che Farina e Pompa hanno previsto di sentirsi per concordare le domande da porre al PM, che Pompa, a sua volta, ha informato Pollari, che entrambi erano preoccupati di cio' che Farina avrebbe detto e chiesto, che Pompa ha significativamente tranquillizzato Pollari ("sa cosa dire"), che hanno programmato di vedere insieme di poter sfruttare l' occasione del colloquio, che Farina ha anche comunicato lo spostamento di mezz' ora dell' appuntamento, che Pompa ha dato istruzioni a Farina ("devi capire se... devi fare la parte di chi riceve l' informazione..."), che Farina ha a sua volta chiesto

istruzioni (“posso citare quel documento, che le autorizza...?”), che Pompa gli ha fornito suggerimenti (“... quello che gli devi dire e’ che fonti tue, americane.. no... ti hanno chiaramente fatto capire che noi non c’entriamo niente, anzi che ci sono stati dei problemi rispetto alla presa di posizione fatta dal nostro due mesi dopo che si era insediato... che poi ha ribadito in sede di Co.pa.co, che poi ha ribadito a Bruxelles, rifiutando perfino di catturare ricercati in Italia, come Casimirri... soprattutto al Co.pa.co e’ verbalizzato il fatto che lui, rispetto alle richieste di collaborazione genericamente espresse nei confronti di tutti i paesi da parte degli USA, il nostro ha detto: ‘Io queste cose non le faccio perche’ vanno contro il diritto internazionale, i diritti umani e le leggi del paese”)), che Farina lo ha tranquillizzato (“...certo, certo... ma questo me lo ricordo bene...”), che Pompa ha insistito (“.. tu gli devi dire che anche tue fonti americane ti hanno confermato non solo l’ estraneita’, ma anche il fatto che e’ stato un fenomeno locale”), che Farina ha cercato di chiarire (“fenomeno locale vuol dire di collaborazione con personaggi locali”) e che Pompa ha confermato (“... personaggi locali che non hanno specificato se italiani o no... ti hanno detto che le cose sono state fatte localmente, anche con la presenza di qualche italiano... perche’, hai capito, tu l’ hai saputo dopo che e’ emersa questa storia di Ludwig, tu hai chiesto e ti e’ stato risposto cosi’...”, che Farina ha rassicurato Pompa (“.. va bene...”) e che, dopo l’ ultima raccomandazione di Pompa (“quindi, alle 5 e mezza vai, ma poi ci risentiamo...”), Farina lo ha tranquillizzato (“Beh! Ovvio!”).

Alle 17.37 Pompa ha avvisato Pollari del fatto che Farina era a colloquio.

Farina, poi, e’ anche andato al di la’ delle pur precise ed ampie istruzioni ricevute, ponendo domande piu’ dirette, ma ha in gran parte seguito le indicazioni che aveva ricevuto, formulando sospetti, facendo riferimento alla sua presunta fonte americana e rivolgendo domande.

Le istruzioni fornite da Pompa a Farina sull’ interesse da manifestare, sulle domande da porre al fine di apprezzare il grado di conoscenza degli inquirenti sul coinvolgimento del SISMI, sulla comunicazione di false informazioni circa responsabilita’ della Procura e della DIGOS, costituiscono proprio i vari comportamenti addebitati nell’ imputazione.

Il sunto finale del colloquio (“...a naso mio non c’e’ un cazzo sul Sismi...”), sollecitato da Pompa (“... perfetto... senti...ma per noi? A naso tuo?”), dimostra che non di interesse giornalistico o meramente personale si trattava, ma di tentativo di acquisizione di informazioni, evidentemente destinate ad essere utilizzate per organizzare strategie difensive o ulteriori depistaggi. Rivestono analogo significato altre espressioni usate, quali: “... e’ il caso che si ripassi la lezione... perche’ e’ un’ occasione preziosissima...e’ una cosa che ci puo’ risultare estremamente utile...” (Pompa a Pollari), utilizzando sempre il plurale, riferendosi a loro appartenenti al SISMI, parlando dell’ utilita’ dell’ occasione, senza alcun riferimento ad un “interesse giornalistico”.

Alle 19.07 Pompa ha riferito tutto, precisando che “...a naso non avevano niente...” a Pollari, che ha risposto: “... ci mancherebbe altro... come

potrebbero avere se non c'è nulla, scusa...". Peraltro, sembra strano che vi fosse davvero questa assoluta tranquillità da parte di persona che tuttavia accoglieva volentieri tutte le informazioni che, in tempo reale, gli venivano fornite proprio sullo stato delle indagini, su quanto Farina aveva appreso e comunicato e sul coinvolgimento del servizio.

Farina ha confermato quanto risultava già chiaro dalle conversazioni intercettate, limitandosi a fornire versioni difensive relative alle motivazioni per cui egli ha agito, peraltro contrastanti con le parole usate nelle conversazioni sopra sintetizzate. È acquisita agli atti anche la sentenza, divenuta definitiva, emessa nei suoi confronti ex art. 444 cpp.

La difesa ha presentato richieste subordinate, nell'eventuale ipotesi che la Corte non ritenesse inutilizzabili tutti gli elementi di prova a carico del dr. Pompa, di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso o perché non costituisce reato.

Si ricorda preliminarmente che il favoreggiamento è reato a forma libera, di pura condotta e di pericolo. "Esso consiste nel turbamento della funzione giudiziaria e non richiede che le investigazioni dell'autorità siano effettivamente fuorviate, bastando che la condotta dell'agente abbia l'attitudine e possa conseguire lo scopo di aiutare il colpevole ad eludere le investigazioni in corso, per effetto anche di un mero sviamento di queste in ordine alla esatta e puntuale ricostruzione dei fatti.... È reato di pericolo e... rimane integrato da qualsiasi comportamento idoneo, sia pure in astratto, ad intralciare il corso della giustizia, sicché nessun rilievo scriminante può allegarsi alla ininfluenza concreta del comportamento del soggetto agente sull'esito delle indagini" (Cass. VI, n. 539 del 3-11-1997) e "... si realizza nel momento in cui viene posta in essere la condotta, indipendentemente dal raggiungimento dello scopo, trattandosi di reato di pericolo" (Cass. Sez. VI, n. 37384 del 22-5-2003).

L'affermazione che l'ipotesi accusatoria avallata dal Tribunale implichi la inevitabile partecipazione dolosa o colposa dei PM al reato di favoreggiamento è fantasiosa, se non altro per il fatto che nessuna notizia riservata sull'indagine è stata da loro rivelata a Farina né lo sarebbe mai stata.

A sua volta, l'affermazione che nessun PM rivelerebbe mai ad un giornalista notizie sensibili è ovvia, ma trascura il fatto che taluno può sperare di captare informazioni o segmenti di informazione, anche indirettamente, semplicemente frequentando un ufficio giudiziario o facendo affidamento su una distrazione o un'avventatezza o una coincidenza o una confidenza. Infatti, Farina nella telefonata del 22-5-2006, ore 22.23, ha comunicato a Pompa, con un certo rammarico, che i PM erano impenetrabili. Se egli ha notato questa "impenetrabilità", ne è rimasto deluso e l'ha comunicata a Pompa, ciò significa che egli sperava, invece, di trovare una maggiore "apertura" volontaria o involontaria.

E, comunque, l'attività di favoreggiamento è consistita non solo nel cercare di acquisire notizie, ma anche nel tentare di fornire informazioni depistanti,

quale quella che si era trattato di un “fenomeno locale”, informazione sulla quale Pompa aveva particolarmente insistito.

E' vero che domandare informazioni ad un PM costituisce – di per se' - un' attivita' lecita, ma si deve ricordare che, in concreto, la condotta non si riduceva a porgere le domande, ma era finalizzata anche, secondo la tesi accusatoria che si accoglie, alla successiva attivita' di aiutare altri a eludere le indagini. E' sufficiente ricordare la telefonata di Farina a Pompa, alle 23.34 di quella stessa sera, allo scopo di sapere da Pompa cosa pensasse Pollari, telefonata che presuppone un lungo giro di informazioni fra i tre, la conoscenza da parte di tutti del circuito informativo ed operativo e la destinazione delle domande (e delle risposte) ad elaborare ipotesi di depistaggio o di strategie difensive.

Rivolgersi ad un giornalista per ottenere notizie su un procedimento penale non e' certo sintomatico di carenza di dolo, come sostenuto dalla difesa, ed, anzi, non si vede perche' una persona (ed, in particolare, un appartenente al SISMi) dovrebbe rivolgersi ad un giornalista, come storicamente e' avvenuto, per ottenere notizie se non con il fine, appunto, di introdurre informazioni di comodo e ricevere dati utili a elaborare strategie difensive *ad hoc*.

L' affermazione che chiunque potrebbe venire a conoscenza di quelle notizie, non appena il giornalista procedesse alla loro pubblicazione, non e' rilevante ai fini indicati dalla difesa e non tiene conto del fatto che, in questo caso, il giornalista non ha affatto svolto – e non intendeva svolgere – il proprio ruolo di giornalista.

La comunicazione al PM di notizie “depistanti” non si e' esaurita nel fornire notizie che gia' campeggiavano sui *media* da oltre un anno, in quanto una notizia ripetuta da piu' fonti, anche profondamente diverse, potrebbe essere – teoricamente – piu' affidabile di una notizia proveniente da un' unica fonte e, soprattutto, le notizie fornite da Farina, vicedirettore di un quotidiano di diffusione nazionale, provenivano, secondo quanto da lui riferito e suggeritogli da Pompa, da “fonte americana”, come tale piu' vicina ai fatti e quindi piu' attendibile. Farina non e' andato, ovviamente, dai PM a dire che aveva letto sui giornali certe notizie, ma ha dato ad esse una veste piu' attendibile e piu' riservata. E, comunque, il favoreggiamento sussiste anche in mancanza dell' idoneita' concreta della condotta a realizzare il “depistaggio”.

Si deve ricordare, ancora, che “le investigazioni di polizia giudiziaria... sono finalizzate sia a prendere notizia dei reati ed identificarne l' autore (ed una pluralita' di fonti concorre ad una indiscutibile identificazione), sia a “raccolgere quant' altro possa servire all' applicazione della legge penale, cioe' ad una compiuta ricostruzione dell' episodio criminoso” (Cass. Sez. VI, n, 8681 del 14-6-1993) e che “... per la configurabilita' del favoreggiamento, non si richiede... che la giustizia sia stata effettivamente fuorviata ed il medesimo e' ipotizzabile persino quando l' autorita' sia a conoscenza della verita' dei fatti ed abbia gia' conseguito la prova della commissione del delitto da parte della persona aiutata” (Cass. Sez. VI, n. 7512 del 12-4-1994) e che “Il delitto non e'

escluso dall' eventuale concomitanza di informazioni già in possesso dell' autorità inquirente, dal momento che la ricerca della verità esige una pluralità di elementi, il cui apporto non può essere rimesso al giudizio del singolo" (Cass, Sez. VI, n. 539 del 3-11-1997).

Nessuna rilevanza riveste il fatto che le false notizie fornite siano state o meno verbalizzate, in quanto esse erano dirette a sviare un' attività che si trovava ancora in fase investigativa ed erano idonee allo scopo anche se rimaste a livello verbale.

Gli altri giornalisti che avevano pubblicato precedenti notizie non dovevano essere imputati di favoreggiamento, sia in quanto non è stato neanche ipotizzato che ciò abbiano fatto per sviare le indagini sia perché le notizie sono state pubblicate sulla stampa come ipotesi di lavoro ed esito di personali "indagini" e non comunicate in via "riservata" e surrettizia.

Quanto alle affermazioni difensive circa la necessità di accertare quale uso sia stato fatto delle informazioni ricevute e se attraverso le condotte poste in essere si sia vanificato qualche atto di indagine a vantaggio di qualcuno, si osserva che il raggiungimento di tale finalità non è affatto necessario ("Il reato di favoreggiamento è di pura condotta, la quale, tuttavia, per costituire "aiuto" alla elusione delle investigazioni dell' autorità, deve essere potenzialmente idonea al conseguimento di un tale risultato e deve, inoltre, essere consapevolmente diretta ad inserirsi nell' ambito operativo di detta autorità, pur non essendo poi necessario che quest' ultima sia effettivamente fuorviata". (Cass. Sez. VI, n. 10851 dell' 8-1-1996)). Pacificamente, dal contenuto dei colloqui intercettati, risultava evidente che il fine era proprio quello di comunicare ogni informazione direttamente a Pollari.

Ancora è irrilevante il fatto che i PM fossero a conoscenza degli accordi intervenuti fra Farina e Pompa e che abbiano predisposto la registrazione del colloquio, come risulta da tutti gli atti, senza necessità di far riferimento a quanto il PM Spataro ha dichiarato alla Commissione temporanea in sede europea sui voli CIA. Infatti: "Il favoreggiamento personale è reato di pericolo, il quale... si consuma nel momento in cui l' autore pone in essere una condotta, attiva od omissiva, favoreggiatrice, idonea ad ostacolare o ad intralciare le indagini e le ricerche dell' autorità, così da richiedere, da parte di quest' ultima, un maggior impegno investigativo. Tale idoneità deve essere apprezzata sotto il profilo oggettivo, considerando la condotta in sé e con riferimento alla sua intrinseca attitudine a deviare le indagini degli inquirenti, di guisa che il reato si consuma anche quando, per l' abilità di costoro, ovvero per circostanze estrinseche, tale deviazione non si sia in effetti verificata" (Cass. Sez. VI, n. 3575 del 25-1-1995).

Ancora, nessun rilievo può rivestire il risultato raggiunto con le attività contestate. Il fine di eludere le investigazioni risulta evidente dalla falsità di alcune informazioni fornite, dal tipo di notizie che si cercava di acquisire, dagli accordi presi per decidere il contenuto di domande da rivolgere e di informazioni da fornire, dal controllo che è stato esercitato su di esse, sia

prima sia dopo l' incontro, dal resoconto che di esso e' stato fatto da Farina a Pompa e da Pompa a Pollari relativo proprio agli elementi in possesso dei PM (pari a zero, secondo Farina), che contrasta con l' interesse "puramente giornalistico" o di carattere personale. E, comunque, era ovvio che, non sussistendo alcun minimo elemento nei confronti del SISMi, secondo cio' che Farina aveva capito, non vi erano particolari iniziative da assumere ed, anzi, era consigliabile non smuovere le acque.

Per la sussistenza del delitto di favoreggiamento personale "non e' necessario il dolo specifico, ma e' sufficiente il dolo generico, che consiste nella volonta' cosciente di aiutare una persona a sottrarsi alle investigazioni o alle ricerche dell' autorita'" (Cass. Sez. I, n. 8786 del 6-5-1999) e "non rileva l' effettivita' dello sviamento delle indagini nel caso concreto, essendo sufficiente che la condotta dell' agente abbia l' attitudine, sia pure astratta, ad intralciare il corso della giustizia" (Cass. Sez. I, n. 21956 del 14-4-2010).

L' osservazione che non vi fosse "taluno" da aiutare ad eludere le investigazioni e' infondata. Infatti, il reato di sequestro di persona era certamente stato commesso e sulla consapevolezza di tale fatto storico da parte di Pompa non vi possono essere dubbi, sia per la notorieta' del fatto a quell' epoca, sia per i precisi riferimenti ad esso nel corso delle conversazioni intercettate. Non si riuscirebbe a capire, in caso contrario, a che cosa si riferissero i due interlocutori quando parlavano di interrogatori, di informazioni, di documenti, di fonti, di americani, di diritto internazionale, di collaborazione, di diritti umani, di fenomeni locali, di Ludwig.

E' singolare la tesi che "l' eventuale conoscenza, ottenuta per giunta attraverso gli organi di informazione, di un procedimento penale non equivale alla consapevolezza della commissione dell' ipotetico reato oggetto delle indagini", cosi' singolare che sembra banale affermare il contrario: tuttavia, non si puo' non sottolineare che non e' necessaria una conoscenza "legale" o "qualificata" o "formale" dell' avvenuta commissione del reato, essendo sufficiente che il favoreggiatore sia comunque a conoscenza dell' esistenza del reato presupposto e del procedimento penale.

E, comunque, la consapevolezza di Pompa dell' avvenuto rapimento, del procedimento penale e della commissione del reato oggetto delle indagini emergeva anche dalla preparazione delle domande e delle informazioni che Farina doveva porre o fornire e dagli argomenti trattati, che ruotavano tutti proprio intorno a quei fatti.

Ne' possono sussistere dubbi sul fatto che Pompa fosse a conoscenza dei sospetti sugli uomini del SISMi. E' sufficiente in tal senso ricordare il sunto finale delle impressioni di Farina, non molto acuto, e' vero, ma certamente riguardante proprio il fatto che nei loro confronti potesse essere in corso un' indagine. Il favoreggiamento e' configurabile "... anche nel caso di aiuto fornito al colpevole di un delitto a sottrarsi ad investigazioni che non siano ancora in atto" (Cass. Sez. VI, n. 28639 dell' 8-3-2007).

La tesi che non esisteva “taluno” da aiutare, in quanto, a seguito del “sipario nero” calato sulle attività operative del SISMI, era come se Pollari, Mancini e gli altri agenti SISMI non fossero mai entrati nel processo, e’ davvero azzardata, poiche’ all’ epoca il “sipario nero” non era ancora calato, poiche’ pacificamente esistevano delle investigazioni in corso proprio nei loro confronti, perche’, comunque, le indagini riguardavano chiunque potesse avere avuto un ruolo nel rapimento, perche’ non e’ vero che non sia stato proprio possibile prendere in esame la loro posizione. Basta ricordare a tal proposito che e’ stata pronunciata una sentenza di non doversi procedere nei loro confronti per l’ esistenza del segreto di Stato. Solo nel caso in cui “sia accertata l’insussistenza obbiettiva del reato presupposto... non e’ configurabile il reato di favoreggiamento personale” (Cass. Sez. VI, n. 59 del 22-11-2002), mentre anche “L’ assoluzione per insufficienza di prove della persona aiutata non esclude, ai sensi dell’ art. 378 cp, il delitto di favoreggiamento personale” (Cass. Sez. VI, n. 10414 del 12-12-1989).

Altrettanto azzardato e’ sostenere che nulla dimostrava che il dr. Pompa fosse a conoscenza o potesse anche solo immaginare che i soggetti asseritamente favoriti – il dr. Mancini e gli altri appartenenti al Sismi – fossero inquisiti o potessero, anche in futuro, essere sottoposti ad indagine, dal momento che il famoso “riepilogo” di Farina era proprio destinato a riassumere lo stato delle indagini nei loro confronti, cosi’ come il “riepilogo” girato da Pompa a Pollari. L’ affermazione della certezza dell’ innocenza dei soggetti favoriti e’ irrilevante ai fini della sussistenza del reato di favoreggiamento (“Per la sussistenza del dolo, nel reato di favoreggiamento personale, e’ sufficiente la consapevolezza che l’ aiuto venga prestato in riferimento ad un precedente reato ed e’ irrilevante che l’ agente creda di prestare aiuto ad un colpevole o ad un innocente”. Cass. Sez. II, n. 5842 del 10-2-1995) e contrasta, fra l’ altro, con tutte le precedenti tesi difensive: Pompa non poteva essere convinto dell’ innocenza degli uomini del SISMI se non sapeva neanche dell’ avvenuto rapimento, ne’ dei sospetti sugli uomini del SISMI ne’ della astratta possibilita’ che essi venissero in seguito inquisiti.

Dunque, sono sussistenti tutti gli elementi costitutivi del reato di favoreggiamento consumato ascritto al dr. Pompa.

Come altro motivo d’ appello la difesa ha chiesto sia l’ annullamento dell’ ordinanza con cui il Tribunale ha rigettato la richiesta dell’ ufficio del PM di attivare la procedura ex art. 41 L.N. 124\2007 sia l’ attivazione della procedura stessa.

L’ ordinanza impugnata, pronunciata l’ 8-7-2009, ha preso atto della motivazione addotta dal PM a sostegno della propria richiesta e l’ ha rigettata, in quanto “attivare una ulteriore richiesta di interpello alla Presidenza del Consiglio che riguardi un ambito gia’ sottoposto alla definizione del segreto da parte della medesima, definizione confermata dalla sentenza della Corte, apparirebbe sostanzialmente ultroneo ed inutilmente defatigatorio”.

La Corte condivide questa valutazione. L' ordinanza del Tribunale non deve essere annullata, a parere di questa Corte, perché è fondata su un principio valido e condivisibile, che si può sintetizzare nell' esigenza di non ripetere inutilmente un' attività già compiuta, considerando anche che, se tale principio non trovasse applicazione, la procedura di interpello potrebbe dover essere attivata senza limite, ogni volta che nel corso del procedimento un teste o un imputato dichiarasse di opporre il segreto di Stato ed anche ogni volta che lo stesso teste o lo stesso imputato lo opponessero su circostanze nuove o anche solo parzialmente diverse.

L' ordinanza del Tribunale, che la Corte, appunto non intende annullare, implica anche che l' apposizione e conferma del segreto di Stato da parte della Presidenza del Consiglio rappresenta un punto fermo, dal quale non si può prescindere in sede di valutazione finale e decisione del processo.

Ma il significato da attribuire a tale decisione è limitato a questo: non si attiva ulteriormente la procedura e si considera acquisita l' esistenza del segreto di Stato, così come confermato dalla Presidenza del Consiglio e perimetrato dalla Corte Costituzionale. Non si può andare oltre: non si può ad essa attribuire l' ulteriore significato che si debba di conseguenza dichiarare non doversi procedere nei confronti di Pompa per l' esistenza del segreto di Stato, significato che non discende dal semplice rigetto della richiesta di attivazione della procedura come sopra motivato.

L' aspetto della richiesta pronuncia di sentenza di non doversi procedere deve essere approfondito sotto punti di vista diversi.

Infatti, nel giungere all' affermazione di responsabilità di Pompa - ma osservazioni identiche valgono per Seno, che, anche sotto questo profilo, si trova nella stessa posizione - il primo giudice ha ritenuto che il loro comportamento, ipotizzato nei capi di imputazione, non potesse considerarsi "coperto dall' area del segreto di Stato e che la corposa massa di elementi probatori esistenti ed utilizzabili nei loro confronti pesasse nella valutazione finale, determinando l' affermazione della loro responsabilità".

Le dichiarazioni spontanee rese da Pompa nel giudizio di appello non hanno portato alcun elemento nuovo rispetto alla sua posizione nel primo grado di giudizio. L' imputato ha ripercorso le contestazioni che gli erano state mosse ed ha punto per punto affermato di non poter rispondere ad esse perché avrebbe dovuto violare il segreto di Stato.

La sequenza apposizione-opposizione-conferma si articola in tre diversi momenti, due dei quali (apposizione e conferma) demandati alla discrezionalità dell' autorità preposta, non sindacabili sotto alcun profilo dall' autorità giudiziaria né da altre autorità'. Il terzo momento (secondo, dal punto di vista temporale) è demandato, invece, alla persona fisica, testimone o indagato/imputato (secondo la decisione della Corte Costituzionale), che lo oppone. Ora, con riferimento a tale momento l' a.g. non può limitarsi a prendere atto dell' avvenuta opposizione da parte del teste/indagato/imputato, ma deve compiere una propria valutazione circa il collegamento e la

corrispondenza fra l' oggetto della domanda\risposta e l' oggetto del segreto, dunque fra opposizione ed apposizione\conferma. Se non potesse essere effettuata tale verifica, si potrebbe realizzare la paradossale situazione dell' opposizione del segreto di Stato su fatti privi di collegamento con l' oggetto della domanda, cosa che in parte e' avvenuta anche nel corso del presente procedimento. Ad esempio, Pompa ha opposto il segreto di Stato sull' oggetto dell' incarico dato a Farina, sul fatto di avere fornito informazioni a Mancini su movimenti e contatti di giornalisti e sul contenuto delle conversazioni con Farina e con Pignero il giorno dell' incontro con i PM (fatti, tutti, che, conosciuti attraverso fonti autonome, risultano scollegati da esigenze di tutela del segreto di Stato), Ciorra sul fatto che si "desse del tu" con Mancini, Seno sulla sua amicizia personale con Pignero e Mancini, salvo, poi, affermarla con decisione, illustrarla con particolari e porla alla base di un motivo di impugnazione.

Si e' ricordato che la Corte Costituzionale ha compiuto una valutazione di bilanciamento dei beni costituzionalmente protetti ed ha ritenuto la prevalenza del bene "sicurezza dello Stato" su ogni altro. In effetti, la sicurezza dello Stato e' tutelata con un ampio potere di apporre il segreto, ma "l' altrettanto primaria esigenza di accertamento insita nell' esercizio della giurisdizione penale" viene tutelata con questa attivita' di controllo della pertinenza dell' opposizione del segreto alla materia oggetto dello stesso, pertinenza carente nel caso concreto, non solo e non tanto per una cesura temporale, pure rilevante, di oltre 3 anni fra il fatto del sequestro ed il fatto del favoreggiamento, quanto soprattutto per la assoluta autonomia logica ed indipendenza probatoria del favoreggiamento rispetto al contenuto del segreto. In effetti, come si e' osservato trattando del segreto di Stato, oggetto di quest' ultimo non sono i fatti-reato, ma le fonti probatorie. E, dunque, quando l' oggetto dell' opposizione del segreto di Stato non ha nulla in comune con l' esigenza della salvaguardia della sicurezza dello Stato, quando non puo' mettere a rischio di indebita pubblicita' le modalita' organizzative ed operative ne' la credibilita' del Servizio, quando non rappresenta alcun pericolo di provocare "ostracismo informativo" o turbamento delle relazioni internazionali, quando la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, desumibile dalle domande cui e' stato opposto, non e' essenziale per la definizione del processo, quando non si verifica alcuna interferenza fra il contenuto del segreto e l' oggetto dell' accertamento, quando vi sono elementi autonomi ed indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto, come nel presente caso, l' autorità giudiziaria puo' procedere in base ad essi, senza acquisire ne' utilizzare, neanche indirettamente, notizie coperte dal segreto.

L' osservazione difensiva relativa allo stretto intreccio esistente fra il sequestro di Abu Omar ed il favoreggiamento addebitato a Pompa, teso a dimostrare un necessario allargamento della copertura del segreto anche a tale reato, e' solo parzialmente esatta e, comunque, non rilevante rispetto al fine perseguito. Infatti, tra i due reati di cui qui si tratta, sequestro di persona e

favoreggiamento, esiste il normale legame che deve sussistere fra reato presupposto e favoreggiamento, legame non caratterizzato da particolari intrecci o interdipendenza. Comunque, il rapporto fra sequestro e favoreggiamento non e' rilevante al fine indicato dalla difesa, in quanto dovrebbe essere approfondito e dimostrato – eventualmente – il legame fra favoreggiamento e segreto, che, pero', pacificamente, non riguarda il sequestro. Non tutto cio' che e' in qualche modo collegato a materia oggetto del segreto di Stato resta coperto, ma solo cio' che e' stato indicato dalla Corte. E soprattutto, il collegamento fra la materia oggetto del segreto di Stato e l' opposizione di esso da parte di un testimone\imputato non puo' essere rappresentato dalla qualifica soggettiva di quest' ultimo quale appartenente al SISMi, in quanto, come gia' osservato, essa non puo' costituire una sorta di immunita' soggettiva, non prevista dal nostro ordinamento giuridico.

E non si possono considerare le conversazioni (o altre fonti di prova) come soggette al segreto, sulla base del semplice fatto che coinvolgano appartenenti al SISMi o abbiano ad oggetto rapporti interni al SISMi, poiche' anche questo aspetto realizzerebbe un criterio soggettivo di immunita'.

Ugualmente non tutte le materie di interesse del SISMi sono per cio' solo *interna corporis*, come sembra affermare la tesi difensiva. Essi riguardano gli assetti di enti o istituti, in questo caso dei servizi. Ma "assetto" non e' un rapporto individuale, occasionale e, ancor meno, illecito.

Dunque, se anche negli *interna corporis* rientrano i rapporti interni fra appartenenti al servizio, in quanto espressione di "modalita' operative" dello stesso, non puo' comunque ritenersi che appartenga ai compiti istituzionali ed agli assetti organizzativi dei servizi anche un' attivita' di depistaggio quale quella contestata.

Si e' visto sopra che gli elementi rilevanti nei confronti di Pompa (e Seno) sono rappresentati da intercettazioni telefoniche e deposizioni testimoniali che non riguardano affatto i "rapporti fra Servizi italiani e stranieri", anche se da intendersi, evidentemente, con riferimento non soltanto alle linee generali e strategiche di collaborazione fra i Servizi interessati, ma anche agli scambi di informazioni ed agli atti di reciproca assistenza posti in essere in relazione a singole e specifiche operazioni.

Ed anche laddove si volesse ritenere che il solo fatto di avere intrattenuto comunicazioni ed essersi scambiati informazioni fra appartenenti al SISMi rappresenti manifestazione tipica degli *interna corporis*, si deve ricordare che la sentenza della Corte Costituzionale ha adottato un principio piu' ristretto per quanto riguarda "la concreta utilizzabilita' processuale del contenuto delle intercettazioni disposte dagli inquirenti", che include fra gli atti inutilizzabili soltanto le relazioni fra servizi italiani e stranieri e non gli *interna corporis*. La Corte ha esaminato, infatti, il problema, rispondendo alla PdC, che nel ricorso n. 2 aveva lamentato la violazione perpetrata attraverso l' utilizzo di tutte le intercettazioni perche' in quel modo erano stati identificati gli agenti del SISMi e perche' si era svelato l' intero sistema delle reti di comunicazione del servizio

ed accogliendo il ricorso sotto aspetti che non riguardavano le intercettazioni stesse. Nel prendere in esame, invece, il problema della concreta utilizzabilità processuale del contenuto delle intercettazioni, ha affermato che “l’ Autorità Giudiziaria non potrà comunque porre a fondamento delle sue determinazioni, in qualsiasi momento della scansione processuale, elementi conoscitivi che dovessero risultare coperti dal segreto di Stato, se e nella parte in cui eventualmente investano, direttamente od indirettamente, proprio il tema delle relazioni intercorse tra i servizi di *intelligence* italiano e quelli stranieri. Ciò, in riferimento al principio, già affermato da questa Corte, secondo il quale il segreto di Stato ritualmente opposto e confermato legittimamente, funge, nei singoli casi concreti, da sbarramento” al potere giurisdizionale, nel senso di “inibire all’ Autorità giudiziaria di acquisire e conseguentemente di utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto” (sent. N. 110 del 1998).

Non è esatta l’ affermazione difensiva circa l’ inutilizzabilità di tutto il materiale probatorio, sulla base della motivazione che esso non potrebbe essere scomposto. La stessa Corte Costituzionale ha fatto riferimento alla possibilità di una scomposizione, laddove ha usato ripetutamente espressioni del tipo “... nella parte in cui...”.

Quanto, in particolare, alla posizione di Farina, informatore stabile del SISMI, conosciuto con il nome “Betulla”, come sostenuto anche dal PM, che, secondo la tesi difensiva, rivestiva il ruolo sostanziale di appartenente al SISMI e che avrebbe dovuto, quindi, astenersi dal rendere dichiarazioni in quanto vincolato al segreto, si osserva che la sua attività di “confidente” a pagamento, attività vietata dalla legge allora in vigore n. 801\77, che, all’ art. 7, vietava che i servizi potessero avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, ... giornalisti professionisti..., divieto mantenuto anche dalla legge 124\2007, tanto che egli è stato radiato dall’ ordine dei giornalisti, non aveva – come ovvio, in quanto vietata - alcun carattere di ufficialità, era continuativa solo quanto a frequenza di informazioni, ma non quanto a stabilità di rapporto, portava a retribuzioni non ufficiali né periodiche, ma estemporanee in funzione delle informazioni effettivamente fornite e dunque non ne consentiva la qualificazione come “appartenente” al SISMI. Egli, infatti non ha opposto il segreto di Stato ed ha reso regolarmente l’ esame in dibattimento. Non solo le sue dichiarazioni sono, dunque, utilizzabili (anche se servono solo a confermare quanto meglio risulta dalle conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate) ma anche i suoi rapporti con Pompa (accordi, colloqui, raccomandazioni, commenti...) non possono essere coperti dall’ esistenza di un segreto di Stato inesistente sul punto.

Gli elementi in base ai quali Pompa deve essere ritenuto responsabile del reato contestato sono indipendenti da quanto coperto da segreto di Stato ed egli avrebbe potuto difendersi dalle accuse senza commettere alcuna violazione del segreto. Gli elementi sono rappresentati dalle conversazioni indicate nella sentenza impugnata, intercorse con Farina e con Pollari, il cui contenuto è agli

atti, e' chiarissimo e non riguarda in nessun modo le relazioni fra i servizi italiani e stranieri ne' altri atti, documenti o notizie coperti da segreto, dal colloquio di Farina ed Antonelli con i PM del 22-5-2006, ancor piu' chiaro quanto a contenuti e finalita', registrato, non negato da nessuno, semplicemente "spiegato" con giustificazioni del tutto eccentriche rispetto a quanto oggettivamente accertato, e dalle dichiarazioni dello stesso Farina, che, senza negare ne' i contatti ne' i colloqui, ne ha dato – appunto – una spiegazione riduttiva e non corrispondente, peraltro, ne' al loro contenuto ne' al contesto.

La sentenza e' stata impugnata anche sotto l' aspetto della lamentata eccessivita' del trattamento sanzionatorio. La Corte ritiene che sia corretta la fissazione di una pena base molto elevata, cioe' in misura corrispondente alla meta' del massimo edittale, per diversi motivi. Si devono tenere presenti, in primo luogo, le caratteristiche del reato presupposto, che devono essere effettivamente valutate per determinare la pena, dal momento che, con riferimento ad alcuni casi di particolare gravita' o lievita', il legislatore stesso ha fissato limiti diversi, manifestando, dunque, la volonta' di modulare la pena per il favoreggiamento anche in funzione della gravita' del reato presupposto. Nel caso concreto, quest' ultimo e' un sequestro di persona, reato grave in se', ma con connotazioni di particolare serietà ed allarme sociale nel caso specifico, caratteristiche gia' esaminate a proposito della posizione degli imputati americani. In secondo luogo, non si e' trattato di un comportamento istintivo, teso ad aiutare una persona che, per il solo fatto di essere coinvolta in indagini, si trova in difficoltà, come spesso accade in episodi occasionali di favoreggiamento di un amico o di un parente, ma si e' trattato di attivita' molto intensa, sintomatica di particolare determinazione, articolata in diversi episodi, con condotte ripetute, studiate ed organizzate.

Al fine della determinazione della pena base non si puo' tenere presente la piu' lieve quantificazione effettuata per il dr. Farina, che ha compiuto scelte processuali diverse e che oggettivamente - giornalista e non appartenente ai servizi segreti - si trovava in posizione differente ed e' stato usato come strumento da Pompa e Pollari per la realizzazione del fine perseguito.

Il fatto che la condotta non abbia arrecato di fatto alcun danno alle indagini, non rileva dal momento che cio' e' avvenuto per una serie di circostanze, per lui sfortunate, ma da lui del tutto indipendenti ed in assoluto contrasto con la sua ferma volonta', resa evidente dalla determinazione con cui ha agito.

Non possono essergli concesse le circostanze attenuanti generiche, in quanto nessuno degli elementi indicati dalla difesa puo' essere positivamente valutato a tal fine. Il mancato sviamento delle indagini non e' in alcun modo dipeso dalla sua volonta', mentre, come si e' visto, il suo notevole impegno era diretto certamente in tal senso. Aver invocato l' esistenza del segreto di Stato e' stato frutto di una sua scelta difensiva e non puo' essere motivo di particolare apprezzamento positivo. Non risulta che la sua azione sia stata determinata dal fine di proteggere l' interesse di un organismo istituzionale, avendo egli agito, invece, nell' interesse di singole persone accusate di aver commesso un grave

reato al di fuori delle attività istituzionali, che, se responsabili, avevano – loro si’ – arrecato danno all’ immagine dell’ organismo stesso. E, la sua funzione di pubblico ufficiale avrebbe dovuto a maggior ragione fargli ritenere giusto che l’ eventuale innocenza degli accusati dovesse essere accertata nell’ ambito di un processo a seguito di prove legittime, acquisite secondo le regole, e non a seguito di depistaggi.

La sua incensuratezza, di per se’ elemento positivo, ha, peraltro, un significato limitato, sovrastato dalle diverse considerazioni sopra formulate e dal fatto che essa e’ caratteristica minima che si pretende da chi svolge ruoli di quella delicatezza e responsabilita’ in funzione del fine della sicurezza nazionale.

Correttamente e’ stata ritenuta sussistente l’ aggravante contestata di cui all’ art. 61 n. 9 cp. Infatti, non e’ necessario che vi sia stata una violazione specifica dei doveri inerenti alla funzione di pubblico ufficiale, ma e’ sufficiente che vi sia stata una violazione generica, cosa che e’ concretamente avvenuta. (“E’ configurabile l’ aggravante prevista dall’ art. 61 n. 9 cp anche se il reato non sia stato commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri... in quanto e’ sufficiente, da un lato, che a facilitarlo siano serviti l’ autorità ed il prestigio connessi... e, dall’ altro, che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualita’...” (Cass. Sez. III, n. 37068 del 24-6-2009; “La circostanza aggravante... e’ configurabile anche quando il pubblico ufficiale abbia agito al di fuori dell’ ambito delle sue funzioni, purché la sua qualita’ abbia comunque facilitato la commissione del reato...” (Cass. Sez. I, n. 24894 del 28-5-2009). Si deve sottolineare che egli ha intrattenuto i contatti attraverso i telefoni del servizio di appartenenza (in particolare, per quasi tutte le telefonate del 22-6-2006, oltre a numerose altre), con persone con cui era in rapporto per motivi di servizio, che venivano a loro volta retribuite nell’ ambito del servizio, con finalita’ riguardanti l’ interesse di singoli appartenenti al servizio.

Proprio le specifiche modalita’ dei fatti e le caratteristiche della funzione svolta, la sua delicatezza, la sua finalita’ di tutelare la sicurezza nazionale, la responsabilita’ rivestita ed il potere derivante dalla sua posizione giustificano la determinazione dell’ aumento di pena per l’ aggravante nella misura massima consentita.

Peraltro, come osservato dalla difesa, il massimo aumento di pena deve essere determinato nella misura di 8 mesi di reclusione, pari ad un terzo della pena base determinata in 2 anni di reclusione, giungendo, quindi, alla pena finale di anni 2 e mesi 8 di reclusione.

La pena accessoria dell’ interdizione temporanea dai pubblici uffici, disposta in base all’ art. 29 cp, deve essere mantenuta per quanto disposto dall’ art. 31 cp nel caso di condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio (art. 61 n. 9 cp). Viene determinata una durata della stessa pari a quanto fissato dal primo giudice, considerando la gravita’ del fatto e dell’ abuso della pubblica funzione compiuto, come sopra illustrata.

#### 4.4-LUCIANO SENO

E' stato condannato per il reato di favoreggiamento.

Come primo motivo, la difesa ha lamentato la violazione dell' art. 191 cpp con riferimento agli artt. 266, comma 4 e 271 cpp, poiche' la sentenza di condanna si e' basata sulle intercettazioni telefoniche, che non avrebbero potuto essere disposte per il reato di favoreggiamento a causa dei limiti minimi di pena previsti dall' art. 266 cpp e che erano inutilizzabili nei confronti dell' imputato. Si tratta di argomenti sostanzialmente identici a quelli adottati dalla difesa Pompa e, dunque, si richiama integralmente quanto sopra osservato con riferimento a tale posizione.

Infatti, le conversazioni rilevanti per la posizione di Seno sono state indicate nella sentenza impugnata:

- 29-4-2006 ore 12.55, conversazione sull' utenza in uso a Mancini, fra Mancini e Seno, contenente evidenti riferimenti al fatto che Pignero, sentito il giorno prima dal PM, sospettava che D' Ambrosio avesse riferito al PM circostanze utili per le indagini. L' utenza sottoposta ad intercettazione e' la n. 335 5410501 in uso a Seno, che ha ricevuto la telefonata dal numero 0542 640035 corrispondente ad una cabina pubblica utilizzata da Mancini
- 29-4-2006 ore 13.01, Seno, subito dopo la precedente conversazione ha chiamato Pignero, gli ha comunicato che Mancini gli voleva parlare ed ha concordato un appuntamento a tal fine
- 25-5-2006 ore 12.50 in entrata allo 0542 640035, fra Seno e Mancini, nella quale hanno parlato dell' iniziativa di Pignero, del fatto che Mancini lo aveva convinto, dei contatti con il magistrato. Mancini ha precisato che era "arrivata una richiesta ... punto e basta", che bisognava precisare "visto che quel codardo del numero uno non lo fa..." e si e' lamentato:..."io non posso piu' permettere che chiami tutte le persone e... allora a questo punto vado e correggo il tiro, quello che devo correggere"
- 1-6-2006 ore 15.22 (un' ora dopo la fine dell' esame di Pignero al PM), Mancini ha utilizzato una cabina pubblica per chiamare Seno sul suo cellulare e Seno ha ceduto subito il cellulare a Pignero
- 1-6-2006 ore 16.57, in entrata su 335 8288423, fra Seno e Mancini, il quale ha affermato di avere detto la verita' ai suoi ("Io ai miei ho detto esattamente la verita', ai miei...") ed ha chiesto a Seno di procurargli un appuntamento con Pignero, col pretesto che forse il sabato successivo sarebbe stato chiamato. Hanno effettivamente concordato che Seno avrebbe preso un appuntamento con Pignero per Mancini. L' utenza sottoposta ad intercettazione era la n. 335 5410501, in uso a Seno.
- 1-6-2006 ore 17.09 in uscita per 335 7401919, in cui Seno e Pignero hanno fissato l' appuntamento per l' indomani fra Pignero e Mancini. L' utenza sottoposta ad intercettazione era la n. 335 5410501, in uso a Seno e da essa e' partita la chiamata per il numero sopra indicato, non intercettato, cui ha risposto una persona che ha passato il cellulare a Pignero

-1-6-2006 ore 17.35 in entrata sul n. 335 8288423, in cui Seno ha confermato a Mancini l' appuntamento per l' indomani alle 9 e gli ha fatto presente l' importanza di ricordare bene con chi aveva parlato. L' utenza intercettata era la n. 335 5410501, in uso a Seno, da cui e' partita la chiamata per l' utenza sopra indicata, non sottoposta ad intercettazione, alla quale ha risposto Mancini

- 2-6-2006 ore 18.45 in uscita per 335 8400873, Ut. Seno Int. Gianvigo Curti, il quale ha fatto presente di aver "sentito tutti... Luciano, Claudio, Marco, La Pigna...". A proposito dell' incontro fra Mancini e Pignero, Seno ha chiesto: "Ma insomma hanno concordato? Insomma, mi pare ... tranquilli?". L' utenza intercettata e' sempre la n. 335 5410501 in uso a Seno; da essa e' partita la chiamata per l' utenza sopra indicata, non intercettata, alla quale ha risposto Curti.

- 3-6-2006 ore 10.05 in uscita per il n. 335 6322807, in cui Seno si e' informato da Pignero sull' incontro del giorno precedente: "Ieri poi... tutto a posto?... Vi siete... Avete parlato, approfondito...? bene bene mi pare che la cosa... insomma... che tu hai spianato insomma...mi sembra tranquilla...Ma lui quando va?" e Pignero dopo aver fornito risposte positive a tutte le domande, all' ultima ha replicato "No.. lui ipotizza... fra oggi e domani ... ". L' utenza intercettata e' la n. 335 5410501 in uso a Seno, da cui e' partita la chiamata per l' utenza sopra indicata, non intercettata, a cui ha risposto Pignero.

Dunque, le conversazioni rilevanti sono state tutte intercettate sull' utenza n. 335 5410501. Dai decreti di autorizzazione del GIP del 4-5-2006, dalle successive proroghe del 18-5-2006, del 30-5-2006 e 14-6-2006 e dalle rispettive richieste del PM risulta evidente che le intercettazioni di tale utenza sono state disposte per accertare il reato di cui all' art. 605 cp, in relazione al quale gli appartenenti al SISMi stavano seguendo le indagini sul sequestro stesso e stavano predisponendo attivita' e scambio di comunicazioni atte a conoscerne la direzione. Nella motivazione sono state richiamate le dichiarazioni rese da D' Ambrosio (che riguardavano il sequestro di persona e non il favoreggiamento), gli esiti delle indagini alberghiere (sempre inerenti al sequestro e non al favoreggiamento) e le ordinanze di custodia cautelare in carcere (emesse per il reato di sequestro di persona e non per il favoreggiamento), che e' stato ipotizzato il coinvolgimento nella commissione del reato di sequestro di varie persone appartenenti al SISMi e che si riteneva necessario "individuare eventuali concorrenti nel reato, posto in essere dagli agenti statunitensi, appartenenti a Enti o Corpi dello stato italiano".

La possibile attivita' di inquinamento, di depistaggio e di disinformazione, cui si e' fatto riferimento nelle richieste e nei provvedimenti, era sempre attinente al sequestro di persona, indipendentemente dal fatto che fossero gia' individuati alcuni possibili partecipanti ad esso. Infatti, nei confronti di taluna delle persone che utilizzavano i telefoni di cui e' stata disposta l' intercettazione e' stata elevata imputazione di concorso nel reato di sequestro, quando e' risultata una qualche attivita' diretta in tal senso ed imputazione di favoreggiamento quando e' risultata solo l' attivita' di depistaggio in favore dei primi. La

parziale coincidenza fra i comportamenti oggetto dei sospetti nelle autorizzazioni alle intercettazioni e le condotte oggetto della successiva imputazione di favoreggiamento non e' rilevante nel senso indicato dalla difesa: gli stessi comportamenti possono attenersi al reato di favoreggiamento o di sequestro in concorso a seconda della partecipazione o meno al reato presupposto, come risulta anche dalla successiva diversificazione delle imputazioni nei confronti, per esempio, di Mancini e Pignero.

Dunque, le intercettazioni sono utilizzabili sia con riferimento alla corrispondenza con quanto disposto dall' art. 266 comma 1 cpp, in relazione ai limiti in cui esse sono consentite sia con riferimento all' utilizzazione per reato diverso nell' ambito dello stesso procedimento, come si e' illustrato in relazione all' analoga questione sollevata dalla difesa Pompa.

La lamentata violazione dell' art. 511 cpp e la conseguente lesione del diritto di difesa, sono state gia' esaminate in precedenza, unitamente a quella relativa alle richieste di lettura degli atti avanzata in sede di appello.

Quanto alla questione del reato presupposto del favoreggiamento si osserva, in primo luogo, che non e' esatto sostenere che esso fosse il sequestro di persona descritto nell' imputazione come perpetrato a Milano nel febbraio 2003 con il concorso degli agenti del SISMi, ipotetici beneficiari del favoreggiamento personale ascritto a Seno e non il sequestro di persona in se', attribuito ad agenti CIA. Infatti, non si tratta di due reati distinti. Il reato e' unico: e' il sequestro di persona di Abu Omar commesso il 17-2-2003 ed esso non puo' essere scisso in due entita' distinte a seconda delle caratteristiche degli imputati o dei loro comportamenti. Anche fra numerosi imputati o indagati, il favoreggiamento si puo' realizzare nei confronti di uno solo di essi ed anche nei confronti di chi poi non venga ritenuto responsabile, unico limite essendo che non venga riconosciuta la insussistenza stessa del fatto, in modo certo, definitivo ed irrevocabile. Cio' non si e' verificato nel caso concreto, non solo perche' il fatto storico e' stato accertato e perche' sono stati condannati alcuni degli autori di esso (quantomeno Pironi, con sentenza irrevocabile), ma anche perche' nei confronti degli stessi appartenenti al SISMi e' stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per l' esistenza del segreto di Stato. La suddivisione in tre momenti corrispondenti a tre aree di incriminazione, effettuata dal giudice non presenta alcun collegamento con l' individuazione di diversi reati nell' ambito del capo A ed ha esclusivamente valore di chiarificazione e schematizzazione dello sviluppo delle indagini e dell' esame delle responsabilita'.

L' osservazione difensiva che il reato di favoreggiamento non sussiste in quanto Seno aveva semplicemente consentito a due suoi superiori di conversare non puo' trovare seguito. Infatti, il problema di fondo consiste nel fatto che l' utilizzo del proprio telefono e' stato consentito da Seno non perche' i suoi superiori potessero conversare o anche studiare insieme strategie difensive, di per se' lecite, ma perche' potessero mettere a punto l' individuazione e l' avvicinamento di altre persone per far loro dichiarare cose piu' favorevoli, per

realizzare forme di depistaggio e per organizzare a tali fini un incontro diretto fra i due.

Naturalmente, il presupposto era che i telefoni normalmente utilizzati fossero sottoposti ad intercettazione (circostanza in buona parte esatta) e non lo fosse, invece, il cellulare di Seno (circostanza non esatta, dalla quale sono derivate le conseguenze dannose per tutti).

La convinzione che il telefono di Seno fosse l' unico non sottoposto ad intercettazione non e' affatto maliziosa, ma corrisponde alla realta' ed alla logica: intanto Seno parlava tranquillamente ed ha passato immediatamente il telefono a Pignero, in quanto proprio questo pensava. Non esiste una spiegazione logica alternativa, alla luce del fatto che Mancini chiamava da una cabina pubblica, che tale precauzione aveva senso solo in quanto anche l' altro telefono fosse ritenuto sicuro, che Mancini nella telefonata n. 629 del 25-5-2006 ha detto a Seno: "Se hai delle novita', chiamami che io poi ti richiamo..." e nella conversazione del 1°-6-2006 ore 17.30 in entrata sull' utenza 335 8288423 ha detto altrettanto esplicitamente a Seno, nel prendere gli accordi finali "Domani ti chiamo io con questo", con chiaro riferimento al fatto che quello da lui utilizzato in quel momento era un telefono sicuro e che, evidentemente, entrambi ritenevano che lo fosse anche quello di Seno: in caso contrario, la cautela di chiamare Mancini e poi farsi "richiamare" e di telefonare dallo "stesso" telefono e di assicurare in tal senso il suo interlocutore non avrebbe avuto alcun senso.

Il fatto che Seno e Pignero si conoscessero e collaborassero da anni non riveste alcuna rilevanza. Anzi, e' fisiologico che il reato di favoreggiamento venga posto in essere proprio per favorire una persona vicina, parente o amica che sia, e non certo per favorire un "nemico" o anche solo un estraneo.

Quanto al contenuto dell' accusa ed alle osservazioni difensive circa la mancanza di fatti penalmente rilevanti e di dolo, si richiamano il tenore delle conversazioni ed il fatto oggettivo della consegna del telefono a Pignero. Risulta evidente, infatti, che Seno conosceva perfettamente la situazione oggettiva relativa alle indagini in corso, sapeva che i colloqui fra Mancini e Pignero erano diretti sostanzialmente a studiare sistemi per evitare o sviare indagini, incriminazioni o condanne per il sequestro, che Mancini era preoccupato proprio di questo, che le finalita' dei contatti consistevano nel cercare di ricordare tutte le persone cui erano stati affidati degli incarichi, per prendere contatto con loro, per fornire loro istruzioni su cio' che dovevano affermare al momento di un esame da parte dei PM, per "aggiustare" la situazione. Seno si e' informato proprio in relazione all' esito degli incontri e si e' compiaciuto del fatto che Pignero "appianasse" le cose. Ha preso precauzioni in relazione alla sicurezza dei contatti proprio perche' a conoscenza della illiceita' degli stessi, ha consentito (o cercato di consentire) contatti sicuri, ha passato il proprio telefono per assicurare ai due interlocutori di comunicare e prendere accordi illeciti in maniera riservata, ha provveduto direttamente ad organizzare un incontro fra i due interessati. Ci si domanda perche' tutto cio'

avrebbe fatto e perché Mancini e Pignero non avrebbero preso direttamente accordi per incontrarsi l'indomani se tutto fosse stato lecito ed innocuo come sostenuto nella tesi difensiva. E' evidente che si trattava non di semplici incontri fra coimputati per scambiarsi informazioni sul procedere delle indagini, ma di accordi destinati a realizzare lo sviamento delle indagini stesse. La difesa ha lamentato l'avvenuta dichiarazione di inutilizzabilità della registrazione della conversazione intervenuta fra Mancini e Pignero il 2-6-2006, dopo che era stata utilizzata, invece, l'intercettazione telefonica della conversazione avvenuta il giorno precedente fra le stesse parti. La Corte, in effetti, non condivide la dichiarazione di totale inutilizzabilità di tale registrazione, avvenuta, ad opera di uno dei due interlocutori, in maniera legittima e riguardante diversi argomenti, fra cui le caratteristiche di un documento che era stato in possesso di Pignero e che quest'ultimo ha affermato di avere distrutto. La diversa opinione della Corte sull'utilizzabilità della conversazione, peraltro, non apporta alcun cambiamento sostanziale alla questione della responsabilità di Seno: non si comprende in che senso essa sarebbe rilevante sul punto, né la difesa lo ha spiegato, limitandosi ad affermare che sarebbe risultato chiarissimo da tale conversazione ciò che, comunque si evinceva anche dalla conversazione diretta fra i due, cioè che "tutta la condotta del Mancini nel cercare un contatto con il suo collega Pignero era tesa alla reiterazione di un atto istruttorio difensivo, che ristabilisse la realtà delle cose che una volta accertate, avrebbe sicuramente portato a quello che si è poi concretizzato in un segreto di Stato, che forse taluno ritardava ad opporre".

Quanto al motivo II dell'impugnazione, in cui è stata lamentata la "violazione della normativa in materia di segreto di Stato e dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale, poiché le intercettazioni telefoniche sulle quali si fonda la sentenza di condanna di Seno sono inutilizzabili in quanto si riferiscono, direttamente o indirettamente, agli "assetti organizzativi ed operativi del SISMI", coperti dal segreto di Stato", si deve richiamare integralmente quanto osservato con riferimento alla posizione di Pompa, sia per quanto riguarda la non avvenuta attivazione della procedura di interpello al Presidente del Consiglio, sia per quanto riguarda l'autonomia del fatto\reato attribuito agli imputati di favoreggiamento rispetto alla tematica del segreto di Stato.

Paradossalmente, l'unico elemento della cui rilevanza ed utilizzabilità in relazione al segreto di Stato si può discutere, ma che non riguarda l'oggetto del presente procedimento, attenendo alla posizione di Castelli ed ai suoi rapporti con Pollari, è contenuto in quella conversazione registrata da Mancini il 2-6-2006, ritenuta inutilizzabile dal primo giudice, con dichiarazione di cui si è lamentata la difesa.

Dunque, la posizione di Seno, come quella di Pompa, è autonoma rispetto ad ogni tematica del segreto di Stato e logicamente e strutturalmente indipendente. Quanto alla determinazione della pena, si devono formulare osservazioni del tutto analoghe a quelle svolte per Pompa con riferimento alla fissazione della

pena base in misura corrispondente alla meta' del massimo edittale (gravita' del reato presupposto, ripetizione delle condotte, intensita' del dolo). Come gia' osservato, il fatto di voler aiutare dei superiori ed amici non incide sulla gravita' del fatto, essendo elemento tipico del favoreggiamento il fatto di aiutare persone a cui si e' legati.

La lamentata iniquita' dell'asserita disparita' di trattamento con gli imputati statunitensi, sotto certi aspetti condivisa da questa Corte, anche se con motivazioni diverse e con effetti contrastanti con quelli auspicati dalle difese, e' superata dalla diversa valutazione che ha portato alla riforma della sentenza di primo grado proprio con riguardo alle attenuanti generiche, alla gravita' del fatto ed all'ammontare della pena.

Contrariamente a quanto avvenuto per Pompa, per il quale e' stata fissata la stessa pena, si rileva che, almeno in parte, Seno ha raggiunto lo scopo di aiutare, anche se solo momentaneamente, Mancini e Pignero, avendo consentito effettivamente i loro colloqui ed avendo organizzato il loro incontro, diretti al depistaggio.

Non possono essergli concesse le circostanze attenuanti generiche, in quanto nessuno degli elementi indicati dalla difesa puo' essere positivamente valutato a tal fine. Aver invocato l'esistenza del segreto di Stato e' stato frutto di una sua scelta difensiva e non puo' essere motivo di particolare apprezzamento positivo. La sua incensuratezza, di per se' elemento positivo, ha, peraltro, un significato limitato, sovrastato dalle diverse considerazioni sopra formulate e dal fatto che essa e' caratteristica minima che si pretende da chi svolge funzioni di quella delicatezza e responsabilita' in funzione del fine della sicurezza nazionale. Anche il fatto di avere svolto un onorato servizio per moltissimi anni non puo' essere motivo di concessione delle attenuanti generiche, considerando che questa "caduta" si e' verificata proprio nello svolgimento del suo servizio e che, come osservato anche per Pompa, la sua funzione di pubblico ufficiale, con attivita', esperienza e formazione trentennali, avrebbe dovuto fargli ritenere che l'accertamento dei fatti dovesse avvenire nell'ambito del processo, destinato, a seguito di prove legittime, a dimostrare la colpevolezza o l'innocenza dei suoi superiori-amici, senza porre in essere sviamenti delle indagini.

Correttamente e' stata ritenuta sussistente l'aggravante contestata di cui all'art. 61 n. 9 cp ed il relativo aumento e' stato determinato nel massimo (pari, pero', ad otto mesi di reclusione e non ad un anno), per gli stessi motivi gia' indicati per Pompa. Anche Seno, infatti, ha intrattenuto i contatti sopra indicati facendo uso dell'utenza di servizio, "intestata ad Ente Istituzionale con esigenze di particolare riservatezza", intestazione che faceva ritenere "sicura" l'utenza stessa, con persone con cui era in rapporto per motivi di servizio, che venivano a loro volta retribuite nell'ambito del servizio, con finalita' riguardanti l'interesse di singoli appartenenti al servizio, con specifiche modalita' e caratteristiche della funzione svolta.

La durata della pena accessoria dell' interdizione temporanea dai pubblici uffici, disposta in base all' art. 29 cp, mantenuta per quanto disposto dall' art. 31 cp, nel caso di condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio (art. 61 n. 9 cp), viene confermata quanto alla durata secondo quanto stabilito dal primo giudice, considerando la gravità del fatto e l' abuso della pubblica funzione compiuto, come sopra illustrati.

#### **4.5-LE PARTI CIVILI**

La prima questione riguarda l' eccezione di inammissibilità della costituzione di parte civile da parte della vittima del sequestro, Nasr Osama Mostafà Hassan, sollevata da alcuni imputati per i quali la condanna al risarcimento è stata poi esclusa, risultando evidente che l' eccezione proposta ha comunque carattere preliminare e rileva, in particolare, per coloro per i quali, invece, la condanna al risarcimento è stata confermata.

La sottoscrizione della procura al difensore per la costituzione di parte civile, rilasciata da Abu Omar, è stata autenticata da un notaio egiziano, la cui firma è stata legalizzata dal competente Ministero di quel Paese e quindi trasmessa all' autorità consolare italiana per l' ulteriore inoltro nel nostro Paese.

Taluni difensori hanno eccepito che la procedura seguita non corrisponde al paradigma previsto dal nostro legislatore per il rilascio della procura al difensore, per rispettare il quale l' interessato avrebbe dovuto, invece, recarsi presso il consolato italiano, al fine di consentire l' autentica della sua firma. In alternativa, il difensore, ricevuta la procura sottoscritta da Abu Omar, avrebbe potuto certificarne l' autenticità, atteso che tale certificazione prescinde dalla necessità di un' apposizione di firma in presenza dell' autenticante, risolvendosi in sostanza in una attestazione di "visto vera" ed essendo, pertanto, sufficiente al difensore trarre il convincimento della autenticità della sottoscrizione anche *aliunde*, ad esempio mediante comparazione con precedenti scritture del conferente l' incarico.

Prescindendo in ogni caso dalle alternative possibili suggerite, l' assunto posto a base dell' eccezione non convince.

Infatti, la disciplina di cui all' art. 100 cpp richiede l' autentica della firma del conferente da parte del difensore o di altra persona abilitata (quest' ultima aggiunta in forza dell' art. 13 della legge 16 dicembre 1999, n. 479). Tuttavia, proprio l' estensione del potere di autentica a favore di altro soggetto abilitato, diverso dal difensore, impone il coordinamento con la normativa di diritto internazionale privato, riformata dalla legge 31 maggio 1995 n. 218.

Perciò, come ha stabilito la Corte di Cassazione (Sez. U, Ordinanza n. [3410](#) del 13/02/2008 (Rv. 601610) "per il disposto dell' art. 12 della legge 31-5-1995, n. 218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se

rilasciata all' estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l' utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della *lex loci*, occorrendo, però, che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell' ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell' identità del sottoscrittore”.

Alla stregua di tale orientamento della Suprema Corte, la procura rilasciata al difensore nel caso di specie deve essere considerata pienamente valida, per la sussistenza di entrambe le condizioni “minime” indicate da quel giudice, posto che non possono esservi dubbi (peraltro, non sollevati da alcuno) né sul potere del notaio egiziano di autenticare un fatto (il rilascio in sua presenza della procura da parte del soggetto legittimato, da lui identificato), né sullo *status* di pubblico ufficiale autenticante, derivante al notaio egiziano dalla relativa sua qualifica, posto che la sua firma è stata validata (con ovvia verifica dello *status* notarile e del relativo potere conferito) dalla legalizzazione del Ministero della Giustizia egiziano, Ministero nella cui competenza rientra, come in Italia, il controllo sull' attività notarile.

E' dunque pienamente ammissibile la costituzione di parte civile di Nasr Osama Mostafà Hassan, sotto il profilo sopra esaminato.

Va anche respinta l' eccezione di taluni difensori tesa a sostenere l' inammissibilità delle costituzioni di parte civile di vittima e danneggiata dal reato per inosservanza delle prescrizioni di cui all' art. 78 lett. d) cpp, attinenti all' esposizione delle ragioni che giustificano la domanda, atteso il chiaro ed ormai univoco orientamento della Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che tale inammissibilità è ravvisabile solo ove, in base alla dichiarazione, non sia individuabile, neppure *per relationem*, il rapporto tra fatto reato e danno lamentato (Sez. VI del 15-11-2002, n. 39695, Gori). In effetti, l' impegno argomentativo necessario all' illustrazione di dette ragioni dipende dalla natura delle imputazioni e dal rapporto tra i fatti lamentati e la pretesa azionata, con la conseguenza che, quando tale rapporto è immediato, come nel caso di specie in relazione al delitto di cui all' art. 605 cp, ad integrare il requisito previsto dall' art. 78 comma 1 lett. d) cpp è sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione descrittivo del fatto (*ex plurimis*, Cass. Sez. V del 13-12-2006 n. 544, Bianco ed altri, Cass. Sez. II, del 27-10-1999 n. 13815, Attinà).

Per quanto concerne la richiesta di declaratoria di inammissibilità dell' appello delle parti civili, avanzata dalla difesa Romano, essa e' condivisibile solo con riferimento alla quantificazione della pena e al riconoscimento e giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche per gli imputati condannati, atteso che esse non sono suscettibili di influire sull' entità del risarcimento, ma solo sulla misura della pena, aspetto – questo - certamente

estraneo alle richieste che la parte civile può formulare nell' ambito del processo penale.

Tuttavia, la sentenza citata dalla difesa (“una richiesta della parte civile impugnante al giudice del gravame, riguardante esclusivamente l' affermazione della penale responsabilità dell' imputato (nel caso di specie prosciolto nel precedente grado di giudizio), rende inammissibile l' impugnazione, in quanto richiede al giudice adito di delibare soltanto in merito ad un effetto penale, che esula dai limiti delle facoltà riconosciute dalla legge alla detta parte processuale” (Cass. Sez. I, 4-3-1999 n. 7241, Pirani), non si attaglia al caso in esame, poiché' la richiesta riguardante in qualche modo l' ammontare della pena è solo una delle molteplici domande avanzate con il gravame dalle parti civili, le quali hanno invocato anche l' affermazione di responsabilità di imputati del reato di sequestro di persona nei confronti dei quali si era dichiarato di non doversi procedere per la sussistenza del segreto di Stato o per riconosciuta immunità diplomatica, dolendosi altresì della mancata integrale liquidazione del danno, come quantificato dalle stesse parti nelle conclusioni del primo grado di giudizio.

Tali domande rendono l' appello delle parti civile pienamente ammissibile perché, come ha più recentemente statuito la Suprema Corte (Sez. V del 23-9-2009 n. 42411, Longo) “l' atto di impugnazione (nella specie proposto dalla parte civile avverso sentenza di assoluzione), deve contenere a pena di inammissibilità anche le richieste, ai sensi dell' art. 581, lett. b) cpp, ma queste possono desumersi implicitamente dai motivi quando da essi emerga in modo inequivoco la richiesta formulata, in quanto l' atto di impugnazione va valutato nel suo complesso in applicazione del principio del *favor impugnationis*; né esso deve necessariamente contenere la specificazione della domanda restitutoria e/o risarcitoria, in quanto detta specificazione può anche essere differita al momento della formulazione delle conclusioni in dibattimento” e (Sez. V, 4-5-2020, n. 22716) “l' appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento e' ammissibile qualora il riferimento agli effetti civili che vuole conseguire possa desumersi anche implicitamente dai motivi, emergendo da essi in modo non equivoco la richiesta formulata”.

Non vi è dubbio che, valutando l' atto nel suo complesso e all' interno della vicenda processuale, il gravame delle parti civili, al di là della richiesta degli aumenti di pena esorbitante dalle loro competenze, sia diretto da un lato all' ampliamento della sfera dei soggetti tenuti al risarcimento del danno, dall' altro ad ottenere un risarcimento maggiore di quello provvisoriamente liquidato dal Tribunale.

Non si possono nutrire dubbi sulla sussistenza del diritto ad ottenere il risarcimento, per essere stato vittima del delitto di cui all' art. 605 cp da parte del sequestrato Nasr Osama Mostafà Hassan e non sembra che ci si debba trattenere su questo argomento.

Tuttavia, risposta positiva deve essere data anche in merito all'interrogativo sulla sussistenza di eguale autonomo diritto in capo al coniuge Nabila Ghali.

Soccorre in questo caso il fermo orientamento della Cassazione, la quale ha stabilito (Sez. I dell' 8-11-2007, n. 4060, Sommer ed altri) che "in tema di risarcimento del danno, il soggetto legittimato all' azione civile non è solo il soggetto passivo del reato (cioè il titolare dell' interesse protetto dalla norma incriminatrice), ma anche il danneggiato, ossia chiunque abbia riportato un danno etiologicamente riferibile all' azione od omissione del soggetto attivo del reato".

Sulla base di questo ragionevole principio, peraltro già espresso nei medesimi termini in tempi meno recenti (vedi per tutte Cass. Sez. 6 del 20/10/1997, n. 10126, Mozzati), la stessa Corte ha potuto sostenere, ad esempio, che è ammissibile la costituzione "in proprio" dei genitori del minore, vittima di reato, qualora il delitto commesso in suo danno, oltre a ledere direttamente la vittima, incide sull' interesse proprio dei genitori all' integrità psicofisica del figlio e sulla loro sfera morale (Cass. Sez. III del 7-4-2009, n. 20246) e, con ancora maggiore attinenza al caso di specie, che il coniuge della persona offesa dal reato è legittimato alla costituzione di parte civile in relazione alla intangibilità del rapporto coniugale e dell' onore e della dignità familiare (Cass. Sez. III del 24-6-2010 n. 28372).

E' dunque certamente legittimata Nabila Ghali a proporre domanda di risarcimento del danno, direttamente subito a seguito del sequestro di persona in danno del marito, non potendosi dubitare che l' azione delittuosa abbia direttamente inciso sull' intangibilità del rapporto coniugale, sui diritti a lei derivanti da detto rapporto, nonché sul diritto all' integrità psicofisica sua e dello stesso coniuge.

Specularmente, non è dubitabile che l' azione delle parti civili possa essere diretta nei confronti degli imputati cui è contestato il concorso nel reato di cui all' art. 605 cp che, inserito nella sezione II del titolo XII del codice penale, costituisce un delitto grave contro la libertà personale.

Possono, invece, sussistere dubbi sulla possibilità della costituita parte civile di esercitare l' azione risarcitoria anche nei confronti degli imputati cui e' stato contestato il reato di favoreggiamento.

La Corte di Cassazione ha sostenuto (Sez. F. del 12-8-2003 n. 37812, Ventura), in tema di favoreggiamento personale, che la persona che abbia denunciato la condotta di intralcio alle investigazioni dell' autorità non è legittimata a costituirsi parte civile nel procedimento, poiché non è titolare di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo al regolare andamento dell' amministrazione della giustizia (nel che si identifica il bene offeso dal reato, riferibile in via esclusiva allo Stato) e, dunque, di una posizione soggettiva rilevante ai sensi dell' art. 185 cp" (più recentemente, nello stesso senso, anche Cass. Sez. V, Sentenza n. [43207](#) del 16-9-2008, Abate ed altri, in contrasto con la decisione di merito della CdA di Messina del 16-3-2007).

Le citate pronunce (la seconda delle quali riguarda un caso che, con le dovute distinzioni, può essere paragonato a quello di specie, poiché riguarda il reato di favoreggiamento personale nell' interesse dell' autore materiale di un delitto sia

pur colposo, la cui vittima si era costituita parte civile sia nei confronti dell' autore di quel delitto che dei favoreggiatori) potrebbero non essere integralmente condivise, osservando che, a mente dell' art. 185 cp "ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento del danno il colpevole...", senza che nella citata norma si rinvenivano riserve riferibili al bene offeso o all' interesse protetto, atteso poi che le condotte punite dagli artt. 378 e 379 cp, essendo dirette a contrastare o ritardare l' accertamento del reato, l' individuazione degli autori ovvero a perseguire l' occultamento del profitto del reato, appaiono idonee, quantomeno in astratto, a recare danno alla vittima e agli ulteriori danneggiati dal delitto o dall' agente, nel cui interesse il favoreggiamento è attuato.

In altre parole, appare sostenibile che i reati contro l' amministrazione della giustizia possano in concreto riferirsi anche a comportamenti che rechino non solo un danno (o un pericolo di danno) allo Stato, quale titolare dell' interesse al buon funzionamento dell' istituzione giudiziaria, ma anche un danno al privato, quando vengano ad incidere sul suo patrimonio o sulla sua sfera morale ed emotiva.

Va tuttavia considerato, passando a trattare la questione specifica del presente processo, che, se non possono esservi dubbi sul concreto danno causato alle parti civili dagli autori del delitto di cui all' art. 605 cp, non altrettanto può dirsi per coloro che sono stati chiamati a rispondere, e sono stati condannati, per il delitto di cui all' art. 378 cp.

Fermo restando che quest' ultimo è reato di pericolo e che, quindi, per la sua consumazione non è necessario che si concretizzi un danno effettivo per le investigazioni, tuttavia deve dirsi, con riferimento alle richieste risarcitorie delle parti civili, che le condotte contestate ai suoi autori non hanno comportato loro alcun danno, non essendo conseguita dall' attività di favoreggiamento per alcun altro imputato l' effettiva sottrazione alle investigazioni dell' Autorità, la quale in tempo reale ha potuto monitorare quelle delittuose condotte, grazie alle intercettazioni disposte.

Per le ragioni svolte, le richieste di risarcimento del danno presentate nei confronti degli imputati condannati per il delitto di cui all' art. 378 cp debbono essere respinte.

Le prove acquisite nel presente processo non consentono l' integrale liquidazione sia del danno non patrimoniale da reato ("che per consolidata tradizione si definiva morale": Cass. Sez. III, del 9-4-2009, n. 8669) sia, soprattutto, del danno patrimoniale, con la conseguenza che, a tal fine, deve confermarsi la rimessione delle parti davanti al giudice civile, così come statuito, a mente dell' art. 539 comma 1 cpp dal Tribunale di Milano.

Resta tuttavia di competenza della Corte, in presenza di controversia sul punto, il controllo della congruità della provvisoria accordata nel limite del danno, in questo caso essenzialmente non patrimoniale, per il quale si ritiene già raggiunta la prova, secondo quanto stabilito dall' art. 539, comma 2 cpp.

Ovviamente, l'opzione per un sindacato di congruità nei soli limiti della provvisoria già accordata solleva la Corte dalla necessità di addentrarsi nella controversa questione della individuazione di tutte le "poste" risarcibili di danno non patrimoniale, sottraendola a possibili contestazioni circa un'eventuale imperfetta adesione ai principi dettati dalla Suprema Corte (a partire dalle cosiddette "sentenze di San Martino": Cass. SSUU dell' 11-11-2008 nn. 26972/26973/26974/26975).

Tuttavia, anche nel valutare la congruità della provvisoria accordata dal Tribunale di Milano occorre tenere conto anzitutto, ad avviso di questa corte territoriale, della gravità dell'offesa, della rilevanza del diritto costituzionalmente protetto, della gravità e durezza delle conseguenze dannose.

In relazione ai citati parametri, si osserva che il reato contestato agli imputati, per i quali anche in sede di appello è stata affermata la responsabilità penale, può essere, secondo le sue concrete modalità operative, un reato di elevata gravità, come si ricava dal limite massimo della pena edittale. Certamente nella specie lo è stato, in quanto posto in essere da un gruppo numeroso di soggetti, non tutti allo stato identificati, che hanno agito in territorio straniero, circostanza evidentemente qui rilevante non per il *vulnus* alla nostra sovranità nazionale, ma per l'infrazione violenta dell'ospitalità accordata da questo Paese ad Abu Omar, accolto come rifugiato politico e come tale facente legittimo affidamento sulla protezione italiana, indipendentemente dalla sua eventuale sottoposizione ad un processo penale, anche per gravi reati, che doveva, comunque, svolgersi secondo le regole processuali esistenti.

Al di là della specifica, personale, condizione sul territorio nazionale della vittima del sequestro, va ricordato che il bene protetto con la norma penale è il diritto inviolabile della libertà personale che affonda le sue radici nell'art. 13 della Costituzione, norma del più alto rango costituzionale.

In via ulteriore, e sotto il profilo della gravità della lesione arrecata, va considerato che il sequestro non si è limitato alla privazione della libertà personale della vittima, intesa come interdizione ad autonomia di movimento per un apprezzabile periodo di tempo, ma si è concretata in un vero e proprio ratto, mediante il quale Abu Omar, in stato di fisica contenzione, è stato fatto uscire dal territorio nazionale, quindi transitare per un altro Paese europeo ed, infine, è stato condotto in territorio egiziano, dove è stato consegnato alle autorità di quello Stato, alle quali egli, richiedendo asilo all'Italia, aveva tentato di sfuggire.

Si deve ancora considerare che le conseguenze dannose della condotta delittuosa sono durate nel tempo e paiono ancora in essere, atteso che il delitto di sequestro di persona non si è certamente esaurito con la consegna del sequestrato in territorio egiziano, dato che di certo non risulta che, all'esito dell'approdo in Egitto, Abu Omar sia stato liberato, né alcuna prova è stata fornita al riguardo da chi avesse interesse a dimostrare la limitata estensione temporale del sequestro.

Il giudice civile, se investito della questione risarcitoria, valuterà la rilevanza probatoria delle informazioni che la vittima ha fatto pervenire circa le violenze psichiche e fisiche, anche degradanti, subite nelle carceri egiziane, evidentemente prevedibili e previste dai sequestratori; ma va qui sottolineato che, quantomeno alla data di celebrazione del processo di primo grado, la vittima non aveva compiutamente recuperato la propria piena libertà di movimento, posto che le autorità egiziane non hanno offerto alcuna fattiva collaborazione finalizzata alla sua partecipazione al giudizio, finanche evitando di fornire notizie sul suo recapito in territorio egiziano.

Va aggiunto che il sequestro ha cagionato ulteriore danno morale, in questo caso riferibile anche *iure proprio* al coniuge del sequestrato, che per altro verso vanta anche un personale diritto leso alla integrità psicofisica del coniuge, ravvisabile nell' improvvisa e violenta disgregazione del rapporto coniugale.

La forzata e clandestina separazione tra i coniugi, determinata dall' azione delittuosa, ha indubbiamente ingenerato in ciascuno di essi ulteriore sofferenza psichica prolungata nel tempo: nella donna, in quanto, tenuta all' oscuro per lungo tempo sulla sorte del marito e, dunque, in dubbio sulla sua stessa esistenza in vita, con le conseguenze anche sociali ed economiche che si accompagnano a siffatta perdita. Nel sequestrato, in quanto estraniato dal quotidiano rapporto coniugale senza certezza di una sua possibile futura ricostituzione e per la preoccupazione per le sofferenze proprie della moglie, sapendola all' oscuro degli eventi.

La perdurante limitata libertà di movimento di Abu Omar ha inciso poi sullo stesso diritto di libertà e di movimento del nucleo familiare, unitariamente considerato.

Pertanto, cercando di rapportare il danno, per il quale si ritiene raggiunta qui la prova, al contesto umano e personale che vittima e coniuge si sono trovati a vivere, tenuto conto della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo nonché della lesione alla loro dignità personale, anche secondo quelle stesse indicazioni, fornite dal DPR 181/ 2009 (regolamento recante i criteri medico-legali per l' accertamento e la determinazione dell' invalidita' e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell' articolo 6 della [legge 3-8-2004, n. 206](#).([GU n. 292 del 16-12-2009](#)), evidentemente valide in generale anche per il delitto in questione, la Corte ritiene congrue le provvisionali assegnate dal Tribunale.

Le parti civili hanno chiesto di condannare gli imputati alla refusione delle spese e degli onorari in relazione all' attività svolta, nella misura di euro 13.588,99, piu' euro 3.550,00, oltre a euro 4.192,00 (pari alla meta' dell' importo della nota spese relativa al parere dello studio legale Angiolini ed associati), spese, CPA ed oneri legali.

Visto il DPR 30-5-2002, n. 115 "Testo unico sulle spese di giustizia in materia di patrocinio a spese dello Stato", la richiesta puo' essere accolta, considerando la complessita' del procedimento e l' impegno conseguente, ma previa esclusione delle voci per onorari relative all' esame e studio delle impugnazioni

degli imputati Pompa e Seno, nei confronti dei quali e' stata revocata la condanna al risarcimento del danno ed alla refusione delle spese, della somma chiesta due volte per la partecipazione all' udienza del 28-10-2010 e della somma richiesta per la nota spese dello studio Angiolini, spesa che non puo' essere oggetto di refusione, trattandosi non di una consulenza tecnica, ma di un parere legale chiesto nell' ambito del processo penale, in cui la difesa tecnica non puo' essere integrata da attivita' esterne a pagamento, come previsto dall' art. 85.

La somma cosi' liquidata, che ammonta a 15.838,00 per ciascuna delle parti civili, deve essere anticipata da parte dello Stato, ex art. 110 DPR 30-5-2002, in quanto le parti civili sono state ammesse al Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.

L' elevato numero di imputati e la delicatezza di alcune questioni affrontate inducono a fissare, ex art. 544 comma 3 cpp il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione della sentenza

## **PQM**

### **LA CORTE**

#### **IN PARZIALE RIFORMA**

della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 4 novembre 2009, revocata la concessione delle circostanze attenuanti generiche a ADLER Monica Courtney, ASHERLEIGH Gregory, CARRERA Lorenzo Gabriel, CHANNING Drew Carlyle, DUFFIN John Kevin, HARBAUGH Raymond, HARTY Ben Amar, LADY Robert Seldon, LOGAN Cyintia Dame, PURVIS L. George, RUEDA Pilar, SOFIN Joseph, VASILIOU Michalis, CASTALDO Eliana, CASTELLANO Victor, GURLEY John Thomas, KIRKLAND James Robert, JENKINS Anne Lidia, IBANEZ Brenda Liliana, FALDO Vincent, HARBISON James Thomas, ROMANO Joseph L., DE SOUSA Sabrina D.

#### **RIDETERMINA**

la pena inflitta a LADY in anni 9 di reclusione e ai restanti imputati sopra indicati in anni 7 di reclusione ciascuno;

#### **RIDETERMINA**

la pena inflitta a POMPA Pio e SENO Luciano in anni 2 e mesi 8 di reclusione, ferma ai sensi dell'art. 31 c.p. la interdizione temporanea dai Pubblici Uffici

#### **REVOCA**

la condanna di POMPA e SENO al risarcimento dei danni in favore delle parti civili NASR Osama Mustafa' Hassan, alias ABU OMAR, e GHALI Nabila, respingendo le loro domande di risarcimento del danno e di rifusione delle spese avanzate nei confronti dei predetti;

#### **CONFERMA**

nel resto la sentenza impugnata e

#### **CONDANNA**

ADLER Monica Courtney, ASHERLEIGH Gregory, CARRERA Lorenzo Gabriel, CHANNING Drew Carlyle, DUFFIN John Kevin, HARBAUGH Raymond, HARTY Ben Amar, LADY Robert Seldon, LOGAN Cyintia Dame, PURVIS L. George, RUEDA Pilar, SOFIN Joseph, VASILIOU Michalis, CASTALDO Eliana, CASTELLANO Victor, GURLEY John Thomas, KIRKLAND James Robert, JENKINS Anne Lidia, IBANEZ Brenda Liliana,

FALDO Vincent, HARBISON James Thomas, ROMANO Joseph L., DE SOUSA Sabrina D., POLLARI Nicolò e DI GREGORI Luciano al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio;

### LIQUIDA

le spese di proseguita rappresentanza ed assistenza sostenute dalle parti civili costituite, entrambe ammesse al patrocinio a spese dello Stato, in complessivi € 15.838,00 ciascuna, oltre al 12,5 % di spese forfettarie ed accessori di legge, da anticiparsi da parte dello Stato, ordinando al funzionario delegato per le spese di pagare quanto sopra indicato, imputandone la relativa spesa sul capitolo 1360\02;

### CONDANNA

gli imputati ADLER, ASHERLEIGH, CARRERA, CHANNING, DUFFIN, HARBAUGH, HARTY, LADY, LOGAN, PURVIS, RUEDA, SOFIN, VASILIOU, CASTALDO, CASTELLANO, GURLEY, KIRKLAND, JENKINS, IBANEZ, FALDO, HARBISON, ROMANO e DE SOUSA al pagamento in favore dello Stato delle spese come sopra liquidate ai sensi dell' art. 110 co. 3 DPR 115\2002;

### FISSA

il termine per il deposito della motivazione della sentenza nel giorno 15 Marzo 2011

Così deciso in Milano il 15 Dicembre 2010

Il Cons. Est  
Dottoressa Francesca Manca

Il Presidente  
Dottor Sergio Silocchi

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Adele Clara LOSETO